



Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD


This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

<http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks>





This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.




104. a. 11.










OPERE MINORI
DI
MELCHIORRE GIOJA



OPERE MINORI
DI
MELCHIORRE GIOJA.

Volume Undecimo.

CONTIENE

SULLE MANIFATTURE NAZIONALI E TARIFFE DAZIARIE: DISCORSO POPOLARE.

DOCUMENTI.

RIASSUNTO DE' GRAVAMI OPPOSTI ALLA SENTENZA DEI 27 FEBBRAJO 1821
DELL' I. R. TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA CIVILE IN MILANO IN
PUNTO DI SÈQUESTRO.

GRAVAMI CONTRO LA SENTENZA DELL' I. R. TRIBUNALE DI PRIMA
ISTANZA CIVILE IN MILANO DEL 2 SETTEMBRE 1823.



LUGANO

Presso Gius. Puggia e C.

MDCCCXXXIV.



SULLE
MANIFATTURE NAZIONALI
E
TARIFFE DAZIARIE.

DISCORSO POPOLARE.

Ilicos intra fines peccatur et extra.

ESPOSIZIONE DELL' ARGOMENTO.

Dalla metà del XV secolo sino al presente si sforzarono i governi lombardi di proteggere le manifatture con dazj e proibizioni (1).

(1) *Proibizione de' panni esteri nell' antica Lombardia.*

<i>Governanti</i>	<i>Data della proibizione</i>
Francesco I Sforza	3 ottobre 1454.
Galeazzo Maria Sforza	22 dicembre 1470.
Luigi XII re di Francia e duca di Milano	16 novembre 1499.
Massimiliano Sforza	14 novembre 1516.
Francesco II Sforza	5 ottobre 1524.
.

Proibizione delle stoffe estere di seta nell' antica Lombardia.

Francesco I Sforza	23 agosto 1460.
Galeazzo Maria Sforza	3 novembre 1481.
Luigi XII re di Francia e duca di Milano	1 ottobre 1499.
Ferrante Gonzaga governatore di Milano	13 aprile 1553.
.

(*Memorie per servire alla Storia del commercio dello Stato di Milano . . . esposte da Angelo Pavesi*).

Ho creduto di dovere richiamare queste date, perchè il dot-tissimo sig. Simonde nella sua opera recente intitolata: *Nouveaux*

Dalla metà del secolo XVIII sino al presente si sforzarono più scrittori di mostrare i danni delle proibizioni e de' dazj.

I fabbricatori che giudicano delle leggi dalla somma de' lavori che loro garantiscono, fecero applauso ai governi.

principes d'économie politique volendo ricondurre le idee economiche alla loro origine, non ci ha dato una storia della scienza, ma un romanzo nel cap. V del lib. I.

Il progetto di respingere le manifatture estere e di accrescere le nazionali non è una conseguenza, come egli asserisce, delle false idee che i governi si erano fatto del denaro, ma è una conseguenza del bisogno di conservare lavoro alla popolazione artigiana. Queste leggi sono anteriori alle erronee teorie che gli scrittori pubblicarono sulla fine del XVII secolo e sul principio del XVIII.

Le leggi relative all'importazione ed all'esportazione non debbono essere attribuite ai mercanti, come insinua il sullodato scrittore, ma ai fabbricatori. I profitti de' mercanti crescono in ragione de' cambj e movimenti commerciali, sia la merce nazionale od estera; i profitti de' fabbricatori crescono in ragione de' cambj delle merci nazionali, e decrescono in ragione delle estere. Ogni ostacolo posto alla libertà del commercio estero è sempre un danno per la classe de' commercianti; non lo è sempre per la classe de' fabbricatori, è un abuso di parole negli scrittori francesi il chiamare *sistema mercantile* quello che richiede leggi contro le estere manifatture, e favori per le nazionali. — Il conte Mengotti, che probabilmente non aveva letto nè gli statuti municipali nè le leggi patrie, ha attribuito al ministro Colbert ed ai negozianti francesi que' regolamenti che vediamo eseguiti in Italia per lo meuo due secoli prima. Vedi le gride 22 dicembre 1470, 14 novembre 1471, 16 novembre 1474, 3 novembre 1481, 17 novembre 1513 . . . e gli statuti di Novara e di Valsesia . . .

I commercianti che si lagnano delle leggi in ragione del dazio cui li sottopongono, fecero applauso agli scrittori.

Il pubblico non è mai indifferente, allorchè si tratta di regolamenti che toccano l'*interesse* o pongono nuovi limiti alla *libertà*.

Se poi i dazj e le proibizioni colpiscono manifatture ambite dalla *vanità* personale, allora anche le donne reclamano, e certamente con maggior ragione degli altri. Siccome in alcuni Stati talora la cieca avidità della Finanza, talora i risentimenti politici rovinarono i pubblici erarj e le manifatture colla molteplicità de' dazj, quindi più forte sorse il grido contro di essi.

Animati da questi gridi i filosofi francesi furono i primi a stabilire come principio teorico, che l'*industria non abbisogna di protezione, e che i governi non sanno proteggerla*.

Più l'accusa era grave, più si sforzarono que' ragionatori di provarla; essi dissero: siccome la natura non concede gli stessi prodotti a tutti i paesi ed oppone ostacoli fisici a certe manifatture, perciò è forza che i popoli cambino a vicenda le loro mercanzie, se vogliono procurarsi piaceri uguali; la libertà indeterminata riunisce dunque in sè i vantaggi di tutti. Infatti siccome lo smercio è lo scopo della produzione, perciò tutte le forze produttrici devono risentire vigore in ragione de' mercati cui possono spedire i loro prodotti; E siccome lo Stato è tutto composto di consumatori,

perciò la libera introduzione di qualunque merce deve fruttare più eventualità favorevoli che le restrizioni.

Fermi sopra queste idee i principali scrittori dello scorso secolo e dell'attuale, consigliarono ai governi di restare spettatori indifferenti in mezzo alle vicende commerciali, d'abbandonarne il corso all'attività e perspicacia degli interessi privati; quindi proscrissero i codici di commercio, fecero in pezzi le tariffe daziarie, non vollero proibizioni nè d'importazione nè d'esportazione, predicando che i popoli della terra devono essere riguardati come fratelli o come membri d'una sola famiglia. Sono d'accordo sopra queste idee le scuole Francese, Inglese, Tedesca.

La scuola Italiana egualmente ragionatrice, ma più circospetta delle altre, conobbe tutti i vantaggi della libertà e ne scorse nel tempo stesso i confini. Ella vide che la fratellanza generale è senza dubbio una bellissima ed ottima cosa, ma sgraziatamente smentita dalla storia di tutti i tempi; che ciascuna nazione vivendo sotto un sistema particolare d'economia, è mossa da interessi diversi e talvolta opposti a quelli delle altre; che questa opposizione d'interessi si fa osservare tra le stesse classi di ciascuna particolare società. Infatti, per es., mentre il proprietario costantemente desidera che sia libera l'uscita dallo Stato a qualunque prodotto del suolo, il basso popolo brama non di rado tutto l'opposto; mentre l'artista

vorrebbe escluse le manifatture estere, il mercante coglie spesso profitto nell'introdurle...; quindi più scrittori, tra i quali citeremo il *maestro delle scienze economiche*, l'abate Genovesi, ammisero che i dazj e le proibizioni potevano essere stimoli e preservativi alle manifatture nazionali.

Sì rimarchevole diversità d'opinioni tra scrittori di buona fede e in un argomento sì interessante, debbe rifondersi in qualche sbaglio relativo al numero de' valori da confrontarsi, o nell'ommissione de' compensi tra i danni ed i vantaggi. Succede infatti in tutte le scienze, e principalmente in economia, ciò che succede in aritmetica; calcolando esattamente si giunge non di rado a falso risultato, sia ommettendo una sola cifra, sia prendendo una cifra per un'altra, e cresce l'errore se invece d'aggiungere si tratta di moltiplicare.

Per riconoscere lo sbaglio aritmetico fa duopo ritornare indietro, rifare i calcoli, finchè si giunga alla cifra ommessa o sbagliata.

Egli è tanto più necessario di seguire questo metodo nell'esame delle sopraccennate opinioni, quanto più è enigmatico e misterioso il linguaggio che tennero parecchi scrittori nello svolgere quistioni che dovrebbero essere popolari (1).—La filosofia ha forse bisogno di ricorrere alla meschina politica de' teologi?—*Partendo da' fatti noti al volgo* si può condurlo passo passo

(1) Ricardo e Hauterive parlano spesso come si parlava nell'antro di Delfo e sotto le quercie di Dodona.

sino alla cima delle teorie più sublimi e *mostrar-gli gli errori de' filosofi*. È lo scopo cui tende questo scritto che non uscirà dai limiti delle manufature.

I governi d'Europa e d'America essendosi cinti di catene daziarie, il sig. Simonde è venuto ad annunciarci una grande catastrofe, una catastrofe imminente (1). Mi è quindi sembrato che valeva la pena d'esaminare se noi ne dovevamo essere schiacciati o no, giacchè io sono ben disposto a cedere un braccio od una gamba, ma vorrei almeno salvar la testa.

Nel V volume del *Nuovo Prospetto delle Scienze economiche* comparso nel maggio del 1816 presi a discutere l'affare delle tariffe daziarie: i fatti posteriormente successi, e che accennerò in questo scritto, non mi danno motivo di cambiar d'opinione.

Il mio illustre amico, l'ammiraglio Mordwinof, presidente del consiglio d'economia a Pietroburgo, esaminò lo stesso argomento in quella città nello stesso anno. Egli disse quello che potè in mezzo alle grida delle opinioni contrarie. È un titolo particolare di merito per questo eloquente scrittore, il non essersi lasciato sedurre dalle idee della scuola Inglese e Francese, idee che sedurranno sempre quelli che ricuseranno di sottomettere i raziocinj alle decisioni dell'esperienza.

(1) *Nouveaux principes d'économie*, tom. I, p. 424.

L'ex-ministro Chaptal, che alla teoria delle scienze economiche unisce la pratica degli affari, s'è scostato anch'egli dalle opinioni comunemente professate nella sua patria, e si è avvicinato a quelle della scuola Italiana nella sua profonda e faticosa operetta sull' *Industria Francese*. Queste notizie servono alla storia e nulla più. I lettori sensati, lasciando da banda i nomi illustri, devono esaminare le ragioni.

Alla fine del volume ho unito alcuni documenti, la lettura de' quali sarebbe riuscita incomoda nel corso dell'opera.



PARTE PRIMA.

MANIFATTURE E DAZI.

CAPO I.

VANTAGGI DI CIASCUNA CLASSE DELLA SOCIETÀ
RISULTANTI DALL'AUMENTO DELLE MANIFATTURE.

Per capire che crescendo in uno stato le manifatture, risulta vantaggio a tutte le classi sociali, fa duopo avere sott'occhio il prospetto di queste.

Divisione della popolazione d'ogni stato incivilito.

Viventi con carat- to nell' a- zienda so- ciale	1. Proprietarj	} Ossia padroni dello spazio entro cui nascono i prodotti, si eseguono i lavori, si ricovrano i lavoranti.	} Queste sei classi si dicono <i>produttrici</i> , perchè il moto dell'azienda sociale risulta dall'azione simultanea di tutte.				
	2. Capitalisti			} Ossia padroni delle materie mobili che abbisognano pe' lavori, o ne facilitano lo spaccio e il cambio.			
	3. Dotti				} Ossia inventori de' metodi e delle macchine con cui si eseguono i lavori, conservatori de' lavoranti e loro diritti.		
	4. Intraprenditori					} Ossia persone che combinano i lavori, ne dirigono l'andamento o ne spacciano i prodotti.	
	5. Operaj						} Ossia esecutori de' lavori d'ogni specie sulla terra, sull'acqua, sugli animali e sui prodotti rispettivi.
	6. Magistrati						
II. Viventi senza caratto nell'azienda sociale	7. } Classi } Queste due classi si dicono <i>improduttrici</i> , perchè non concorrono al moto dell'azienda sociale.	} Con assenso de' carattisti } povere } } Contro l'assenso de' carattisti } ladre }					
	8. } Classi }						

(1) In questa classe è inchiuso il clero che colle minacce delle pene religiose reprime i perturbatori dell'azienda sociale, e colla speranza delle ricompense anima i carattisti a tollerare la fatica.

È quasi inutile cosa l'osservare che il medesimo individuo può appartenere a più classi, ed essere nel tempo stesso proprietario e capitalista, dotto e magistrato, operajo e intraprenditore, povero e ladro. — Vedi il *Nuovo Prospetto delle Scienze economiche*, tom. III.

¶ 1. *Crescendo le manifatture crescono le rendite de' proprietarj.*

I.

Un paese agricola somministra

1.° *Prodotti pesanti*, grani, vino, legno... lo smercio de' quali decresce in ragione della distanza del mercato a cui si spediscono;

2.° *Prodotti facilmente corruttibili*, latte, burro, frutti, carni fresche... che non si possono trasportare molto lungi.

L'abbondanza de' prodotti sì voluminosi e pesanti che facilmente corruttibili, richiede compratori vicini e numerosi. Cresce l'argomento ne' paesi ove scarseggiano i mezzi di trasporto per terra e per acqua.

Il compratore vicino presenta, in parità di circostanze, più sicurezza e celerità di pagamento.

I compratori vicini e numerosi sono gli artisti sparsi per le città e pe' borghi.

Si fa ascendere per adeguato a moggia $2 \frac{1}{2}$ di grano il consumo annuo per testa tra le città e le campagne, il che equivale al prodotto medio di otto pertiche circa.

La popolazione de' comuni murati, residenza più ordinaria degli artisti, ascendeva nel 1811 nel cessato Regno d'Italia ad individui 822,759. Assumo per base de' seguenti calcoli la popolazione de'

comuni murati, perchè serve di norma a più confronti, come vederemo in seguito. Nel citato numero erano compresi per lo meno 110,000 artisti, cioè 550,000 individui, contando cinque teste per ogni capo di famiglia artigiana.

Questi 550,000 individui consumarono dunque moggia di grano 1,375,000, e mantennero il valore a pertiche di terreno 4,400,000. Il valore medio del grano nel 1811 fu al moggio lir. 43, 53; le citate famiglie artigiane pagarono dunque a titolo di grano lir. 59,853,750.

Ora siccome da un lato l'esportazione del grano non superò giammai nè anche in Lombardia la dodicesima parte del prodotto totale; siccome dall'altro v'è apparenza che essa debba scemare, atteso l'immenso grano che può versare e versò sull'Italia il mar nero, ed atteso la crescente concorrenza delle farine americane dopo la crescente marina di quella nazione; perciò l'interesse costante de' proprietarj richiede che cresca l'interno consumo del grano, acciò non se ne avviliisca affatto il prezzo. Ella è infatti un'idea sublimemente balorda quella de' Fisiocrati che, caricando i proprietarj di tutto il peso delle imposte, li facevano padroni di sgravarsene sul consumatore, quasichè da essi dipendesse l'accrescere i prezzi in ragione degli aggravj.

Il consumo de' frutti, legumi, erbaggi ascende per lo meno ad un quinto del consumo del grano nella popolazione artigiana, e fa crescere le piante

fruttifere e le ortaglie ne'paesi circostanti ai centri più popolati di artisti.

Benchè la Lombardia non abbia vino bastante pel suo consumo, pure, negli anni d'abbondanza anco non straordinaria, i proprietarj sono costretti a venderlo a bassissimo prezzo, come nell'anno attuale, e dovrebbero contentarsi di prezzo molto minore, se scemasse la popolazione artigiana o perdesse l'abitudine d'unirsi nelle pubbliche cantine alla fine della giornata.

L'artista dimanda pelli per le scarpe, lana e filugello pel vestito, lino e canape per camicie e lenzuoli, qualche poco di seta per fazzoletti neri da collo e per ornamento della sua sposa. Se i lavori sono continui e non avviliate le mercedi, invece d'una camicia ne ricerca due o tre, al vestito unisce il redingotto, rinnova più spesso le sdruscite biancherie, e qualche suppellettile prepara per le figlie che destina al matrimonio. Il lino, la canape, la lana, il filugello, la seta, le pelli si colgono sui terreni de' proprietarj; i proprietarj devono dunque desiderare aumento nella popolazione *munita di mercede*, per la stessa ragione per cui i venditori desiderano aumento di compratori. Una popolazione priva di scarpe, di calze, di cappello, coperta di cenci, mancante d'arti, come in molte parti della Germania, della Polonia, della Russia, dimostra che sono assai basse le rendite de' fondi.

L'affitto delle case occupate dalle famiglie artigiane non si può calcolare a meno, ragguagliando

l'una coll'altra, di 90 lire di Milano, per ciascuna; e tutti sanno che gli affitti crescono o scemano a misura che cresce o scema la dimanda. Si osservi che essendo massima la dimanda di piccole case ad uso degli artisti, i loro affitti sono in proporzione maggiori che per gli appartamenti signorili; cresce l'argomento se si parla di botteghe; sotto questo aspetto il calzolaio paga più del ministro (1). Le 110,000 famiglie artigiane abitanti ne' comuni murati del cessato Regno d'Italia pagarono dunque 9,900,000 lire a titolo d'alloggio. Supponete che tutte le manifatture eseguite da questi artisti fossero state tratte dall'estero,

(1) *Diminuzione di artisti è uguale a diminuzione di case.*

» Dopo la metà del XVII secolo videsi la città di Leyden innalzata al più alto grado di splendore, ed estesa per tutta l'Europa la meritata riputazione delle sue fabbriche. Fin dopo la pace d'Aix-la-Chapelle si mantenne questa riputazione, ma posteriormente le sue manifatture son totalmente decadute, e, secondo Keuchènius, appena or vi si fabbricano 400,000 braccia di panni, mentre non men di 2,000,000 ne son necessarie al solo consumo degli abitanti del Regno (o ex-Regno d'Olanda). La popolazione di Leyden, che altre volte ascese a circa 80,000 abitanti, or si riduce appena a 30,000; più di 540 abitazioni son dirute o deserte, siccome il pubblico ha potuto conoscere da un fedel quadro fatto da quella municipalità dell'antico e dello stato attuale del comune di Leyden ». (*Quadro politico del Regno d'Olanda* per Matteo Galdi, vol. II, pag. 43).

Aumento d'artisti è uguale ad aumento di case. È noto che gli artisti inglesi mancanti di lavoro nella loro patria vanno nell'America settentrionale in gran parte. Ora gli *Annali politici* dicono: « Nel 1818 sono state fabbricate a Filadelfia 3000 case; nel solo settembre scorso vi sono giunti, su 43 navi partite dall'Europa, 2179 stranieri ».

quella popolazione munita di mercede sarebbe scomparsa dallo Stato, e con essa sarebbero sfumate dalla borsa de' proprietarj le suddette 9,900,000 lire. Fate l'ipotesi che le accennate manifatture comprate nell'estero, non superiori alle nazionali, costassero 6,000,000 di meno: *l'interesse privato del consumatore* avrebbe voluto che alle manifatture nazionali si preferissero le estere; eppure l'interesse dello Stato voleva che alle estere si preferissero le nazionali, perchè raggugliando una perdita coll'altra, le nazionali ci lasciavano 3,900,000 lire; dunque è *palpabilmente falsa la massima comune che l'interesse del consumatore sia lo stesso che l'interesse dello Stato*, come predicano concordemente la scuola Inglese, Francese, Tedesca (1). Se infatti non è matematicamente impossibile lo spedire all'estero tutto il grano, il vino, la legna che consumano le accennate famiglie artigiane, lo è certamente la spedizione delle case e de' locali per le officine.

(1) « Le Gouvernement ne peut jamais être induit en erreur, » lorsque dans tous les cas il consulte pour la législation du » commerce, l'intérêt bien entendu du consommateur » (Simonde *De la richesse commerciale*, tom. I, pag. 341). L'erroneità di questa proposizione risulterà meglio dai seguenti paragrafi.

II.

Le manifatture

1.° Consumano gran copia di combustibili: il digrassamento delle lane, per es., e la tintura delle stoffe richiegono continuo fuoco;

2.° Fanno uso d'ogni specie di sostanze vegetabili, animali, minerali, che l'artista compra dal proprietario. È inutile l'aggiungere che la paglia stessa è messa a profitto dal fabbricatore di cappelli; che la concia delle pelli dà un valore particolare alla corteccia delle quercie. Si valuta a 150 franchi il prezzo della corteccia d'un ettaro di bosco ceduo, allorchè vi sono concie di pelli nel circondario. Nel capo seguente addurrò dei dati più particolari relativamente alle sete, lane e cotoni.

3.° Le manifatture abbisognano di stanze in cui si conservano le materie prime, ed altre in cui le mettono in opera i lavoranti. Un lanificio composto di 25 telai e che fabbrica 3000 pezze di panno sopraffino all'anno, richiede « tenditoje » per l'asciugamento delle lane e dell'*ordito* de' » panni, acqua sufficiente per tenere in moto tre » gualchiere necessarie per le 300 pezze, comodo » per la lavatura e purgatura e per la tintura, » stanze di varia grandezza per tutte le altre ope- » razioni, magazzini per le lane ne' loro diversi » stati, per i panni terminati e da terminarsi, per

» le droghe e legna, per la tintoria, per gli avelli
 » dell'olio, per le chiodere al coperto ecc. ecc.
 » Questo casamento non merita meno di lir. 1800
 » di affitto, che ripartite sulle 300 pezze, mon-
 » tano a lire 6 per pezza (1).

Cento lanificj simili all'antecedente che non basterebbero ai bisogni del Regno Lombardo-Veneto, portano l'affitto di lire 180,000 italiane.

4.^o Le manifatture richiegono frequenti trasporti di materie grezze dai magazzini del proprietario ai magazzini del fabbricatore, e di prodotti manifatturati dai magazzini del fabbricatore ai magazzini del mercante; pe' quali trasporti sonò necessarj cavalli, consumatori di *fieno, fave, avena, paglia* (V. p. 30) e *stalle* per custodirli.

I quattro antecedenti bisogni, lucrosi pe' proprietari, crescono a misura che ne' consumi prevalgono le manifatture nazionali, decrescono a misura che prevalgono le estere.

Quindi crescendo le manifatture o la *popolazione munita di mercede*, deve, in parità di circostanze, crescere il prezzo de' terreni; perciò

1.^o Le terre vicine alle città vendonsi talvolta a 600 ed anche 800 e più lire la pertica, mentre nelle campagne distanti si vendono di rado al di là di 300.

2.^o Nel Regno de' Paesi-Bassi il dipartimento d'Olanda, che conta per ogni lega quadrata la

(1) *Memoria sui lanificj* del sig. Giovanni Battista Luraschi. Como, 1813.

massima popolazione attiva e *industrie*, vende le sue terre al prezzo massimo. Infatti sono gli abitanti per lega quadrata in questo dipartimento 2797, e il valore delle terre coltivate fiorini 200 per ettaro. In tutti gli altri dipartimenti di quel Regno la popolazione per lega quadrata è minore, ed è pur minore il valore delle terre suddette (1).

3.º Allorchè cresceva la popolazione munita di mercede nelle città manifatturiere d'Inghilterra, crebbe il prezzo di tutte le sostanze alimentatrici. Il grano, di cui il prezzo medio era nel 1794 scellini 56 al *quarter*, giunse *progressivamente* nel 1815 sino a 136. Questo prezzo esorbitante avendo accresciuto i profitti degli affittajuoli, fece crescere il prezzo degli affitti nella rinnovazione de' contratti.

Vi sono altri vantaggi che i proprietarj ritraggono dagli artisti, e che a scanso di ripetizione verranno citati altrove.

Riassunto.

Le leggi dell'antica Lombardia, del cessato Regno d'Italia, del Regno Lombardo-Veneto mandano concordemente l'esclusione delle manifatture estere; ora,

Diminuzione di consumo di manifatture estere è uguale ad aumento di manifatture nazionali;

(1) Galdi, opera cit., vol. II, pag. 21 e 50.

Aumento di manifatture nazionali è uguale ad aumento di popolazione *munita di mercede*;

Aumento di popolazione munita di mercede è uguale ad aumento di domanda di generi terzi e di case;

Aumento di domanda... è uguale ad aumento di prezzi;

Aumento di prezzi è uguale ad aumento di rendita.

Dunque *decrecendo nel consumo le manifatture estere, crescono le rendite de' proprietarj, quod erat demonstrandum.*

¶ 2. *Crescendo le manifatture crescono gli interessi de' capitalisti.*

Gli intraprenditori di manifattura abbisognano di capitali per la costruzione degli edifizj, la compra delle macchine, l'acquisto delle materie, il pagamento degli operaj, il trasporto delle manifatture... Dunque a misura che crescono le intraprese manifatturiere, deve crescere l'interesse de' capitali, e decrecendo esse, parecchi capitali devono rimanere stagnanti o ricevere soltanto bassi interessi. Nell'attuale decadimento delle intraprese Inglesi, le gazzette di quella nazione dicono:

« Londra 7 luglio 1817.

« Si calcola che per l'attuale arrenamento » del commercio in Inghilterra vi sieno più di

» tre milioni di lire sterline senza portare alcun
» frutto ».

« Londra 11 ottobre 1817. »

« I capitalisti si lagnano di non poter im-
» piegare il loro denaro neppure col solo pro del
» tre per cento » (1).

Ed osservate che sebbene non sia cosa molto difficile lo spedire i proprj capitali all'estero ed ovunque si scorge speranza di maggior interesse, ciò non ostante ciascun capitalista ama impiegarli vicino a sè o poco lungi; perciò più che nelle campagne sono bassi gli interessi nelle città, ove sogliono abitare i capitalisti, e talvolta de' capitali ristagnano per mancanza d'impiego sicuro, osservazione triviale che da un lato ci impedisce di paragonare il moto de' capitali al moto de' fluidi, paragone comune negli scrittori; dall'altro dimostra che quando i governi promovono de' lavori, possono comparire de' capitali che non sembravano esistenti, del che nella II parte.

(1) È quindi fallace l'idea di Hume, che nel basso interesse de' capitali ravvisa il termometro della crescente prosperità degli stati; giacchè questo basso interesse si osserva sì quando i capitali ridondano per crescente ricchezza, come per l'addietro in Olanda, sì quando ridondano per mancanza d'impiego come nel 1813 in Francia, ed attualmente in Inghilterra. È noto altronde che è alto l'interesse de' capitali nell'America ove la prosperità va crescendo, ed è alto appunto perchè la dimanda è maggiore dell'esibizione.

§ 3. *Crescendo le manifatture crescono i proventi de' dotti.*

Le manifatture come qualunque altro lavoro sono il prodotto delle forze intellettuali e delle forze fisiche, come la visione è il prodotto della luce e dell'occhio.

La massa e la perfezione delle manifatture crescono più in ragione delle forze intellettuali che delle forze fisiche, il che è provato dal confronto de' popoli rozzi e semi-barbari coi popoli inciviliti.

Ora l'uomo esce dalle mani della natura privo d'idee, e per divenire abile ai lavori, combinarli e dirigerli, abbisogna d'istruzione; quindi crescendo le manifatture cresce la dimanda di cognizioni d'ogni specie.

La massa generale degli artisti ha bisogno di sapere

1.º *Leggere, scrivere, conteggiare*, non tanto per supplire alla debolezza della memoria, quanto per non soggiacere alle altrui frodi, non che per diminuire la propria dipendenza dagli altri;

2.º *Il disegno*, affine di poter adescare colla regolarità delle forme e la bellezza dell'apparecchio (1);

(1) In ciascun mestiere fa duopo piegarsi a forme, eseguir figure, delle quali importa di conoscere il nome e le proporzioni;

3.° *La meccanica*, per conoscere l'azione delle macchine, prevenirne le degradazioni, e talvolta ripararle o supplirvi;

4.° *Le manipolazioni chimiche*, come, per es., nella tintura, onde risparmiare spesa e tempo ne' processi ed ottenere prodotti di migliore qualità;

5.° *Le località più economiche per la compra delle materie, trasporto di esse, spaccio delle manifatture*;

6.° *I bisogni reciproci de' popoli e i gusti de' consumatori*, onde soddisfare gli uni e piegarsi alle variazioni degli altri;

7.° *Le nuove invenzioni che succedono ne' paesi esteri*. Se l'artista non s'affretta ad adottare le migliori introdotte da altri, vede le sue manifatture escluse dai mercati. Non si tratta di sapere

lo studio del disegno può solo renderle familiari agli artisti. Si può senza dubbio giungere agli stessi risultati col soccorso della squadra, del compasso e d'altri strumenti. Ma quale non è la differenza tra l'uomo il cui occhio e la mano sono esercitati, e quello che nel suo travaglio altra guida non ha che le macchine? L'uno rende conto preventivamente a sè stesso di ciò che vuol eseguire, o può sottomettere i suoi progetti sia al proprietario che ordinò il travaglio, sia all'uomo istruito che può dirigerlo co' suoi consigli, mentre l'altro non può giudicarne se non se dopo che l'operazione è finita. Tutti sanno quanto lo studio del disegno può perfezionare i nostri organi; egli comunica loro una precisione quasi uguale a quella degli strumenti. Questa precisione applicata alle arti ne rende i processi più facili, introduce maggior correzione nelle forme, maggior armonia nell'unione, e facendo meglio conoscere le dimensioni delle pietre, de' metalli, de' legnami, delle stoffe, de' cuoi, procura economia nel loro impiego.

se le nuove macchine tolgano momentaneo lavoro ad alcune persone; basta d'essere certi che esse sono divenute necessarie per mantenere la concorrenza cogli esteri, e preservare la nostra industria da certa ruina.

Questi numerosi, costanti e rinascenti bisogni vengono soddisfatti

- a) Dai maestri nelle scuole;
- b) Dai gazzettieri e giornalisti;
- c) Dagli scrittori d'opere eventuali sulle arti e commercio,

Perciò, 1.º la voglia di leggere e d'istruirsi è massima in Inghilterra, ove le arti sono infinitamente estese e giungono al più alto grado di perfezione;

2.º Se la scuola d'ornato eretta in Milano nel 1775 sotto la direzione del professore Giacomo Albertoli contò nel suo nascere appena 50 scolari, attualmente che le arti si sono più estese, ne conta più di 400;

3.º Che gli artisti sentano il bisogno d'istruzione, si può dedurre dagli stabilimenti scientifici eretti da essi. Le pubbliche gazzette sotto la data di Bruxelles 4 novembre 1817 dicono: « Oggi si apre la celebre università degli studj » di Lovanio. Questa apertura è una festa solenne in tutto il Belgio. Prima della rivoluzione » le erano aggregati 47 collegi e 200 studenti. Ai » tempi di Giusto Lipsio se ne contarono 4000. » L'edifizio è stato fabbricato a tutte spese del » l'università dell'arte della lana nel 1317. Si

» noveravano a quel tempo in Lovanio 2400 te-
 » lai da panno, il numero de' quali ascese in
 » trenta anni a 4000. Si impiegavano allora 40
 » operaj per ogni telajo, e l'arte sola della lana
 » aveva 160,000 operaj »;

4.° I più avveduti tra i governi attuali vanno erigendo ne' loro stati scuole di arti e mestieri, cattedre di statistica e di commercio. Il cessato governo creò nel ginnasio di Milano una cattedra di chimica applicata alle arti.

5.° Crescendo le manifatture, traggono gli inventori largo profitto dai loro brevetti d'invenzione.

6.° Finalmente trovano i dotti negli artisti i mezzi per sottomettere allo sperimento i loro progetti, far eseguire le loro macchine, ed ottenere quelle che abbisognano alle loro osservazioni fisiche, chimiche, astronomiche (1).

(1) Tra i più importanti oggetti che nel 1816 furono presentati al concorso per manifatture in Milano, distinguesi una tromba a vapori, piccola, se si paragoni a quelle che in Inghilterra danno animo e vita a fabbriche immense, ma però applicabile a molti usi, e sufficiente a muovere sull'acqua tranquilla un leggiere battello.

« Dobbiamo questa introduzione ai distinti talenti del signor ingegnere *Carlo Brioschi*, il quale *valendosi dell'opera dell'abile macchinista sig. Grindel*, ne ha diretta la costruzione. » Dopo che il sullodato signor ingegnere ebbe consultato quanto è stato scritto su questo argomento da diversi autori, vi ha fatte non poche utili aggiunte, che gli assicuraron il merito d'un reale perfezionamento ».

La commissione dell'I. R. Istituto di Scienze ed Arti, che ebbe l'incarico di esaminare questa macchina, trovò soprattutto

¶ 4. *Crescendo le manifatture crescono i profitti degli intraprenditori.*

L'aumento delle manifatture accresce i guadagni

1.° De' capi che le dirigono, e il loro guadagno può riguardarsi come uguale alla somma delle mercedi de' lavoranti, considerando le cose in generale;

2.° De' negozianti di combustibili necessarij alle officine, di droghe per la tintura, di olio pe' lanificj . . .;

3.° De' mercanti che raccolgono all'ingrosso i prodotti manifatturati;

4.° De' mercanti che li distribuiscono al minuto;

degni d'attenzione la forma del cilindro e della caldaja e l'artificio di riempire solo in parte il cilindro del vapore.

« Era cosa di gran rilievo il poter confermare col fatto i » vantaggi che da quest'artificio, giusta i principj della fisica, » pare che si possano attendere, e quindi la commissione ricono- » scendo fin d'ora la macchina del sig. Brioschi meritevole della » medaglia d'oro, chiese che ne fosse sospesa la votazione fino » alla prossima distribuzione, onde aver tempo di *far apprestare » un meccanismo atto a ridurre a misura gli effetti della » nuova macchina a fuoco*, e paragonarli con quelli che si sa » potersi ottenere dalle macchine conosciute ».

Ho creduto bene di accennare qui questa invenzione, giacchè non essendo ancora stati eseguiti gli esperimenti, non ho potuto registrarla nel Documento *B* sotto l'anno 1818.

5.° De' sensali che ne stabiliscono i contratti;

6.° De' carrettieri o marinai che li trasportano;

7.° De' falegnami che costruiscono le casse e le botti;

8.° De' fabbricatori de' carri e delle navi, de' venditori di ferro, di funi, di pece, di catrame;

9.° De' maniscalchi;

10.° Della gente minuta che attende agli scarichi;

11.° Degli spedizionieri e di quelli che ricevono le commissioni;

12.° De' banchieri che saldano i conti degli intraprenditori e delle città che spediscono e ricevono.

13.° È noto che il commercio frutta vantaggio ad ambe le parti contraenti; che i vantaggi del commercio interno sono maggiori che quei dell'estero; infatti

a) Nel 1.° lo Stato guadagna come 2, nel 2.° come 1;

b) Nel 1.° i capitali ritornano più volte all'anno, nel 2.° una sola volta e non di rado meno;

c) Nel 1.° le esazioni sono più sicure che nel 2.°;

Questi tre vantaggi crescono a misura che nel consumo prevalgono le merci nazionali sulle estere.

14.° Più è numerosa *la popolazione munita di mercede*, più concorrono gli avventori ad ogni specie di botteghe per commestibili, abiti, mobiglie usuali, il quale commercio è più fruttifero

che quello delle merci preziose; quindi tra di noi s'arricchiscono più prontamente i panattieri, i beccaj, i pizzicagnoli, gli osti, che i mercanti di seta.

All'opposto decrescendo la popolazione *munita di mercede*, decrescono i profitti degli intraprenditori; la quale proposizione, benchè evidente per sè stessa, può essere provata coll' esempio dell' Inghilterra, le cui manifatture vanno attualmente scemando: mi contenterò di due fatti:

a) Il consumo della birra in Londra fu come segue:

<i>Anni</i>	<i>Barili</i>
1815	1,653,277
1816	1,596,292
1817	1,435,983 (1).

b) L'introito del teatro Drury-Lane ascese

Nel 1813 a lire sterline	80,000
Nel 1816	49,586

¶ 5. *Crescendo le manifatture, crescono le risorse alla Finanza.*

L'aumento delle manifatture frutta due diversi vantaggi al governo.

1.º È noto che la tranquillità pubblica succede a spese della tranquillità de' governanti. Essi

(1) *Times*, sotto la data di Londra 19 giugno 1818. Nell'accennato conto presentato alla Camera de' Comuni non vi sono compresi gli intraprenditori che in ciascuno de' suddetti anni fabbricarono meno di 10,000 barili.

vegliano, fanno la ronda, prevengono, minacciano, arrestano, acciò il moto sociale succeda regolarmente ed entro i limiti prescritti dalla legge. Ora, allorchè le manifatture offrono mezzi di guadagno a ciascuno, i perturbatori della quiete pubblica sogliono essere pochi, se altre cause non s'aggiungono di sommosa; all'opposto i perturbatori crescono, decrescendo le manifatture, come lo provano i tumulti dell'Inghilterra negli anni scorsi 1816, 1817, 1818. Gli *Annali politici* sotto la data di Londra 26 aprile 1819 dicono: « Gli » operaj di Leed si sono radunati, ma senza com- » mettere niun disordine. Tra essi continua sem- » pre ad esservi del fermento; lo stato dei di- » stretti, già floridi per manifatture, non fu mai » sì infelice per gli operaj e per quelli che sono » incaricati di mantenere la pubblica quiete. Quan- » do gli uomini sono esacerbati dalla miseria, una » piccola scintilla basta per suscitare un incen- » dio. Sentiamo che si vanno tuttodì formando » nuovi progetti d'emigrazione ».

2.º Il secondo vantaggio che ritrae il governo dall'aumento delle manifatture, ossia dalla *popolazione munita di mercedi*, consiste ne' prodotti della finanza. Infatti:

I.

1.º L'artista consuma pane, vino, carne, salumi, pesce, olio, sapone, candele in somma tutte le merci soggette al dazio-consumo. Nel

cessato Regno d'Italia il dazio-consumo salì nel 1811 ne' comuni murati e fr. 22. 01 per testa; dunque li 110,000 artisti, ossia le 550,000 teste artigiane, pagarono per lo meno franchi 12,100,000 (1).

(1) Le merci soggette a dazio-consumo furono nel 1811 come segue :

<i>Qualità delle merci.</i>	<i>in tutti i comuni murati (teste 822,759)</i>	<i>Quantità. nella sola città di Milano (teste 128.000)</i>
Vino e liquori diversi . quintali	2,334,467. 09	273,650. 81
Farine, grani e legumi »	1,598,234. 81	267,884. 51
Buoi e manzi numero	49,139. 172	7,315.
Vacche, tori, manzetti, civetti, vitelli e majali »	245,895. 172	63,131.
Montoni, castrati, pecore, capre, capretti ed agnelli »	341,825. 174	15,313. 172
Carni in genere, grascine, lardo, carni salate, ec. quintali	6,413. 75	707. 81
Pesce fresco d'ogni specie, pesce di mare preparato, e crostacei »	98,952. 03	5,287. 47
Butirro e formaggio »	88,954. 61	20,930. 16
Olio »	8,685. 55	8,668. 03
Legna da fuoco »	5,271,564. 74	812,904. 78
Carbone e carbonella »	329,186. 12	97,497. 93
Candele di cera, di sego, grasso e strutto »	5,692. 43	722. 43
Fieno, avena, erba e spelta »	927,807. 17	204,464. 13
Paglia »	172,628. 18	34,444. 87
Legnami d'opera in genere »	630,447. 36	121,995. 02
Calce e gesso cotto »	331,448. 42	88,499. 22
Mattoni, tegole, pietre cotte e crude »	863,248. 50	193,720. 45
Pelli in genere, sì introdotte che macellate nel comune »	50,741. 85	7,437. 08

2.° L'artista consuma sale, tabacco, nitri: tre privative nazionali;

3.° L'artista consuma carte da giuoco, carta bollata, cambiali, bollette per osti e albergatori;

4.° Paga pel bollo de' pesi e delle misure, per le invenzioni, pe' libri di commercio;

5.° Giuoca al lotto (1);

6.° Paga le lettere alla posta;

7.° Ha la sua parte nelle dogane come consumatore e produttore (2).

La riunione di questi articoli portò per lo meno l'aggravio di altre tre lire per testa, dunque nel citato anno le 550,000 teste artigiane fruttarono alla Finanza 13,750,00 lire d'Italia.

Supponete che tutte le manifatture eseguite dai suddetti artisti fossero state eseguite dagli esteri ad uguale prezzo; la Finanza avrebbe perduta l'accennata vistosa somma, e i proprietarj invece di pagare 48 denari per scudo, ne avrebbero dovuto pagare 60 circa.

La maggiore ricchezza risultante dalla maggiore industria può essere confermata dalle maggiori imposte di cui sono suscettibili gli Stati in

(1) Nel 1811 il valore delle giocate giunse in

tutto il Regno d'Italia a	lit. 8,134,486. 82
Il valore delle vincite	» 4,247,536. 00

La popolazione di 6,500,000 individui pagò dunque » 3,886,950. 82
il che supera i soldi 10 italiani per testa.

(2) Il prodotto brutto delle dogane nel cessato Regno d'Italia fu nel 1811 lit. 14,009,721. 38.

cui più abbondano le arti e il commercio. L'imposta per testa non sugli artisti solamente, ma sopra la popolazione totale, fu come segue negli infrascritti Stati:

Regno d'Italia nel 1811 . . .	fr.	21	15
Francia nel 1814 . . .	»	22	—
Olanda per termine medio	»	80	—
Inghilterra nel 1814 . . .	»	120	—

II.

Parte del denaro uscito dalle mani dell'artista ed entrato nelle casse della Finanza, si distribuisce

1.° Sugli impiegati che la servono, nuovi consumatori di prodotti terrieri;

2.° Sugli spazj ed edifizj occupati da essa, e che essa compra o prende in affitto dai proprietari;

3.° Sui venditori delle *privative* nazionali al minuto, i quali ricevono l'uno per cento e pagano gli affitti delle private botteghe.

§ 6. *Crescendo le manifatture, crescono i guadagni promiscui di tutte le classi produttrici.*

I.

I prodotti che il proprietario somministra ai consumatori, devono essere in più maniere modificati, pria di giungere al punto del consumo.

Queste modificazioni costituiscono altrettante arti pagate dal consumatore.

Ciò posto, e per maggiore schiarimento della cosa, supponiamo aumento in un solo ramo d'industria, per esempio, il lanificio.

<i>I lanajuoli consumando i seguenti oggetti</i>	<i>Fruttano lucro a' seguenti artisti subalterni</i>
Pane	Mugnai e fornai.
Vino	Osti e portatori di vino.
Carni d'ogni specie	Beccai e pizzicagnoli.
Scarpe	Conciatori di pelli e calzolaj.
Camicie	Filatori, tessitori, cucitrici . . .
Abiti	Idem, tintori, sarti, cappellai.
Tabacco	Fabbricatori di scatole di legno, di corno, di carta, di pastiglia . . .
Utensili di cucina	Fabbricatori di vasi di terra, di legno, di rame . . .

Ommetto d'accennare che il mio lanajuolo paga il barbiere che gli rade la barba, la bugandaja che gli pulisce la biancheria, il medico che lo cura nelle malattie, lo speziale che gli somministra i medicamenti, la maestra che istruisce i suoi ragazzi, l'avvocato che lo difende, il sacerdote che lo unì in matrimonio . . .

Non potrebbero quindi annullarsi i lanajuoli senza trarre nella loro ruina altri artisti, e quindi cagionare ribasso ne' profitti della finanza, nel prezzo de' commestibili, negli affitti delle case; al quale proposito osserverò che il nono degli affitti si distribuisce sulla numerosa schiera de' muratori, falegnami, ferrai, gran consumatori di pane, di vino, di lardo, di grascie d'ogni specie.

II.

1.° Il lanificio, come qualunque altra manifattura, abbisogna di molte e diverse macchine, scardassi, pettini, telai... (V. il documento *C* al § 2), quindi di artisti che gli eseguiscono ed accomodino, il che vuol dire, che la floridezza d'una manifattura ne suppone molte altre, e diffonde su d'esse il sangue, il calore e la vita; quindi scemando l'una, devono scemare pur le altre che le sono necessarie.

2.° Molte sostanze che rimarrebbero senza valore, sono ricercate dalle manifatture; perciò ove è florido il lanificio, sorgono ad alto prezzo gli stracci per la fabbrica de' cartoni, de' quali ne abbisognano per lo meno 50 per pezza; dite lo stesso de' vegetabili per tingere, della carta per involgere, degli spaghi per legare, delle assicelle per difendere...

3.° Le officine rigettano molte materie che inutili all'immediato consumo dell'uomo, divengono principio di produzione come ingrassi, del

che sono un esempio le ceneri de' focolari, i ritagli de' cuoi...; e notino questi ultimi avanzi per far osservare che il loro prezzo, il quale non oltrepassava una lira al moggio venti anni fa e che ora giunge a lire di Milano 3. 10, indica aumento nell'industria agraria, giacchè se ne fa uso nella piantagione de' gelsi come di ingrasso di molta durata.

III.

Chiunque conosce i primi elementi dell'economia, sa che la sussistenza d'ogni bottega o stabilimento utile al pubblico suppone l'esistenza d'un determinato numero di compratori, cosicchè se questo numero è minore, quegli stabilimenti s'annientano. Ciò posto, e per abbassare il raziocinio alla capacità del popolo, ponete che in un borgo vi sieno due o tre fabbriche di lanificio od altro. Gli intraprenditori che le dirigono e i mercanti de' vicini borghi che ne comprano i prodotti, andranno e torneranno più o meno frequentemente, quindi si stabilirà una vettura od una diligenza, la quale servirà anche *alle persone straniere a quelle fabbriche*; vettura che non si erigerebbe senza di esse. Quindici o venti proprietarj residenti in un borgo non bastano per l'introduzione d'una beccheria; ma se vi compariscono 100 famiglie artigiane, la beccheria vi si introduce; e se quelle crescono, non si macella solamente

una volta alla settimana, ma tutti i giorni. E sapete il perchè? perchè il beccajo per darvi la carne a basso prezzo, per pagare i suoi garzoni e l'affitto della bottega, per mantenere sè stesso e la sua famiglia, deve vendere tutto ciò che si può mangiare, fin la carne della coppa e del collo, fin le viscere ed il sangue. Ciò che dico de' beccaj, ditelo degli speciali, de' droghieri, di qualunque bottega utile e comoda al pubblico, giacchè le spese necessarie alla sussistenza e floridezza di ciascuna, non può essere compensata se non se quando i compratori giungono a certo numero e ne sono consumati tutti i prodotti. In somma voi mangiate le cervella del vitello e l'arrosto, perchè la plebe compra le ossa della testa e delle gambe (1).

Nel n.º I abbiamo veduto che il *lanajuolo* è utile ai produttori comprando i loro prodotti; nel

(1) Quali sono i consumatori delle carni porcine salate in Lombardia, che prodotte cogli avanzi delle così dette *bergamine* e col *panello*, abbisognano di molto sale? Non sono certamente i signori di palato alquanto difficile, nè i paesani privi di superfluo, ma gli artisti, che muniti di certa mercede, possono procurarsi ed amano le sensazioni velicanti per estinguerle in larga tazza di vino. Senza questi consumatori quelle carni non sarebbero dagli affittuali prodotte nelle campagne, nè dai pizzicagnoli manipolate nelle città e ne' borghi. Si può dire lo stesso dalle carni di castrato, di vacca, e degli avanzi men nobili de' buoi, giacchè anco le viscere bovine ottengono un valore dalla presenza degli artisti. I formaggi o infimi o poco eccellenti o degradati, e di cui è sì largo il consumo, ed in generale tutti i commestibili che non sono ottimi, rispinti dalle mense de' ricchi, conservano valore

n.º III vediamo ch'egli è utile ai consumatori, perchè costoro associati ad esso ottengono de' vantaggi di cui sarebbero privi senza di lui; si può confermare l'argomento esaminandolo a fronte de' consumi di lusso. Sapete perchè in teatro gli abitatori de' palchetti pagano ogni sera tre lire solamente? Perchè vi sono persone nella platea e ne' loggioni. Fate sparire i loggioni e la platea, e invece di tre lire i palchetti pagheranno sei od otto. Avviene in economia ciò che si osserva in fisica: siccome la fiamma di due candele vicinissime dà una luce maggiore della somma delle due luci disgiunte; siccome quando il rame s'unisce all'oro, la gravità specifica delle misture supera la somma delle gravità specifiche di questi metalli separati, così la popolazione artigiana munita di mercedi, congiunta alla popolazione munita di rendite, dà luogo a stabilimenti che non sarebbero possibili nè all'una nè all'altra se vivessero disgiunte.

In generale la spesa per qualunque opera pubblica riesce tanto meno sensibile quanto è maggiore il numero delle persone sopra cui si

solamente perchè l'operajo è munito di mercede (V. pag. 30). In questi, come in tutti gli altri consumi, conviene valutare il prezzo che ricevono

- 1.º Le materie prime, e quindi i terreni che le producono;
- 2.º Le relative manifatture e primitive e secondarie;
- 3.º Gli edifizj in cui si fabbricano, si conservano, si smerciano.

divide, o che concorrono a pagarla. Ora la prevalenza delle manifatture patrie ne' consumi sulle estere equivalendo a crescente popolazione munita di mercedi o capace di pagare, ne segue che qualunque aggravio deve riuscire tanto meno sensibile quanto più le prime manifatture prevaleranno sulle seconde.

Contro le antecedenti teorie vengono opposte parecchie obbiezioni che saranno ventilate nella Seconda Parte.

CAPO II.

MANIFATTURE SPECIALI.

Affine di dare maggior luce agli antecedenti risultati ed a quanto si dirà nella Seconda Parte, credo di dover fare un cenno de' lavori, e delle mercedi o de' guadagni giornalieri nel setificio, lanificio, cotonificio.

§ 1. *Setificio.*

<i>Qualità de' lavori.</i>	Quantità eseguita al giorno da un lavorante	Guadagno giornaliero a soldi di Milano
1.º <i>Filatura.</i> Due donne, l'una all' aspo, l'altra alla caldaja, filano seta dalla 1.ª qualità alla 3.ª, cioè dai denari 20 ai 100	once dalle 14 alle 48	
1.ª donna alla caldaja		32. 6
2.ª . . . all' aspo . .		12. 6

<i>Qualità de' lavori.</i>	Quantità eseguita al giorno da un lavorante	Guadagno giornaliero a soldi di Milano
2. ^o <i>Incannatura.</i> Le incannatrici per gli organzini ad un solo capo di seta dal denaro 20 al 36 ricevono soldi 12 ai 16 per libbra (d'onze 12); a 2 capi, ricevono soldi 8 ai 10	» 12 alle 15	12. 6 ai 20
Le incannatrici per la trama si pagano in ragione di soldi 15 ai 22 dalla 1.a qualità alla 3.a	» »	12. 6 ai 20
<i>Binatura</i> ; macchina per supplire all'incannaggio; l'unione a due capi si paga soldi 3. 6 alla libbra (1).		
Guadagno giornaliero nel quale è compreso il capitale che costa la macchina		15 ai 20
3. ^o <i>Torcitura.</i> Un uomo torce		
dal n. ^o 20 al 26. . . onze dalle 24 alle 36	} 30	
dal n. ^o 26 al 36. . . » dalle 36 alle 48		
4. ^o <i>Pulire, torre i bruscoli, i peli, i gruppi;</i> si pagano 2 soldi per libbra sì per gli organzini che per le trame (per lo più a giornata)		15

Differenza tra la spesa per l'organzino e la trama dalla filatura all'ultimo lavoro, lire 2 circa in più per gli organzini.

(1) « Negli scorsi anni si propagò sempre più l'incannatojo ad acqua secondo il metodo piemontese. Al vantaggio di questa imitazione possiamo aggiungere anche la gloria dell'invenzione. Il sig. Boara di Lecco inventò la binatoja ad acqua che nell'accoppiamento de' fili riduce la mano d'opera dal 50 all'1 ».

Il valore degli antecedenti lavori, ridotto a termini medii, supera d'alcun poco la metà del valore delle galette. Un monte di seta che valga 90 milioni, ne lascia più di 30 alla manifattura, compreso il combustibile per le *filande*; quindi uno stato che invece di vendere quella seta vendesse le corrispondenti galette, si priverebbe di 30 milioni. È questi il motivo per cui in alcuni Stati è proibita l'esportazione delle galette.

Per farci un'idea del numero delle persone che concorrono ai lavori serici *operati*, prendiamo per esempio una delle manifatture più semplici, quale è la fabbrica delle berrette.

Per mantenere 40 telaj abbisognano 30 lirette di seta filatojata di 3.^a qualità, e si eseguiscano le seguenti operazioni.

Operazioni	Lavoranti	
	Uomini	Donne
	N. ^o Guadagno	N. ^o Guadagno
1.a Unire lacciuoli alle matasse da tingersi		1 soldi 30
2.a Tingere	1 soldi 60	
3.a Incannare		16 " 30
4.a Binare		6 " 30
5.a Tessere	30 " 80	
6.a Fare i fiocchi e cucire le berrette		12 " 30
7.a Pesare le berrette per classificarle in ragione del peso . .		1 " 40
8.a Porre le berrette in forme e farne pacchi		1 " 40
Direzione de' lavori e registro . .	3 " 80	
	<u>34</u>	<u>37</u>
Totale de' lavoranti	71 (1)	
Totale delle mercedi	191. 10	

(1) Se alla seta si sostituisse il cotone, sarebbero necessari

Questi 71 lavoranti essendo composti d'uomini e di donne, non si può moltiplicare per 5 se non se la loro metà, per ritrovare la popolazione che rappresentano, il che ci dà 177 teste; dunque 30 lirette di seta greggia uscita dallo Stato ed entrata sotto la forma di berrette priverebbero di pane 177 persone. E siccome abbiamo veduto che ciascuna persona artigiana fruttò nel 1811 alla finanza 25 franchi per lo meno, quindi l'accennata introduzione le cagionerebbe la perdita di fr. 4425. Crescendo i numeri antecedenti presi ad esempio, crescerebbe il danno della finanza e quello de' proprietarj a norma delle basi poste nelle pag. 12-19. Ho detto *cagionerebbe la perdita...* giacchè ogni lavoro manifatturiero che noi possiamo fare egualmente che gli altri, e non facciamo, debb'essere considerato come una perdita, giacchè la popolazione cresce sempre in ragione de' lavori compensati.

<i>Qualità de' lavori.</i>	Quantità al giorno	Guadagno giornaliero Soldi milanesi
<i>Berrette.</i> Un lavorante tesse berrette	dalle 6 alle 9	72 ai 90
<i>Calze</i>	dalle 2 alle 3	60 agli 80
<i>Velluto</i> , se il lavorante è destro, braccia	1	60 ai 70
<i>Amoër</i>	5 a 6	60
L'orditore	60	40

Quest'operajo è pagato in ragione di soldi 12 per ogni libbra che pesa la tela ordita.

lavoranti 74 circa, atteso che le operazioni di binare, incannare, cucire, tessere il cotone richieggono maggior tempo, giacchè il cotone oppone maggiore resistenza che la seta.

Una berretta pesa, se semplice, dai $3\frac{1}{4}$ d'oncia all' 1	$1\frac{1}{4}$.
. se doppia, dai $3\frac{1}{4}$ d'oncia alle 2.	
Un pajo di calze, dalle once 1	$1\frac{1}{2}$ alle 3.
Un braccio di velluto, se più leggiero, once 2.	
. se più pesante	" 2 $3\frac{1}{4}$.
Un braccio d'amoër	" 1.

Sia che si calcoli a peso o a braccio o a numero, si troverà tosto la somma delle giornate che rimangono senza mercedi, ed i guadagni che cessano per l'importazione delle suddette manifatture.

§ 2. Lanificio.

Il vestito bisognevole per 50,000 soldati animò negli scorsi anni il lanificio Comasco, Bergamasco, Veronese, Padovano, di Schio, Bassano, Vicenza e Trevigiana. Per la stessa ragione le fabbriche di Como fiorirono nel 15 secolo pel consumo che ne faceva la Corte e l'esercito di Francesco Sforza.

La somma de' lavori necessarj pe' tessuti di lana è maggiore che pe' tessuti d'ogni altra specie. Questa somma è diversa secondo la qualità, l'altezza e la finezza del panno, il colore della stoffa, le macchine di cui si fa uso.

Al tempo del Tridi, che scriveva pria della metà del XVII secolo, una pezza di panno ordinario, seguendola dal principio alla fine, somministrava lavoro a 25 persone per un mese; dunque a quell'epoca 1000 pezze di panno estero entrato nello Stato privavano di pane per un

meze 62,500 persone, calcolando sulla base posta alla pag. 41. Ecco la ragione per cui i corpi pubblici della Lombardia furono sì costanti nel chiedere l'esclusione de' panni esteri dallo Stato, e per cui i nostri Duchi gli esclusero tante volte.

Una balla di lana, dice monsignor Vergani, lavorata in panno largo, tiene per lo spazio d'una settimana occupate 58 persone; e la stessa balla lavorata in stamigne, in saie, in camellotti occupa nello stesso spazio di tempo 150 persone.

Pria che s'introducessero nel Regno Lombardo-Veneto le nuove macchine per la filatura delle lane e la cimatura de' panni, una pezza di panno soprafino, tinto in turchino, di braccia 40 milanesi, richiedeva giornate

Da uomo	107
Da donne e ragazzi	146
Totale	<u>253.</u>

Nel documento C, § 1, i lettori ritroveranno i diversi lavori per cui passa una pezza di panno, ed il loro relativo costo (1).

(1) Il primo ad introdurre nel Regno Lombardo-Veneto le migliori macchine per la filatura della lana, per la cimatura de' panni, mosse dall'acqua, e l'uso della spola volante, è stato il sig. Francesco Guaita di Como, cinque anni fa.

Stato delle mercedi nel lanificio.

<i>Persone pagate a travaglio</i>	<i>Guadagno giornaliero</i>
Filatrici per stame e trama	Soldi di Mil. 10 ai 12
Mondatrici della lana	” 15
Incannatrici	” 17
Orditrici	” 18
Scartaccini	” 25
Tessitori	” 35
<i>Persone pagate a giornata (1).</i>	
Assortitori della lana	” 30
Lavoratori	” 30
Battitori	” 30
Tintori (garzoni de')	” 30
Ajutanti ai tessitori	” 8
Buscatrici de' panni in olio	” 12
Lavoranti nelle gualchiere	” 32 6
Garzatori	” 27 6
Cimatori	” 27 6
Rebuscatrici per l'apparecchio	” 12
Soppressatori	” 27 6
Falegnami per le macchine	” 40

*§ 3. Cotonificio.**I. Cenno storico.*

Il cotone, uno de' più preziosi regali che l'India e l'America abbiano fatto all'Europa, il cotone è materia straniera alla monarchia Austriaca,

(2) La giornata è calcolata ad ore 12. L'operaio che travaglia per maggior tempo, guadagna in proporzione una mercede più abbondante.

come lo è alla Svizzera, alla Francia, all'Inghilterra . . . e a tutti i paesi posti al di là del 42.° grado di latitudine, salve alcune eccezioni risultanti dall'indole speciale del clima.

Benchè materia straniera, il cotone per le sue distinte qualità è oggetto di giornaliero consumo, quindi arde nelle nostre lucerne, adorna le nostre stanze, forma parte de' nostri vestiti . . .

Tre ragioni principali, e giova ricordarle a schiarimento di quanto diremo in seguito, estesero rapidamente l'uso del cotone in Europa in onta delle proibizioni che gli furono opposte in varj paesi (1).

1.° Molle e sommamente pieghevole il cotone si presta con facilità a tutti i lavori che può ideare l'industria, cambiandosi ora in stoffe solidissime, come velluti, piqués, nankin, fustagni . . . , ora in stoffe fievolissime, come tull, linoni, mussoline... Da un lato egli si marita agevolmente con la seta, la lana, il lino, il canape; dall'altro con maggiore facilità che il canape e il lino riceve la tintura.

2.° Le stoffe e le maglie di cotone piegandosi a tutte le forme che danno risalto alle grazie della persona, ed uscendo dal bucato come nuove, dovevano riescir care al bel sesso, che

(1) L'antico Governo Francese reagì per 40 anni con 35 o 36 ordini proibitivi contro l'uso delle stoffe di cotone. Ma il contrabbando, a scherno della più vigile e perspicace Finanza, introdusse i tessuti di cotone in Francia; l'abitudine ne fece poscia un bisogno quasi direi di prima necessità.

sente in modo speciale il bisogno di comparir pulito ed elegante; quindi le donne più gentili preferiscono in estate una veste di mussolina alla più ricca stoffa di seta, anche in Lione, centro particolare del setificio (1).

3.° Le cotonine, egualmente calde, meno pesanti e meno costose delle stoffe di lana, le quali hanno il doppio inconveniente di non soffrire il bucato e di soggiacere al tarlo, le cotonine sì bianche che tinte si serbano costantemente aggradevoli al guardo, finchè non sieno completamente consunte. E questa è la ragione principale, per cui, nella città e nelle campagne, il cotone trovò sì pronto e sì favorevole accoglimento presso le donne del volgo.

Le cotonine sono antica manifattura presso gli Italiani, i quali fin dall'undecimo secolo coltivavano il cotone in Sicilia, e ne' susseguenti lo trassero dal Levante.

I Portoghesi, che furono i primi a scoprire le Indie, furono parimenti i primi a portare le stoffe indiane in Europa, poscia gli Olandesi, i quali s'impadronirono della maggior parte delle colonie Portoghesi, e verso la fine del 16.° secolo stabilirono fabbriche di cotone nel loro paese.

(1) Annoverando i pregi del cotone non conviene dimenticare la gravosa spesa della soppressatura, per cui l'uso del cotone, stanti gli attuali rapporti delle cose, riesce più costoso che l'uso della seta. Vedi il tom. VI del *Nuovo Prospetto delle Scienze economiche*, pag. 58, 59.

Per molto tempo l'Europa ricevette le stoffe fine dalle Indie col mezzo di compagnie privilegiate.

Nel 1765 il cotone era appena noto come oggetto di commercio in Inghilterra (1).

Gli Inglesi e gli Svizzeri sono stati i primi ad imitare le manifatture fine dell'India, quindi, e con molto stento, a raggiungerne la perfezione e forse a superarla sì per la qualità delle stoffe ed uguaglianza del tessuto, che per la varietà delle specie e dimensioni, non che per la bellezza del bianco della tintura e dell'apparecchio.

Questi sforzi non sarebbero stati coronati da felice successo, se Arkwright (Inglese) non avesse verso il 1775 inventate le macchine idrauliche per la filatura. Infatti dopo quell'epoca il cotonificio fece progressi rapidissimi e immensi; quindi se nel 1782 il prodotto delle fabbriche Inglesi non superava i due milioni sterlini, nel 1801 giunse ai 15 milioni e andò crescendo. Si suppone che il trasporto del cotone e la fabbrica delle manifatture occupassero negli anni addietro 800,000 persone in Inghilterra (2).

Dopo il celebre trattato del 1786 tra la Francia e l'Inghilterra, oggetto di tante critiche, la moda estese il cotonificio in Francia e lo spinse ad alto grado di floridezza.

(1) *Observations on the cotton trade of Great Britain,*

(2) *Idem.*

Le fabbriche di cotone sorsero in Austria, chiamate ed animate dall'imperatore Giuseppe II (1).

La prima fabbrica di nankin introdotta in Milano da Federico Schmutz fu una delle ultime operazioni di quell'Imperatore (2).

La filatura del cotone col mezzo delle macchine idrauliche unisce i vantaggi dell'economia e della morale. Infatti da un lato, atteso il benefico influsso del vaccino, le popolazioni abbondano di prole adolescente; dall'altro la filatura presenta occasione di lavoro alle forze più deboli: una ragazza appena giunta al primo lustro è già capace de' primi lavori e può guadagnarsi il pane che mangia giornalmente. Questa eventualità di guadagno fa nascere ed estende l'abitudine del travaglio nel sesso debole, lo fortifica col crescere dell'abilità, quindi da quella corruzione lo allontana, di cui suole rimanere vittima restando ozioso. Altronde, mentre le fanciulle sono occupate, restano alle madri più forze disponibili e più tempo

(1) *Histoire de la Maison d'Autriche, par William Coxe*, tom. V.

(2) Il sig. Federico Schmutz attende ora alla filatura del cotone con macchine idrauliche in Lecco, delegazione del Lario. L'I. R. Istituto di Scienze ed Arti negli atti del 1815 per l'aggiudicazione de' premj dice: « Un buon numero di macchine per » la cardatura e filatura del cotone mosse col mezzo dell'acqua » ha meritato al sig. Federico Schmutz, da cui furono stabilite » nella sua fabbrica presso Lecco, il distintivo della medaglia » d'argento. La manifattura si è trovata ben condotta, e ciò dà » luogo a sperare per ogni lato considerevoli ingrandimenti e » perfezionamenti ».

Libbrette 100 di cotone, se filato, entrando nel Regno, tolgono la mercede per un giorno a 108 lavoranti, se greggio fruttano allo Stato lir 80. 2, entro i suddetti numeri 18 e 26. Se i numeri sono maggiori, cioè se il cotone è più fino, la perdita nel 1.° caso e il guadagno nel 2.° sono progressivamente maggiori.

Il cotone passando dallo stato grezzo allo stato filato perde $\frac{1}{10}$ del suo peso.

B) Tessitura.

Ne' limiti dei numeri 18 al 26, libbrette 100 di cotone filato somministrano lavoro per un giorno ai seguenti lavoranti:

<i>Operazioni.</i>	Lavoranti Num.	Mercede di ciascuno
Tessitori	86	soldi 60
Incannatrici	40	” 12 a 15
Dipannatrici	57	” 50
Orditori	2	” 20
Capo-tessitore	1	” 50
Imbianchitore	1	” 50
Suo manuale	1	” 30
Tintore	1	” 45
Manuali del tintore	2	” 30
Apparecchiatore	1	” 40
Facchino	1	” 30
	193	
Totale de' lavoranti	193	
Totale delle mercedi		lir. 442. 5.

La materia filata, che da un tessitore viene ridotta a stoffa in una settimana, è diversa secondo che la stoffa è più o meno fina, più o

meno leggiera; per es., un tessitore impiegherà alla settimana, fabbricando

Cambriks, libbrette di cotone filato	10
Percals con spola volante	6
Cotonine colorite e fazzoletti	4
Altre manifatture più leggiere	2 a 3

Cento libbrette di tessuto medio entrando nello Stato gli cagionano la perdita di lir. 442 5.

C A P O III.

CONSEGUENZE.

Dalle cose dette risulta essere stolidissimo e fatale errore il pretendere che *un paese agricola non debba essere manifatturiero*, come decantano molte persone che sono o si credono superiori ai pregiudizj del volgo. Noi dobbiamo, ci si dice, occuparci di grani, corre la seta, fabbricare formaggi, cambiare i prodotti del suolo coi prodotti delle altrui manifatture, e non pensare ad erigerne o ad accrescerle.

Questo pregiudizio che regna a Pietroburgo come a Milano, almeno in molto teste, è smentito dal senso comune, dalla storia patria, dall'esempio delle altre nazioni.

Senso comune. Dire che in un paese agricola non vi devono o non vi possono essere manifatture, è dire che in un paese coperto d'erbe odorose non vi devono o non vi possono sussistere le api.

Non v'ha opposizione alcuna tra l'agricoltura che si esercita ne' campi, e le arti che si esercitano nelle città e ne' borghi. Infatti da un lato è chimerico il timore che i paesani possano abbandonare le campagne per inchiudersi nelle città, dimostrando l'esperienza che a queste giunge quella parte soltanto che riesce superflua ai campi; dall'altro la stessa esperienza prova che ovunque compariscono nuovi mezzi di sussistenza, compare la popolazione e cresce in ragione di essi (1).

Da un lato vi sono delle persone inabili ai lavori agrarj, ragazzi, vecchi, infermicci e molte donne; dall'altro le vicende delle stagioni lasciano al paesano molti giorni senza lavoro. Le manifatture prestano occupazione alle prime, e riempiono il vuoto de' secondi. Le giornate senza

(1) Crescevano le arti in Inghilterra del decennio tra il 1801 e il 1811, e crebbe pure la popolazione, come risulta dal seguente prospetto.

<i>Città manifatturiere</i>	<i>Popolazione negli anni</i>	
	1801	1811
Manchester	81,000	93,000
Birmingham	73,000	85,000
Leeds	53,000	62,000
Sheffield	31,000	35,000
Notingham	28,000	34,000
Derby	10,000	13,000

(Colquhoun, *On the Wealth of the Brist Empire*, p. 42).

È noto che l'industria va progressivamente crescendo nelle città degli Stati-Uniti d'America, e va pure crescendo la popolazione. I fogli pubblici del dicembre 1818 dicono. « La popolazione delle principali città degli Stati-Uniti dal 1789 sino al

lavoro agrario crescono in ragione del freddo del clima; quindi si scorge che gli abitanti del Nord abbisognano di più manifatture che quelli del Mezzodì. I prodotti di questi lavori vanno ad estinguere la somma ricorrente de' debiti che il paesano incatenano al padrone. — Perchè i Romani riguardavano il commercio e le arti come occupazioni servili, non poteva la misera plebe migliorare la sua sorte senza alterare la costituzione dello Stato; nè i tribuni del popolo seppero ritrovare per la povertà altro sollievo che l'abolizione de' debiti e la promulgazione delle leggi agrarie, fonti di perpetue discordie e sedizioni.

Più l'agricoltura è florida, più abbisogna di vicini e numerosi consumatori condensati sopra poco spazio, a' quali si possa vendere ad ogni istante

cadente anno 1818, in conseguenza delle sgraziate vicende di San Domingo e delle agitazioni dell' Europa, è cresciuta come segue:

Città	Popolazione negli anni	
	1789	1818
Nuova-York	30,000	130,000
Filadelfia	40,000	120,000
Baltimora	13,000	60,000
Boston	17,000	40,000

L'aumento del commercio ha prodotto lo stesso effetto in Odessa, sorta sotto i nostri occhi, e che non conta al di là di 16 anni. I fogli pubblici del novembre 1817 dicono: « Il numero de' suoi abitanti oltrepassa i 40,000, mentre non era che di 3,000 nel secondo anno della sua fondazione. »

All'opposto la diminuzione de' mezzi di sussistenza fa scemare la popolazione, come lo prova l'emigrazione degli Inglesi dal 1815 sino al presente.

i prodotti di qualunque specie. Ora non si vende se non a chi è munito di mezzi per comprare, e questi mezzi nella massa popolare sono i prodotti delle arti, o le mercedi che li rappresentano.

Egli è questo sì vero, che ove le arti sono più floride, ivi l'agricoltura è migliore, come si scorge in Inghilterra. Ora il salario del paesano per testa

Se è in Inghilterra 381 fr.

Non è in Francia che 132 (1).

Storia patria. Chi mai ignora l'immensa quantità di panni che si fabbricavano negli scorsi tempi in Lombardia? Nel XII secolo Milano contava per lo meno 60,000 lanajuoli e 40,000 lavoranti in seta (2).

Verso l'anno 1421, dice Denina, allorchè l'Italia tutta per cagione della peste e per le tirannidi de' Visconti, degli Scaligeri e de' Carraresi aveva cominciato a decadere fortemente, osservò in una sua aringa il Doge Tommaso Mocenigo, che le città soggette allora al duca di Milano mettevano solamente in Venezia, donde poi si spargevano in Grecia ed in tutto il Levante, 90,000 pezze di panno di lana (3).

(1) Ganilh, *Théorie de l'économie*, tom. I, p. 212.

(2) Memoria per servire alla Storia del commercio dello Stato di Milano raccolte ed esposte da Angelo Pavesi.

(3) *Delle rivoluzioni d'Italia*, lib. XIV, cap. 2.

In quella esportazione la parte della Lombardia era come segue :

Ne' secoli XVI e XVII uscivano dal Bergamasco 26,000 pezze di panno e 6000 buratti (1). Delle tele di cotone e de' lini nostri, dice Verri, si faceva spaccio singolarmente in Levante col mezzo de' Veneziani e de' Genovesi (2).

Soffriva forse alcun danno la nostra agricoltura, allorchè gli artisti di Milano cambiavano il ferro de' vicini monti in elmi, scudi, lance, corazze ed ogni altra armatura di ferro, che per tutta Italia diffondevansi, e persino ai Tartari e Saraceni trasportavansi (3)?

Tutti sanno a quanta gloria era salito il nostro setificio pria che la Francia, l'Inghilterra, la Svizzera, la Germania coll'Italia rivaleggiassero. Furono i Milanesi che portarono nel 1520 le prime manifatture di seta in Francia (4). Francesco I le piantò in Lione nel 1536 coll'opera di due Genovesi (5). Pria di Colbert i velluti di Genova,

Milano, panno fino	Pezze	4,000
Pavia, panno ordinario . . .	»	3,000
Como, panno ordinario . . .	»	12,000
Cremona, fustagno	»	4,000
Monza, panno ordinario . . .	»	6,000

Con tanta copia di manifatture non è meraviglia se in quell'epoca la popolazione di Milano fu tripla all'incirca dell'attuale (Verri, tom. III, pag. 36-46 nella *Raccolta degli Economisti Italiani*, parte moderna, tom. XVII).

(1) Pavesi, op. cit., pag. 79.

(2) *Storia di Milano*, tom. I, pag. 357.

(3) Idem, ibid.

(4) De Thou, *Hist.*, cap. 129.

(5) *Des manufactures de soie et du murier*, par M. E. Mayet, pag. 21.

i rasi di Firenze, i moeri di Sicilia, quelli di Napoli, le stoffe in oro di Venezia, le stesse calze di seta ci rendevano tributaria la Francia (1), alla quale poscia siamo divenuti tributarj noi stessi. I velluti di Genova per altro continuano ad ottenere la preferenza sopra quelli di Lione (2).

Fin dal 1455 gl' Inglese avevano vietata l'importazione de' nostri laccioli e nastri serici in Inghilterra, affine di favorire la compagnia delle donne, che di questa manifattura fece monopolio ad esclusione degli uomini sino al 1489 (3). Le stoffe e i velluti italiani continuarono però ad essere introdotti in quel regno ne' due seguenti secoli, donde poscia esclusi, non entrarono che le sete greggie.

Pria del 1780 non esistevano in Verona telai per calze di seta ed altre maglie; poscia introdotte da un Francese sotto il cessato governo Veneto, vi sursero e fiorirono.

Pria del 1790 non esistevano fabbriche di cappelli in Milano; attualmente vediamo fabbriche simili dappertutto, e i nostri cappelli gareggiano nella bontà, nella bellezza, nel prezzo con quelli di Lione.

La fabbriche di nankin, ora sì comuni nelle città e ne' borghi del Regno Lombardo-Veneto, non salgono al di là del 1789. Sono pochi anni

(1) Chaptal, *Industrie Française*, tom. II, pag. 246.

(2) *Des manufactures de soie*, pag. 87.

(3) Henry, *Histoire d'Angleterre*, tom. III.

che vanno introducendosi gli stabilimenti per la filatura del cotone col mezzo delle macchine idrauliche. Ma in sì breve tempo siamo riusciti a non invidiare i *tull* a Berlino, nè i velluti *à la reine* a Lione. Abbiamo messo a profitto delle sostanze indigene per trarne la più bella tintura in giallo, in verde ed in colore di rosa. Il lanificio, fatte sue le nuove macchine che furono finora un privilegio degli esteri, si estende, si perfeziona e oramai soddisfa il gusto schizzinoso de' consumatori. Grazia ai sudori de' nostri artisti, la Russia in breve non ci spedirà più i suoi bulgari, nè l'Inghilterra il suo sale, nè l'Olanda i suoi cartoni, nè la Francia le sue *bijouterie*, mentre tutte continueranno a dimandarci le nostre sete (1). L'opinione generale negava all'Italia il vanto di temprare e ridurre in lastre ed in filo l'acciajo: sorse Bortolani sul Tagliamento e smentì l'opinione generale. L'acciajo

(1) « L'abilità non comune dei fratelli Manfredini nell'oreficeria indusse il cessato Governo ad erigere una manifattura di bigiotterie che potesse gareggiare con quelle di Francia, già da un secolo inarrivabili nella grazia e finezza dei lavori. Fu loro concesso un vasto locale a generose condizioni, una anticipazione di 50 mila lire ed un'annua gratificazione di nove mila, affine di metterli in grado di educare degli allievi. Questi valenti e leali intraprenditori, coll'ajuto di artefici francesi e svizzeri, aprirono una fabbrica dove si lavora ogni sorta di bigiotterie, si fonde e indora il bronzo. Uscì da quest'opificio un tripode d'argento dorato che andò alla Corte di Francia ad umiliare la vanagloria francese; uscì un candelabro d'argento d'insigne bellezza, che andò a Londra ad accrescere l'ammirazione degli Inglesi pel nostro genio nelle belle arti ». *Il Conciliatore* al N.º 67.

fabbricato nella Zecca di Milano per cura del cavaliere Isimbardi serve a quegli stessi usi cui serve l'acciajo inglese. Va crescendo sotto i nostri occhi l'importante manifattura delle lime, e in alcuni articoli uguaglia di già le straniere più rinomate. Le bilancie a ponte del Catlinetti e di Rosa vengono imitate in Francia e in Inghilterra, a cui non dimandiamo più le bilancie docimastiche. Escono purissimi i cristalli dalle fornaci del Minetti, Pernici, Bolognini, e vestiti di forme eleganti lasciano in forse il conoscitore se vengano dalla Germania. In alcune manifatture abbiamo raggiunti gli Inglesi nella perfezione, in altre abbiamo superato i Francesi pel basso prezzo. La meccanica e l'astronomia, la fisica e la chimica, la geodesia e la metallurgia si confessano debitorici di parecchi ingegnosi strumenti ai nostri artisti. Acciò il lettore riconosca che i nostri vanti non oltrepassano i limiti del vero, produco ne' documenti *A* e *B* i particolari successi del genio Italiano animato dagli stimoli dell'onore.

Esempio altrui. La Francia è certamente un paese che attende all'agricoltura e produce grani e vino, ulivi e galette, vitelli e formaggi; ciò non ostante la Francia è riconosciuta in tutta l'Europa per nazione manifatturiera.

L'Olanda, il cui territorio è in parte simile al nostro, è paese agricola, manifatturiero e commerciante; mentre coglie grani, fieno, burro e formaggio, taglia i diamanti, fabbrica pipe, tele, panni, ed eseguisce le importantissime preparazioni del mercurio e del piombo.

L'Inghilterra sino alla metà del regno d'Elisabetta rimase povera, barbara, avvilita, e preda perpetua di chiunque volle occuparla, perchè, contenta dell'agricoltura e della pesca, trascurava le arti. Ma dopo che il genio di quella gran donna chiamò gli Inglesi alle manifatture ed al commercio, quella nazione, a dispetto del suo infelice clima, divenne, ricca, grande e potente. Mentre l'agricoltura Inglese giunse a sì alta rinomanza, che tutti gli agronomi si sforzarono d'imitarne i metodi, le Inglesi manifatture trovarono compratori presso tutte le nazioni.

Il senso comune adunque, la storia patria, l'altrui esempio riclamano ad una voce contro il pregiudizio che un paese agricola non può o non deve essere manifatturiero.

CAPO IV.

DAZI D'IMPORTAZIONE.

Dalle cose dette risulta che gl'interessi del consumatore essendo talvolta opposti agli interessi del produttore, non può la legge consultare gli uni solamente o gli altri, ma deve *moltiplicare il vantaggio pel numero di quelli che lo ottengono, sottrarne il danno moltiplicato pel numero di quelli che lo soffrono, e regolarsi in ragione della differenza rappresentatrice del minor danno o del maggior vantaggio.*

Ciò posto; addurrò dapprima le ragioni comuni che giustificano i dazj; esporrò poscia le obbiezioni degli scrittori che li condannano, non essendo possibile dire tutto in un fiato.

§ 1. *Abbondanza di prodotti e di manifatture nazionali.*

Finchè vi sarà in uno Stato soprabbondanza di prodotti o di manifatture nazionali, l'interesse pubblico vorrà che se ne garantisca e se ne estenda lo smercio. Ora, siccome se entrassero liberamente le estere merci simili alle nostre, lo smercio nazionale invece d'essere garantito, vacillerebbe, invece di estendersi, si troverebbe angustiato e ristretto, quindi i governi posero un dazio sull'introduzione, acciò il maggior prezzo delle merci estere inducesse i consumatori a preferire le nazionali, e sciogliesse i produttori dal timore di vedersi soperchiati nelle vicende commerciali.

Si vede quindi che in uno stato *ordinariamente abbondante* di prodotti agrarj quanto è utile la libera esportazione, altrettanto la libera importazione sarebbe dannosa. Il dazio che in questi casi garantisce il proprietario del grano, è affatto simile al dazio che garantisce il fabbricatore di panni nazionali contro l'importazione de' panni forestieri. Quando i vascelli Svedesi, Olandesi, Inglese introducevano grano ne' porti della Spagna ed anco nelle interne terre di quella penisola,

l'agricoltore Spagnuolo oppresso da un lato dalle imposte, scoraggiato dall'altro dall'estera concorrenza languiva nell'ozio (1).

(1) Le pubbliche gazzette del corrente giugno sotto la data del Portogallo dicono:

« Con regio editto in data dell'11 maggio è stato aumentato » a Lisbona, sino a nuova provvidenza, il dazio per la vendita » dei grani e granturchi esteri, *la di cui straordinaria ed illimitata importazione in quel regno era giunta ad imbarazzar la vendita de' grani nazionali con prossima rovina dell'agricoltura di quelle terre.* D'ora innanzi pertanto invece » di venti reis, che finora si pagavano per ciascuna misura detta » *alqueire*, ne pagheranno i grani ottanta, e cento i granturchi; » e l'aumento di questo dazio resta applicato a beneficio della » coltivazione delle terre, dovendosi impiegare nelle strade e nei » ponti che facilitano i trasporti de' grani nazionali ».

Parigi 28 giugno 1819.

Nell'adunanza della camera dei deputati del 24 il sig. Lainé fece un rapporto sul progetto di legge tendente ad approvare i diritti per l'introduzione de' grani esteri: « Se è la prima volta, » diss'egli, che la legge si mostra in Francia meno favorevole » all'importazione de' grani, gli è perchè alcune fertilissime contrade estere somministrano i grani ad un prezzo sì basso, che » i nostri coltivatori non potendo sostenere la concorrenza, è ormai indispensabile il premunirsi contro gli effetti d'una smodata importazione. Dai porti del Mar Nero si vede passar nel Mediterraneo e anche nell'Oceano numerosi carichi di grano, che si » accumulano colle provviste che mandano le coste d'Affrica e » l'America Settentrionale. La fertilità delle terre, la facilità de' » trasporti per mare permettono agli speculatori di far venire da » questi diversi paesi immense quantità di grani, che rinvergono » ad un prezzo assai minore di quelli prodotti ne' nostri territorj » anche quando le annate sono favorevoli » (*La Quotidienne*).

Il dazio negli accennati casi è tanto più necessario in quanto che quando la produzione o l'importazione del grano presenta sul mercato una quantità superiore d'un decimo al bisogno, il prezzo decade non d'un decimo ma di tre decimi, perchè il consumo di

Lo scopo del dazio sull'importazione essendo

1.º Di conservare valore ai prodotti del proprietario;

2.º Di accrescere le occasioni di lavoro agli artisti,

fa duopo accrescerlo in ragione de' prodotti e de' lavori che l'introduzione delle merci estere farebbe cessare.

L'applicazione di questa massima dipende

1.º Dalle circostanze economiche degli Stati;

2.º Dalla qualità delle merci introdotte;

3.º Dalla somma de' lavori che di già ricevetero nell'estero;

4.º Dalla condotta degli Stati esteri.

In forza del 1.º principio la Francia impone un dazio sui ferri del Nord e dell'Inghilterra, perchè senza di esso

a) Resterebbe annullato il valore di molte miniere;

b) Scemerebbe quello di molte foreste;

c) Mancherebbe il pane 100,000 de' suoi abitanti occupati nella scavazione e nelle officine.

questa derrata ha per base un bisogno fisico saziabile da certa quantità, ben diverso dai bisogni fittizi, i quali essendo insaziabili, non permettono uguale decadimento nel prezzo delle relative merci.

Nel tomo V del *Nuovo Prospetto delle Scienze economiche*, seguendo la guida infallibile della Storia, dimostrai, contro l'opinione generale allora vigente, la necessità di premunirsi contro l'immissione del grano come contro l'immissione de' panni, in ogni paese che abbonda dell'uno e può agevolmente produrre gli altri.

In forza del 2.^o principio uno Stato che abbonda di seta, di lana, di lino, deve colpire con qualche dazio l'importazione del cotone, giacchè a misura che cresce il consumo di questo, decresce quello delle tre merci antecedenti; altronde una guerra marittima può annullare o rendere difficile la provvista del cotone, compromettere l'esistenza di molti abitanti, e quindi il riposo pubblico.

All'opposto uno Stato che abbonda di lana, potrà bensì limitare con dazio l'introduzione della lana simile, ma non già l'introduzione della lana *merinos* o della lana lunga, se ne manca.

Finalmente supponete due Stati, uno de' quali abbondi di grano, l'altro di seta; io dico che il dazio d'importazione del grano dovrebbe essere maggiore che quello delle galette; giacchè il danno risultante dall'importazione del primo non ha compenso, mentre il danno risultante dalle seconde può essere compensato dall'aumento della filatura, del che ogni Stato è suscettibile.

In forza del 3.^o principio il dazio d'importazione deve crescere in ragione de' lavori che le merci subirono nell'estero; quindi, per esempio, il cotone filato deve pagare di più del cotone greggio (1),

(1) Il Supplimento alla Tariffa del 1811 del cessato Regno d'Italia fissò il dazio sul cotone come segue alla pag. 7.

	<i>Entrata</i>	<i>Uscita</i>
» Cotoni, ossia bambagia in lana per quintale metrico	7. 4.	3. 36
» Detti in falda filata o tinta	14. 10.	1. 19
» Detti filati non tinti	14. 10.	2. 36
Ora la <i>Notificaz.</i> del 2 ottobre 1817		
avendo stabilito pel cotone greggio battuto	16. 25.	1. 31
e non avendo fatto cenno del cotone filato, la Finanza ritenne per		

ed il cotone filato rosso più del cotone filato bianco (1).

Dalle cose dette risulta: 1.° che *quando una manifattura fa uso d'una materia estera che diminuisce il consumo d'una nazionale*, come nel caso del cotone a fronte della seta, non è vero il principio generalmente ammesso, cioè che *le materie necessarie alle arti debbano essere esenti dal tributo*.

2.° Siccome una merce che è materia prima per una manifattura, è lavoro perfetto per un'altra, come per esempio, il cotone filato, che è materia prima per la tessitura, è lavoro compito per la filatura, perciò lasciando da banda le parole equivoche *materia prima*, si consulta nella costruzione delle tariffe la somma de' lavori che la merce introdotta farebbe cessare nello Stato.

Sul 4.° principio vedi il § 7 e il documento D.

questo il primitivo dazio di lir. 14. 10, cosicchè *la manifattura pagava meno della materia grezza*, svista burocratica che è stata emendata dalla Notificazione 5 ottobre 1818.

Lo stato critico in cui si trovarono i nostri stabilimenti di filatura a fronte degli esteri pria della citata Notificazione 5 ottobre 1818, si scorge ad istruzione de' giovani nel documento D.

(1) Sì la Tariffa del 1811 citata nella nota antecedente, che la *Notificazione* del 5 ottobre 1818 del Regno Lombardo-Veneto ommisero d'accrescere il dazio sul cotone filato rosso. Questa ommissione è tantn più rimarchevole, quanto che da un lato l'arte di tingere in rosso non è straniera in Milano, e nel 1813 vediamo coronata Rosa Rossari per quest'abilità (V. il documento A, pag. 17); dall'altro le crescenti manifatture di cotone hanno estesa la dimanda di cotone rosso, e la spesa del processo tintorio è rimarchevole. Infatti, se il filato bianco in pacchi di libbre 7 vale, per es., 24 franchi, il filato rosso vale 24 franchi, più altri 28, il che dà 4 franchi per la tintura d'ogni libbra.

§ 2. Infanzia degli stabilimenti patrij.

Fate lottare un debole ragazzo con un uomo robusto: qualunque sforzo sia per fare il primo, non giungerà giammai ad alzarsi dal suolo. Nissuno stabilimento novizzo può lottare cogli stabilimenti già adulti e accreditati; nissuna merce della quale è poco esteso lo spaccio, può reggere al concorso d'una merce estera analoga che si vende con molto credito sul mercato nazionale e sugli esteri. Quindi la storia dimostra che ogni manifattura sorta allo stato di floridezza fu preservata, a così dire, nella sua infanzia o dall' assoluta proibizione di merci estere simili, o da dazj più o meno forti. I primi casimir fabbricati dai Francesi costavano 25 fr. l'auna, mentre gl' Inglesi gli esibivano per la metà di questo prezzo; i primi percalò e calicò mal lavorati costavano 7 franchi od 8; gli Inglesi li davano per 3. Dopo 15 anni di tentativi sostenuti ora con dazj ora con proibizioni, i Francesi sono riusciti a stare a fronte agli Inglesi e ad eccitarne l'invidia (1). Tutti gli stabilimenti cominciano dal poco, divengono maggiori col tempo, ma in tempo tanto più corto quanto è maggiore la protezione che loro comparte il governo. In questi casi l'azione del governo è simile all'azione dell'agricoltore che dà

(1) Chaptal, *Industrie Française*, tom. II, pag. 431.

un appoggio agli arboscelli, acciò resistano all'urto de' venti, li cinge di paglia e di spine, acciò non vengano molestati dal bestiame, e smove loro d'intorno il terreno per facilitare l'azione fecondatrice dell'atmosfera.

§ 3. *Forza preponderante degli stabilimenti esteri.*

Anche quando gli stabilimenti nazionali uguagliano in perfezione gli esteri, può e suole succedere che gli esteri, o situati in miglior posizione, o muniti di più grossi capitali, o secondati da men costoso combustibile, o favoriti da trattati di commercio, o padroni di più esteso mercato, vendano a più basso prezzo che i nazionali; quindi la libera introduzione delle loro merci deve necessariamente danneggiare le nostre. I governi ponendo un dazio sull'importazione in questi casi, fanno ciò che sogliono fare gli Inglesi nella corsa de' cavalli; essi pesano i relativi palafrenieri, e se l'uno è più grave dell'altro, per es., di due libbre, pongono nelle tasche dell'emulo altrettanto piombo, acciò l'uguaglianza ne' pesi de' palafrenieri lasci luogo a retto giudizio sulle relative celerità de' cavalli. Il dazio è il piombo che i governi pongono nelle tasche degli esteri, per tenerli in eguaglianza coi nazionali ne' casi sopracitati.

¶ 4. *Favori concessi dai governi esteri ai loro mercanti.*

Usarono alcuni governi di dare de' premj alle merci esportate, acciò i loro mercanti potessero vendere a più basso prezzo degli altri sopra qualunque mercato. Dopo questa operazione è chiaro che non è più uguale la corsa tra i mercanti delle diverse nazioni, giacchè gli uni hanno delle ale e gli altri ne mancano; quindi mentre i primi riporterebbero sempre il premio, gli altri correbbero invano, cioè non venderebbero. Ora quando i mercanti non vendono, gli intraprenditori non fabbricano; dunque quel premio produce rovina a tutte le fabbriche estere concorrenti e subalterne. Vorreste che in questa combinazione di circostanze i governi restassero spettatori indifferenti e all'azione non opponessero la reazione? Di due cose l'una, o dare ai mercanti nazionali de' premj uguali a quelli che ottengono i mercanti esteri, il che non va scevro d'inconvenienti, come vedremo alla pag. 86, o reprimere gli sforzi esteri con dazj e proibizioni.

Tanto meglio, dicono alcuni, se un governo estero ha la generosità di regalarci parte del prezzo delle sue manifatture; sarebbe desiderabile che tutti i governi lo imitassero, e così noi comprenderemo tutte le cose estere a straccio mercato.

Per sentire l'erroneità di questo riflesso, supponete che i governi esteri dessero ai loro mercanti tale premio sull'esportazione del grano, che fosse forza vendere il nostro al di sotto del prezzo necessario per coltivarlo. Non chiudereste voi i vostri granai come gli intraprenditori chiudono nell'accennato caso le loro fabbriche? E l'imbecille artista che farebbe applauso ai governi esteri sull'affare del grano, non troverebbe egli stesso la sua rovina nella cessazione totale degli avventori? Infatti il proprietario non può ordinare lavori, nè pagare le imposte, nè mantenere la sua famiglia, se non trae vistoso prodotto netto dalle sue terre.

§ 5. *Mania per le merci estere.*

Egli è fuori di dubbio che in parità di prezzi e di perfezione molti preferiscono le estere manifatture alle nazionali, solamente perchè sono estere, e giungono da paese lontano, forse lusingandosi d'ingrandire la loro esistenza in ragione della lontananza. L'influenza della mania per le merci estere è sì reale, che i negozianti cui vengono spediti, per es., i panni nazionali, tolgono o nascondono tutti i segni di nazionalità, e li battezzano con nomi stranieri; ed i fabbricatori sono spesso costretti a porre alla testa de' loro panni le marche di lanificj esteri, e con questo espediente riescono a spacciarli; tanto è vero che i

compratori consultano qualche volta meno la vista che la prevenzione.

Questa prevenzione agisce con tanta maggior forza quanto è maggiore il grido che una nazione s'acquistò per tale o tal altra manifattura, ed è parimenti certo che la prevenzione continua anche dopo che la manifattura nazionale giunse ad uguagliare l'estera e a superarla di qualche grado. Contro questa prevenzione reagisce il dazio.

Dalla generalità di questo sentimento qualche scrittore superficiale ha conchiuso che si debbe riguardarlo come innocuo, giacchè se restringe lo smercio interno, ne estende l'estero, e compensa le perdite coi guadagni.

Non sono necessarie molte cognizioni per accorgersi che questa conclusione è falsa, e che le diverse modificazioni cui soggiace la mania per le merci estere, la rendono qui più, là meno dannosa, altrove innocua. Infatti

a) L'amor patrio tende a diminuirla, e questo sentimento è diverso ne' varj Stati, come è diversa la somma de' beni che i governi diffondono sui loro sudditi (1).

b) Vi sono alcune istituzioni ed usi che tendono a procurare la preferenza alle manifatture patrie in alcuni Stati, e non vi sono in altri; ne offrono un esempio i balli che in Inghilterra si

(1) Tutti gli Stati d'Europa videro forse ne' tre scorsi anni formarsi nel loro seno quelle società patrie che gli Stati Germanici formarono a difesa delle manifatture nazionali?

sogliono dare per la prosperità delle manifatture, ed ai quali non si può assistere se non se vestiti di stoffe nazionali. Questi balli non esistono dappertutto.

c) I governi più o meno attenti sull'andamento de' consumi, fanno o non fanno col loro esempio prevalere le patrie sulle estere manifatture.

d) Al loro esempio alcuni governi aggiungono, altri non aggiungono, le prammatiche relative al vestito degli impiegati.

e) Non v'è sempre uguaglianza tra consumi e consumi: alcuni scudi che Argo vendeva ai generali esteri, compensavano forse le numerose coltri che riceveva da Cartagine? I cantori Italiani che ottengono speciale favore ne' teatri di Parigi, solo perchè Italiani, indennizzano forse i nostri fabbricatori della perdita che cagiona loro la nostra prevenzione per le mode Francesi?

.

Ho voluto accennare questi elementi di variazione, per dimostrare che ne' calcoli economici non di rado gli scrittori fanno tre uguale a 100.

§ 6. *Diversità nelle imposte.*

Supponete una manifattura aggravata d'un'imposta in uno Stato ed esente in un altro: in questo caso è cosa evidente che i mercanti esteri potendo vendere a minor prezzo, toglierebbero lo

smercio ai mercanti nazionali. Se dai fabbricatori di panno si pagano nello Stato *A* 20 franchi per ogni pezza di panno di braccia 40, e nulla nello Stato *B*, è facile l'accorgersi che in parità di circostanze il prezzo del panno *B* potrà essere di 10 soldi al braccio più basso che quello di *A*; quindi, supposta libera concorrenza, i fabbricatori di *A* non venderebbero. Questo inconveniente viene prevenuto sul mercato nazionale da un dazio proporzionato all'imposta suddetta.

Resterebbe fermo lo stesso principio, se l'accennata imposta, invece di cadere immediatamente sul panno, cadesse sulla lana, sulla mano d'opera, sui commestibili, sui capitali, o sopra qualunque altro elemento che aggravasse il prezzo del panno nazionale a fronte di quello degli esteri.

§ 7. *Uso comune de' governi di risguardare i dazj come sorgenti d'imposta.*

Siccome tutti i governi riguardano attualmente i dazj come un ramo di finanza, e quindi, aggravandone le merci estere, ne limitano lo spaccio ne' loro Stati, perciò si scorge che se una nazione *A* distruggesse i propri dazj d'importazione, mentre le altre nazioni *B* li conservassero, i fabbricatori di *A* sarebbero danneggiati dall'estera concorrenza di merci simili sul mercato nazionale, senza potere indennizzarsi sui mercati esteri *B* da' quali gli allontanerebbe il dazio.

Allorchè le merci estere sono *simili* alle nazionali, il dazio ottiene i due scopi cui è diretto, cioè:

1.° Accrescere sicurezza negli intraprenditori e conservare lavoro agli operaj;

2.° Preparare una sorgente di lucro all'erario sopra cose che vengono da loro stesse a sottoporsi all'imposta.

Allorchè le merci estere sono *diverse* dalle nostre, cioè tali che nè possiamo, nè ci conviene produrre, il dazio ottiene un solo scopo, cioè l'eventualità lucrosa per l'erario, e si confonde coi dazj-consumo; il dazio sul caffè alle frontiere dello Stato è affatto simile al dazio sul vino alle porte della città. In questi casi le proporzioni del dazio seguono *per quanto è possibile*, le proporzioni de' valori.

Era stolta la massima de' Babilonesi che senza distinzione alcuna facevano pagare il decimo del valore delle cose importate.

Più saggia fu l'idea de' Romani che, distinguendo i bisogni fisici e comuni dai bisogni fantastici e straordinarj, tassavano

Le merci di consumo popolare ad $1/40$ del valore;

Le merci così dette di lusso ad $1/8$.

I legislatori hanno poscia introdotta una gradazione ne' dazj anche sulle cose di comune consumo, quindi, per esempio, una libbra di farina paga ordinariamente meno che una libbra di carne.

Ulteriori discussioni sopra questo articolo sarebbero estranee all'attuale argomento.

§ 8. *Eccezioni alle regole sopra esposte.*

Gli accennati notissimi principj soggiacciono a due eccezioni; la prima dipende dalla *qualità delle merci*, la seconda dalla *qualità del confine*.

I. L'eccezione per la qualità delle merci include 4 casi:

1.° Quando la merce sotto piccolo volume conserva molto valore, non si può accrescere il dazio in ragione de' lavori subiti nell'estero, giacchè questo dazio eccita il desiderio di sfrosare, ed il piccolo volume ne dà la possibilità, senza accrescere nella finanza il potere di reprimere lo sfroso. Quindi anco i più avidi finanzieri hanno finalmente capito che il dazio sui merletti, sulle materie d'oro e d'argento, ed in generale sulla chincaglieria deve essere basso per essere fruttifero;

2.° Quando la merce è molto pesante, e quindi ne è assai costoso il trasporto, non conviene accrescere il dazio in ragione de' lavori che ne *diminuiscono il peso*, quindi, per es., sotto questo aspetto il carbone non dovrebbe pagare di più della legna, la quale ridotta a carbone pesa tre quinti meno; lo stesso dicasi de' legnami ridotti dallo stato di tronco allo stato di tavole

3.° Allorchè una merce estera impiegata dai nostri artisti riceve un valore grandissimo in proporzione di ciò che costa, fa duopo lasciarla entrare senza difficoltà; i fili, per es., che servono a formare i merletti, l'acciajo fino che viene convertito in *bijoux*, benchè abbiano subito molto maggior lavoro che la lana di Barberia, devono soggiacere a minor dazio.

4.° Motivi di sicurezza possono indurre ad escludere in certi casi dall'importazione gli esteri o restringerne la concorrenza; così la difesa della Gran Bretagna dipendendo da'suoi vascelli e marinari, il celebre atto di navigazione, affine di accrescerli, riserbò ad essi la navigazione del loro paese con proibizioni assolute in certi casi, e forti dazj in altri sulle estere navi concorrenti.

II. Allorchè il confine è sparso di monti e di *paesi popolosi*, trovano facilmente soccorso i contrabbandieri, e la merce sfrosata consumatori. In queste situazioni lo sfroso diviene un mezzo di vivere per le persone che mancano di mestiere, ed un mezzo di guadagnare per que' negozianti che mancano d'onore; quindi più è alto il dazio, minore è il prodotto della finanza. Se il lucro come tre eccita 10 sfrosatori, il lucro come 6 ne eccita 30; lo sfroso diviene una lotteria cui giuocano tutte le persone momentaneamente coraggiose e abitualmente indolenti; esse divengono capaci d'incorrere un istantaneo pericolo per procurarsi 10 giorni di riposo all'osteria. Il conte

P. Verri, coll'esperienza de' secoli alla mano, dimostra che in Lombardia crescendo le pretese della dogana decresce il profitto dell'erario (1).

CAPO V.

DAZJ D'ESPORTAZIONE.

§ 1. *Prodotti grezzi.*

Il maggior prezzo essendo il più efficace incoraggiamento alla produzione, ed il prezzo crescendo in ragione de' compratori, è chiaro che l'esportazione debb'essere generalmente libera. Resta a vedere se vi siano eccezioni a questo principio.

I. Eccezione. Vi sono delle cose il prezzo delle quali crescendo, non fa crescere la loro produzione; per es., noi non manteremmo più buoi, più asini, più cavalli nel caso che si duplicasse il prezzo delle loro pelli, come all'opposto manteremmo più vacche nel caso che si duplicasse il prezzo del formaggio; quindi si scorge che un forte dazio sull'uscita del formaggio sarebbe dannoso alla produzione, non lo sarebbe sull'uscita delle pelli. Se l'estrazione degli stracci dal Regno Lombardo-Veneto fosse stata rallentata da dazio

(1) *Raccolta de' Classici Economisti Italiani*, parte moderna, tom. XVI, pag. 320-327.

o frenata colla proibizione, la carta non sarebbe cresciuta del 20 per 100 nell'anno corrente con danno delle cartiere, delle stamperie, dell'istruzione, senza vantaggio sensibile de' venditori di stracci.

II. Eccezione. Vi sono delle cose che, dopo d'essere uscite dalle mani dell'agricoltore, devono ricevere altri lavori *A*, *B*, *C*, di modo che divengono oggetti di consumo solamente dopo *D*; per es., il lino, pria d'essere cambiato in tela, vuol essere pettinato, filato, torto . . .; si dica lo stesso della lana, della galetta, del cotone . . .; dunque un dazio forte sopra *A*, minore sopra *B*, minimo sopra *C*, nullo sopra *D* procurerebbe de' lavori allo Stato senza diminuire l'estero consumo, e quindi non lederebbe la produzione. Perciò gli stessi Fisiocrati, gran proclamatori della libertà indeterminata, credettero che ponendo un dazio sull'uscita del grano e lasciandone immune la farina, si potrebbe conservare nello Stato il vantaggio della macina senza diminuire la produzione del grano (1).

(1) Il dazio decrescente in ragione de' lavori subiti da un prodotto nello Stato si trova violato nella tariffa del 1811 del cessato Regno d'Italia, la quale impose un dazio più forte sull'estrazione della seta greggia che sull'estrazione de' bozzoli. Infatti il dazio

per la seta fu fissato a lir. 300 per quintale metrico,
pe' bozzoli " 56. 72.

Si doveva fare tutto l'opposto.

Applicando l'accennata eccezione si possono commettere due sbagli: 1.° nella quota daziaria; 2.° nell'oggetto daziato.

1.° Si carica talvolta di eccessivo dazio lo stato *B* d'una merce per ritenere nel paese il lavoro *C*; per es., affine di favorire i fabbricatori delle stoffe seriche, fu caricata non di rado l'uscita della seta greggia di dazio gravosissimo; o venne assolutamente proibita. Questo eccessivo favore concesso ad uno, si cambiava in danno di otto o di dieci, giacchè per ogni persona occupata ne' telai, secondo che i lavori sono meno o più fini, se ne contano otto o dieci occupate nella raccolta delle gallette, nella filatura della seta, ne' travagli del filatojo Sopra questo articolo non fa duopo dimenticare che l'esportazione della seta fa entrare i maggiori valori in Lombardia. Questi valori pongono i proprietarj in situazione di pagare l'imposta diretta e gli inducono a coprire di gelsi molti piani e colli che senza questo prodotto rimarrebbero incolti; se ne vede un esempio sensibile nella pianura Veronese, la quale, florida attualmente e popolata, perchè coperta di gelsi, non presentava in addietro che pochi cespugli, qualche greggia, alcuni cani e pastori.

2.° Si carica talvolta di dazio lo stato *B* d'una merce, collo scopo di far eseguire nel paese il lavoro *C* che non trova facile smercio nell'estero; per esempio, le tariffe tennero alto il dazio sulla seta non tinta a lo abbassarono sulla tinta,

affine di procurare lavoro alla tintura. Ora su di questo articolo fa duopo osservare che l'estero fabbricatore vuole per lo più la seta non tinta, affine di farla tingere a suo modo. Il tintore principalmente nel setificio deve essere vicino al fabbricatore e riceverne gli ordini. Il tintore lontano dal fabbricatore potrà eseguire de' bei colori, ma per quanto numeroso ne sia l'assortimento, il fabbricatore non riuscirà a maritarli con vantaggio. Amendue questi artisti hanno bisogno di consultarsi per scerre quella gradazione che giunge allo scopo vagheggiato. Altronde il fabbricatore, costretto a seguire i movimenti rapidi della moda e tenere per guida il capriccio del consumatore, non può caricarsi d'una seta già tinta che potrebbe restargli inutile nel magazzino. Finalmente sembra fuori di dubbio che la qualità delle acque influisca sulla tintura della seta, come ne conven-gono quelli che alle teorie chimiche uniscono la pratica delle arti (1). A norma di questi riflessi non si deve caricare di molto la seta non tinta, onde procurarsi il mezzo d'alleggerire l'uscita di quella che ricevette la tintura.

III. Eccezione. Vi sono de' prodotti che non nascono dappertutto e sono limitati a certe situazioni; tali sono, per es., il caffè, lo zucchero, il cotone, tra i vegetabili; l'oro, l'argento tra i minerali... Si può quindi profittare dell'altrui bisogno

(1) Chaptal, *Essai sur le perfectionnement des arts chimiques en France*.

e porre un dazio moderato sopra questi prodotti speciali. Quindi gli Spagnuoli e i Portoghesi, padroni delle miniere d'oro e d'argento dell'America meridionale, non concedono questi metalli alle altre nazioni se non dopo d'averli raffinati, sì per accrescere lavoro ai loro sudditi, che per esigere una lieve imposta sugli stranieri. Nella quale operazione imitano i mercanti, i quali, benchè sappiano che chi vende a più basso prezzo, guadagna di più, ciò non ostante ne' casi di scarsezza alzano i prezzi, ogni volta che sono sicuri di trovare de' compratori. Quindi la Svezia può porre un dazio forte sull'esportazione del suo ferro, perchè finora nissun altro ha potuto essergli sostituito, e l'Inghilterra ne abbisogna assolutamente per le sue manifatture d'acciajo. All'opposto, dachè la chimica ha insegnato a trarre la soda dal sale marino, non può più la Spagna, senza suo danno, tener alto il dazio sulla soda d'Alicante. La scarsezza del prodotto, la ricchezza delle nazioni che lo dimandano, l'intensità e l'estensione de' loro bisogni sono gli elementi che nelle loro variazioni insegnano a graduare il dazio.

Sotto questa III eccezione collocherò un principio generale: sia che nelle vicende del commercio cada il dazio sul consumatore o sul venditore, ovvero si divida sopra ciascuno in ragione del bisogno, è fuori di dubbio che quando s'arresta ne' limiti dell'uno al tre per cento,

1.° Riesce insensibile alle molte persone sopra cui si divide;

2.° Non è stimolo bastante per produrre il contrabbando;

3.° Presenta alla fine dell'anno un lucro ragguardevole alla finanza, il che si verifica sì nell'importazione che nell'esportazione, e riesce innocuo principalmente quando trattasi di merce d'immediato consumo, come sono le frutta, il grano, i vini, l'acquavite, la legna... negli anni di ordinaria produzione; negli anni di scarsezza queste merci entrano nella classe delle antecedenti.

IV. Eccezione. Allorchè la produzione nazionale è minore della nazionale dimanda, il dazio o la proibizione non portano nocimento, se v'è attiva concorrenza tra i compratori; è questo il caso degli Inglesi relativamente alla lana; se non v'è concorrenza, il dazio è tanto più nocivo quanto più cresce sul 5 per 100.

V. Eccezione. Allorchè si tratta di grano, l'argomento diviene più difficile, giacchè oltre il bisogno estero, conviene calcolare l'azione

1.° De'timori popolari sul prezzo, trattandosi di merce indispensabile;

2.° Delle circostanze topografiche sui trasporti, trattandosi di merce molto pesante.

I casi più comuni sono i seguenti:

1.° *Costante scarsezza di grano e facilità d'entrata e d'uscita*, cosicchè si riceve da una banda quanto si emette dall'altra. In questo caso, che si verifica ne' porti di Genova, Venezia..., il dazio sì d'importazione che d'esportazione debb'essere

minimo; perciò l'Olanda non dimandava che l'uno per cento sull'importazione de' frumenti e il due sull'esportazione, benchè non produca la centesima parte di quanto consuma. Ma circondata da nazioni che abbondano di grano ed abbisognano di spedirlo a' suoi porti per venderlo, da un lato non teme di mancarne, dall'altro riceve l'affitto de' suoi magazzini ed occupa una parte della sua popolazione ne' trasporti;

2.º *Costante abbondanza di grano e facilità d'entrata e d'uscita*; in questo caso, che si verifica ne' porti della Spagna e del Portogallo, l'esportazione debb'essere liberissima, l'importazione frenata, come si disse alla pag. 60-62;

3.º *Facilità d'uscita e difficoltà d'entrata*, cosicchè mentre è forte la dimanda estera, riesce quasi impossibile ottenere grano dall'estero; in questo caso il dazio sull'esportazione deve crescere, se il prezzo del grano bisognevole ad una famiglia supera i due terzi della più comune mercede. Perciò S. M. il Re di Wurtemberg dopo d'aver stabilita nell'agosto del 1817 illimitata libertà d'importazione e d'esportazione, fu costretto nel dicembre ed accrescere il dazio sull'esportazione, giacchè mentre, atteso la forte dimanda della Svizzera e della Baviera, cresceva il prezzo interno, non veniva questo abbassato da corrispondente importazione per gli ostacoli finanziari posti dalle altre potenze.

Sopra questo argomento non conviene dimenticare tre osservazioni:

a) Non essendo eccedente la differenza nelle mercedi tra gli Stati vicini, non può nè anche essere eccedente l'uscita *reale*, giacchè se il prezzo del grano è alto pe' nazionali, molto più lo debbe essere per gli esteri, essendo il grano una merce alquanto pesante, e, secondo l'ipotesi, già aggravata da dazio; ora l'uscita non è in ragione del bisogno estero, ma in ragione del *bisogno* e del *potere* di comprare (1).

b) Trattandosi d'una merce indispensabile e già scarsa per ipotesi, il giudizio popolare sulla quantità esportata e non ben conosciuta risente l'influsso del timore; quindi l'esportazione d'un centesimo del prodotto cagiona nel prezzo l'aumento del dieci per cento o del venti. Ora siccome, mentre cresce il prezzo del grano, non cresce contemporaneamente la mercede degli operaj, quindi una parte de' loro bisogni abituali non resta

(1) « Il trasporto da Milano a Genova, dice il conte P. Verri, » costa per ogni rubbo 24 soldi; il moggio di grano pesa circa » rubbi 13; aggiungasi il tributo all'uscita, ed ecco come il no- » stro grano in novanta miglia di strada debba costare un gigliato » più del suo originario prezzo. Dunque tosto che il prezzo del » grano sia da noi a due gigliati il moggio, non potrà più uscire » per Genova, a meno che ivi non siavi il prezzo di più di tre » gigliati; e prima che ivi salga tant'alto, concorrerà a Genova » tanto grano e dalla Barberia e dalla Toscana e da tutte le piazze » marittime, che diventerà chimerica la supposizione, ovvero du- » revole per pochissimo spazio di tempo ».

soddisfatta. Il dazio nel caso di scarsezza diminuendo i timori popolari, diminuisce l'alterazione che soglion produrre nel prezzo, senza diminuire la produzione.

c) Cresce la ragionevolezza del dazio in parità di circostanze, a misura che la massa degli artisti supera quella degli agricoltori; quindi in Inghilterra, ove i primi sono maggiori de' secondi, benchè la facilità dell'importazione sia grandissima, ciò non ostante fu stabilito nel 1663 che l'esportazione resterebbe vietata, quando il prezzo del grano oltrepassasse i 48 scellini al *quarter*.

4.° Allorchè l'esibizione nazionale è superiore alla nazionale dimanda in una parte dello Stato, ed inferiore in un'altra, senza che sia facile il passaggio del grano ed il conguaglio de' prezzi tra l'una e l'altra, il legislatore uniformandosi alle circostanze topografiche, regola il dazio come se si trattasse di due Stati diversi, a norma dei sopra esposti principj.

§ 2. *Manifatture.*

I. Quello stesso principio che ordina di restringere l'entrata alle manifatture estere, prescrive d'allargare l'uscita alle nazionali, giacchè lo smercio di queste s'augmenta sì col primo mezzo che col secondo. Egli è questo un principio sul quale tutti gli scrittori sono d'accordo. Allorchè i governi vollero riguardare *i dazj d'esportazione sulle manifatture come sorgenti per l'erario, finirono per*

danneggiare e l'erario e le manifatture. Ecco i due risultati opposti che ci presenta la storia degli scorsi secoli:

Spagna, manifatture distrutte, dazj d'esportazione massimi.

Inghilterra, manifatture floridissime, dazj d'esportazione nulli (1).

Allorchè si tratta di manifatture, l'interesse de' fabbricatori è identico coll'interesse della Finanza. Io dico dunque che i dazj d'esportazione più tenui sono più lucrosi per l'erario.

Suppongo che il lettore sappia che se il prezzo d'una merce essendo 10 i compratori saranno 20; se sarà 5, i compratori non saranno 40 ma 60, quando si tratti di merci non necessarie; quindi i venditori che guadagnano di più, in parità di circostanze, sono quelli che vendono a minor prezzo; perciò se i nostri fabbricatori saranno caricati di minor dazio d'estrazione che i fabbricatori esteri, potranno sperare maggior vendita sui mercati terzi. Ecco ora le dimostrazioni.

(1) Pare che Ferdinando il Cattolico conoscendo la cieca avidità de' suoi finanzieri, volesse prescrvarne gli Stati ad esso affidati. Egli fece uso sul principio del secolo XVI di espressioni che eccitano sorpresa anche nel secolo attuale. Ecco le divine parole di quel re, quali trovansi nel proemio della Prammatica pubblicata a Napoli nel 1505: *Si neglecta subditorum ratione, ad Fiscum tantum utilitatem implicandam (leges) spectare videntur, neque principum imperia diuturna esse, neque ipsi non potius tyranni quam principes dici possent.*

Prima dimostrazione.

In forza del suddetto principio lo smercio estero essendo in proporzione maggiore della tenuità del dazio, i piccoli introiti sono più che compensati dal maggior numero de' colli usciti; per es.,

Se il dazio	saranno i colli	e la Finanza otterrà
è cent. 5	n.º 10,000	lir. 500 ;
se è " 10	" 3,000	" 300.

Seconda dimostrazione.

Aumento nello smercio estero è uguale ad aumento negli introiti postali; e questa equazione, sebbene evidente per sè stessa, può essere provata coll' esempio dell' Inghilterra, il cui commercio decrescente è andato unito colla diminuzione de' prodotti delle lettere. Infatti le gazzette Inglesi ci accertarono che l'introito della posta nel 1816 scemò di 120,000 lire sterline (2,880,000 fr.) in tutto l'impero Britannico a fronte dell'anno antecedente. All'opposto essendo andato crescendo il commercio estero d'Odessa dal 1803 al 1817, sono pure cresciuti i prodotti postali.

<i>Elementi di confronto</i>	<i>Anni</i>	
	1803	1817
Prodotti delle dogane . Rubli	28,000	1,000,000
Dazio dell'acquavite . . . "	14,000	375,000
Posta "	3,000	40,000 (1)

(1) *Journal de Francfort*, sotto la rubrica di Pietroburgo 20 giugno 1817.

Terza dimostrazione.

Aumento di smercio estero è uguale ad aumento di produzione nazionale;

Aumento di produzione nazionale è uguale ad aumento di popolazione munita di mercede;

Aumento di popolazione munita di mercede è uguale ad aumento di prodotti de' dazj-consumo.

Dunque la Finanza diminuendo i dazj sull'esportazione delle manifatture, guadagna,

- 1.° Sul numero crescente de' colli;
- 2.° Sulla posta delle lettere (*se ne è moderata la tassa*);
- 3.° Sui dazj-consumo.

Cresce la ragionevolezza dell'esenzione d'ogni dazio sull'esportazione

- 1.° *Quando i fabbricatori esteri*
 - a) Lavorano con maggior perfezione che i nazionali,
 - b) Sono esenti da ogni dazio, uscendo dai loro Stati per comparire sui mercati terzi,
 - c) Godono di qualche vantaggio particolare per situazione, credito, antichità di fabbrica, trattati di commercio...;

2.° *Quando i fabbricatori nazionali lavorano sopra materie grezze provenienti dall'estero e già aggravate da dazio d'importazione, oltre le spese del trasporto.*

In questi casi la Finanza ponendo un dazio sull'esportazione, imita colui che in una corsa

pubblica lega le gambe al proprio cavallo, mentre tutti gli altri concorrenti restano sciolti.

Il gravoso dazio nazionale unito alle accennate estere combinazioni induce talvolta i fabbricatori ad emigrare co' loro capitali e lavoranti.

Allorchè poi alla gravezza del dazio s' unisce il poco volume della manifattura, la finanza resta defraudata dal contrabbando.

Se in generale non si può approvare il dazio d'estrazione sulle manifatture, molto meno può approvarsi quando cade sulle manifatture di seta, giacchè l'incarimento prodotto dal dazio diviene un nuovo stimolo al consumo del cotone, il che danneggia la produzione della seta e relative fabbriche.

Osserverò finalmente che nelle merci seriche esportate entrano le calze così dette *a tortiglia* fabbricate colle spille dalle donne nelle case private, e il cui guadagno si riduce a sette od otto soldi al giorno.

II. *Allorchè una manifattura risulta da materie che pagarono dazio entrando, deve esserne indennizzata uscendo.* Si può imporre un dazio sul cotone che entra nello Stato, perchè il cotone diminuisce l'uso della seta, materia nazionale. Ma se le nostre manifatture di cotone vanno sui mercati esteri ove trovano le altre manifatture simili esenti da quel peso, è necessario che ne siano esenti esse pure. Il *drawach* degli Inglesi restituisce all'uscita della manifattura il dazio d'entrata che pagò la materia grezza.

III. Il premio all'esportazione delle manufatture riunisce quattro inconvenienti:

1.° Tende a fomentare al di là del corso naturale una popolazione fittizia, che sebbene momentaneamente utile, può cambiarsi presto in aggravio, come è successo all'Inghilterra, atteso il decremento dello smercio per l'aumento della produzione negli altri Stati;

2.° Spinge ad importare fraudolentemente le merci esportate, affine di procurarsi nuovo premio d'esportazione;

3.° Paga i mercanti a spese de' sudditi acciò gli esteri comprino a buon mercato;

4.° Non restringendosi entro i *limiti della conservazione*, ha tutta l'apparenza d'un'invasione ostile contro gli esteri concorrenti.

IV. Sono un'eccezione alle leggi daziarie i porti-franchi, ne' quali ciascuno può entrare e deporvi le sue mercanzie, e quindi estrarle se non le vende, senza pagare alcun diritto d'entrata o d'uscita. I vantaggi di questa istituzione sono:

1.° Accrescere il commercio di trasporto, la fabbrica delle navi, le occasioni di lavoro alle popolazioni sparse sulle coste;

2.° Procurare lucro ai magazzini pronti a ricevere qualunque deposito;

3.° Facilitare la compra d'ogni cosa straniera, atteso la concorrenza di qualunque nazione;

4.° Promovere la vendita delle merci nazionali ad alto prezzo per la stessa ragione;

5.° Presentare al commerciante un luogo di deposito a cui far giungere le merci comprate altrove ne' momenti di basso prezzo, e tenervele in serbo, per spedirle ovunque ad ogni apparenza di prezzo crescente;

6.° Attirare de' capitali che ristagnando nell'estero possono trovare impiego in una situazione comoda e commerciale, e dalla quale spesso si diffondono sull'agricoltura e sulle arti;

7.° Diminuire pe' consumatori l'anticipazione dell'imposta che i governi sogliono esigere sugli oggetti di consumo, giacchè ove esiste porto franco, il ristagno della merce resta esente, e l'imposta non si paga se non quando la merce passa al consumatore per mezzo de' mercanti al minuto.

§ 3. *Conclusioni.*

1.° Le antecedenti ragioni giustificano i dazi alle frontiere e nulla più. È siccome la tariffa del 2 ottobre 1817 (documento *E*) dichiara libera la circolazione delle merci nazionali in tutta la Monarchia Austriaca, quindi, nel caso che cessi il dazio sulla linea dell'Adige, i nostri fabbricatori mandando merci nell'Impero Austriaco avrebbero conseguito due vantaggi,

a) La cessazione del dazio che per l'addietro pagavano le nostre manifatture uscendo dall'ex-Regno Italiano;

b) La cessazione del dazio che le stesse pagavano entrando nell'Impero Austriaco (1).

2.° Gli inconvenienti de' dazj alle frontiere decrescono in ragione della grandezza degli Stati, crescono in ragione della loro piccolezza. Il commerciante passando da uno Stato all'altro, è arrestato ad ogni passo da leggi e tariffe daziarie che lo tormentano. Per andare da Mantova a Parma bisogna passare per 6 o 7 dazj, e non sono che circa 37 miglia. I numerosi fiumi che bagnano l'Alemagna, i molti principati in cui era divisa, il danno che soffre il commercio dai pedaggi, queste tre circostanze unite fecero introdurre nelle costituzioni dell'Impero, che non fosse permesso ad alcun principe d'accrescere le tariffe de' pedaggi d'un fiume che passa sul suo territorio.

3.° La diversità delle tariffe in uno Stato alquanto esteso, se si oppone all'idea filosofica dell'uniformità, è richiesta dall'indole della cosa; giacchè le circostanze topografiche ed economiche accrescono o scemano quell'ostacolo che la legge intende d'opporre all'importazione od esportazione; per es., nel caso che fosse vietata l'uscita

(1) A norma della tariffa del 1788 le manifatture seriche indicate nel documento *E* sotto i numeri 1, 2, 4, 5, 7 pagavano come segue entrando in Vienna:

1.a	Per libbra viennese fiorini	24	, carantani	—
2.a	.	3	.	36
4.a	.	14	.	24
5.a	.	10	.	48
7.a	.	7	.	12.

del vino dal Regno Lombardo-Veneto, la Valtellina ne dovrebbe essere esente, giacchè da un lato il vino è il suo miglior prodotto, dall'altro non potrebbe spedirlo nel piano Lombardo con quella economia con cui lo spedisce ai Grigioni. In generale la linea di confine per *terra* o per *acqua*, la facilità o l'impossibilità delle comunicazioni devono far introdurre e introdussero realmente delle differenze nelle tariffe.

4.° Il successo de' dazj dipende

a) *Dalla facilità a custodire le frontiere*, la quale è quasi nulla in alcuni Stati, il che costringe a tenere i dazj assai bassi;

b) *Dal potere di cui è investita l'autorità finanziaria*, potere di regolarsi prontamente a norma delle vicende commerciali. Se il potere centrale è molto distante, se tardano le risoluzioni, da un lato è danneggiata la Finanza dagli sfrosi, dall'altro restano lesi gli onesti fabbricatori. È desiderabile che non si verifichi il caso di cui parla Tacito: *Ex distantibus terrarum spatiis consilia post res afferebantur* (1).

a) *Dalle cautele interne*. Alcune fabbriche sono un mezzo che facilita la frode e la fa circolare nell'interno de' Regni. Parecchie persone tengono due o tre telai per vendere alle manifatture estere, introdotte per contrabbando, l'attestato di nazionalità. Lo stato regolare de' telai di ciascun fabbricatore, esistente presso le camere di

(1) *Hist.* III.

commercio, potrebbe smentire qualche falsità, e dimostrare che la manifattura attestata supera i mezzi d' esecuzione di chi l'attesta.

La finanza, ingannata talvolta dalle false apparenze in cui sono involte le merci, ammette come permesse quelle che sono proibite; per es., i cotoni *trama* che entravano per l'addietro in pacchetti da 5 libbre, ora che sono proibiti, entrano in pacchetti da libbre 10, che è la forma dei cotoni *organzino* permessi.

In Francia vi ha un giury apposito per decidere se le merci sospette di contravvenzione sono di fabbrica estera.

5.° Collo scopo di sminuire gli inconvenienti de' dazj e delle proibizioni sono stati proposti, nel VI volume del *Nuovo prospetto delle scienze economiche*, p. 45-138, alcuni mezzi, onde far prevalere le manifatture nazionali alle estere, mezzi che da un lato sembrano più blandi, dall'altro sono scevri d'ogni apparenza ostile contro le altre nazioni; ne è stata fatta particolare applicazione al setificio. Egli è tanto più ragionevole di ricorrere a questi mezzi, quanto che le manifatture di seta, soprattutto quelle di Lione, per la piccolezza del peso e del volume sfuggono alle ricerche de' più diligenti ed avveduti doganieri. Altronde se la finanza non ha in suo favore l'*opinione pubblica*, si trova isolata in mezzo alla nazione, e cagionando molto disturbo al commerciante od al consumatore, finisce talvolta per

raccorre delle mosche. È cosa desiderabile che i pubblici amministratori siano persuasi che *l'amore de' popoli può essere anche una risorsa di finanza.*

CAPO VI.

PROIBIZIONI.

I pochi casi in cui si può far uso delle proibizioni, si riducono ai seguenti:

§ I. *Motivi che giustificano le proibizioni d' esportare.*

1.° *Sicurezza pubblica.* I Romani vietavano di portar ferro ai Barbari e coti per acuire le armi. Per motivo di sicurezza l'Inghilterra vieta che le sue merci siano esportate sopra vascelli stranieri, volendo che la sua marina, necessaria alla sua difesa, primeggi sulle altre.

2.° *Dimanda nazionale maggiore della nazionale produzione;* è questi il caso delle galette; qualunque sia la produzione, ella non sarà giammai superiore alle dimande de' filatori: da un lato non si richiede grande apparecchio per filare, dall' altro il profitto della filatura è assai lucroso pel paese che l' eseguisce (pag. 39-40).

§ 2. *Motivi che giustificano le proibizioni d'importare.*

I. *Possibilità d'estera azione distruttrice.* Il dazio lascia agli esteri il potere di rovinare le nostre fabbriche; la proibizione lo distrugge. Supponete che un Governo *A* voglia far prevalere una sua manifattura sull'estero mercato *B*: se *A* propone un premio d'esportazione uguale al dazio d'importazione *B*, riuscirà certamente nel suo intento. Il caso non può essere frequente, ma senza dubbio non è impossibile. Altronde si danno delle combinazioni politico-commerciali che costringono i negozianti esteri a vendere collo scapito del 50 per 100 e più (1). In queste circostanze fa duopo sostituire al dazio la proibizione.

II. *Impossibilità di far eseguire il dazio sopra certe mercanzie; per es., la mussolina del Bengala*

(1) « Francoforte 30 giugno 1817.

« Lettere di Londra danno la notizia che ivi si forma una
 » lotteria di merci, il di cui biglietto è bensì a caro costo, ma
 » i giocatori possono guadagnare un premio di 200,000 lire ster-
 » line in mercanzie inglesi, colla espressa condizione però che il
 » vincitore debba smerciarle fuori dello Stato. È noto che il Go-
 » verno inglese nel tempo del sistema continentale aveva compe-
 » rato da tutti i suoi fabbricatori, acciò non andassero in ruina,
 » tutte le merci di cui erano provvisti, e ne aveva formati im-
 » mensi magazzini; e non ostante la grande quantità di mercan-
 » zie, che l'Inghilterra, dopo che cessò il blocco continentale, ha
 » smerciate negli Stati esteri, ve n'ha ancora in quei magazzini

è sì fina, che se ne possono racchiudere molte aune in una tabacchiera ordinaria. In quale modo si potrebbe far eseguire il dazio senza infinite cautele e disturbi?

III. *Necessità di mantenere la certezza dello smercio nella mente degli intraprenditori di fabbriche costose.* Più le intraprese sono costose, minore è il numero delle persone che vi si accingono: questo numero cresce, se la legge dice loro: non verranno gli esteri a spigolare nel vostro campo. Si possono paragonare le proibizioni ai brevetti d'invenzione: la certezza nell'inventore di raccorre un lucro proporzionato alla fatica ed alla spesa lo induce a subirla; senza questa certezza la volontà resterebbe vincolata dall'inerzia e dal timore di perdere, molte braccia s'abbandonerebbero all'ozio, si consumerebbero de' capitali inutilmente. Senza la sicurezza del profitto garantita dalla proibizione, parecchi intraprenditori non s'accingerebbero a gettare de' capitali in grandiose intraprese, temendo che il

» un ammasso enorme; e parte per questo motivo, parte anche
 » per la risoluzione fatta in varj Stati di non usare più stoffe in-
 » glesi, si è forse adottata questa misura di formare una lotteria». (*Gazzetta di Milano*, 11 luglio 1817).

Gli *Annali politici*, sotto la rubrica di Parigi 15 maggio 1819 dicono: « I negozianti di Londra hanno ricevute lettere recenti » di Borbone: esse dicono che le derrate e le mercanzie d'Eu- » ropa inviliscono di tal maniera, che si vendono talvolta con » discapito del 50 per 100 ».

frutto potesse venire tolto loro dalla concorrenza degli esteri (1).

IV. *Necessità di scemare le variazioni ne' lavori, allorché occupano molta popolazione e le mercedi sono basse ne' vasti stati.* In questa combinazione di cose quella mania che pospone le estere merci alle nazionali, quella vanità che trova motivo di preferenza nel maggior prezzo, sogliono essere fatali sì ai fabbricatori che ai lavoranti. Noi vediamo che i modisti fanno poca fortuna, perchè le variazioni rapide della moda riducono molte merci a non-valori. Le proibizioni diminuendo l'influenza delle mode estere, diminuiscono le variazioni eventuali nelle fabbriche.

§ 3. *Effetti delle proibizioni dimostrati dalla storia.*

Senza decidere se le seguenti proibizioni erano giustificate da qualcuno degli antecedenti motivi, ne addurrò gli effetti.

(1) « Dans un temps où la prohibition étoit générale pour tous les tissus de coton étrangers, *dice Chaptal*, notre industrie étoit parvenue à fabriquer les nankins et à leur donner les nuances de couleurs que présentent ceux de l'Inde. Cette branche d'industrie avoit tellement prospéré, qu'elle livroit au commerce quinze à dix-huit cent mille pièces de nankin par an. La faculté d'importer les nankins de l'Inde, moyennant un droit d'entrée, a paralysé cette fabrication ». (*De l'industrie française*, tom. II, pag. 104-105).

Fu proibito in Francia ogni setificio estero: gli artisti Francesi giunsero a superare gli esteri nel setificio.

Fu proibita in Inghilterra ogni estera manifattura d'acciajo: i fabbricatori Inglesi di queste manifatture ottennero la preferenza sopra tutti i mercati d'Europa.

Fu proibita in Olanda qualunque specie di panni stranieri; i panni d'Olanda sono tuttora accreditati.

Furono proibite le ancòre straniere in Prussia: questa legge contribuì alla perfezione delle ancòre a Koenisberg e a Memel (1).

« Rispinta dal sistema continentale la concorrenza delle selle e bardature inglesi, la sel-
» leria del cessato Regno Italiano divenne un'arte
» nazionale, provvedeva di selle l'esercito, le
» scuole d'equitazione.... »

La proscrizione delle terraglie inglesi, durante la suddetta epoca, diede vita a molti stabilimenti di queste manifatture. Le fabbriche del lago di Como, Milano, Pavia, Treviso, Vicenza, Bologna fornivano stoviglie in abbondanza. Bologna riuscì a produrre de' pezzi paragonabili a quelli d'Inghilterra.

Ecco ora un raziocinio del dottissimo Simonde, che ha tutta l'apparenza d'essere esatto, e che ha contro di sè l'esperienza.

(1) Mirabeau, *Monarchie prussienne*, tom. II, pag. 226.

« Deve risultare da queste proibizioni d'exportazione, dapprima una diminuzione di prezzo della materia prima, giacchè questo prezzo non è più sostenuto dalla libera concorrenza de' compratori; poscia una diminuzione della quantità del prodotto, perchè questo si proporziona in seguito alla sola dimanda interiore; e finalmente una diminuzione di qualità, perchè un'industria che si trova male ricompensata, è ancora *sempre* negletta » (1).

Questo raziocinio non regge, allorchè la dimanda nazionale è superiore alla nazionale produzione; è questi il caso sopraccitato delle galette. Infatti sotto il cessato Regno d'Italia l'exportazione delle galette era limitata dal dazio di lir. 58. 72 per quintale metrico; è proibita nel Regno Lombardo-Veneto; ciò non ostante la produzione cresce visibilmente, il miglior modo d'allevare i bachi si diffonde, e la galetta è giunta a prezzo altissimo.

Seguendo i raziocinj di Smith, Say, Simonde, Riccardo ... si arriva a persuadersi che la concorrenza non è mai libera, nè mai abbastanza estesa, se non quando scendono da tutti i pianeti de' compratori: ritoccherò questa idea nella Seconda Parte.

(1) *Nouv. princip. d'économie polit.*, tom. I, pag. 412.

PARTE SECONDA.

RISPOSTE ALLE OBBIEZIONI.

CAPO I.

OBBIEZIONE GENERALE.

Ho dimostrato nella prima parte che l'azione del governo è utile e necessaria allo sviluppo ed alla prosperità delle manifatture.

Quest'opinione è contraria alla teoria delle scuole Francese e Inglese, le quali dicono in poche parole che l'intervento del governo nella produzione delle ricchezze è o inutile o dannoso; ch'egli deve restringersi a far costruire delle strade, a mantenere la giustizia, e lasciare che le cose vadano come vanno da sè, sicuro che tutto si dirigerà regolarmente verso il pubblico bene, come i corpi gravi abbandonati a sè stessi si dirigono verso il centro della terra. Secondo le idee di Smith, il miglior amministratore è quello che dorme di più.

Bentham, presentando con maggior precisione le idee di Smith, dice che il governo non deve stimolare la *voglia* d'arricchirsi, come non

deve stimolare il bisogno di bere e di mangiare (1); che le *cognizioni* necessarie per arricchirsi si trovano più nel privato cittadino che nel pubblico amministratore, giacchè è maggiore l'interesse; che il *potere* d'arricchirsi, il governo non può crearlo, giacchè tutto ciò che dà agli uni è tolto agli altri (2). Dalle idee di Bentham risulta ad evidenza che l'ammalato ne sa più di tutti i medici, giacchè il loro interesse alla di lui guarigione è minore della di lui brama di guarire; che la vaccinazione non abbisognava d'essere promossa con tante cure, giacchè l'affezione de' padri pe' loro figli è maggiore dell'affezione de' sovrani pe' loro sudditi; che non si accresce la ricchezza pubblica, cambiando le proprietà comunali in proprietà private, giacchè non si può dare ai privati se non se ciò che possedeva il pubblico

Nel *Nuovo prospetto delle scienze economiche*, comparso alla luce dall'aprile 1815 all'aprile del 1817, dimostrai con lunga serie di fatti, che le idee della scuola francese e inglese davano in falso. Infatti l'indolenza, le abitudini, le prevenzioni, i capricci, le animosità stornano soventi

(1) Si può rispondere che non è necessario di stimolare ne' questuanti validi il bisogno di bere, ma bensì l'indolenza; si dica lo stesso del nobile Spagnuolo decaduto che marcisce nell'ozio invece di travagliare.

(2) *Théorie des peines et des récompenses*, tom. II, pag. 307-308 2.^e édition.

dalla via retta il *volere*, o l'arenano; pregiudizj d'ogni specie ingombrarono in tutti i secoli e ingombrano tuttora varj rami della produzione. Gli interessi privati ora sotto false apparenze, ora a visiera calata si danneggiano reciprocamente, e da queste collisioni viene scemato il *potere*. Talora manca la concorrenza, e il bisognoso resta vittima del non bisognoso, se la legge non interviene; talora la concorrenza è eccessiva, e per salvare il guadagno ricorre alla frode. Non di rado l'industria manca di capitali, mentre in altra banda i capitali ristagnano. Quindi fa duopo ora allettare con premj, ora reprimere con multe; qui sperimentare le abilità, acciò non divenga fatale la presunzione; altrove prescrivere limiti e norme, affine di prevenire la malafede. In somma i busti e le fascie sono un estremo da sfuggirsi; i ripari intorno all'acqua e al fuoco non possono condannarsi.

Il sig. Simonde che aveva diffusi gli errori di Smith nella sua opera intitolata: *De la richesse commerciale*, comparsa nel 1803, ne ha corretti alcuni nell'altra che porta il titolo: *Nouveaux principes d'économie politique*.... pubblicata nell'anno corrente. Egli conviene che l'intervento del Governo nello sviluppo delle ricchezze può essere benefico, ma soggiunge che « non è cosa » agevole pel Governo, *atteso l'oscurità in cui si* » *trova la scienza*, di conoscere distintamente lo » *scopo* ch'egli si debbe proporre, e di modifi- » care la sua *condotta* secondo le circostanze che

» possono esigerne una contraria; e allorchè, egli
» soggiunge, si esamina ciò che i diversi Governi
» hanno fatto per l'avanzamento della ricchezza,
» di rado altra cosa vi si può riconoscere che le
» conseguenze di *falsi sistemi* o *gli effetti del caso* ».

Queste proposizioni che dimostrano più leggerezza che giudizio, sorprendono, con ragione, in uno scrittore che conosce sì a fondo la teoria e la storia. Soggiungerò dunque alcuni riflessi che serviranno di risposta anche ai sofismi di Bentham.

I.

La pretesa *oscurità della scienza* non impedisce certamente di vedere lo *scopo che deve proporsi il Governo*. Questo scopo proclamato dai nostri scrittori e principalmente dall'abate Genovesi, è più d'un mezzo secolo, si è *la maggiore felicità divisa sul maggior numero de' cittadini*; Beccaria, Verri, Palmieri inculcano a gara questa massima nelle loro opere, che il popolo ripete giornalmente ne' campi e nelle officine.

Sulla qualità de' mezzi o sulla *condotta* da tenersi vi può essere *oscurità nell'applicazione*, ma non v'è certo *oscurità della scienza*: vi può essere dubbio sull'indole d'una febbre particolare, ma non v'ha dubbio se nelle febbri infiammatorie giovi il salasso e nelle terzane la china. Siccome nella produzione delle ricchezze l'azione de' privati cittadini risulta dalle forze fisiche, intellettuali, morali, perciò il Governo, a foggia

del medico, deve agire ora più ora meno, secondo le circostanze, *dovendosi riguardare l'azione pubblica come supplimento alla mancanza delle forze private*. I fatti svilupperanno meglio lo scopo e i mezzi.

II.

(Cognizione). Non fu *falso sistema nè effetto del caso* l'idea che si propose il celebre Agricola, allorchè scese in Inghilterra: *noscere provincias, discere a peritis, sequi optimos*. La brama di *conoscere lo stato della nazione*, prima base alle operazioni del legislatore, si scorge ne' *Missi dominici* che Carlomagno spediva per le provincie del suo vasto impero, nelle assemblee generali cui invitava le persone più perspicaci, ne' frequenti viaggi che intraprendeva egli stesso. La medesima idea si vede ne' corpi scientifici stabiliti dai Governi più saggi ne' punti principali de' loro Stati, nell'istituzione di viaggiatori regolari addetti ad essi, come, per esempio, nell'Istituto di Francia, nelle missioni di viaggiatori straordinarj per affari speciali (1), nelle cattedre statistiche erette

(1) I giornali dell'ottobre 1817 dicono sotto la rubrica di

» Parigi 5 ottobre.

» S. M. aveva spedito fin dal 1814 il cav. Beaujour nelle
» scale del Levante per rivedere i nostri antichi fondachi, e ren-
» derne un conto esatto a S. M., proponendo nel tempo stesso
» i modi più acconci a far rifiorire il nostro traffico in quelle
» parti, ed a ristabilire le nostre relazioni commerciali in tutto il

nelle università, nella pubblicità di qualunque atto amministrativo ... Non fu certamente *falso sistema* la legge di S. M. il re di Wurtemberg, che lasciando il giudizio sui delitti della stampa ai tribunali, distrusse l'ultimo avanzo dell'Inquisizione, la censura.

Non si debbono dunque considerare le cognizioni del pubblico amministratore isolatamente, come fanno Bentham e Smith, ma si debbono associare alle cognizioni de' corpi scientifici ch'egli crea per consultarli ne' momenti di bisogno, seguirne i consigli ne' casi dubbj o nuovi, ed affidare loro l'istruzione de' giovani che alla pubblica amministrazione destina (1).

Esaminata la cosa sotto questo aspetto, risulta che la somma delle cognizioni private ne' varj rami della produzione non supera sempre le

» mediterraneo. Il cav. Beaujour ha corrisposto alle intenzioni di
 » S. M., ed in un viaggio di due anni ha raccolto le cognizioni
 » necessarie per illuminare il Governo sopra questa importante
 » materia ».

(1) « Stuttgart, 1.º gennajo 1818.

» Il re, convinto dalla necessità di fornire i modi d'ammae-
 » strarsi a tutti coloro che aspirano ad essere impiegati in servi-
 » zio dello Stato, creò nell'Università di Tubinga una facoltà
 » d'economia politica, e nominò professori delle due nuove cat-
 » tedre della medesima. *In avvenire saranno preferiti nelle no-
 » mine ai pubblici ufficj coloro che avranno frequentate que-
 » ste scuole ed avranno dato saggi di abilità con appositi
 » esami.* Durante i primi dieci anni vi saranno da 4 a 6 borse
 » gratuite da 150 fiorini ciascuna per gli studenti che riusciranno
 » a distinguersi » (*Jour. de Francfort*).

cognizioni del pubblico amministratore. La quale proposizione non sorprenderà certamente chi rifletta che lo stesso sentimento di libertà, questo sentimento sì costante e sì forte, può restare dai pregiudizj e dalle abitudini ingombrato nelle basse menti a segno da resistere alla benefica mano che campo più esteso vorrebbe procurargli e maggior potere (1).

(Volontà). Non sono *falsi sistemi* nè *effetti del caso* le seguenti istituzioni:

a) *Nell'agricoltura.*

1.° Varj legislatori furono costretti ad ordinare la piantagione de' gelsi, come riferisce Pagnini rapporto a Firenze, Muratori pel Modenese, Pavesi pel Parmigiano. Ecco una fonte di ricchezze conosciuta dal pubblico amministratore, sprezzata sul principio per prevenzione dai privati, e che fu dischiusa dalla legge.

Smith e Bentham, per dimostrare che è inutile l'intervento del Governo, suppongono in qualunque nazione, costante e massima perspicacia

(1) Il giornale di Francfort sotto la data del 15 novembre 1817 dice: « La principessa reggente di Lippe mosse le sue lagnanze » nella dieta (Germanica) contro gli Stati provinciali del suo » principato, perchè volendo essa introdurre innovazioni molto » liberali nell'organizzazione di quel paese, si vede contrariata » dagli Stati stessi, i quali insistono che si debba conservare l'an- » tico sistema di Governo ».

negli intelletti, il che equivale a supporre costante e massima salute ne' corpi per provare l'inutilità de' medici.

b) *Nelle arti.*

2.° Dopo la pace d'Aix-la-Chapelle nel 1748, l'imperatrice Maria Teresa stabilì scuole di filatura nelle città e ne' borghi, *concesse due creutzers al giorno a ciascun concorrente, oltre piccole ricompense mensili distribuite ai più abili.* Perciò vennero chiamati dalla Francia, Olanda, Inghilterra, Paesi-Bassi, Italia, Svizzera, Sassonia degli abili artisti, acciò istruissero le popolazioni. Sino a quell'epoca l'Austria traeva dalla Sassonia e da altri paesi vicini il lino, la lana ed il cotone filato (1).

3.° Chiunque conosce i brevetti d'invenzione ammessi oramai in tutti gli Stati, brevetti in forza de' quali il Governo garantisce un lucro speciale per indurre a sacrificj di capitali e di tempo, ed incoraggiare a seminare per raccorre.

4.° La pubblica esposizione delle manifatture che sale sino al secolo d'Alessandro, eccita al travaglio collo stimolo dell'*onore* a cui tutti sono sensibili, dell'*interesse* a cui resistono pochi; dico dell'*interesse*, giacchè la pubblicata abilità procura degli avventori.

(1) Peuchet, *Géographie commerciale.*

I concorsi pubblici nelle arti e nelle scienze, per cui ottengono premio i più abili, e di cui ci diede il primo esempio la Grecia, sono un'altra istituzione poco diversa dall'antecedente, e a tutti nota.

Se si eccettuano i Governi militari e la stupida aristocrazia nata da essi, si sente ripetere in tutti i secoli il detto di Cicerone, *honos alit artes*.

Avevano ben intesa questa massima le Repubbliche del medio evo, le quali non ammettevano alle pubbliche cariche se non se quelli che all'arte della seta o della lana erano addetti.

c) *Nel commercio.*

5.º Quel principio di sicurezza che anima al travaglio, colla speranza di corne il frutto, si vede richiamato da tutte le leggi ne' tempi di civili discordie e d'odj privati che tendono a distruggerlo. Lasciò scritto il Corio all'anno 1172, che ai consoli della mercatura di Milano, tra le altre cose, era raccomandata la *sicurezza del viaggiare de' mercanti*. Le gride veronesi relative alle fiere promettevano speciale garanzia a chiunque vi compariva, fosse anche *debitore e soggetto all'arresto*, e facevano cessare le rappresaglie, tenendo sulle pubbliche vie una forza straordinaria sì a piedi che a cavallo (1).

(1) Lo statuto Novarese promette questa sicurezza anche a coloro che in qualunque tempo si portavano a Novara *per titolo*

6.° Chi può ignorare l'esistenza de' codici di commercio che vegliano contro le rinascenti e indefinibili frodi di cui questo ramo d'industria è suscettibile?

7.° I dazj ben diretti restringendo l'importazione delle estere manifatture e promovendo il consumo delle nazionali, creano un vantaggio non ai soli fabbricatori e lavoranti, ma a tutte le classi sociali, come è stato dimostrato nella prima parte, e lo creano in breve tempo. I cappelli di paglia di Firenze rifluivano in Inghilterra; nel 1768 un dazio sull'importazione avendone accresciuto il prezzo, manifatture simili sorsero in quell'isola e cessò il bisogno di trarne dalla Toscana. Il guadagno procurato dal dazio si cambia in potere produttore, quindi gli stabilimenti nazionali si estendono, si rinforzano e riescono a lottare cogl'esteri.

Si è abusato e si continuerà ad abusare de' dazi; ma non si può chiamare in dubbio l'efficacia e l'utilità del martello, perchè i ragazzi adoprandolo si percuotono le dita. Le risposte alle obbiezioni relative a questo argomento si trovano nel capo seguente.

di studj, e non solo ad essi, ma anco ai loro servi, e per questo motivo vuole che cessino le ripresaglie: « Item statutum et ordinatum est quod quilibet, undecunque sit, possit libere et secure, non obstantibus aliquibus represaliis et contracambiis datis, vel dandis, venire ad civitatem Novariae, ad studendum in qua libet scientia et morari et redire ipse et nuntii sui, dummodo non sit de liberis alicujus rebellis, vel hostis communis Novariae » (lib. I, p. 31).

(Potere). Non sono *falsi sistemi* o *effetti del caso* le seguenti istituzioni:

1.° *La libertà garantita a chiunque d'esercitare l'arte che più gli piace, purchè innocua al pubblico* (1);

(Allorchè nel 1753 Marcantonio Gallone, milanese, volle nella fabbrica dei nastri introdurre l'uso de' telai che con un solo contemporaneo movimento lavoravano otto o più nastri, i capi-bottega, gli *Abati de' Bindellari* mossero cielo e terra contro quel pover uomo che aveva viaggiato per istruirsi e servire il pubblico. Ecco *lo sforzo degli interessi privati che tendeva a torre il potere all'industria*, sforzo che non è possibile, secondo le visioni di Smith e suoi commentatori. Il governo protesse l'inventore, e l'invenzione si diffuse).

2.° *L'abolizione de' Paratici o corporazioni d'arti e mestieri, che impedivano il travaglio a chi aveva braccia, abilità e capitali per travagliare* (2);

3.° *Il diritto d'obbligare il vicino a vendere la sua casa in comodo e favore degli edifizj destinati alle manifatture, diritto garantito da Galeazzo Maria Sforza con decreto del 17 luglio 1493;*

4.° *La concessione di pubblici locali a comodo di grandi stabilimenti, del che vedi un esempio nella nota 1, alla pag. 57;*

(1) *Statuti di Milano*, fol. 144. — *Statuti di Novara*, p. 26.

(2) *Statuti di Milano*, fol. 145. — *Statuti di Novara*, p. 72.

5.° *Il prestito di capitali senza interesse e con sicura garanzia, il che viene praticato principalmente dal governo inglese, allorchè il commercio è rallentato o sospeso ;*

6.° *La celerità de' giudizi raccomandata negli affari di commercio e perciò rimessa la decisione all' autorità de' consoli senza l' intervento de' curiali ;*

7.° *La revisione annuale delle tariffe daziarie, affine d' introdurvi maggiore chiarezza e precisione e adattarle al moto generale del commercio.*

.

Parecchie istituzioni simili alle antecedenti si veggono esposte ne' sei volumi del *Nuovo prospetto delle scienze economiche.*

Censuriamo dunque i governi fin dove sono censurabili, giacchè tale è il diritto di chiunque è carattista nell'azienda sociale; ma le istituzioni che ottennero la sanzione de' secoli, che sono approvate dalla giornaliera esperienza, non si canellano certo con un tratto di penna e con gratuite asserzioni.

CAPO II.

OBBIEZIONI PARTICOLARI.

Obbiezione prima.

Per erigere delle fabbriche sono necessarij de' capitali; ora questi sono limitati presso ciascuna nazione, e certamente il dazio non gli aumenta; quindi, se in forza d'una combinazione daziaria i capitali vengono spinti verso una nuova manifattura, necessariamente ne devono restare smunte le altre, per conseguenza scemare a proporzione i lucri. S'io posseggo un capitale di 10,000 lire sterline, e che mi vengano proposte due intraprese che mi frutteranno il 20 per 100, è chiaro ch'io posso accingermi all'una o all'altra con questo profitto, finchè mi limito ad una sola; ma eseguendo l'una, non è in mio potere d'eseguire l'altra; e se divido il mio capitale tra di esse, non otterrò di più del 20 per 100, anzi rischio d'ottenere meno, ed anche di cambiare il guadagno in perdita. Ora se questa proposizione è vera per un individuo, lo è per tutti gli individui d'una nazione (1).

(1) Bentham, *Théorie des peines et des recompenses*, tom. II, pag. 310, 311, 346, 2.^e édition.

Smith, *Richesse des nations*, tom. III, pag. 62, 63.

Ricardo, *Des principes de l'économie politique et de l'impôt*, tom. II, pag. 160.

Risposta.

I. Supponiamo che le nazioni estere spedissero, per es., al cessato Regno d'Italia tante stoffe di cotone per dieci milioni.

Siccome queste stoffe non ci venivano regalate, perciò fa duopo supporre che questi 10 milioni esistessero nel Regno come fondo disponibile e senza essere occupati nelle consuete intraprese. Ricevendo queste stoffe noi pagavamo dunque

- 1.° La materia prima;
- 2.° La manifattura e le spese per tingerla;
- 3.° Il salario della direzione di quelle fabbriche;
- 4.° I profitti de' commercianti;
- 5.° Le spese di trasporto;
- 6.° Gli interessi de' capitali fissi destinati alla produzione di quelle stoffe.

Il Regno possedeva dunque tutti i capitali per produrre quelle stoffe che riceveva dall'estero, meno i capitali fissi che dirò 100 *D*.

Siccome però di questi capitali pagavamo gli interessi al 20 per 100; perciò la mancanza si deve ridurre ad 80 *D*.

Ciò posto: erigendo noi nello Stato delle fabbriche uguali a quelle che lavoravano per noi nell'estero, noi guadagniamo.

- 1.° La manifattura che dirò *E*
- 2.° Il salario della direzione *F*
- 3.° I profitti de' commercianti *H*.

Ora siccome gran parte della nostra popolazione agricola resta in ozio per cinque mesi dell'anno, quindi abbiamo delle braccia disponibili pe' lavori. E siccome, sebbene quella popolazione resti in ozio, pure sussiste ed è alimentata dai fondi che coltiva, quindi la mercede pel lavoro, ossia l'elemento *E*, debb'essere considerata come un guadagno netto per la nazione.

Resterebbe dunque da vedere se *E* più *F* più *H* sieno o no maggiori di 80 *D*; ma v'ha di più: Nel commercio interno

1.° Il vantaggio è doppio di quello del commercio estero;

2.° Lo stesso capitale ritorna più presto, e la metà può rendere nel 1.° caso quel servizio che rende il tutto nel 2.°;

3.° Soggiace a minori eventualità sinistre;

4.° È più esteso il soccorso del credito.

Queste quattro circostanze unite alle tre quantità suddette dimostrano in noi il potere d'eseguire nello Stato quella manifattura che compravamo dagli esteri. Ma ciò non è tutto. Infatti fa duopo aggiungere che per capitali fissi si intendono:

1.° Le macchine di cui si fa uso nella produzione;

2.° Gli edifizj destinati a contenere le materie e le manifatture, le macchine e i lavoranti.

Ora per macchine non ci manca nè il ferro, nè il legno, nè l'abilità per costruirle; e per gli

edifizj bisognevoli non è necessario di supporre che tutti debbano essere eretti di nuovo dai fondamenti. Consultando l'esperienza vediamo che in tempo di nuovo lucro, de' piccoli intraprenditori si associano, ed eseguiscano, uniti, ciò che non potevano disgiunti; si mettono a profitto de' locali che restavano deserti; diviene utile motore quell'acqua che passava pel paese senza tributo; si fanno de' risparmi senza diminuire la produzione; quindi, per es., le filande a vapore lasciano parte di quel combustibile che consumavano le filande ordinarie; l'acido carbonico che andava disperso, si cambia in luce a risparmio d'olio; de' servi vegetanti nelle anticamere si cambiano in ispettori, e il cavallo che usciva una volta la settimana per diporto, va a muovere una macchina giornalmente (1).

II. Tutti i capitali d'una nazione non sono occupati, come suppongono i sullodati scrittori; alcuni ristagnano per indolenza, abitudine, timore; altri per mancanza di pronta e sicura occasione;

(1) L'importazione de' panni in Russia essendo giunta nel 1796 al valore di sei milioni di rubli, Paolo I credette di doverne incoraggiare la produzione nello Stato, sia erigendo una fabbrica per vestire le truppe, sia prestando un capitale senza interesse per 10 anni ad intraprenditori particolari. Dopo questa misura i popoli erranti sulle frontiere della China, i quali non usavano tosare le loro greggie, somministrarono alle nuove manifatture tanta lana da riempire i loro magazzini per tre anni. Così Paolo I diede valore ad un prodotto che non ne aveva alcuno, cioè reso attivo un capitale che era inutile e quasi incomodo.

quindi gli inventarj, per causa di morte, fanno comparire non di rado grosse somme di numerario; ed allorchè si presenta un guadagno speciale, o qualche sentimento gagliardo viene ad animare la nazione, vediamo uscire de' capitali di cui non sospettavamo l'esistenza, e che sono diversi dal *fondo di riserva* (1) (V. anche la p. 140).

III. Non è esattamente vera la proposizione di Bentham, che *il capitale nazionale sia il limite dell'industria nazionale*; per es., i rapidi progressi

(1) Le gazzette inglesi ci danno i seguenti fatti:

« Londra 9 giugno 1818.

» Le case di commercio, che avevano accettato il denaro de' particolari per partecipare all'imprestito del Governo Francese, invitano oggi i capitalisti a ritirare i fondi depositati, poichè, dicono esse, l'imprestito è stato fatto in pieno dai banchieri francesi ».

» Londra 14 maggio 1819.

» La relazione intorno al banco (d'Inghilterra), fatta alla camera, contiene varj fatti importanti pel commercio. Si rileva da essa che la totalità dei capitali inglesi impiegati nei *pubblici capitali* francesi non ascende che a tre milioni sterlini, e che questa somma andrà scemando di mano in mano che i capitali francesi alzeranno di prezzo. Sono stati gli Olandesi che hanno preso la più gran parte nei grandi prestiti fatti ultimamente, e segnatamente in quello della Russia. Eppure queste operazioni non hanno prodotto in Olanda alcuna sensibile diminuzione nella moneta sonante. Le tasse di guerra pagate dalla Francia non hanno fatto ribassare il suo cambio all'estero di più dell'uno e mezzo per cento, e questa è l'opinione del sig. Rothschild. Si propone in conseguenza di tralasciare ogni provvidenza restrittiva per l'estrazione delle specie metalliche, e per la cooperazione dei capitalisti inglesi negl'imprestiti stranieri ».

della Russia sono dovuti in parte all'azione attivissima del credito che i mercanti Russi trovano in Hambourg, Olanda, Inghilterra. Ciò che è importato in Russia, non è pagato se non con lettere di cambio di 12 a 15 mesi di scadenza, mentre ciò che se ne esporta, è pagato in parte anticipatamente, in parte all'atto della somministrazione. Il debito contratto coll'estero si è realizzato in macchine, strumenti, edifizj fecondi di crescente produzione, la quale, oltre di pagare gli interessi, somministra un prodotto netto che ha sorpreso i filosofi dello scorso secolo. Gli agricoltori e gli artisti che sono andati a stabilirsi in Russia, sono forze produttrici formate coi capitali esteri, e delle quali ella coglie il frutto senza averle alimentate nelle età passive. — È successo anche tra noi che varj fabbricatori Svizzeri non potendo spedire nel Regno Lombardo-Veneto le loro manifatture, sono venuti a fabbricarle in Lombardia.

Obbiezione seconda.

La dogana, dice il sig. Simonde, cagiona un danno diretto e ragguardevolissimo al consumatore, forzandolo a pagare caro ciò ch'egli potrebbe ottenere a buon mercato, sia ch'egli compri la mercanzia straniera, il cui prezzo è accresciuto dai diritti daziarij, o dal guadagno del contrabbandiere, sia ch'egli compri la mercanzia nazionale,

il cui prezzo relativo è aumentato dal monopolio ossia dall'esclusione delle estere che potrebbero presentarsi al concorso. Ora niuno può dubitare che il rincaro d'una mercanzia non sia una perdita per ogni consumatore e non aumenti d'altrettanto le spese nazionali, le quali altro non sono che la somma delle spese di tutti i consumatori (1).

Risposta.

La scuola di Smith ponendo per norma alle operazioni dell'amministratore l'interesse ora del solo consumatore ora del solo produttore, ha rovesciato i cardini della privata e pubblica economia. Infatti ciascun membro della società essendo nel tempo stesso consumatore e produttore, e gli interessi di queste due persone essendo sino a certo punto diametralmente opposti, risulta che nè l'interesse soltanto del primo deve servire di norma, nè quello del secondo, ma la differenza tra l'uno e l'altro.

Ammettendo il danno cagionato dal dazio, del che parleremo nella risposta alla seguente obiezione, per schiarire meglio l'argomento, supponete ch'io abbisogni di grano, e che Pietro venditore nazionale voglia lire 40 al moggio, e

(1) *De la Richesse commerciale*, tom. II, p. 159, 160. — *Nouveaux principes d'économie*, t. I, p. 413. — Hauterive, *Éléments d'économie politique* ... pag. 202.

Paolo venditore straniero si contenti di 35. Egli è fuori di dubbio che se nissuna altra circostanza s'aggiunge alla mia situazione; io devo preferire Paolo a Pietro; e sopra questa unica supposizione arrestano il loro raziocinio Smith, Simonde, Say, Ricardo e la turba minore de'copisti.

Ma se si riflette che, oltre d'essere io consumatore, sono anche produttore, e che per comprare il grano devo vendere qualche cosa, cambia alquanto l'affare d'aspetto. Infatti, supponete che per ottenere il grano io voglia dare della carta, nè possa dare altro, e che Paolo non la valuti uno zero e Pietro la accetti. In queste circostanze chi preferirò io? Certamente Pietro, giacchè il danno che soffro nelle compra, è compensato dal vantaggio della vendita. Ora mentre il fabbricatore nazionale paga l'affitto della casa, i dazj-consumo, il sale, il tabacco, ed ha la sua parte in tutte le imposte, il venditore straniero non li paga. Dite lo stesso di tutti i prodotti che non essendo suscettibili di durata, si possono vendere al fabbricatore nazionale, non allo straniero. Dunque, *finchè il vantaggio prodotto dal venditore nazionale sarà maggiore del minor prezzo richiesto dallo straniero, l'interesse dello Stato vorrà che si preferisca il primo al secondo, e il dazio che costringerà a questa preferenza, meriterà lode.*

Applichiamo questo raziocinio alle scarpe di seta che le nostre signorine chiamano da Parigi.

Dapprima confrontando quelle scarpe colle nostre noi non troviamo differenza nè nella bellezza nè nella durata; anzi convengono le nostre consumatrici che le scarpe parigine durano meno, cosicchè si preferiscono le seconde alle prime, solo perchè quelle hanno il pregio di venire da Parigi, e le seconde il difetto d'essere fabbricate in Milano.

Lasciando da banda questo riflesso io supporrò che le scarpe

	Parigine	Nostrane
costino al pajo . . . Milanesi	3	3. 10:
Costeranno 600 paja di scarpe . . .	1800	2,100

Quindi se la legge vieta che si traggano scarpe da Parigi, la nazione perderà lir. 300.

Ma quando noi consumiamo 600 paja di scarpe nostrane, somministriamo lavoro ad un individuo nazionale per 300 giorni circa. Il suo guadagno a lir. 3 al giorno in 300 giorni sarà " 900.

Resteranno dunque per lo Stato lir. 600.

Queste 600 lire si cambiano in frutti, latte, burro, vino, pesce, pane, affitto di casa . . . in somma in cose che senza quel calzolajo diverrebbero in parte non-valori.

	Parigine	Nostrane
Supponete ora che le scarpe costino al pajo	3	6;
600 paja costeranno	1800	3600;
sarebbe dunque la perdita della nazione		lir. 1800.

Da questa sottraendo il guadagno del calzolajo " 900.

Resterebbe la perdita " 900.

Dunque la proibizione è utile o dannosa, secondo che il vantaggio proveniente da un lato compensa o non compensa il danno dall'altro.

Non facendo alcun riflesso ai compensi sociali, supponendo che il venditore nazionale sia uguale al venditore straniero, i sullodati scrittori non videro motivi di preferenza se non se nel minor prezzo. Questa loro equazione immaginaria, questo unico motivo di preferenza, gli indussero a condannare in modo assoluto ciò che non è condannabile se non al di là di certi limiti.

Obbiezione terza.

I dazj ingrassano un solo fabbricatore con danno di cento consumatori (1); estinguendo l'emulazione distruggono gli sforzi che perfezionerebbero le arti (2).

Risposta.

I. Dopo la soppressione delle corporazioni è impossibile stabilire un monopolio sopra qualche manifattura: la carriera è aperta a tutti, e allorchè un ramo d'industria fiorisce, i concorrenti divengono sì numerosi in poco tempo, che il prezzo de' prodotti s'abbassa al punto in cui non

(1) Simonde, *Nouveaux principes d'économie*, tom. I, p. 413. Lo stesso autore ammette il contrario alla p. 415, 416, 422.

(2) Simonde, *De la richesse commerciale*, tom. II, p. 162.

è più possibile di scendere senza perdita. « In onta della proibizione de' cotoni stranieri, dice il sig. Chaptal, i prodotti delle nostre fabbriche vengono smerciati a sì basso prezzo, che il proprietario non può continuare nella sua intrapresa, se non se col mezzo di minimi profitti accumulati da immenso smercio. Le prime sode che sono state fabbricate colla decomposizione del sale marino, si vendevano 100 franchi il quintale; la concorrenza che si è introdotta, ne ha fatto decadere il prezzo a 9 franchi, benchè sussista un dazio di franchi 5 sulla soda straniera ». Mentre infatti la dogana protegge il fabbricatore contro la concorrenza degli esteri, lo lascia esposto alla concorrenza de' nazionali e degli esteri stessi che vengono a domiciliarsi nello Stato, ed è noto che *figulus figulum odit*. Nel 1442 il duca Filippo Maria Visconti beneficò un Fiorentino che introdusse nella Città e Stato di Milano alcuni particolari lavori di seta, e lo beneficò con stipendio mensile, esenzione di dieci anni, per lui e suoi operaj, da qualunque carico straordinario e dazj ducali, come pure l'esenzione per sete crude, tinte ed altre cose. Io non esamino attualmente queste esenzioni, ma osservò che l'accennato lucro eccitò immediatamente una compagnia di Milanesi e di Genovesi, i quali gareggiando coll'accennato Fiorentino nella stessa industria e maestria di lavori, si sparsero in diverse parti dello Stato e ottennero dallo stesso duca gli stessi privilegi

nel 1.º febbrajo 1443 (1). La supposizione dunque d'un fabbricatore che s'ingrassa contro cento consumatori, fatta in vista de' dazj, è una supposizione chimerica smentita dall'esperienza giornaliera.

II. L'emulazione ha le sue leggi come tutte le altre passioni umane, quindi ella

1.º *Cresce* sino a certo punto in ragione del timore che altri conseguano il premio da noi vagheggiato; perciò è utile e necessaria in generale la concorrenza;

2.º *Decresce* a misura che s'impiccolisce il premio cui aspiriamo, e questo premio nel commercio s'impiccolisce precisamente in ragione de' concorrenti;

3.º *S'annienta*, allorchè entra in noi la persuasione che le nostre forze sono inferiori alle altrui.

Combinando la prima colla seconda proposizione, vediamo che v'è un limite al di là del quale la concorrenza invece di stimolare assopisce, giacchè v'è un punto in cui la piccolezza del premio non basta a vincere l'inerzia.

Se volete riconoscere la verità della terza proposizione, supponete che in una scuola qualunque sia promesso un premio a chi farà il miglior tema, e che oltre gli scolari possano concorrere anche i maestri. Questa concorrenza de'

(1) *Memorie per servire alla Storia del commercio dello Stato di Milano...*, raccolte da Angelo Pavesi, pag. 30-31.

maestri animerà o assopirà l'attività degli scolari? La speranza d'ottenere il premio essendo nulla negli scolari, nulli pur auco debbono essere i loro sforzi.

Applicate quelle tre proposizioni alle manifatture, e ritroverete che in forza della prima fa duopo distruggere le corporazioni e *lasciare a chiunque il diritto di concorrere, finchè il venditore comune può agevolmente scoprire da sè stesso la frode.*

La seconda proposizione vi dirà che possono essere utili i dazj; la terza che sono necessarj, allorchè i concorrenti esteri superano i nazionali in capitali, credito, industria e simili circostanze vantaggiose ad essi (Vedi le pag. 65-68).

Se gli scolari non concorrono, allorchè concorrono i maestri, perchè sarebbe fatica inutile, molto meno concorrerebbero se dovessero fare delle spese: è questo il caso degli stabilimenti manifatturieri. È facile il concorso nel commercio, giacchè la merce comprata si può rivendere senza molto discapito; ma la cosa non va così nelle arti in cui i capitali impiegati in fabbriche, edifizj, macchine non si possono ridurre ad altro uso con eguale facilità (1).

III. Lo scopo del dazio non è di favorire una ventina di fabbricatori, ma di conservare la sussistenza a più migliaia di lavoranti, che senza il dazio ne rimarrebbero privi; abbiamo veduto

(1) *Nuovo prospetto di scienze economiche*, tom. IV, p. 176.

che 1000 pezze di panno estero introdotte nello Stato toglievano la mercede per un mese a 62,500 persone nel XVI secolo (pag. 42-43).

Obbiezione quarta.

« Se il sistema proibitivo, dice il signor »
» Simonde (1), dà alle manifatture commerciali »
» un incoraggiamento potentissimo ma dispendio- »
» sissimo (a), egli non fa provare beneficj a quelle »
» che prosperano di già (b), o almeno il sacri- »
» fizio ch'egli impone al consumatore, diviene »
» affatto inutile per esse (c). Se la manifattura »
» era destinata all'esportazione, il Governo, dan- »
» dolo il monopolio del mercato interno, le fa »
» abbandonare le sue antiche abitudini per in- »
» durla ad altre che probabilmente sono meno »
» vantaggiose (d). Ogni manifattura destinata al- »
» l'esportazione dà prova ch'ella non teme la »
» concorrenza degli stranieri sopra un libero mer- »
» cato; dacchè ella può starle a fronte in paese »
» terzo, in onta delle spese di trasporto, ella ha »
» minor ragione di temerla nel luogo della pro- »
» duzione (e) ».

Risposte.

(a) Questo dispendio che ha dei compensi maggiori, sussiste sul principio, ma svanisce poco

(1) *Nouveaux principes d'économie politique*, tom. I, pag. 414-415.

dopo, come è stato dimostrato (pag. 120-121), e resta il vantaggio netto delle merci.

(b) Proposizione falsa. Pria che la legge escludesse le manifatture estere, erano 1000 i telai d'una manifattura prosperante; dopo l'esclusione delle estere, i telai giungono a 1500: mi permettete di supporre che 1500 telai siano maggiori di 1000? Il mio reddito era dovizioso, vivendo Pietro cui pagavo 10,000 scudi di vitalizio; alla morte di Pietro non divengo io più ricco?

(c) Proposizione falsa, come risulta dalle due note antecedenti.

(d) Proposizioni falsissime. Si fabbricavano nello Stato 12,000 pezze di panno, 6,000 delle quali andavano all'estero; ora che è vietata l'introduzione de' panni forestieri, invece di 12,000 se ne fabbricano 15,000; ov'è il cambiamento delle abitudini, e soprattutto ov'è il cambiamento in peggio? I fabbricatori *A, B, C*.... continuano a servire le piazze estere; i fabbricatori *D, E, F*... servono le piazze nazionali; invece di 1000 lavoratori, ciascuno ne mantiene 1200 e fa travagliare delle mani che giacevano nell'ozio. La cessazione delle abitudini oziose può forse spaventare un filosofo? Lasciate da banda i vostri dubbj chimerici, e andate, per esempio, a Carate; là vedrete un cotonificio che non esisteva due anni fa, e quella popolazione che vegetava nelle stalle ne' giorni non chiesti dall'agricoltura, la troverete ora intenta a scardassare, filare e tessere il cotone.

(e) Sì e no secondo i casi. Supponete scarsa la concorrenza di certe merci sopra un libero mercato, e grande la dimanda: i consumatori saranno costretti a contentarsi delle merci di prima, seconda e terza qualità. Una specie di manifatture può dunque vendersi con vantaggio sui mercati terzi e temere la concorrenza delle estere *come estere* sui mercati nazionali (pag. 68-70). Perchè le nostre berrette di seta trovano de' compratori sui mercati della Baviera e del Tirolo, segue forse che le nostre stoffe di seta non debbano temere la concorrenza di quelle di Lione sui mercati di Venezia e di Milano?

Obbiezione quinta.

Riccardo dice che i dazj invitando a produrre una nuova manifattura, riescono dannosi, in quanto che l'inesperienza dei fabbricatori li costringe a fare una spesa maggiore che gli esteri, e quindi collo stesso capitale la nazione ottiene un prodotto minore (1).

Risposta.

Questo inconveniente va unito ad ogni noviziate, e se l'obbiezione avesse forza, proverebbe che non si debbe insegnare a scrivere ai ragazzi,

(1) *Des principes de l'économie politique et de l'impôt.* tom. II, pag. 160.

perchè impiegano più tempo e lordano più carta che i maestri. Gli inconvenienti de' noviziati in tutte le intraprese sono più che compensati dai lucri che frutta la susseguente abilità (pag. 65). L'autore tacitamente suppone che una fabbrica nuova sottragga capitali alle antiche, mentre noi supponiamo che in essa vengano impiegati que' capitali con cui compriamo dagli esteri la merce che vogliamo fabbricare, e parte di quelli che rimanevano giacenti (pag. 111-116).

Obbiezione sesta.

I dazj sono ostilità contro le altre nazioni. Quelli che erigono dazj, cercano nel commercio prima il loro bene, poscia il male altrui (1).

Risposta.

Quando un beccajo fa uso di quella carne che smercia nel proprio macello, gli altri beccaj ne restano forse sorpresi, riguardano forse come ostile la di lui condotta? Il proprietario che mangia i frutti del proprio giardino invece di comprarne sulla piazza, cerca forse il male altrui?

Le pubbliche gazzette sotto la data del 3 novembre 1817 dicono: « A Gand, il barone di

(1) Simonde, *De la richesse commerciale*, t. II, pag. 445.— Bentham, *Théorie des peines et des récompenses*, tom. II, pag. 346.

» Heverberg, governatore della provincia, fece al-
 » lestire i suoi appartamenti per l'arrivo del prin-
 » cipe d'Orange con addobbi di manifatture del
 » paese; il principe gliene attestò la sua partico-
 » lare soddisfazione ». Quale popolo avrebbe po-
 tuto riguardare come ostile la condotta di quel
 barone saggissimo? Gli Inglesi agli Olandesi po-
 tevano forse muovere querele contro l'Imperatrice
 Maria Teresa, allorchè invece di vendere le sue
 lane gregge allo straniero, volle che le sue truppe
 fossero vestite di panni prodotti dalle sue fab-
 briche?

La filosofia non fa eco a Catone che gridava
 sdegnato doversi rovinare Cartagine; ella predica
 a ciascuno di procurare il suo ben essere senza
 invidiare l'altrui, e dimostra che crescendo l'altrui
 ricchezza, crescono per noi le eventualità di pro-
 curarci quanto ci abbisogna, e smerciare quanto
 ci avanza.

Obbiezione settima.

Una nazione deve attendere *solamente* a quelle
 manifatture, a quelle derrate che può manifattu-
 rare meglio delle sue rivali (1).

Risposta.

Non è il rapporto tra le mie produzioni e
 le altrui che deve dirigermi, ma la differenza tra

(1) Simonde, *Nouveaux principes d'économie*, t. I, p. 414.

il prodotto e la spesa. Se il prodotto supera la spesa, io lo coglierò, benchè sia inferiore a quello de' miei rivali. Colla proposizione assoluta dell'autore la Lombardia non dovrebbe coltivare le galette, giacchè queste danno una seta inferiore a quella di Fossombrone; e la Francia non dovrebbe scavare le sue miniere di ferro, perchè questo è inferiore a quello della Svezia. In ciascun prodotto vi sono delle gradazioni, e sì ne' mercati esteri che ne' nazionali si trovano compratori de' gradi massimo, medio, infimo a prezzo differente. Non è pazzia il coltivare un prodotto inferiore a quello degli altri, ma è pazzia il coltivare un prodotto che vale due, quando si può coltivarne uno che vale tre.

Nell'agricoltura un prodotto esclude un altro, e chi vuole coltivare il cotone, è costretto a rinunciare al frumento. Se dal confronto d'una coltura coll'altra risulta che dà più guadagno il frumento che il cotone, fa duopo restringersi a coltivare il primo nel paese e comprare il secondo dagli esteri. Nelle manifatture la faccenda non va così; un'arte non esclude un'altra; i merletti possono stare insieme coi cappelli, le tele coi panni, gli orologi colle falci; la fabbrica delle lime non esclude la fabbrica delle coltri, come la coltura del riso esclude quella del granturco. Ogni arte aggiunta ad uno Stato, benchè inferiore alle estere; è sempre un guadagno, se il prodotto supera la spesa, giacchè essa non esclude nessun'altra.

Obbiezione ottava.

Non si nuoce alla produzione, dice Say, nè all'industria nazionale, quando s'introducono nello Stato mercanzie straniere, giacchè non si può comprare nell'estero se non se con prodotti indigeni, ai quali per conseguenza questo cambio ha procurato uno smercio (1).

Risposta.

Si scopre agevolmente la fallacia d'un principio astratto e generale, applicandolo a casi particolari e concreti.

Il paese *A* ha sempre comprato dal paese nazionale *B* mille casse di lastre di cristallo a lire 85 l'una, ed ha pagato il suo debito di 85,000 lire con grano, carni, frutti . . .

Supponete che il paese *A* per qualche capriccio cessi di dare le sue commissioni a *B*, tragga le lastre dal paese estero *C*, e paghi il suo debito con grano, carni, frutti . . .

Nell'uno e nell'altro caso la produzione del grano, delle carni, de' frutti resta animata dalla compra; e qui s'arresta il sullodato scrittore senza esaminare i cambiamenti che succedono in B.

(1) *Traité d'économie politique*, tom. I, pag. 156, 2.ª édition. — Garnier, nella nota alla traduzione francese dello Smith, tom. V, pag. 226.

Supplendo alla sua mancanza noi troviamo i seguenti danni:

1.° Cessa la rendita del proprietario del fondo in cui si scava l'arena quarzosa;

2.° Cessa il profitto dell'intraprenditore che dirige lo stabilimento;

3.° Cessa l'interesse de' capitali fissi e circolanti che erano impiegati in quell'azienda;

4.° Scema il valore del fondo che somministrava la legna.

Cessa la mercede di 93 persone necessarie per lo scavo dell'arena, taglio della legna, trasporto alla fornace (1), quindi

5.° Cessa l'affitto di 93 case in cui si ricoveravano quei 93 capi colle loro famiglie, giacchè cessando la mercede, esse devono sparire.

Capi di famiglia 93 equivalgono ad individui 465, contando cinque individui per famiglia. Cessando essi, succede danno

6.° Ai proprietarj di tutti gli oggetti di vitto e vestito (pag. 12-19);

7.° Alle arti che rendono i prodotti del suolo atti al vitto e vestito (pag. 33);

8.° Alla finanza che perde 465 consumatori (pag. 30-32);

9.° A tutte le classi sociali promiscuamente prese (pag. 32-38).

(1) Vedi la mia *Discussione economica sul Dipartimento del Lario*, pag. 18, 19, 25-30.

Crescerebbe la somma delle perdite nel caso che non si potesse spedire al paese *C* od altrove il grano, le carni, i frutti . . . con cui si salda il debito delle lastre.

È dunque palpabilmente falsa la proposizione del sullodato scrittore, il meno cattivo che nelle scienze economiche possenga attualmente la Francia: giudicate degli altri, e soprattutto giudicate del discernimento dell'Italia che compra a caro prezzo le loro opere.

Obbiezione nona.

Siccome un padre di famiglia, dice Smith, non fabbrica egli stesso quelle scarpe che può comprare a miglior mercato dal calzolajo, così uno Stato non deve fabbricare quelle merci che a minore prezzo può comprare dall'estero (1).

Risposta.

Questo paragone dimostra che Smith non aveva afferrata la differenza che passa tra la privata e la pubblica economia, e non capiva che può convenire ad una società ciò che non conviene a'suoi membri. Spieghiamo dunque la cosa, ossia applichiamo all'obbiezione ciò che è stato già detto.

(1) *Richesse des nations*, l. IV, c. II. — Say, *Traité d'économie politique*, tom. I, pag. 202, 2.^e édition.

I. Non conviene a Pietro il mantenere un servo, perchè il servizio d'un'ora che solo gli abbisogna, valerebbe meno del salario giornaliero che il servo pretende; ma se Pietro trovasi unito ad altre persone che abbiano uguale bisogno, converrà benissimo alla loro società il mantenere il servo, giacchè da un lato ciascuno pagherà in ragione del tempo in cui è servito, dall'altro non resteranno istanti vuoti nella giornata di chi serve.

Non conviene ad una piccola fabbrica l'uso della macchina a vapore, perchè il servizio di essa non può essere continuo, mentre è continuo l'interesse del capitale che costa. Ma se di più piccole fabbriche si forma una sola, sarà economica per la loro società quella macchina che era dispendiosa per ciascuna.

S'intende quindi la ragione per cui un padre di famiglia non trova il suo conto a fabbricare in casa le scarpe che le abbisognano, giacchè un membro di essa non avrebbe bastante occupazione, quindi il suo mantenimento giornaliero supererebbe il suo guadagno. Ma se la famiglia cresce, e cresce in modo che il bisogno di scarpe somministri costante lavoro ad uno o più membri di essa, le converrà senza dubbio fabbricare in casa le scarpe piuttosto che comprarle. Infatti crescendo i membri dell'associazione

1.º Decrescono le spese dell'alloggio e della preparazione del vitto;

2.º Decresce la somma degli utensili necessari; quella pignatta, per es., che serve per uno, serve per tutti;

3.° Cresce la somma degli atti possibili, ed i soccorsi di cui ciascun membro abbisogna ...

II. Possiamo ora rispondere direttamente all'obbiezione. Un impiegato, per es., od un pensionato non considera nel venditore che il minor prezzo, quindi preferisce lo straniero al nazionale, se l'uno pretende un solo centesimo meno dell'altro. All'opposto il principe, oltre di questo riflesso, considera nel venditore nazionale quella somma di lucri che cagiona alla finanza, all'agricoltura, alle arti, ai proprietarj ed alle altre classi sociali co' suoi consumi, come è stato spiegato di sopra.

III. Finalmente la manifattura nazionale produce un altro vantaggio, al quale alcuni possono essere indifferenti, ma non può esserlo uno Stato, voglio dire l'indipendenza politica. Questa indipendenza ha un valore vero e reale, giacchè non di rado, sia per eventi politici o militari, sia per circostanze fisiche o finanziere, l'esibizione estera non corrisponde alla dimanda nazionale. I principi, a ragione o a torto, snudano spesso la spada, e il commercio spaventato si ritira ne' suoi magazzini e fa retrocedere le sue navi, quindi rincarano le merci estere, in conseguenza almeno una parte de' cittadini ne soffre. In somma siccome ogni bisogno appena nato vorrebbe essere soddisfatto, ed ogni abitudine interrotta è uguale a sensazione dolorosa, perciò sembra in generale che la minima distanza tra chi abbisogna e chi soddisfa, presenti

le maggiori eventualità favorevoli, e che le eventualità sinistre crescano in ragione delle distanze e de' diversi ostacoli che dipendenti dall'irregolarità della natura o dal capriccio degli uomini, si possono su d'esse accumulare.

Badate bene che fa duopo bensì apprezzare, ma *non esagerare il vantaggio dell'indipendenza*, nè aspirare a rompere i vincoli della natura, come si dirà più a lungo nella Terza Parte.

Obbiezione decima.

Il divieto alle materie prime d'uscire dallo Stato, si fonda sopra un errore, cercare il profitto sul produttore, non sul consumatore (1).

Risposta.

Dopo d'aver detto in generale che l'estrazione delle materie prime deve essere libera, ho esposto i casi d'eccezione in cui debb'essere o limitata o proibita (Parte I, cap. V e VI).

Questa proibizione non ha per iscopo d'ottenere un profitto sul produttore, ma di procurare profitti a tutte le classi produttrici (Vedi la Parte I, capo I e II.).

Lo sbaglio costante di Smith, Say, Simonde, Riccardo, Hautevire ... consiste nel considerare

(1) Simonde, *Nouveaux principes d'économie politique*, tom. I, pag. 411-412.

gli interessi d'una sola classe, invece d'estendere la riflessione sulla somma di tutti gli interessi sociali ed esaminare i relativi compensi.

CAPO III.

ESAME D'UN'OPINIONE SPECIALE.

Il dottissimo sig. Simonde, nella sua opera intitolata *De la richesse commerciale*, fece rimprovero ai governi nel 1803, perchè mostravano di temere che la produzione potesse essere eccessiva e quindi succedere ristagno e perdita di capitali (1).

Lo stesso scrittore nella sua opera: *Nouveaux principes d'économie*.... ci accerta nel 1819, che ovunque la produzione è eccessiva, succede ristagno e perdita di capitali, e ne incolpa i governi che stimolarono i produttori (2).

In forza di queste perdite non potendo più i fabbricatori somministrare il consueto travaglio ai loro lavoranti, questa classe della società è costretta *dappertutto* a contentarsi d'un salario che basta appena a farla vivere miserabilmente.

Quindi l'autore vorrebbe che, acciò i fabbricatori non s'abbandonassero ulteriormente ad imprudenti intraprese, venissero caricati di tutta

(1) Tom. II, pag. 361-364.

(2) Tom. I, pag. 423.

la famiglia de' loro operaj, dei ragazzi, degli ammalati, dei vecchi, delle donne; che quindi il matrimonio de' lavoranti dipendesse dall'assenso de' fabbricatori; in una parola, per migliorare la sorte degli operaj l'autore li riduce allo stato di *servi della gleba* (1).

Si può ammirare la buona intenzione che ha condotto l'autore a questo tristo risultato, ma non si può ammirarne il giudizio. Infatti, parlando dello stato attuale della produzione, l'autore

- 1.º Ha esagerato il fatto e confusi i fenomeni;
- 2.º Gli ha spiegati assai male;
- 3.º Ha suggerito un rimedio peggiore.

I.

È noto che l'Inghilterra da più d'un mezzo secolo provvedeva d'ogni specie di manifatture tutte le parti del globo, ed occupava circa cinque milioni della sua popolazione a produrle e a spacciarle. Il continente Europeo e l'America settentrionale offrivano i mercati più lucrosi a quelli industri Isolani.

Ora 1.º la distruzione delle corporazioni d'arti e mestieri in Europa dopo la rivoluzione;

2.º La vista de' vantaggi che accompagnano l'industria;

(1) Tom. II, pag. 360-364.

3.° La cessazione di molti pregiudizj relativi alle arti e al commercio;

4.° I pubblici premj concessi alle invenzioni meccaniche;

5.° I viaggi di persone istruite che svelarono i processi, i metodi, le macchine di cui gli Inglesi facevano un secreto;

6.° La pubblicazione delle scoperte promossa dai giornali;

7.° In alcuni Stati i dazj e le proibizioni.

Queste cause unite moltiplicarono gli artisti sì nel continente Europeo che nell'America settentrionale. In questi paesi si fabbricano attualmente quasi tutte le merci che si traevano dall'Inghilterra. Un milione di nuovi artisti è sorto, per così dire, dal suolo e gareggia cogli antichi.

Scemando giornalmente i mercati sui quali gli Inglesi spacciavano i loro prodotti, furono costretti que' fabbricatori a moltiplicare le macchine, a vendere al di sotto del costo, finalmente a lasciare senza travaglio un milione d'operaj.

Questo milione di vecchi operaj che manca di mercedi, compromette in parte la sicurezza pubblica nel suo paese, in parte va emigrando per le Colonie.

Questo stato convulsivo de' fabbricatori e degli artisti, prodotto dalla mancanza di spaccio, è particolare all'Inghilterra, e giova non confondere i fatti.

II.

- 1.° La mortalità diminuita dal vaccino;
- 2.° I matrimonj accresciuti dalla coscrizione;
- 3.° La distruzione delle corporazioni monastiche;
- 4.° La vendita e la suddivisione de' loro fondi;
- 5.° L'aumento generale della sociabilità;

Queste cinque cause accrebbero la popolazione sul continente.

6.° Tre anni di generale carestia (1815, 1816, 1817) per cui crebbero i lavori, essendo noto che in tempo di carestia il popolo lavora di più;

7.° I cambiamenti politici successi nel Continente, che diminuirono i consumi, essendo noto che in queste epoche i consumi scemano e continuano a scemare anche qualche tempo dopo (1);

- 8.° La diminuzione in varj Stati Europei,
 - a) Negli impiegati ed onorarj;
 - b) Ne' lavori pubblici;
 - c) Nelle eventualità ambiziose;
 - d) Nella celerità de' pubblici affari.

Queste otto cause, ad eccezione della quarta, dovettero alterare l'ordinario rapporto tra la

(1) Vedi il mio *Problema: quali sono i mezzi più spediti, più efficaci, più economici per alleviare l'attuale miseria del popolo in Europa.* 1817, 2.a edizione.

produzione e il consumo, tra la fabbricazione e la vendita, e quindi isterilire degli stabilimenti, diffondere il disagio sopra più individui, eccitare delle emigrazioni negli Stati più poveri, come nella Svizzera e in varie parti della Germania.

Queste cause sono diverse dalla causa generale che agì sull'Inghilterra, la quale per altro si fece sentire in parte sul Continente, giacchè in que' mercati sui quali gl'Inglesi vendevano colla perdita del 50 per 100, non potevano certamente gli altri fabbricatori vendere con lucro.

III.

L'idea del sullodato scrittore relativamente ai fabbricatori e agli operaj non sembra meritare seria confutazione. Infatti

I. Accrescere la sicurezza della sussistenza nella bassa plebe è diminuirne l'attività: *languescet industria, intendetur socordia, si nullus ex se metus aut spes; et securi omnes aliena subsidia expectabunt, sibi ignari, nobis graves* (1).

Nella classe degli artisti ciascuno può distinguere due masse.

La prima lavora solo per sottrarsi ai bisogni fisici e presenti, cosicchè se il prezzo del pane è alto, il lavoro s'estende a tutti i giorni della settimana; se è basso, ad una parte soltanto; l'altra è consecrata all'ozio ed allo stravizzo.

(1) Tacito, ann. II, 38.

Nel 1815, 1816 e 1817 i capitali de' fabbricatori non bastavano alle dimande degli artisti; attualmente lo superano, benchè gli artisti richieggano maggior mercede.

La seconda massa, ed è la più piccola, si mostra sensibile all'idea dell'avvenire ed allo stimolo della vanità. Queste due forze rendono il lavoro continuo, migliore, e tale che i fabbricatori possono esserne certi ne' momenti delle commissioni più pressanti.

L'idea del sullodato scrittore accrescerebbe l'indolenza della prima massa e scemerebbe l'attività della seconda.

II. Gli artisti deboli, vecchi, ammalaticci, carichi di molta famiglia non troverebbero lavoro, se il fabbricatore che gli accetta, dovesse mantenerli nelle loro malattie, essi e i loro figli. Succederebbe quindi ciò che succede in Inghilterra: ogni comune si sforza d'allontanare da sè il primo artista che viene da un'altra comune, giacchè, se lo ritiene per alcuni giorni, è obbligata a mantenerlo se diviene povero.

III. Il lavorante è sempre più bisognoso dell'intraprenditore; se questi deve incaricarsi della famiglia del lavorante, potete immaginarvi se non farà i suoi conti preventivamente e non lo assoggetterà a condizioni molto più gravose delle attuali.

Accrescere gli aggravj degli intraprenditori è diminuirne il numero; ora diminuire il numero

degli intraprenditori non è migliorare la sorte de' lavoranti, come si propone l'autore sullodato.

IV. Le vicende della moda e del commercio arrenano non di rado le migliori fabbriche: l'intraprenditore perde non solo gli interessi de' suoi capitali, ma anche il profitto che gli è dovuto a titolo di direttore dell'intrapresa. Queste vicende devono essere maggiori ove è libera l'importazione, come vorrebbe l'autore. Una nuova macchina inventata nello Stato, o fuori, può torre lavoro a molte braccia senza colpa dell'intraprenditore. In queste circostanze come mai si può dire che la *giustizia* impone all'intraprenditore l'obbligo di mantenere il lavorante e la sua famiglia?

Il servo è utile al solo padrone, giacchè de' suoi servigi non ne approfitta e non ne abbisogna il pubblico; ma l'affare degli artisti è alquanto diverso. Infatti lo spazio o l'officina entro cui lavora l'artista, appartiene al proprietario; le materie che cambia in manifatture, sono tratte dai fondi terrieri; i capitali necessarj ai lavori sono dovuti ai capitalisti; le cognizioni di cui abbisogna, l'artista le compra dai dotti; il lucro ch'egli procura alla finanza, è molto maggiore di quello che le procurano i servi, essendo maggiore la di lui mercede. In somma l'artista è vantaggioso a tutte le classi sociali, come è stato dimostrato nella prima parte; dunque se gli è dovuto soccorso in caso di legittimo bisogno, il dovere non cade sul solo intraprenditore, ma sopra tutta la società.

IV.

Siccome il matrimonio degli artisti può fruttare molto danno al fabbricatore e nissun vantaggio, quindi mi sembra cosa assai strana il far dipendere dall'assenso di questo la maggior parte delle unioni maritali. Questo diritto nelle mani de' fabbricatori diverrebbe un nuovo mezzo per opprimere gli artigiani.

Ritardare l'epoca de' matrimonj,

Richiedere qual condizione necessaria certi mezzi di sussistenza,

Sembrano essere gli unici espedienti cui la legge debba ricorrere per contenere entro certi limiti la popolazione artigiana.

La salubrità delle officine, la durata de' lavori, il principio, la fine, la situazione, possono essere oggetti d'ispezione governativa, ma non già i contratti tra i fabbricatori e i lavoranti. L'ispezione su d'essi frutterebbe al governo rinascenti molestie, con perdita di tempo de' contraenti, e renderebbe peggiore la sorte del più debole. Il governo deve restringersi a far eseguire i contratti e a disciorre quelli che per lesione enorme peccano o per dolo.

V.

Non entrerò a discutere quanto il sullodato scrittore asserisce relativamente all'amministrazione

delle terre, perchè cosa estranea all'attuale argomento; mi restringerò a due sole cose.

I. Il sullodato scrittore s'inganna sì nel fatto che nella teoria; in ciò che ci dice sui mezzadri (1).

a) *Errore di fatto.* È falso che in Lombardia prevalga il sistema de' mezzadri; in Lombardia prevale il sistema degli affitti, a denaro pe' grandi poderi, a derrate pe' piccoli. Il proprietario del piccolo fondo, lasciandone l'usufrutto al paesano, richiede per pertica da uno stajo alli due e mezzo, per lo più in frumento, talora in frumento, segale e miglio, e divide col paesano l'uva soltanto e le galette. Usano alcuni di accollare al paesano la metà de' pubblici aggravj, oltre l'obbligo di alcune giornate da uomo, o solo, o con carro, a prezzi determinati.

b) *Errore di teoria.* L'industria è in ragione de' soliti stimoli, *speranza di guadagnare, timore di perdere.* Ora quando il paesano divide per metà il raccolto, l'attività non gli frutta che la metà del guadagno, l'inerzia non gli cagiona che la metà della perdita; dunque l'industria debb'essere minore nel mezzadro che nell'affittuale, il quale soggiace all'azione intera di que' due stimoli. Il mezzadro pone tutta la sua attenzione nel rubare con destrezza, non nel coltivare con maggiore industria. Quindi al tempo dell'uva e delle galette

(1) *Nouveaux principes d'économie politique...*, tom. I, pag. 189-191.

è costretto il proprietario a portarsi alla campagna, onde impedire colla sua presenza le frodi.

Aggiungi che la divisione per metà può essere in alcuni casi nociva al paesano. Infatti in due terreni d'eguale estensione la somma de' travagli necessarj è molto diversa; dunque diverso debb'essere anche il compenso al paesano che gli eseguisce. Ora, se la metà del raccolto è giusto compenso quando il travaglio è piccolo, dunque il compenso debb'essere maggiore della metà quando il travaglio è maggiore. La parte del raccolto, cui ha diritto il paesano, debb'essere *per lo meno* uguale alla somma delle giornate impiegate a produrlo, valutate secondo i prezzi correnti. Ora questa somma in alcune circostanze di coltura difficile può essere maggiore della metà del raccolto, come in altre è minore.

II. Il sollodato scrittore per diminuire la miseria de' poveri paesani, vorrebbe che i proprietari e i conduttori de' vasti fondi fossero obbligati a mantenere tutto l'anno que' giornalieri di cui abbisognano di quando in quando, ossia a cambiare i giornalieri eventuali in servi stabili, e che dai padroni dipendesse il matrimonio de' servi.

Questa idea non sarebbe economicamente eseguibile tra di noi nelle risaje e nelle praterie ad uso delle *bergamine*, giacchè i lavori intorno ai risi e la raccolta de' fieni richieggono una somma straordinaria di braccia per due o tre mesi, le quali su que' fondi resterebbero in ozio pel restante dell'anno; perciò questi lavori vengono in

gran parte eseguiti dai montanari che scendono dallo Stato Piacentino, Parmigiano, Genovesato, Bergamasco, Padovano con reciproco vantaggio della pianura e della montagna; della pianura che paga le braccia per quel solo tempo che ne abbisogna; della montagna, la quale mette a profitto delle braccia, allorchè le sarebbero inutili. Zappare, scalvare, mietere sono altri lavori che i montanari vengono ad eseguire sulle pianure, giacchè in epoche più tarde succedono questi lavori e sono meno numerosi sulle montagne; e non sarebbe certamente savio consiglio privare d'un vantaggio le montagne per aggiungere un aggravio alle pianure. Con questo nuovo aggravio molti fondi diverrebbero una passività con danno de' privati cittadini e dell'erario. — Se chiunque si fa tagliare la barba una volta alla settimana, fosse costretto ad alimentare il barbiere tutto l'anno, da un lato la massima parte de' cittadini dovrebbe rinunciare a questo comodo, dall'altro il pane somministrato al barbiere inutile per 315 giorni, sarebbe tolto all'artista che lavora giornalmente.

Nel documento *F* i lettori ritroveranno alcune contraddizioni nel sullodato scrittore, e che servono di seguito al quadro storico delle contraddizioni esposte nel V volume del *Nuovo Prospetto delle scienze economiche*, e divengono un nuovo argomento che alla scuola di Smith manca la bussola. Queste contraddizioni non si trovano nel fondatore della scienza, l'abate Genovesi, le cui *Lezioni d'economia* sono finora il men cattivo libro elementare che si possa porre nelle mani de' giovani.

PARTE TERZA

RETTIFICAZIONE DI ALCUNE IDEE ESAGERATE E SEMI-SERIE.

CAPO UNICO.

Nelle epoche di fermentazioni sentimentali sogliono, nella pubblica opinione, ottenere credito i principj esclusivi, intolleranti, assoluti, esagerati.

Danno luogo a questa riflessione le tre notissime risposte de' signori Adams, Jefferson, James Madisson, relative all' argomento che abbiamo discusso. Eletti dalla società Americana, che ha per iscopo d'estendere l'industria nazionale, annunciarono nel 1817 delle teorie nelle quali si scorge che il sentimento prevale sulla ragione e s'amalgama coll' errore (1).

(1) Tutti sanno che i signori Adams, Jefferson e Madisson furono presidenti degli Stati-Uniti d'America, quindi sperimentati negli affari.

I lettori italiani ritroveranno le risposte de' tre suddetti illustri personaggi nella gazzetta di Milano 5 novembre 1817 sotto la rubrica *America*.

I.

Il sig. Adams, ottuagenario rispettabile, altrettanto robusto d'animo che di corpo disse: « Nell'economia dello Stato l'agricoltura occupa » il primo e più splendido posto, le manifatture » il secondo, e la navigazione il terzo ».

Osservazioni.

1.° Se per valutare questa risposta prendiamo per norma le *mercedi*, ci accorgeremo facilmente che il primo posto è dovuto alle arti, giacchè la mercede dell'artista è maggiore di quella dell'agricoltore, e perciò il primo è più vantaggioso alla Finanza che il secondo. Infatti nel 1811 fruttò per testa

L'artista per solo *dazio-consumo* nei comuni murati lir. 22. 01.

L'agricoltore, per solo *dazio-consumo*, ne' comuni aperti lir. 1. 388.

Per *testatico*, non in ragione de' contribuenti ma di popolazione » 1. 25. . . . » 2. 638.

2.° Se prendiamo per norma l'*interesse de' capitali*, lasceremo il primo posto alle arti, giacchè se nell'agricoltura i capitali non danno il 5

per 100 (1), nelle arti danno il 15 e il 20; quindi s'arricchiscono più prontamente i fabbricatori e i commercianti che i proprietari.

3.° Se prendiamo per norma la *somma totale de' vantaggi* dell'agricoltura da una parte, e quella delle arti e del commercio dall'altra, vedremo che la proposizione del sig. Adams è vera o falsa secondo i casi; ella è falsa ne' paesi in cui si uniscono insieme ristretto territorio ed arti floride; quindi era falsa a Tiro, Cartagine, Atene, Rodi, Marsiglia; è falsa a Genova, Venezia, Livorno, Ginevra, Neuchatel, Costantinopoli...; è vera in Lombardia, in Francia, Polonia, Russia...; ma è falsa in Inghilterra ed in Olanda. Infatti si fanno ascendere, approssimativamente, come segue, le rendite e i profitti di queste due nazioni:

<i>Prodotti.</i>	<i>Inghilterra</i> Franchi	<i>Olanda</i> Fiorini
Agricoltura	833,000,000	40,000,000
Arti e commercio interno	1,088,000,000	15,000,000
Commercio estero	900,000,000 (2)	36,000,000
Debito delle nazioni estere		30,000,000 (3).

Poca riflessione basta per accorgersi che la cosa non può essere diversamente. Infatti se per l'industria dell'agricoltore un grano si cambia in

(1) In Francia e in Inghilterra si valuta dal 3 1/4 al 3 1/2 per cento.

(2) *La Théorie de l'économie politique*, par M. Ganik, tom. I, pag. 212.

(3) *Quadro politico dell'Olanda*, per Matteo Galdi, tom. II, pag. 30.

cinque per termine medio in Italia, per l'industria dell'artista una libbra di cotone può cambiarsi in valore più che quintuplo di quello della materia prima. Crescerebbe l'argomento, se invece del cotone e della stoffa si prendessero per termine di paragone il lino ed i merletti, il ferro e le manifatture d'acciajo, e se si riflettesse che, acciò succeda quel cambiamento d'uno in cinque nell'agricoltura, sono necessarj otto mesi, mentre nelle arti basta minor tempo collo stesso numero di braccia (1).

(1) Per provare che le arti non accrescono le ricchezze come l'agricoltura, gli Economisti Francesi dicevano che mentre l'artista lavora, fa anco de' consumi, ed accertavano che la somma de' suoi consumi è uguale alla somma de' suoi prodotti; quindi il risultato è zero.

Il conte Mengotti riproducendo questo argomento, ha supposto nel suo *Colbertismo*, che l'agricoltore viva d'aria, e i buoi di manna celeste.

In realtà sì ne' travagli agrarj che ne' manifatturieri, i lavoranti

1.º Consumano alimenti, vestiti, alloggio...

2.º Danno un prodotto netto.

Con questa differenza però, che nell'agricoltura il prodotto netto è minore che nelle arti, benchè da un lato siano minori le mercedi, dall'altro sia maggiore il concorso della natura.

Le ragioni principali di questa differenza sono due:

1.º Durante la produzione agraria la spesa è maggiore che durante la manifatturiera, giacchè nella prima fa duopo alimentare gli agricoltori anche quando la campagna non richiede lavori o le stagioni non li permettono, il che non succede nella seconda.

2.º I prodotti cereali, perchè destinati a soddisfare de' bisogni fisici limitati, soggiacciono a maggiore ribasso di prezzo che i prodotti delle arti destinati a soddisfare de' bisogni immaginarj ed insaziabili.

4.° Se riguardiamo l'agricoltura, le arti e il commercio relativamente alla protezione che debbe loro il governo, fa duopo dire dapprima in generale che *l'azione governativa deve crescere in ragione della mancanza delle forze private*, qualunque sieno i lavori, poscia in particolare, che maggiori cure richiegono le arti che l'agricoltura per quattro speciali ragioni:

a) Perchè le arti traggono seco, quasi necessariamente, l'agricoltura, ove questa è possibile (1), mentre l'agricoltura può continuare senza moltissime arti, come lo prova la Polonia.

b) Perchè le arti da un lato richiegono maggiori cognizioni, dall'altro soggiacciono a più sinistre eventualità. Mentre l'agricoltura non teme nè i capricci della moda, nè l'incostanza de' consumatori, le arti ne sentono soventi le scosse, ed una sola invenzione può annullare i capitali impiegati in edifizj, officine ed utensili. Il commerciante e l'agricoltore possono essere contrariati nelle loro operazioni da leggi insensate, ma i loro capitali restano, mentre tutto è perduto pel fabbricatore.

c) I prodotti delle arti meno pesanti di quelli dell'agricoltura, potendo essere trasportati più lungi, presentano maggiori eventualità per ottenere, col mezzo del cambio, quanto abbisogna.

(1) *Nuovo Prospetto delle Scienze economiche*, tom. II, pag. 78-88.

d) I prodotti dell'agricoltura non possono crescere in ragione della dimanda, essendo limitati dal territorio, mentre lo possono le arti, come lo prova l'Inghilterra, che per l'addietro serviva tutte le parti del globo.

5.° È falso che *l'agricoltura occupi il posto più splendido nell'economia dello Stato*. Questo posto è riservato a quella serie di lavori in cui brilla maggiormente l'ingegno umano; perciò lodando a cielo tutte le macchine agrarie, fa duopo convenire che le macchine delle arti fermano di più la nostra attenzione e di più profonda sorpresa la colpiscono.

6.° Finalmente è un fatto dimostrato da tutte le storie, che i progressi dell'agricoltura dipendono dai progressi della navigazione, e la cosa non può essere altrimenti, essendochè i prodotti agrarj sono alquanto pesanti; perciò in America i campi coltivati seguono le sponde del mare e de' fiumi e si scostano poco da essi. È anche certo che molti capitali provenienti del commercio si versano sull'agricoltura e la fecondano. E questo non succede già perchè l'agricoltura presenti maggior lucro, ma succede perchè un fondo di terra dà, per così dire, maggior peso e più importanza nella società, di quello che un capitale uguale nel commercio, soggetto alle instabili vicende della fortuna.

II.

Nella risposta del sig. Jefferson furono rimarcate le seguenti massime ed asserzioni:

« Ogni Stato che non dipende dall'estero »
» ne' suoi bisogni, è sostanziale, è sovrano (V. »
» a basso l'osservazione prima). La storia degli »
» ultimi 20 anni dimostrò perfettamente che non »
» dipendiamo che da noi stessi, per riguardo ai »
» bisogni della vita (osservazione seconda). Spero »
» che i prossimi 20 anni futuri dimostreranno »
» che l'emisfero Americano, industrioso e paci- »
» fico nel suo interno, non abbisogna assoluta- »
» mente del vecchio mondo (osservazione terza), »
» il quale non ostante tutte le sue alleanze pos- »
» sibili asconderà però sempre in sè il germe »
» delle discordie (osservazione quarta) ».

Osservazioni.

1.º Ogni Stato che non dipende dall'estero ne' suoi bisogni, è sovrano e *povero*, la proposizione è sempre vera; è sovrano e *ricco*, la proposizione è quasi sempre falsa.

Rinunciando a tutti i piaceri della vita, si può divenire indipendente come il selvaggio; era questa l'indipendenza degli stoici e del visionario di Ginevra. S'intende però agevolmente che crescendo le indipendenze individuali, cessano molte associazioni di forze, in conseguenza molte ricchezze. Al di là di certo punto non ben definito, aumento d'indipendenza è uguale ad aumento di degradazione politica e sociale. Se la

Francia non volesse dipendere dalla Danimarca, Svezia, Russia ed altri paesi del Nord per l'acquisto de' materiali necessarj alla sua marina, per la vendita de' suoi vini, di cui solo sono suscettibili parecchie sue campagne, per lo smercio delle sue manifatture, da cui traggono alimento gli abitanti delle sue città, la Francia dai 28 milioni circa d'abitanti scenderebbe forse ai diciotto e perderebbe gran parte del suo splendore.

2.° Senza la vendita delle derrate coloniali fatta all'antico mondo, il nuovo non sarebbe giunto a quel grado di ricchezza di cui si vanta, e s'egli non vorrà dipendere dagli esteri nelle vendite, sarà costretto a cambiare la sua agricoltura e contentarsi di valori minori. Infatti i fogli pubblici ci diedero sulle esportazioni Americane i seguenti dati dal 1.° ottobre 1816 al 1.° ottobre 1817.

Porti Americani	Esportazione di mercanzie indigene.				
	Cotone balle	Riso sacchi	Tabacco rolli	Farine barili	Zucche- ro botti
Nuova-Orleans .	67,200		18,000	75,000	18,100
Savannah	126,457	15,792	4,310		
Charleston	109,937	50,406	3,545		
Alessandria				209,405	
Baltimora				515,424	
	303,594	66,198	25,855	799,829	18,100

Da questo conto si scorge che gran parte del raccolto americano fu esportato. Ora in qual modo gli agricoltori che coltivano il cotone, il riso, il

tabacco... otterrebbero la mercede, se i proprietari non vendessero que' prodotti? I bisogni della vita di questi agricoltori dipendono dunque interamente dalla compra che si fa dagli esteri. Il consumo delle dette merci nell'antico mondo fa dunque crescere e sussistere parte della popolazione del nuovo. La grande ricerca di cotone in Europa è causa per cui la coltivazione del grano e del tabacco è meno vantaggiosa in America che quella del cotone, quand'anche questi non si vendesse sul luogo che 12 soldi tornesi alla libbra d'once 16.

3.° La storia de' venti anni passati dimostra che gli Stati-Uniti d'America traggono, 1.° il sale dal mezzodì dell'Europa per 608,000 boisseaux (peso di 200 libbre d'once 16), e dalle isole Americane per boisseaux 527,700 circa; 2.° la seta, il vino, l'acquavite... dalla Francia, essendochè nè le viti, nè i gelsi corrisposero finora ai desiderj de' coltivatori; e forse avviene lo stesso del lino.

Nell'avvenire potranno bensì, per esempio, la Virginia e il Maryland rinunciare alla coltivazione del tabacco, il Mississipì e la Carolina alla coltivazione dell'indaco..., ma dovranno pur anco rinunciare ad un rilevante grado di ricchezza, giacchè l'indaco e i tabacchi non vengono in Europa gratuitamente. Per rendervi indipendenti voi non ci venderete le pelli e le pelliccie che raccogliete voi stessi o comprate dai selvaggi; ma

cesseranno pure i proventi di que' vostri concittadini che s'occupano a raccorre, comprarle, trasportarle; dite lo stesso della potassa del Massachusetts, della pece e catrame della Carolina e Novella-Inghilterra. In generale cessando di vendere, bisogna cessar di produrre, quindi lasciare sparire i produttori e i vantaggi netti della produzione. Il nuovo mondo ha dunque bisogno di vendere, come l'antico di comprare: cessando di vendere, è forza che v'esponiate ad una perdita, giacchè la coltivazione degli altri prodotti non è così lucrosa come la coltivazione di quelli che ci vendete.

4.° I semi della discordia sono così naturali al nuovo come all'antico mondo, giacchè l'uno e l'altro sono abitati dalla stessa specie. Lasciate che gli Stati si estendano e giungano a contatto, e siate certi che la collisione degli interessi o la vanità de' Governanti farà scoppiare le guerre.

III.

Il sig. James Madisson s'esprime nella sua risposta nel modo seguente:

« Ogni nazione cauta si studierà di rendersi
» indipendente dalle altre nazioni per riguardo
» alle cose più necessarie. Ciascon popolo che
» non voglia rendersi *disprezzabile* presso gli altri
» popoli, deve *saper* produrre da sè stesso il suo
» alimento, il suo vestiario ed i suoi mezzi di

» difesa (vedi le osservazioni prima, seconda e
 » terza). Gli Stati-Uniti sono indipendenti dal-
 » l'Europa sol perchè sanno provvedere a questi
 » bisogni (osservazione quarta). Laonde una na-
 » zione non deve comprare da un'altra quegli
 » oggetti che sa fabbricare, se non vuole atti-
 » rarsi il disprezzo (osservazione quinta). Ogni
 » nazione che fa uso di tela, deve saper fabbri-
 » care carta, o altrimenti vergognarsi (osserva-
 » zione sesta). Ella è perciò politica dello Stato
 » che tutti i generi, per cui si ha la materia in
 » casa, siano pure fabbricati in casa (osservazione
 » settima); colla propagazione delle manifatture
 » si propaga anche l'agricoltura (osservazione ot-
 » tava), e in tale maniera sussiste un Governo,
 » quand'anche fosse circondato come l'isola di
 » Zahynthos ».

Osservazioni.

In questo discorso si scorge

- a) Esagerazione nel sentimento d'indipendenza;
- b) Confusione tra il *sapere* e il *potere* produrre;
- c) Dimenticanza de' principj dell'economia;
- d) Falsa applicazione del disprezzo, in forza delle tre alterazioni antecedenti. Infatti

1.° (Alimenti). L'onore e l'indipendenza non consistono nello spezzare i vincoli della natura,

ma nell'acquistare legittimamente i valori, onde soddisfare i bisogni ch'ella ci ha imposti. Si può *saper* eseguire una cosa, e ciò non ostante doverla chiedere ad altri, sia perchè ci manca il *potere* per eseguirla, sia perchè l'*economia* vieta che da noi si eseguisca; quindi non sono sprezzabili gli Svizzeri, i quali, benchè *sappiano* coltivare benissimo le loro terre, pure non potendo ottenere da esse quanto loro abbisogna, dipendono ne' loro alimenti dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Francia, dalla Germania. Sarebbero pazzi i Genovesi, se volessero sostituire il grano alle olive, ai frutti, ai gelsi, per non dipendere dagli altri popoli nell'alimento.

Non ex solo pane vivit homo; quindi non si può disprezzare la Russia se i peri e i pomi non prosperando al di là del 49.^{mo} grado di latitudine, ne trae dagli Stati esteri per più di due milioni di franchi.

I vini e le acquavite del mezzodì della Francia possono, a minor prezzo, giungere all'estremità dell'Oceano, che in Alsazia ed in Lorena. Ora vorreste voi che il consumatore in queste due provincie, per mostrarsi indipendente, si privasse dell'acquavite, di grani che gli offre a buon mercato l'Alemagna, mentre la sua privazione non recherebbe alcun vantaggio a' suoi compatriotti del mezzodì?

2.^o (Vestiti). Nè certamente meritano disprezzo alcuno la Francia, l'Italia, la Germania che comprano lane dalla Spagna; la Russia, la Germania,

la Francia, l'Inghilterra che chieggono seta all'Italia, al Levante, alla China; quasi tutte le nazioni europee, le quali, in onta di replicati sforzi, non essendo riuscite a coltivare il cotone, dall'Indie lo chiamano e dall'America.

Supponete che vi siano due nazioni, l'una delle quali tragga più vantaggio dall'ingrassare le pecore e l'altra dal cogliere lana fina; dovrebbero esse, per rendersi indipendenti l'una dall'altra, far oggetto delle loro speculazioni la lana e la grascia nel tempo stesso, con reciproca diminuzione di valori (1)?

3.° (Mezzi di difesa). Uno Stato sarà sprezzabile se non raccoglie il nitro, prima base della polve da fuoco, giacchè il nitro si può raccogliere ovunque sono uomini e animali; ma si trovano forse dappertutto le pietre pe' fucili, il piombo per le palle, il ferro pe' cannoni, il zolfo per la polve nitrica? L'Olanda ha occupato posto onorifico in mezzo alle nazioni europee, benchè traesse e tragga i cannoni, le bombe, le palle, le granate, le arme da fuoco e da taglio dalla Svezia.

Più gli Stati sono piccoli, più crescono i casi in cui si scorge l'esagerazione della massima che analizziamo. A norma di essa sarebbero sprezzabili

(1) Notate bene la differenza tra i prodotti del suolo ed i prodotti delle arti. I primi si escludono a vicenda, cioè dove nasce, per es., il riso non può nascere nel tempo stesso il frumento; i secondi possono trovarsi insieme, e le manifatture d'acciajo non escludono le manifatture di cotone; e la ragione si è che si possono moltiplicare le braccia, non si può estendere il territorio.

in Italia i pastori montagnuoli che vengono ad alimentare le loro pecore nelle stoppie e prati della pianura nell'autunno e nel verno, e sprezzabili pure dovrebbero essere i proprietari della pianura, perchè mandano i loro bestiami al pascolo sulle montagne estere in estate con reciproco vantaggio del piano e del monte. Ciò che dico del pascolo del bestiame si debbe dire della coltivazione delle terre, come fu esposto alle pagine 145, 146, relativamente alle popolazioni montane che vengono sulle pianure ad eseguire lavori agrarj. Questa reciproca dipendenza, utile a chi ha bisogno di lavori, utile a chi ha bisogno di lavorare, non può certo soggiacere ad alcun disprezzo, se non è disprezzabile la natura che l'ha formata.

4.° Sopra questa pretesa indipendenza vedi le antecedenti osservazioni sulla risposta del sig. Adams (pag. 153-156).

5.° Proposizione falsissima in mille casi. Darebbero forse indizio di senso comune i nostri fabbricatori di sapone se, invece di trarre soda da Alicante, o *salicor* da Narbonna, o ceneri dalla Sicilia e Barberia, volessero abbruciare tanta legna quanta bastasse per formare l'alcali di cui abbisogano? — La Lombardia saprebbe e potrebbe allevare delle vacche, avendone tutti gli elementi nel suo territorio, ma le torna più conto comprarle già allevate dalla Svizzera e mandare i suoi vitelli al macello, potendo smerciare prontamente

il latte nelle sue città e borghi popolosi; o trasformato in burro od in formaggio venderlo ai nazionali e agli esteri. Se la Svizzera non volesse dipendere dalla Lombardia nella compra de' *budelli secchi di vitello*, de' quali abbisogna per la fabbrica de' suoi formaggi, dovrebbe uccidere più vitelli di quel che potesse smerciare.

6.° L'Inghilterra fa uso di tele e sa fabbricare carta e cartoni; ma questa abilità non distrugge la sua dipendenza dagli esteri; nè ella deve vergognarsi se non avendo stracci bastanti presso di sè, atteso l'immensità del suo lanificio, è costretta a dipendere nella compra degli stracci dall'Italia e dal Portogallo.

Per la carta comune quasi ogni Stato può fabbricarne, giacchè ciascuno ha un mercato pronto, ma per la carta di certa finezza e di certe dimensioni non ne può convenire a tutti la fabbrica, sì perchè in tutti non v'ha smercio sicuro proporzionato alla spesa, sì perchè le cartiere ricchieggono acque pure e vivaci.

7.° Convieni qui distinguere due casi:

A) Se lo smercio non è proporzionato alla spesa della fabbrica, la proposizione del sig. Madisson non è ammissibile; ecco un esempio. È noto che la fabbrica delle stoffe seriche suppone circa 40 altre arti secondarie; dunque se in una città lo smercio delle stoffe è scarso, la fabbrica serica non potrà somministrare alle arti secondarie lavoro costante, e queste non potendo sussistere,

spariranno; quindi la fabbrica serica volendo continuare, sarà costretta a chiedere il soccorso estero. Acciò, per es., un fabbricatore di pettini unito ad un lavorante e ad un allievo possa avere costante lavoro, abbisognano 3 a 4000 telai: se lo smercio e quindi la fabbrica è minore, voi non avrete quell'artista, cioè dovrete dimandare pettini allo straniero ec. Si dica a proporzione lo stesso degli altri artisti. Chi mai vi consiglierebbe di far uso del cilindro nelle tele stampate, se pria d'aver ultimato il disegno non siete sicuro di smerciarne dieci o dodici mila pezze?—La ragione per cui in questi e simili casi fa duopo mandare la materia prima all'estero, e comprarne la manifattura, piuttosto che erigere fabbriche in casa propria, si è quella stessa per cui il proprietario residente in campagna manda il suo bue al macello della città e compra dal beccajo la carne; giacchè s'egli volesse macellare il bue *in casa*, la spesa da un lato e la mancanza di smercio dall'altro gli cagionerebbero grossa perdita. Si scorge quindi che la proposizione del sig. Madisson è *troppo generale*.

B) Se lo smercio della manifattura nazionale è proporzionato alla spesa, allora fa duopo distinguere di nuovo: o il prezzo e la qualità sono a livello delle manifatture straniere, e la proposizione del signor Madisson è ammissibile; o il prezzo della manifattura nazionale è superiore a quello della straniera, e allora non si può convenire col sig. Madisson se non se nel caso di

esteso e costante consumo, cosicchè la perdita cui soggiace sul principio il consumatore sia compensata dal vantaggio d'una numerosa popolazione munita di mercedi, come si disse alle pag. 117-120.

Invece dunque di dire: *si debbono fabbricare in casa tutti i generi per cui si ha la materia in casa*, fa duopo dire: *si debbono fabbricare in casa tutti i generi, la di cui fabbrica frutta più vantaggio che la compra*. Esposta così lo casa, si intende che la fabbrica nazionale

1.º Nè a tutte le materie casalinghe si debbe estendere;

2.º Nè ad esse sole debbesi restringere.

A conferma della prima proposizione osserverò che quando la spesa del trasporto è piccola cosa, relativamente al valore della manifattura, si può fabbricarla con vantaggio in qualunque punto dello Stato, se vi è esteso smercio, sia la materia nazionale od estera, e ciò si verifica principalmente nelle manifatture di seta, lana, cotone, oro, argento . . . ; ma la faccenda non va così quando le spese di trasporto sono molto gravose, benchè le materie sieno nazionali. Se, per es., una miniera di ferro fosse molto distante dai boschi nazionali abbondantissimi, potrebbe essere più utile in molti casi il ricevere il carbone dall'estero per la riduzione del minerale allo stato di ghisa, spedire la ghisa all'estero, per comprarla ridotta allo stato di ferro e d'acciajo.

La seconda proposizione non ha bisogno di conferma, essendo noto, per esempio, che la Svezia

fabbrica panni fini colla lana di Spagna, panni grossolani con quella di Polonia, e che Ginevra e Neuchatel fabbricano orologi d'oro e d'argento, benchè non si produca un'oncia di questi metalli nel loro territorio.

8.° Idea verissima, dalla quale il signor Madison deduce una conseguenza falsa e l'appoggia ad una supposizione chimerica.

9.° Infatti qual è il paese che possa vantarsi di possedere tutte le materie in casa e perfette egualmente che quelle degli altri? L'Inghilterra, per es., abbonda di ferro, ma il suo ferro essendo inferiore nella qualità a quello di Roscaglia, è costretta a chiederne alla Svezia per le manufature d'acciajo, a vendere parte del suo alle altre nazioni, il che costituisce una doppia dipendenza. La Francia produce olio d'ulivo; ciò non ostante per fabbricare i bei saponi di Marsiglia, deve impiegare l'olio della riviera di Genova e delle coste di Barberia. Gli Stati-Uniti dell'America posseggono quercie, ma i bastimenti costrutti con que' legnami cresciuti in fondo umido durano appena otto o nove anni, cioè la metà del tempo che durano i bastimenti costrutti con quercie europee. Il Bengala produce della seta, ma questa seta nè è suscettibile del lustro dell'Italiana e Levantina, nè rende la metà dei servigi che si rendono da queste, giacchè restia al torcimento, serve come *trama*, non come *catena* per le stoffe.

Le ragioni per cui non si debbe esagerare il sentimento dell'indipendenza, sono quattro.

I. Per non privarci di piaceri e di comodi che, o non possiamo produrre noi stessi, o potendolo, ci cagionerebbero una spesa superiore al vantaggio, il che equivalerebbe ad altre privazioni. Per la felicità e conservazione delle nazioni unite in corpo sociale esiste una ripartizione di beneficj di natura e d'arte, che non si possono ottenere se non se col mezzo del cambio; ed una nazione, per quanto potente ella sia, non può concentrare in sè tutti i generi d'industria.

II. Estendendosi l'idea della reciproca dipendenza, scemano le eventualità della guerra. Predichiamo dunque che i vini, i frutti e gli olj del mezzodì sono utili ai paesi del Nord, e i ferri, il canape, i legnami del Nord ai paesi del mezzodì; il grano della Prussia e della Polonia, il sale della Sardegna e della Francia è necessario alla Svezia; il ferro della Svezia abbisogna all'Olanda e alla Francia, al Portogallo e all'Inghilterra; i legnami con cui l'Olanda costruisce i suoi vascelli, sono prodotti dell'Alemagna; il pesce che comparisce sulle mense dell'Alemagna, viene salato in Olanda; le sete d'Italia abbellano i troni di Danimarca, Svezia, Russia, Inghilterra; tutti i lanificj d'Europa dimandano lana alla Puglia, Spagna, Barberia; tutte le nazioni incivilite ricercano i cotoni dell'India e dell'America . . . È questa la *lega sacra* predicata dalla natura e ben più forte di tutte le possibili combinazioni della Diplomazia; è dessa che fa deporre le spade, allorchè la vanità, l'ambizione, il risentimento avrebbero ancora voglia di battersi.

III. I prodotti esteri concorrendo coi nazionali, possono divenire stimoli di perfezione e cause di basso prezzo. L'influsso di questa azione può essere grande ove sono pochi fabbricatori nazionali, ma la sua forza scema in ragione del loro numero, ed è quasi nulla entro una grande nazione, come lo prova l'esempio dell'Inghilterra, relativamente alle manifatture di lana, cotone, acciaio, giacchè son esse e più perfette e men costose che altrove, *benchè sieno vietate le straniere*, il quale fatto non sembrerebbe possibile, a norma delle idee della scuola Inglese e Francese.

IV. Bisogna finalmente considerare i prodotti esteri come forze che possono attivare la produzione nazionale, in quanto che la voglia di possederli diviene stimolo a procurarsi i mezzi per comprarli. Credete voi che il desiderio di far comparire sulle mense bottiglie di vino di Champagne, e dimenticare in mezzo agli amici gli affari della vita bevendone a ripetuti sorsi, non concorra ad accrescere l'attività degli Inglesi? Si dica lo stesso di tutti gli altri prodotti esteri più o meno desiderati.

L'idea d'una nazione indipendente nell'isola di Zahynthos è dunque una chimera poco degna d'un uomo di Stato, e che indica molta esagerazione ne' sentimenti e non infinita cognizione delle passioni umane.

IV.

Mostrò di consultare più il risentimento che la ragione quel pubblico funzionario (1) che proclamò la seguente massima: *si deve opporre proibizione a chi primo proibisce.*

Questa massima che veggo con dispiacere adottata dall'illustre Chaptal (2), presa nella sua generalità e senza le debite limitazioni, produrrebbe le conseguenze più funeste. La Svezia è stata la prima a proibire i vini della Francia: *dovrebbe* forse perciò la Francia proibire il ferro della Svezia, di cui abbisogna per cinque milioni di franchi all'incirca? Sono proibite in Francia le manifatture di cotone della Svizzera: *dovrebbe* forse perciò la Svizzera proibire il sale francese, del quale non può far senza per due terzi del suo consumo? Se in Irlanda fossero proibite le lane spagnuole, sarebbe forse saggia la Spagna se ricusasse le carni salate dell'Irlanda necessarie alla sua marina?

(1) Lecoq.

(2) « Admettre le principe de prohibition des produits fabriqués, comme base de la législation des douanes, seroit un acte d'hostilité envers des nations qui ne prohibent pas.

» Adopter ce principe contre les nations qui prohibent, c'est user d'un simple droit de représailles.

« Ne prohibons les produits étrangers qu'autant qu'on repoussera ceux de notre sol et de notre industrie. »

(De l'industrie française, tom. II, pag. 460-462).

Nel discutere gli interessi delle nazioni non si devono eseguire nè le suggestioni del risentimento, nè il falso lume dell'entusiasmo; e soprattutto fa duopo ricordarsi che il commercio non porta vantaggio ad un solo, ma ad entrambi i contraenti; quindi cessando di commerciare non si danneggia soltanto l'avversario, ma anco sè stesso. Non si deve dunque proibire *perchè un altro proibisce*, ma si deve proibire, allorchè v'è maggior vantaggio nel produrre che nel comprare, e non si deve proibire quando quel vantaggio non esiste, *qualunque sia l'altrui condotta*; perciò l'Inghilterra continua a far uso della lana spagnuola, benchè le stoffe inglesi sieno proibite in Ispagna; e l'Italia manda alla Francia le sue sete, benchè la Francia sia chiusa alle manifatture italiane. Altrimenti facendo e prendendo per norma la massime di Lecoq e di Chaptal, noi finiremo per imitare il ragazzo che ricusa il pane, perchè si ricusa di scherzare con lui.

DOCUMENTI.

DOUBLEDAY

DOCUMENTO A.

ELENCO de' Premj distribuiti e delle Menzioni onorevoli fatte sì a Milano che a Venezia, dal 1806 al 1818, dopo il giudizio dell' I. R. Istituto, per invenzioni nelle manifatture di seta, lana, cotoni, tintura, e relative ad esse.

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
		1806	
Giacinto Zambruni	Cremona	Ottima tintura in giallo, in verde ed in color di rosa con sostanze indigene comunissime, e finora non usate	Medaglia d'oro
Stefano Binelli	Milano	Telajo per tessere nastri di rasetti, i quali coll'artificio di cinque movimenti ossia calcole riescono lucidi quasi altrettanto che quelli di raso doppio	Medaglia d'argento
Giuseppe Marasca	Vicenza	Velluti <i>à la reine</i> non inferiori a quelli di Lione, e minori nel prezzo	Menzione onorevole
Maria Mondini	Idem	Macchina ad otto calcole (invenzione del marito defunto) la quale fabbrica nastri di raso doppio perfetto	Idem
		1807	
Gius. Cristoffari	Padova	Perfezione introdotta nelle stoffe seriche più presto che non poteva sperarsi	Medaglia d'argento
Costanzo Colles	Follina	Bei panni ed esteso lanificio nel quale lavorano circa tre mila persone	Idem
. Brighenti	Pagnano	Belle mostre di panni della sua fabbrica	Menz. onorev.
Giovanni Arigoni	Crema	Pettinatura speciale di lino	Idem
Giuseppe Arigoni	Idem	Filatura speciale di lino	Idem
Giuseppe Pontiroli	Mantova	Faine zibellate	Idem
Luigi Perego	Milano	Calze di bambagia ridotte a molta finezza	Idem
		1808	
Gius. Fiaccarini	Matelica	Introdotta lanificio ad uso di Arta	Medaglia d'oro
Vincenzo Dandolo	Venezia	Introduzione e coltivazione di pecore <i>merine</i>	Idem
Pietro dall'Armi	Estesa coltivazione e commercio di rubbia	Idem
Gius. Cristoffari	Padova	Migliorato setificio in Padova	Medaglia d'arg.
Pietro Mucci	Fossombrone	Bella filatura di seta	Idem
Isacco Rocca	Abano	Per aver tratto partito dal calore naturale delle acque termali d'Abano per filare i bozzoli con risparmio del combustibile, senza apparecchio di fornelli	Menzione onorevole
Luigi Perego	Milano	Manifatture di calze di cotone fabbricate con diligenza ed attenzione non ordinaria	Idem
Giuseppe Ponzio	Idem	Idem calze di refe	Idem
Luigi Monti rappresentante la ditta Gius. Ant. Monti	Sinigaglia	Fabbrica di stoffa chiamata Velo d'Italia, lavorata con quella squisitezza d'arte per cui primeggiano forse in Europa i veli delle fabbriche di Bologna	Idem
Faustino Bonlini	Nuvolarà	Lana migliorata sulla razza spagnuola di prima e seconda generazione	Idem

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell' Invenzione	Qualità del Premio
		1808	
Costanzo Colles	Follina	Manifattura di panni (per la quale ottenne nell'anno antecedente la medaglia d'arg.º)	Menzione onorevole
Cesare Croci e Andrea Molina (dell'Adige)	Milano (abitante in)	Materie coloranti in azzurro, preparate con sostanze vegetabili, di ottima qualità, e resistenti alle prove ordinarie della tintura dell'indaco	Sola menz. onorevole per non essere stati specificati i vegetabili
Luigi Arduini professore d'agraria nella R. Università	Padova	Tintura azzurra fatta col <i>solanum Guineense</i> resistente alle prove ordinarie degli acidi, ed altre tinture graduate ottenute coll'unione del solano ad altre materie coloranti	Menzione onorevole
Domenico Ranaldi	(del Metauro)	Metodo più semplice di composizione della <i>polvere deterstiva di Tenant</i> , per uso d'inbiancatura	Idem
		1809	
Pietro Mocchi	Fossombrone	Estrema bellezza e finezza di seta filata a tre e a due filugelli, oggetto molto importante pel commercio, potendo servire in varie opere di <i>tull</i> e ad altre simili manifatture assai ricercate e suscettibili d'altissimo prezzo	Medaglia d'argento
Guaita e Compagni Bart. Domenichelli	Como Pergola	Panno fabbricato con lana di Vigogna	Idem
Federico Schmutz di Strasburgo	Lecco (abitante in)	Utile manifattura di tappeti di pelo di bue	Idem
Tommaso Aureggio e Angelo Rubbini	Milano	Introdotte manifatture di nankin uguali in pregio alle estere e minori nel prezzo	Idem
Giuseppe Bonavia	Idem	Felici sperimenti per trarre dal guado (<i>isatis tinctoria</i>) una tintura servibile agli usi dell'indaco	Menzione onorevole
Luigi Arduini	Padova	<i>Tull</i> a maglia aperta franca, ottenuto con piccoli artifizj aggiunti alla così detta maglia inglese	Idem
Giuseppe Gianella	Milano	Nuovo legno tintorio <i>non specificato</i> per tingere drappi di seta e di lana	Idem
		1810	
Fratelli Sacchi	Valsugana	Manifattura in grande di stoffe di cotone, dalla quale escono valli di una finezza superiore a quella degli altri, e nankin, la tintura de' quali si è trovata buona e resistente negli sperimenti fatti in confronto di quello delle fabbriche estere <i>nell'accennato 1810</i>)	Medaglia d'oro
Giacomo Donadieu	Milano	Filatura di seta eseguita con massima diligenza e dotata di molto lucido	Medaglia d'argento
Carl' Ant. Arienta	Varallo	Introdotta fabbricazione delle maglie ad uso di Berlino che passano in commercio sotto nome di Garze, più solide delle comuni, perchè costrutte sul principio della maglia fissa	Idem
		Stoffe di mezza lana di perfetta fabbricazione nel loro genere ordinario, tinte colla ruggia tintoria di eccellente qualità e da esso coltivata	Idem

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell' Invenzione	Qualità del Premio
Teresa Culot	Milano	1810 Esatta imitazione, col mezzo degli aghi a mano, della maglia reale che si fabbrica in Inghilterra (avrebbe l'inventrice ottenuta la medaglia, se già da 3 anni non si fabbricasse questa stoffa sui telaj da calze)	Menzione onorevole
Girol. Cavezzali	Lodi	1811 Tessuti tinti d'un color verde si durevole da non soffrire da un forte ranno veruna alterazione	Medaglia d'oro
Filippo Bellenghi	Forlì	Saggi di tintura fatti con piante indigene: zelo e disinteresse nella ricerca d'utili ritrovati a vantaggio di povere popolazioni	Medaglia d'argento
Gaetano Busca	Milano	Meccanismo atto a fabbricare diverse qualità di <i>tull</i> a maglia tanto fissa che scorrente, e che emulano le più accreditate manifatture di Berlino	Idem
Giuseppe Gianella (ditta di)	Idem	Nankin immutabili nei colori, malgrado l'azione di qualunque ranno	Idem
Maria Leonardi	Fano	Naokin segnalato per l'esattezza o consistenza del tessuto, per la forza del colore non vinta dall'acido solforico diluito nell'acqua calda, nè dal sugo di limone	Idem
Bologna e Rossi	Schio	Panno fabbricato con lana <i>merina</i>	Menz. onorev.
G. Scudellini e C.	Verona	Panno fabbricato con lane di pecore indigene migliorate	Idem
Rosselin	Colico (abitante in)	Materia colorante estratta dal guado coltivato nelle paludi di Colico dal medesimo bonificate	Idem
Vincenzo Dandolo	Venezia	Lane finissime provenienti dalla sua greggia di Varese	Idem
Gio. Pietro Zamponi	Forno	Stoffe di maglia e calze di lana di Spagna e di lana nostrale	Idem
Teresa Culot	Milano	Tessuti di pelo di cane fatti con molta diligenza	Idem
Giuseppe Monacelli	Fossombrone	Sete di pregevole bellezza	Idem
Chiara Leonardi	Fauo		
Rozzolini	Fossombrone		
Baffoni	Fossombrone	Varie stoffe ben lavorate e tinte a più colori	Idem
Vincenzo Leonardi	Massaccio		
Carlo Gius. Boggio	(Agogna)		
Girolamo Onigo	Treviso	1812 Manifatture di cotone e lana, ed in specie berrette ad uso de' Levantini, le quali nella perfetta esecuzione, eguaglianza e finezza del tessuto, lucidezza e colorito stanno a fronte delle più belle che si lavorino presso i Turchi	Medaglia d'argento
Bernardo Bussoni	Venezia	Quadro d'arazzo con lana e seta	Idem
Alessandro Garalli	S. Severino	Lane di <i>merinos</i>	Menz. onorev.
Ignazio Rungg	Bolzano	Coperta di lana ad uso delle valenzane di Baviera	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
		1812	
Giuseppe Simeone Muller e André	Treviso Intra	Tessuti di cotone Tela di cotone volgarmente detta <i>jaspes</i> , e filati pure di cotone	Menz. onorev. Idem
Cesare Croce	Milano	Materia colorante estratta dal guado	Idem
Gio. Batt. Berretta	Venezia	Saggi d'oro filato, tirato e battuto	Idem
Angelo Grollo	Idem	Gallone tessuto a fili d'oro	Idem
Fratelli Gavenzia	Idem	Stoffe di varia sorte in oro e argento	Idem
Pietro Giacomini	Gubbio	Saggio d'indaco estratto dal guado	Idem
		1813	
Rosa Rossari	Milano	Filo di lino grezzo e bianco tinto in rosso, che ha resistito a tutte le prove istituite per esplorare la solidità del colore	Medaglia d'oro
Rocco Rocchi	Venezia	Tela impermeabile all'acqua a foggia di panno, e sommamente pieghevole	Medaglia d'argento
Gio. Carlo Panigai	Anzano	Nuovo molinello inserviente alla filatura del filo, nel quale restano in libertà le mani della filatrice, atteso la moltitudine degli ordigui frapposti alla ruota maestra mossa lentissimamente dai piedi e l'estremo rocchetto spinto da moto rapidissimo: i piedi, mercè l'appoggio d'un doppio ordine di ale fissate sull'asse della ruota maestra, possono alternare ogni venti minuti secondi soltanto, per cui non soggiace la donna nè a stanchezza nè a distrazione	Idem
Abbondio Sinistri	Bormio	Terre coloranti scoperte nelle montagne di Bormio	Idem
Bartolomeo Avesani	Varona	Modello di macchina per torcere la seta, da sostituirsi al valico comune, ed atta a rendere, con economia di fatica e di tempo, simultaneamente tre operazioni ottenute dianzi disgiuntamente, cioè filare le bave, addoppiarle e torcerle	Idem
Domenico Pedroni	Trento	Macchina in modello per avvolgere la seta sulle spuoie de' tessitori	Menzione onorevole
		1814	
		(Non fu fatta la solita esposizione delle manifatture)	
		1815	
Ant. Maria Guaita	Como	Esteso e migliorato stabilimento di lanificio, nel quale trovasi stabilito un gran numero di meccanismi tratti dall'estero. quali mossi a braccia d'uomini e coll'aiuto di cavalli, quali colla forza dell'acqua, per filatura, cardatura, cimatura dei panni ed altre diverse operazioni	Medaglia d'oro
Luigi Porro (conte)	Milano	Introduzione della filatura dei bozzoli col mezzo del vapore: introduzione utilissima sì pel risparmio del combustibile, e pel profitto nella quantità e qualità della seta, che pel maggior comodo e salute delle filatrici	Medaglia d'argento

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Giuseppe Bellini	Milano	1315 Tull a maglia fissa ed aggruppata, travagliato con aghi di sua invenzione, e per cui riesce facile il lavoro a qualunque principiante	Menzione onorevole
Federico Schmutz	Strasburgo (stabilito a Lecco nel Lario)	Stabilimento in Lecco, provveduto di buon numero di macchine idrauliche per la cardatura e filatura del cotone, e che per la buona condotta dà luogo a sperare da ogni lato considerevole aumento e perfezione	Idem
Giuseppe Genzio	Milano	Fabbrica di maglie di lana e di cotone, maglie col pelo imitanti in parte i lavori che si fanno col pelo di lepore e di coniglio	Idem
Carrara e Compagni	Bergamo	Fabbrica di panni raccomandevoli per l'uguaglianza del filato e per la tenuità del prezzo	Idem
Bartolomeo Avesani	Verona	1816 Nuova macchina in grande capace d'eseguire da sé sola ad un tratto cinque delle sei operazioni necessarie per ridurre la seta da cuocere sino al punto di ricevere il colore	Medaglia d'oro
Francesco Rubelli	Venezia	Panni ordinarj ma ben tessuti e di prezzo discretissimo, coloriti nella propria tintoria, che è uno de' migliori stabilimenti in questo genere esistenti in Venezia, atteso l'accuratezza e la regolare gradazione con cui si tingono le stoffe in tanti e sì svariati colori	Medaglia d'argento
Antonio Brotto	Idem	Ventidue saggi di berrette di lana a maglia presentati al concorso, ragguardevoli per l'uguaglianza e finezza del lavoro, non che per la lucidezza del colorito	Idem
Angelo Bozza	Idem	Saggio d'un lavoro a fondo ganzo con imbottitura, e nel quale la più finita esecuzione dell'imbottitura, la varietà delle qualità dell'oro e dell'argento, la moltitudine dei colori naturali concorrono a rendere più regolare e più espressivo il disegno	Idem
Giuseppe Bellini	Milano	Stoffa lavorata sul telajo da calze, la quale presenta sul rovescio una specie di fodera, conosciuta da qualche tempo in Inghilterra, e introdotta per la prima volta in Milano	Idem
Marchese Carlo Cusani Confalonieri e A. Bruni	Idem	Utili aggiunte suggerite nella costruzione della filanda a vapore	Idem
Camillo Fumagalli	Idem	Ingegnosa macchinetta per eseguire diverse stoffe vellutate e felpate, di cui si può variare a piacere e il disegno e i colori	Idem
Giacomo Donadicu	Idem	Nuova e lodevole fabbricazione di stoffe di seta a maglia	Menzione onorevole

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Felice Biffi		1816 Lodevole fabbricazione di nanchino resistente al bucato	Menzione onorevole
Francesco Ghielmino		Meccanismo tendente a detergere la seta dall'umidità nell'atto che si avvolge sull'aspo	Idem
Giovanni Batt. Paltella	Venezia	Coperta di cuscino tessuta in oro ed a fiori vellutati	Idem
Ottaviano Maina	Idem	Tele impresse a colori	Idem
Bernardino Bussoni	Idem	Quadro d'arazzo	Idem
Angelo Bozza	Idem	1817 Gualdrappa o copertura di cavallo, divisa in due parti uguali, tessuta in seta a fondo gauzo con imbottitura, con fiorami rilevati a colori naturali negli angoli, e circondate da ricca fascia d'oro	Medaglia d'oro
Bernardino Bussoni	Idem	Lavori di trappunto, consistenti in tre quadri copiati da originali esistenti in Venezia, con sete a vario colore, mirabili per la destrezza e giudizio con cui l'artista scomparti e ordinò le diverse sete, temprando accortamente la lucentezza e vivacità de' colori, accostandosi a quella gradazione di colorito con cui dal pittore si imita la natura	Medaglia d'argento
Fratelli Colles	Follina	Panni e casimiri migliorati, emulanti da vicino gli stranieri	Idem
Agostino Damonte	Venezia	Lucentissima tinta nera data alla seta, e che non si tramuta o scolora all'azione dell'acido citrico ed acetico (<i>Perite le discipline dell'arte tintoria che un tempo fioriva in Venezia, fu necessario finora ricorrere agli stranieri per ottenere tinte sicure e vivaci</i>)	Idem
Bartolomeo Avesani	Verona	Nuovo fuso da filatojo che toglie le ineguaglianze nel moto della macchina e del lavoro della seta	Idem
Antonio Massuti	Cisone	Matassa di seta da filare	Menz. onorev.
Giuseppe Bellotti	Vicenza	Saggi di cappelli neri e bianchi, con apparecchio e senza, manifattura commendevole per la somma sua leggerezza	Idem
Paolo Ubaldi	Milano	1818 Maglia di cotone soppannata di pelo di lana quasi incorporato nella maglia stessa, alla foggia inglese, unita a modico prezzo	Medaglia d'argento
Giuseppe Ponzio	Idem	Maglia con fiocchi di lana <i>merinos</i> emula delle maglie d'Inghilterra e di Francia, e di quelle principalmente che i Francesi chiamano <i>à double presse</i> . Il perfezionamento della manifattura, il copioso smercio, e l'accresciuto lavoro ai filatori hanno acquistato all'inventore un nuovo premio dopo quello che ricevette nel 1808	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Ditta Bellini e Turpini	Milano	1818 Maglia di cotone del genere delle precedenti Maglia di seta vestita del pelo di penna marina, più comunemente detto Pelo d'ostura. È questo, a parere degli eruditi, il preziosissimo bisso degli antichi. L'introduzione di questo nuovo genere di stoffe può fruttare lucro al nostro commercio	Medaglia d'argento
Ambrogio Seregni	Idem	Cappello lavorato con nuovo processo. L'anima di esso è di un cartone preparato con una tale vernice che lo rende impermeabile all'acqua, e gli dà consistenza senza nocimento della flessibilità. L'esteriore poi è d'una specie di felpa singolarmente morbida, di aspetto lucido e piacevole all'occhio	Idem
Ant. Maria Pianta	Idem	Modello di filanda a vapore a varj piani	Menz. onorev.
Gerardo Solari	Idem	Lodevole applicazione dei fornelli economici ad uso di tintorie e filatura della seta	Idem

DOCUMENTO B.

ELENCO de' Premj distribuiti e delle Menzioni onorevoli fatte a Milano ed a Venezia, dal 1806 al 1818, dopo il giudizio dell' I. R. Istituto, per invenzioni nelle manifatture diverse da quelle della seta, lana, cotone e tintura.

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell' Invenzione	Qualità del Premio
Fratelli Andreoli	Toscolano, dipartimento del Mella	1806 Introduzione d'una fabbrica di carta velina opportunissima ai varj usi di belle arti, e non indegna di stare al confronto di qualunque altra carta consimile	Medaglia d'argento
Candida Lena Perpentì	Como	Filatura dell'amianto, e diversi lavori con esso eseguiti in rete e in tela, di singolare finezza, superiori a quelli che sonosi per altri tentati o palesati finora: particolare prestezza e facilità in ottenere questi risultati	Idem
Gio. Batt. Forneris	Milano	Introdotta manifattura di viti mordenti e di cerniere d'ottone tanto perfette, quanto son quelle che si traggono dall'estero: credito particolare per consimili ingegnosi lavori	Idem
Pasquale Bernascone	Induno, dipartimento del Lario	Invenzione d'una stadera combiuata in modo da impedire le frodi. Il ritrovato si riconobbe altrettanto utile che ingegnoso	Idem
Carelli e Tabarini	Milano	Merito singolare d'aver eseguito per la Specola di Brera il getto di tre pezzi in ottone, i quali per la grandezza e forma presentavano somma difficoltà, e richiedevano non ordinarie cognizioni, sagacità e costanza per ben riuscire nell'intrapresa	Idem
Landi e Torre	Brescia	1807 Migliorata manifattura di sciabole	Medaglia d'oro
Candida Lena Perpentì	Como	Carta ottenuta coll'amianto, la quale, perfezionandosi, potrà servire a molti chimici usi, non che per scrivervi facilmente e con eleganza	Idem
Isimbardi, Nicolet e Costa	Milano	Un orologio a pendolo astronomico collo scappamento libero ed a forza costante, a compensazione, in modo che la forza metrica della macchina è indipendente e non riceve alterazione dai difetti delle ruote	Medaglia d'argento
Gio. Batt. Rodella	Padova	Adattato con modo semplicissimo a qualunque latitudine l'orologio d'equazione che indica il nascere e il tramontar del sole	Idem

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell' Invenzione	Qualità del Premio
		1807	
Domenico Urio	Milano	Una macchina atta a perfezionare l' arte di rigare la carta per musica e per tabelle, per cui la precisione del lavoro s'unisce alla celerità dell' esecuzione	Medaglia d' argento
Gaspare Gatti	Idem	Lavori di scagliola migliorati (<i>celebri per l'addietro in Milano e poi decaduti</i>)	Idem
Michele Minetti	Idem	Elegante forma ed incisione di cristalli nella fabbrica di Porto-Valtravaglia, introduzione nel (cessato) regno d' Italia di molti operaj forestieri	Idem
Giovanni Porro	Idem	Migliorata manifattura degli stagnuoli di grandezza considerevole da applicarsi alle lastre di cristallo a fine di formarne specchi	Idem
Bernardo Storari	Ferrara	Esatta ed elegante esecuzione d' un livello diottrato	Menzione onorevole
Mich. Torreggiani	Reggio	Eleganti saggi tipografici	Idem
Luigi Fajetti	Idem	Carte stampate a più colori	Idem
Bernardino Pedrini	Valmalenco	Vasi di pietra ollare torniti	Idem
Carlo Pelazino	(Adda)		
Giuseppe Puecchi	Cremona	Ingegnosi bolli da apporsi alle mercanzie, onde evitare le frodi che si commettono a danno della finanza	Idem
Camillo Pozzi	Milano	Strumento atto a facilitare la guarigione delle ulcere antiche e callose nell' uretra	Idem
Moisè e Salomone, fratelli Formigini	Bologna	Introdotta in un vasto loro podere esistente nel dipartimento del Reno un genere di coltivazione nuovo nel dipartimento medesimo	Idem
		1808	
Giacomo Bortolani	Treviso	Fili di rame eguali in bontà a quelli della Germania, e lavorati coi metodi delle fabbriche in grande	Medaglia d' oro
Franc.º Manfredini	Bologna (abitante in Milano)	Fusione e doratura di bronzi lavorati, eretta nel R. locale della Fontana in Milano. La squisitezza de' lavori, l'esattezza de' disegni, la maestria della fusione, la perfezione della doratura non lasciano nulla da desiderare	Idem
Idem	Idem	Grandiosa manifattura delle così dette <i>bi-giotterie</i> , ove si fabbrica ogni genere di minuterie d' oro e d' argento e di altre suppellettili di lusso, introdotta in grande con una serie di macchine molto ingegnose (nel suddetto locale della Fontana)	Idem
Carlo Gius. Platesterier	Luzzara (arciprete di)	Introdotta manifattura di cappelli e stoffe tessute co' filamenti di truciolo a tal grado di perfezione che se ne fanno ricerche dall' estero, e nelle quali lavorano i poveri	Idem
Antonio Padrini	Bergamo	Ingegnosa macchinetta per tirare le parallele con sicurezza e precisione, e per qualunque picciola distanza	Medaglia d' argento

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Paolo Lana Idem	Milano Idem	1808 Macchina divisoria di lunghezza Esatta stadera colla quale ad uso domestico si ha un metodo facile per ottenere il ragguglio sicuro di diversi pesi col solo cambiamento del <i>romano</i>	Medaglia d'arg. Idem
Giovanni Culot	Idem	Bilancia docimastica eseguita con somma precisione (strumento che si tirava dall'estero)	Idem
Giovanni Catlinetti	Idem	Bilancia docimastica eseguita con metodi diversi dai praticati	Idem
Ant.º Camerlenghi	Verona	Migliorato uso dell'argano per alzare facilmente de' pesi	Idem
Michele Sala	Brescia	Sostituito il processo della <i>cementazione</i> in grande, a quello da molti praticato della fusione, per ridurre l'acciajo	Idem
Albani (Cardinale) Michele Minetti	Urbino Milano	Estesa manifattura di spille Ridotto il cristallo a tale bianchezza e trasparenza da essere affatto uguale ai cristalli delle più celebri manifatture di Francia e Germania	Idem Idem
Carlo Giulio Ferri	Idem	Migliorata confezione del vino col mezzo d'una valvola che s'adatta alle botti nel tempo della fermentazione del mosto: che mentre lascia uscire il gas acido carbonico, quando accumulato di troppo potrebbe sfiancare la botte, impedisce che si disperda quello che può servire al miglioramento del vino	Idem
Domenico Mattiali	Modena	Lodevole costruzione e politura d'istrumenti per l'estrazione de' denti	Menzione onorevole
Giovanni Burro Carlo Somaschi	Verona Milano	Macchina per costruire le lime Pappi del pioppo di cui abbondano le nostre campagne, presentati sì in istato naturale che preparato, cosicchè uniti a qualche altra materia atta ad essere filata, si potrebbero impiegare in qualche uso economico	Idem Idem
Benedetto Gatti	Porlezza (Lario)	Ricavato colla distillazione delle bacche dal ginepro un liquore spiritoso atto ad essere impiegato con vantaggio nella medicina.	Idem
Pier Antonio Carli	Conco (Bacchiglione)	Cappello di paglia alquanto fino della sua fabbrica	Idem
Francesco Squinzi	Confienza (A-gogna)	Un quadro diligentemente intarsiato rappresentante varj pezzi d'architettura	Idem
Tommaso Todeschini	Verona	Tre copie a penna diligentemente eseguite ed indicanti intelligenza di disegno	Idem
Michele Torreggiani	Reggio	Felice tiratura e molta precisione nell'unione de' fregi provata con saggi tipografici	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
		1809	
Giuseppe Morosi (cavaliere)	Firenze (abitante in Milano)	Ordigno facilmente applicabile a qualunque vecchio torchio da moneta, mediante il quale si ottiene la coniatura col così detto anello. Esso, oltre d'essere di poca spesa, produce con più sicurezza e precisione gli stessi effetti delle migliori e costosissime macchine finora conosciute	Medaglia d'oro
Idem	Idem	Invenzione del torchio idraulico, cosicché con ingegnoso artificio la forza dell'acqua è sostituita al braccio dei torcolieri nel muovere il bilanciere del torchio da moneta	Idem
Giulio Gius. Pecora	Pavia	Introdotta e semplificata costruzione dell'ariete idraulico fabbricato in bronzo di getto, per alzare considerabile quantità d'acqua a diverse altezze tanto per usi domestici, quanto per irrigazioni di terreni	Idem
Giovanni Culot	Milano	Perfezionata costruzione di esatte bilancie docimastiche, che l'Italia traeva dalle estere nazioni	Idem
Vincenzo Bellati e Comp.	Idem	Nuovo e miglior metodo di conciare le pelli	Idem
Gio. Batt. Bertoli	Udine	Migliorata conciatura di pelli	Medaglia d'arg.
Franc. ^o Templier	Milano	Migliorata incisione di cristalli	Idem
Gaspere Gatti	Idem	Imitazione di vasi etruschi in iscagliola, ne' quali al pregio dell'eleganza s'unisce quello d'una istruttiva pittura, con colori non soggetti ad alterazione	Idem
Zerboni e Bolzani		Fabbrica di lodevoli tessuti d'ottone e di ferro, nuovamente introdotta ad uso delle fabbriche di majolica, di tabacco ec.	Idem
Gio. Ant. Farina	Valveggio (Agogna)	Introdotta e ridotta a perfezione l'arte di comporre l'acqua così detta di Colonia, della quale è sì esteso l'uso nella società	Idem
Paolo Raineri		Igrometro di nuova invenzione nel quale fu lodata la molta eleganza e precisione	Idem
Ermenealdo Pino	Milano	<i>Stratimetro</i> , ossia macchina per la facile soluzione dei più complicati problemi di geometria sotterranea: questa macchina unendo in sé l'altra detta dall'autore <i>gonimetro</i> serve principalmente a ritrovare se, dove e come siano intersecati due filoni di miniera e rappresenta all'occhio ciò che si cerca, sostituisce al calcolo trigonometrico un metodo meccanico che può praticarsi anco da persone poco istruite, e pone davanti una norma facile per l'applicazione dei segni nelle forme trigonometriche, quando la precisione necessaria non permette di dispensarsene	Idem L'autore protestò che non voleva concorrere al maggior premio che gli era dovuto

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell' Invenzione	Qualità del Premio
Giuseppe Pessina	Milano	1810 Introdotta manifattura di esatti pesi docimastici, smerciati a minor prezzo di quelli provenienti dall'estero, cui si doveva per l'addietro ricorrere	Medaglia d'oro
Benedetto Barbaria	Venezia	Estesa manifattura di contarie, smalti e lavori di cristallo a lucerna: coll'unione di più tinte negli smalti colorati il Barbaria è riuscito ad imitare il marmo africano, ed ha adattato alle contarie il color corallino, di cui fanno grandissime ricerche pei ricami la Germania, la Polonia e la Russia	Idem
Amicino Ravizza	Cremona	Macchina di divisione eseguita con molta esattezza sui principj di Ramsden	Idem
Gio. Batt. Vallani	Maniaco (Tagliamento)	Fina e pulita costruzione di strumenti chirurgici, eseguita in un piccolo comune, senza il soccorso d'alcuna macchina e senza una facile comunicazione coi professori dell' arte	Medaglia d'argento
Lorenzo Bianchi Giacomo Fabris Francesco Taccani	Perarolo Milano Idem	Tagliatura di lime migliorata	Idem
		Macchina detta <i>parallelo scenografico</i> , che serve alla formazione di linee che concorrono ad un dato punto nella prospettiva: l'uso di questa macchina porta nel disegno una facilità combinata con pari esattezza	Idem
Giovanni Culot	Idem	Una bilancia grande fabbricata con molta diligenza	Idem
Gaetano Casotto	Venezia	Migliorate manifatture di catenelle d'oro ad uso veneto	Idem
Nicola Mazza	Reggio	Banco da falegname migliorato	Idem
		Zucchero tratto dal miele	
Girolamo Cavezzali	Lodi	Scoperta d'un'arena nel Lodigiano atta a fare lo smalto per le stoviglie e per la fabbricazione dei vetri: arena che traevasi per l'addietro dall'estero	Idem
Giovanni Aldini	Bologna	Modelli concernenti un nuovo metodo di perfezionare il movimento delle macchine ad acqua, inservienti alle manifatture ed alle arti	Menzione onorevole
Pietro Lana	Milano	Modello della macchina, conosciuta sotto la denominazione di Stadera a <i>bascule</i> , diligentemente eseguito	Idem
Michele Scala	Brescia	Saggi d'acciajo di molto buona qualità, fabbricato col mezzo della cementazione	Idem
Ferdinando Minelli	Idem	Schioppo da caccia e due pistole a due canne, eseguite con squisito lavoro principalmente nell'acciarino	Idem
Gaetano Maspero	Intimiano	Due acciarini, eseguiti con modificazioni già note, e che tendono a perfezionare questo genere di lavoro	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Angelo Grollo	Venezia	1810 Galloni d'oro, con molta finezza tirato e non filato	Menzione onorevole
Domenico Nocca	Pavia	Progetto di trarre il succo di liquirizia dalla liquirizia nostrana (<i>Promesso maggior premio, qualora s'introducesse la manifattura e lo smercio in grande</i>)	Idem
Vincenzo Dandolo	Venezia	Invenzione di nuovo alveare	Idem
Antonio Ponzio	Milano	Raffinamento delle lane merine Tela ammanita con gomma elastica, ad uso de' pittori da olio (<i>Fu invitato l'inventore a nuovi sperimenti, perchè essendo oscuro il fondo della tela presentata all'esame, assorbirebbe il brillante delle tinte</i>)	Idem
Gioachino Fedeli	Idem	Telajo di particolare lavoro ad uso delle cartiere, e un pezzo di tela in filo di ottone tessuta per la fabbricazione della carta velina	Idem
Giacomo Bortolani	Treviso	1811 Lastre d'acciajo tirate colla macchina laminatoria da lui nuovamente costrutta e con metodo tutto suo per purgare il ferro, trovate, nello sperimento di confronto, uguali a quelle di fabbrica inglese, fili d'acciajo di varia grossezza, i più sottili de' quali per la loro durezza e per altre qualità atti a formare aghi da cucire	Medaglia d'oro
Girol. Cavezzali	Lodi	Stroppi e zuccheri tratti dall'uva (<i>Nella stessa occasione furono presentati i tessuti di cotone accennati nel doc. A</i>)	Idem
Giambattista Amici	Modena	Telescopio in nulla inferiore a quello di Herschel	Idem
Vidoni (marchese di Soresina)	Cremona	Novissima e utilissima macchina con artificj tali da poter giungere a ritrovare l'acqua migliore ne' pozzi, liberandosi da quelle stagnanti e corrotte dalle torbe e dalle ligniti che s'incontrano nei primi strati	Idem
Giuseppe Marzari Pencati	Vicenza	Nuovo strumento geodetico per misurare agevolmente gli angoli tra diversi oggetti, sicchè si hanno simultaneamente ridotti a due piani, l'uno orizzontale, l'altro verticale, più presto che per qualunque altro strumento finora immaginato; applicabile ancora alla formazione di carte militari	Idem
Giambattista Valoni	Maniago (Tagliamento)	Un apparecchio di ferri per l'operazione della cateratta, lavorati egregiamente, forbiti e taglienti a segno da sostenere il confronto degli estranei più pregiati	Medaglia d'argento
Bernardino Marzoli	Brescia	Esatto lavoro di lenti microscopiche acromatiche	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Domenico Prunelli	Sirolo (Me- tauro)	1811 Cannocchiale acromatico, il quale con- frontato ad altri di fuoco usuale e coi migliori dell'Inghilterra, li vince per pregi dell'ingrandimento, della chiarezza, e ciò che più rileva, di una singolare net- tezza nel termine ed orlo della immagine	Medaglia d'ar- gento
Pernici e Bolognini	Rendena (Al- to Adige)	Cristalli non meno belli e limpidi di quelli di Boemia	Idem
Angelo Grollo	Venezia	Campioni d'oro laminato, tirato e filato, sommamente rimarchevoli per la loro sot- tiliezza, uguaglianza ed eccellenza della doratura	Idem
Alessandro Garulla	(del Musone)	Oltre l'ottima qualità del suo zucchero d'uva, fu dichiarato ingegnoso e prati- cabile per gli usi domestici il metodo di raffinarlo in 24 ore, e soprattutto la no- vità di spolverare con zucchero d'ava già estratto i vasi evaporatorj tanto al fondo quanto alla superficie, onde acce- lerrarne la granulazione nel siroppo	Idem
Antonio Ponzio	Milano	Invenzione d'una tela ammannita, giusta la frase degli artisti, con gomma elastica, perchè trovata pieghevole senza rischio di screpolare, e perchè conserva la trasparenza e la lucidezza dei colori stemprati coll'olio e quindi riesce ai pittori pregevolissima	Idem
Ant. Camerlengo	Verona	Argano che, dopo l'esperienza fattone alla gran fabbrica del Duomo, conserva sopra gli antichi e i comuni il vantaggio di grande risparmio di tempo nel maneg- giarlo, e di un minore attrito e consumo delle corde	Idem
Idem	Idem	Nuovo cinto, col quale mediante appo- siti artificj sembra che possa impedire e frenare ogni ernia nel bellico	Idem
Luigi Sacco (dot- tore)	Milano	Saggi particolari di siroppi, di zucchero, di rum, tratti dalle così dette barbabetole: macchina per accelerare l'evaporazione del succo ed impedire che una quantità di zucchero cristallizzabile non si con- verta per avventura in mucoso zuccherino	Idem
Gius. Ant. Borgnis	Novara	Parecchie macchine, alcuna delle quali non usate fra noi, altre sagacemente ridotte a maggior perfezione o modificate, le quali tutte sono state utilmente poste in pratica ne' grandi lavori dell'arsenale di Venezia	Idem
Pietro Confaglia- chi	Milano	Artificj ingegnosi, applicati al doppio sof- fietto di Hunter, sicchè questo strumento diviene più agevole a trattarsi e più utile per casi tanto comuni d'asfisia, e per introdurre ne' recipienti i gas di diversa natura, secondo i casi	Idem

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell' Invenzione	Qualità del Premio
Giacomo Fabris	Milano	1811 Novissimo e singolare artificio per costruire il meccanismo di una ripetizione priva d'ogni sistema di ruote; facilità d'applicare a qualunque orologio semplice questi medesimi ordigni, e di formare così una ripetizione con mediocrissima spesa	Medaglia d'argento
Giovanni Burro	Verona	Varie lime tagliate con macchina, la quale sebbene non perfetta, può riuscire vantaggiosa, applicandovi l'azione dell'acqua; è altronde facilmente praticabile, potendo bastare a farne uso l'opera d'un artefice anche non molto esperto	Idem
Giovanni Culot	Milano	Sempre costante questo eccellente artista nel suo impegno di liberare l'Italia dal bisogno in cui era di provvedere dall'estere bilance delicate ed esatte, s'è distinto di bel nuovo (V. l'anno 1809) nel presentare la sua grande bilancia di una sì scrupolosa precisione, da non errare più di mezzo grano essendo gravata del peso di dieci chilogrammi per parte. Essa nel corso dell'anno ha servito a più importanti operazioni senza patir detrimento veruno	Idem
Gio. Batt. Catlinetti	Milano	Bilancia di nuova costruzione, osservabile specialmente per la contr' asta d'acciajo introdotta ad afforzare l'asta superiore che di leggieri si curverebbe ad un grave peso senza questo sussidio	Idem
Giacomo Fioroni	Milano	Sega per le amputazioni, lavorata eccellentemente e demaschinata, ed inoltre singolare per un raffinamento d'arte, poco a questi di praticato	Idem
Matteo Leonardi	Gubbio	Rosolio dolcificato col miele in sostituzione dello zucchero di canna	Menzione onorevole
... Matas	Ancona	Rosolio dolcificato senza zucchero di canna	Idem
Luigi Sacco (dotto- re)	Milano	Zucchero, rum, siropi, caffè e tabacco tratti da barbabietole	Idem
Fratelli Andreoli	Tuscolano	Carta velina di straordinaria grandezza proveniente dalla loro fabbrica	Idem
Tommaso Vigani	Bergamo	Serratura di scrigno bene eseguita con lavori ed artifizj non comuni	Idem
Ant. Camerlengo	Verona	Macchina atta al taglio delle ruote a cilindro ed a virgola per gli orologi	Idem
Luigi Trinchieri	Pavia	Fabbrica di precipitato rosso	Idem
Antonio Crivelli	Milano	Due mantici atti a produrre maggior effetto nell'uso del tubo ferruminatorio	Idem
Giuseppe Ciancarelli	Mantova	Ordigni di serratura artificiosa migliorati	Idem
Luigi Muzzi	Milano	Ingegnosa tavoletta di nuova invenzione atta a scrivere contemporaneamente due lettere con penna e inchiostro comune	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Gio. Batt. Gigola	Milano	1812 Pittura a smalto, coltivata per l'addietro, dimenticata poscia, ed ora introdotta quasi di nuovo e notabilmente perfezionata	Medaglia d'oro
Gio. Batt. Amici	Modena	Telescopio perfettissimo armato di nuovo artificio consistente in uno specchio piano, onde porre in balia dell'osservatore la direzione d'un telescopio comunque lungo e pesante, senza il meccanismo mirabile sì, ma dispendioso, praticato dall' Herscell	Idem
Idem	Idem	Microscopio con specchio, per cui si può collocare l'oggetto fuori dell'asse ottico, e quindi si riesce ad osservarlo senza dividerlo, e ad illuminarlo secondo la varia indole dei corpi, quali diafani, quali opachi, oltre il vantaggio di ottenere eziandio il massimo ingrandimento	Idem
Gaspare Mainino, semplice ferrajo, abitante in un paese privo quasi di mezzi d'istruzione	Golasecca	Semplice al pari e ingegnoso meccanismo all'intento di segnare con assoluta esattezza e precisione i minuti primi d'un orologio, e le oscillazioni di un pendolo che batte in esso i secondi: artificio del tutto nuovo per cui nello stesso orologio ottengono le battute sonore delle ore e de' quarti	Idem
Carlo Parea (ingegnere)	Milano	Disegno di ponte galleggiante posto in esecuzione con ottimo successo nel canale navigabile tra Milano e Pavia, servibile anco ne' casi qualunque di altezza o bassezza di acqua, e quindi anche quando il canale non è navigabile	Medaglia d'argento
Giovanni Crisostomo Gualtieri	Modena	Ridurre un telescopio a riflessione della lunghezza primitiva di dodici piedi ad un'altra minore della metà, formare uno specchio piano esattamente e di un diametro non minore di cinque pollici, situarlo alla metà della distanza focale, tale si è il merito dello specchio presentato, inserviente a diminuire la mole dei grandi telescopii	Idem
Angelo Borella	Milano	Miglioramenti alla macchina per formare pasta, per cui lo strettojo serbato per l'addietro alla pasta grossa, mentre per la fina si aveva ricorso ad un torchietto, rende soverchio quest'ultimo, e coll'adattamento di una filiera e di un coltello serve all'una e all'altra, donde segue il vantaggio della bianchezza, e scema la facilità ad inacidire	Idem
Girolamo Onigo	Treviso	Miglioramenti alla macchina che serve a segare e ridurre in pezzi corti la legna da fuoco per gli usi domestici	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Francesco Cattaneo (canonico)	Edolo	1812 Scoperto, nella montagna detta della Corona in Valcamonica, un solfato nativo di magnesia in tutto affine, anzi identico col sale comunemente detto d'Inghilterra	Medaglia d'argento
Paolo Reuff Crescentino Nini	Milano Urbino	Lime eguali alle più pregiate che ci vengono dall'estero, per configurazione, tempra e taglio	Idem
Pernici e Bolognini Giacomo Fioroni	Pinzolo Milano	Vasi di cristallo migliorati Una forbice ostetricia lastrata d'argento affine di preservarla dalla ruggine; alcune molle da munirne i cinti elastici, verniciate di gomma coppale	Idem Idem
Giuseppe Morel Francesco Padovani	Idem Venezia	Mattoni cotti colla torba Varie sorte di perle di vetro colorato ottenute col soffio: processo diverso dall'ordinario di dare al vetro il colore corallino	Idem Idem
Giuseppe Fabris	Feltre	Ingegnoso stromento per misurare la grossezza di fili soprammodo sottili, di quelli, per esempio, della seta che si svolge dai bozzoli, e di quelli anche più esili di cui sono tessute le tele de' ragnateli	Idem
Alessandro Garulli	S. Severino	Saggio di zucchero e sciroppo ricavati dal mosto dell'uva	Menzione onorevole
Roberto Crudeli	Macerata	Campioni di compassi	Idem
Tomaso Vigani	Bergamo	Scrigno di ferro con ingegnoso secreto	Idem
Tomaso Pietroboni	Vione	Modello di pialla ad acqua	Idem
G. Gius. Destefanis	Milano	Saggio di caratteri tipografici	Idem
Pietro La Forge	Idem	Ferri chirurgici finamente lavorati	Idem
Giovanni Culot	Idem	Bilancia idrostatica	Idem
Carlo Rouj	Parigi	Planetario di poco costo	Idem
Brambilla e Righini	Milano	Orologio che segna le ore italiane e francesi	Idem
Giuseppe Console	Idem	Acciarino da schioppo ad impedire l'ingresso su la polvere dell'acqua e dell'umido	Idem
Barni e Verza	Canzo	Olio purgato di ravizzone	Idem
Fratelli Penci	Laorca	Campioni di falci	Idem
Girol. Cavezzali	Lodi	Biacca o acetito di piombo preparato a freddo con poco aceto e senza pericolo	Idem
Pietro Giacomini	Gubbio	Saggio d'indaco estratto dal guado	Idem
Giuseppe Veladini	Milano	Punzoni di caratteri tipografici	Idem
Gius. Morosi (cav.)	Idem	Macchina inserviente al bollo della carta	Idem
Ambr. Tadiglieri	Idem	Parrucca di capelli tessuti	Idem
Gregorio Trentino	Venezia	1813 Arpa ad imitazione di quella di Erard di Parigi, ma con voce più pura e sonora, ed attitudine a ritenere più a lungo l'accordatura: sostituzione e impiego nei suoi acuti di corde più brevi e a proporzione più grosse, onde ad uguale tensione sia prevenuto o minorato il rischio dello spezzamento: prezzo minore della metà di quelle che si chiede a Parigi	Medaglia d'oro

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell' Invenzione	Qualità del Premio
Carlo Grindel	Milano	1813 Teodolite di nuova costruzione eseguita con somma avvedutezza: prezzo minore di quello che si chiede dagli esteri	Medaglia d'argento
Antonio Regaggioli (pittore)	Venezia	Matita artificiale migliore delle altre conosciute finora, senza eccettuare le più lodate. Essa è dolce a un tempo e resistente, e di un nero oltre a ciò vellutato, per cui forma un'ottima tinta, e può servire acconciamente a chi la sfumi sulla carta o la ripassi con asciutto pennello, tanto agli abbozzi e cartoni de' pittori, quanto ai disegni più esatti e diligenti de' quali abbisognano gli incisori. L'autore attende al perfezionamento delle matite d' ogni colore	Idem
Pietro Mazzoleni	Bergamo	Grande serratura di nuova invenzione; il meccanismo al maggior grado artificioso, la serratura delle chiavi e la molteplicità degli ingegni impiegati all'uopo bastano e sovrabbondano per tranquillare ogni possessore di danaro	Idem
Antonio Galvani	Pordenone (Tagliamento)	Fabbrica di cartoni, impiegati nelle fabbriche di panni, in sommo grado perfezionati e di gran lunga superiori a quelli che ci giungono d'oltramonti	Idem
Francesco Taccani	Milano	Una specie di micrometro aggiunto ai comuni traguardi delle tavole pretoriane, posto dinanzi alla diottra e formato di due fili orizzontali raccomandati a un telaio mobile per due versi, onde, atteso la nota distanza dei due fili e procedendo d' una guisa conforme a quella degli astronomi, inferirne la grandezza reale e l'assoluta distanza dell'oggetto mirato	Idem
Giacomo Bortolani	Treviso	Fabbrica in grande di lime d'ogni maniera, tendente a togliere ogni nostra dipendenza dall'estero per questi strumenti	Idem
Domenico Casamurata	Forlì	Nuovo molino a vento e ad animali, fornito all'uopo di due macine, mosse per una utile associazione da due macchine, sopra una delle quali agisce il vento, e sull'altra la forza degli animali	Idem
Giuseppe Ghinaglia	Montagnana (Brenta)	Pelli di vitello con pelo purgato perfettamente d'ogni parte pinguedinosa e mucilagginosa, onde formarne cuojo che senza offesa e danno del pelo lo ritenga sopra di sé e ne rimanga impunemente rivestito	Idem
Giulio Mussi	Cremona	Saggio di vini nostrani alquanto analoghi ai vini forestieri per la loro bontà rinomati; saggio di commendevole aceto ottenuto quale dal mosto, quale dal sugo	Idem

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell' Invenzione	Qualità del Premio
Giovanni Maffezzoli	Cremona	1815 di certi frutti; indicazione de' prodotti che conviene coltivare nelle vigne od evitare, se vuolsi che le uve non rimangano alterate in peggio nella qualità Due saggi di tarsia nel genere più arduo e nobile, in cui a chiaroscuro si rappresentano figure umane, apprezzati assai nella diligenza, nel finimento, nella morbidezza, per cui direbbesi che, massime ne' panneggiamenti, anzi che intarsiati, possono sbagliarsi pei lavori pittorici ad acquerello	Medaglia d'argento
Giovanni Bosisio	Milano	Ritratto eseguito sopra tela di ragno	Menz. onorev.
G. a Canzi n. a Forni	Idem	Saggio di lino con abilità speciale filato	Idem
Giovanni Catlinetti	Idem	Bilancia destinata al pesi di grossa mole (rimessa la decisione pel premio ad altro anno)	Idem
Carlo Daverio	Mercallo	Spirito ardente e dolcificato estratto da fichi guasti	Idem
Luigi Locatelli	Venezia	Parrucche di nuova costruzione (che saranno un' altra volta ammesse al concorso di maggior premio, ove l'esperienza ne comprovi la durevolezza)	Idem
Bertolazzi	Lodi	Calessi, comunemente detto padovanello, indicante le miglia di cammino	Idem
Vittore De Carli	Milano	Cinti elastici a riparo delle ernie inguinali (che parlando l'esperienza a loro favore, potranno in un nuovo concorso meritare maggior premio)	Idem
Luigi Montesanti	Mantova	Mantici di legno	Idem
Luigi Ferraris	Fornelli economici	Idem
Luigi Consoni	Milano	Nuove lenti ottiche	Idem
		1814 (Non fu fatta la solita esposizione delle manifatture)	
Giovanni Catlinetti	Idem	1815 Bilancie a ponte per pesare i carichi di gran mole e di gran volume, senza che occorra sollevarli con argani, diverse da quelle introdotte in Inghilterra ed in Francia, facili a riattarsi, allorchè per qualche accidente si guastano, del quale pregio non godono le estere accennate	Medaglia d'oro
Luigi Rosa	Novara (abitante in Milano)	Bilancia a ponte diversa dall'antecedente, migliore di quella di Merlin, in quanto che alle quattro leve che in questa concorrono in un punto al di sotto del bacino, sono state sostituite quattro leve parallele a due de' suoi lati, le quali possono ripararsi al bisogno con somma facilità. Caricata d'un peso di 1000 chi-	Idem

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell' Invenzione	Qualità del Premio
Angelo Bellani (canonico)	Monza	1815 logrammi è sensibile all'aumento di peso d'un'oncia sola Completa serie di areometri, e fra questi uno a cilindro ch'egli ha perfezionato e fatto conoscere tra noi: abilità speciale nel costruire ogni genere d'istrumenti fisici soffiati alla lucerna, molto ricercati anche dagli oltremontani	Medaglia d'argento
Luigi Consoni	Milano	Obiettivo acromatico nel quale alla qualità del vetro detta dagli inglesi <i>flint</i> , è sostituito il cristallo della fabbrica di Murano. Il cannocchiale con esso formato uguaglia per la perfetta distinzione dei colori, e segue dappresso per la chiarezza i migliori che ci vengono dall'Inghilterra. La macchinetta di cui si serve l'artista per determinare la rifrazione e la dispersione dei raggi, si distingue per pregi particolari da quelle che si conoscono di questa specie	Idem
Francesco Fornara	Stabilito in Milano	Stabilimento d'una manifattura in grande di acido solforico e di acido nitrico ridotta a speciale perfezione	Idem
Giuseppe Garganico	Stabilito in Pavia	Introduzione della fabbrica di lampade alla Bordier, alle quali sono aggiunti alcuni artifizj per impedire la congelazione dell'olio e per risparmiare l'uso delle scale a chi ha la cura della pubblica illuminazione: prezzo molto minore di quelle che ci vengono da Ginevra	Idem
Gius. Megale macchinista del C. R. Osservatorio di	Milano	Somma finezza d'un orologio a compensazione, che segna il tempo medio ed il tempo vero, i giorni ed i mesi, non trascurando neppure ogni quarto anno il giorno intercalare. L'artista è noto come promotore in Milano dell'arte di lavorare perfetti orologi ed altre macchine ad uso dell'astronomia	Idem
Vittore De Carli	Idem	Cinto a difesa delle discese intestinali, di cui l'esperienza ha comprovato il buon successo	Idem
Girol.° Cavezzali	Lodi	Vasi di <i>grès</i> , fabbricati con sostanze indigene, cosa altre volte tentata senza esito felice Per avere ai fabbricatori di majolica suggerita la sostituzione dell'arena quarzosa di S. Colombano a quella che si traeva da Antibo, e per avere, ad uso dello spedale di Lodi, introdotta la fabbrica dell'acido solforico	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Paolo Bozzolo	Milano	1815 Nuovo ed ingegnoso micrometro per misurare le distanze col mezzo d'uno scopo di nota lunghezza, ma non come negli altri stromenti simili, di lunghezza circoscritta dai limiti sempre ristretti del campo del cannocchiale, ma di lunghezza arbitraria, diminuendo in tal modo l'influenza degli errori inevitabili della collimazione	Medaglia d'argento
Pasquale Citelli	Idem	Insigne macchina per dividere i cerchi di grande dimensione (<i>Per l'aggiudicazione della medaglia d'oro l'Istituto attende che la macchina sia interamente ultimata</i>)	Idem
Fratelli Rubini	Stabiliti in Milano	Invenzione d'una serratura semplice e nello stesso tempo difficile ad aprirsi con grimaldelli. Allorchè la chiave che si mostra alla prima come una semplice canna o cilindro, si è introdotta nel foro della serratura parimente cilindrica e dello stesso diametro la mannaia che sta rannicchiata nella suddetta canna si fa uscire con una leggiera compressione della sua incassatura, ed allora girando nell'uno o nell'altro senso, si apre o si chiude	Idem
Antonio Farina	Stabilito in Milano	Punzoni di carattere tedesco, ne' quali si scorge uguaglianza nelle aste, nitidezza e precisione nelle linee, finezza ne' filamenti, buon garbo nelle curve, accuratezza e maestria in ogni parte	Idem
Paolo Sangiorgio (chimico)	Milano	Una preparazione marziale, coll'uso della quale una superficie d'acciajo riceve in pochi minuti un lucidissimo pulimento	Idem
Antonio Crivelli (prof. nel Liceo di Bergamo)	Idem	Macchina che serve a discendere dall'alto senza pericolo, ed altre per ascendere e discendere	Idem
Luigi Ripamonti	Idem	Seggiole coperte di paglia colorata	Menz. onorev.
Francesco Taccani	Idem	Ingegnose aggiunte fatte al suo traguardo che ottenne due anni sono la medaglia d'argento (V. la pag. 188)	Idem
Paolo Sembinelli	Lonato (nel Mella)	Aceto tratto dalle gelse	Idem
Giovanni Urech stabilito a	Germignaga sul lago Maggiore	Colla ad uso di Germania (<i>Avrebbe l'artista ottenuto premio maggiore se avesse istituita una fabbricazione in grande</i>)	Idem
Giovanni Catlinetti	Milano	Bilance a due e tre leve sul principio della grande premiata colla medaglia d'oro, ma di minore dimensione e di singolare esattezza (V. la pag. 189)	Idem
Bassiano Cavezzali	Lodi	Inchiostro ad uso di quello della China	Idem
Giovanni Caniani	Alzano (nel Serio)	Modello d'una clessidra o sia orologio ad acqua	Idem
Michele Scala	Milano	Saggio d'acciajo	Idem

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell' Invenzione	Qualità del Premio
Pietro Mazzoleni	Berg.o st. in Mil.	1815 Serratura di molto lavoro	Menz. onorev.
Paolo Lana	Stab. in Mil. ^o	Serratura in ottone maestrevol.e eseguita	Idem
Giovanni Trovati	Milano	Acqua di Colonia, ad imitazione di quella di Francia, a prezzi moderati	Idem
Angela Mendozza	Idem	Due quadri lavorati a maglia ed uno tessuto con grani di vetro	Idem
Andrea Pozzi (chirurgo Maggiore)	Idem	Istromento chirurgico che serve a curare le ulcere dell' uretra	Idem
Pasquale Cittelli	Idem	1816 Bellissima macchina di divisione, la quale per la grandezza, solidità, facilità dei movimenti, nettezza e precisione delle divisioni si distingue tra quante ne sono state intraprese finora in Italia. Con essa può l'artista fornire non solo piccoli cerchi, teodoliti ed ottanti, ed altri istromenti per uso della geodesia e della marina, ma ancora cerchi astronomici pari in grandezza a quelli che si costruiscono dai più celebri artisti di Londra e di Monaco	Medaglia d'oro
Fratelli Manfredini	Bologna (stabiliti in Milano)	Fusione di grandi pezzi di bronzo in sabbia ed in istaffa, immensamente più economica della fusione con cera a forme perdute, come usava per l'addietro. Il metodo di fondere in sabbia e staffa era noto ed usato pei pezzi piccoli; l'applicazione ai grandi è dovuta ai fratelli Manfredini	Idem
Gio. Davide Weber	Venezia	Per avere sostituito nella fabbricazione del cremore di tartaro alle <i>gripole bianche</i> estere le <i>gripole e feccie rosse</i> indigene, cosicchè il cremore di tartaro ricavato dalle seconde gareggia con quello delle prime per qualità, colore, consistenza, cristallizzazione, oltre di presentare più al vivo l'acidità sua propria, atteso la esattezza del processo	Idem
Marchese Bonifazio Canossa	Verona	Razza di cavalli migliorata mediante l'incrociamiento di stalloni stranieri, cosicchè i puledri risultanti sono di belle forme ed eleganti, pieni di brio e dolcissimi, pe' quali caratteri sono di già sommamente ricercati e a caro prezzo pagati	Idem
Giuseppe e Figli Remondini	Bassano, ora Venezia	Carte colorate di vario genere, anche ad uso di tappezzeria, rimarchevoli per l'eguaglianza e l'armonia delle tinte, la vaghezza de' disegni e la nitidezza della politura	Medaglia d'argento
Domenico Galvani	Venezia	Kermes minerale ottenuto con processo nuovo che unisce i vantaggi della brevità del tempo, facilità dell' esecuzione e sicurezza di proporzioni	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Gio. Battista Gaspari	Venezia	1816 Otto perle lavorate alla lucerna, della forma dell'oliva, eleganti, delicate e precise ne' lavori di vetro vario-colorato, sulle medesime con buon gusto riportati a foggia di nastro reticolato	Medaglia d'argento
Giacomo e Figli Bartoli	Idem	Altre perle lavorate alla lucerna, della stessa figura d'oliva, con ornamenti riportati, consistenti in un nastro reticolato bianco, e in un ramo di foglie, che a vicenda le circondano, rimarchevoli per l'eleganza, la precisione e la regolarità del disegno, benchè lascino qualche cosa a desiderare dal lato della delicatezza	Idem
Giuseppe Selva	Idem	Camera chiara, per disegnare gli oggetti in prospettiva, migliorata; macchinetta tascabile, semplice, precisa, che può essere comodamente sostituita alla già nota camera Oscura, offrendo sopra di questa l'avvantaggio ancora, di avere un campo di più che doppia estensione, e di delineare con chiarezza gli oggetti, sebbene molto distanti dal centro della visione	Idem
Giuseppe Pase	Idem	Due disegni di stadere, l'una diretta a campionare e rettificare le altre stadere non campionate, o fallaci ed inesatte, l'altra a connotar le frazioni anche nei pesi più grossi	Idem
Bartolommeo Zampieri	Mestre	Ingegnoso modello d'una macchina per pestare e stracciare ad un tempo senza impiego d'uomini e col solo mezzo d'un peso, due effetti che ora si ottengono con due macchine separate, mosse da diverse braccia o col soccorso dell'acqua; il quale artificio può essere utile ne' fondachi e nelle botteghe ove i diversi generi vogliono essere ridotti in polvere	Idem
Giuseppe Tonon	Venezia	Migliorato l'ago col quale si deprime la cateratta dell'occhio, e ridotto al grado di poter essere adoperato anche dalle persone non ben esperte, e con minor pericolo d'offendere un organo così prezioso	Idem
Gio. Battista Rodella	Padova	Tre utili aggiunte fatte al livello a bolla d'aria ed a cannocchiale La 1.ª consiste in una molla introdotta nel tubo, che contiene la causa del livello dalla parte dell'oculare; la quale molla compressa con una vite sottoposta a testa d'argano, all'oggetto di situare il livello in una posizione parallela all'asse del cannocchiale, fa sì che lo	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
		<p>1816 strumento tende, in forza di tale costruzione, a mantenersi lungamente nella sua giusta posizione La 2.a aggiunta si scorge in un rocchetto che s'ingrana nei denti di due lamine, e col suo movimento avvicina o allontana contemporaneamente due punte che scorrono su d'asta d'ottone sovrapposta al livello, le quali punte misurano l'estensione della bolla d'aria variabile per le diverse temperature La 3.a è relativa ad un'asta sottoposta al livello, la quale rimane mossa da una vite a pomo, e serve a condurre l'asse del cannocchiale in una posizione orizzontale</p>	
Girolamo Cavezzali	Lodi	<p>Applicazione dei fornelli di Rumford alla fabbricazione del cacio. La parete interna del fornello che combacia quasi interamente colla caldaia, è tagliata da una serie di scanalature fra loro comunicanti, per le quali il fumo e l'aria riscaldata salgono con lunghi rivolgimenti e comunicano al vaso un equabile e concentrato calore, con gran risparmio di legna Stucco atto alle commessure delle pietre, il quale attaccandosi fortemente ad esse e conservando sempre una certa elasticità non è soggetto a screpolarsi, allorchè quelle si dilatano pel calore, e pel freddo si restringono</p>	Medaglia d'argento
Carlo Giulio Ferri	Milano	<p>Cemento particolare che serve a coprire gli edifizj Diverse tavolette d'inchiostro imitante l'inchiostro della China, migliori di quelle per le quali l'anno scorso ottenne la menzione onorevole</p>	Idem
Bassiano Cavezzali	Lodi	<p>Saggio di lacca che riesce benissimo nelle ombre e nei colori forti e meglio ancora quando si usi colla vernice ed a colore disteso; vendibile alla metà del prezzo della lacca di Monaco</p>	Idem
Giacomo Rivolta	Milano	<p>Stromenti a corda eseguiti con somma perfezione sui migliori modelli, in nulla inferiori ai più pregiati che ci vengono dall'estero</p>	Idem
Giovanni Urech	Germignaga (sul lago Maggiore)	<p>Fabbrica in grande di colla forte perfezionata, superiore a quella che corre in commercio</p>	Idem
Antonio Crivelli (professore)	Milano	<p>Nuova ed ingegnosa serratura, senza segreti e complicati meccanismi, facile a costruirsi dal men abile magnano, facile</p>	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
		1816	
Eliee Ripamonti	Milano	a riattarsi in caso di guasto, ma fabbricata in modo che impossibile riesce il ricopiarne i congegni e contraffarne la chiave col mezzo della cera o di simil sostanza atta a ricever impronta	Menz. onorev.
Angelo Borella		Estesa coltivazione dei pomi di terra	Idem
Ant. Maria Pianta		Amido estratto dai pomi di terra	Idem
		Modello di macchina da sostituirsi alle pile del riso, e di altra che serve a tagliare le foglie del gelso	
Manuele Usiglio	Idem	Ripulimento di statue vecchie ed affumicate	Idem
Vittore De Carli	Idem	Un letto che può servire a varie operazioni chirurgiche	Idem
Carlo Giulio Ferrari	Idem	Nuova composizione d'inchiostro	Idem
Carlo Fr. ^o Mettusi		Intarsiatura in legno a varj colori	Idem
Luiccola Giani	Treviso	Liquore atto a distruggere i tarli nei libri senza danneggiarli (<i>con riserva di concorrere a maggior premio dopo che l'esperienza ne avrà dimostrato l'utilità</i>)	Idem
Giovanni Catullo	Schio	Saggi di miniere di piombo ricavate dai monti Vicentini e Bellunesi	Idem
Giuseppe Selva	Venezia	Occhiali periscopici ad imitazione di quelli di Wollaston	Idem
Enedetto Barberia	Idem	Due vasi di smalto a forma di catino	Idem
Artolom. Avesani	Verona	Livello e disegno d'un nuovo tornio	Idem
Giuseppe Olivo	Venezia	Scatole di tartaruga lavorata	Idem
Io. Batt. Rodella	Padova	Livello con pezzi aggiunti ad altri usi	Idem
Giuseppe Stefani	Idem	Eccellente esecuzione d'un livello a bolle d'aria ed a cannocchiale	Idem
... Tessavolo	Bassano, ora Padova	Gamba artificiale di metallo fornita di particolare meccanismo (<i>con riserva di concorrere a maggior premio quando l'autore ne farà conoscere i vantaggi</i>)	Idem
		1817	
Filippo Balbi	Venezia	Dipinti a fresco riportati sulle tele (<i>Non è nuovo in Italia il modo di staccare dal muro i dipinti a fresco, riportandoli sulle tele; ma nessuno di coloro che possedeva il segreto volle farlo di pubblica ragione manifestandolo</i>)	Medaglia d'oro
Gregorio Trentin	Idem	Piano-forte organistico che gareggia coi migliori della Germania, pregiato per voce morbida e distinta, per sicurezza d'accordatura, per agevolezza e prontezza così della tastiera di mano, come di quella che si move co' piedi. All'ordinaria cassa superiore dello strumento l'artista sottopose un'altra cassa che raccoglie le corde basse accordate ad ottave le quali si percuotono con ben distinti continuati pedali, in numero di venticinque, equivalenti a due ottave cromatiche	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Giovanni Burro	Verona	1817 Macchina che non solo incide e taglia lime piane (per cui ottenne l'artista la medaglia d'argento nel 1811), ma mediante alcune aggiunte, ne fa di piatte d'ogni sorta, di triangolari, di tonde e di semicircolari; le lime che essa eseguisce, appajono di tanta aggiustatezza e finezza di tagli, che dir si possono superiori a quelle di Germania, nè inferiori alle inglesi	Medaglia d'oro
Minelli e Fracchetti	Brescia	Schioppo da caccia e due pistole a doppia canna, sorprendenti pel lavoro maraviglioso d'oro e d'argento, commendevoli per belle forme, per leggerezza, per facilità e prontezza di molle	Medaglia d'argento
Gian Paolo Panigai	Treviso	Nuovo aratro immaginato per lavorare il terreno a molta profondità senza cangiarne la superficie. A questo fine l'artista compose il suo aratro di due parti, d'un coltivatore e d'un regolatore che governa il culto tagliente	Idem
Giuseppe Vallani	Maniago	Finissime lime d'orivolaj, manifattura nuova in Italia, e che estesa all'intero assortimento di quelle che abbisognano all'arte suddetta, ci libererebbero da estero tributo	Idem
Valentino Marzari	Venezia	Contarle o lavori in vetro colorato di Venezia, utile ramo di commercio estero, ridotte a maggior perfezione, e scemata con nuovi procedimenti la fatica agli operaj	Idem
Giuseppe Pase	Verona	Due stadere, delle quali nell'anno antecedente furono premiati i disegni	Idem
David Weber	Venezia	Cremore di tartaro tratto da fecce rosse nostrali, ridotto a più candidezza e maggior perfezione che nell'anno antecedente	Idem
Nicola Giani	Treviso	Liquore antisetico, del quale spruzzandosi i libri, si salvano dal tarlo, nulla pregiudicando alla candidezza delle carte, al motore delle impressioni, al lustro dell'inchiostro (<i>Premiato con menzione onorevole nell'anno antecedente</i>)	Idem
Giuseppe Remondini	Bassano, ora Venezia	Saggi di stampe o carte colorate, tuttora inferiori alle inglesi, ma migliori delle presentate nell'anno antecedente	Idem
Gio. Battista Foscati	Venezia	Nuova modificazione alla macchina con cui si macina il tabacco. Sostituendo l'artista l'azione d'un peso allo sforzo esercitato dai cavalli, che muovono immediatamente la pietra verticale che gira intorno a un cilindro, trasporta la potenza dell'asse della pietra alle estremità de' raggi di una gran ruota col mezzo	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
		1817	
Bartolom. Avesani	Verona	d'un rocchetto e ruota dentata; diminuita così la perdita della forza negli attriti, è agevolato il movimento della macchina	Medaglia d'argento
Idem	Idem	Tre industri meccanismi con cui riduconsi le fila d'acciajo alla necessaria sottigliezza con tanta facilità, che viene risparmiata più della metà della spesa	Idem
Idem	Idem	Macchina molto semplice ed esatta per la fabbrica delle viti senza bisogno del tornio, nuova in parte ed utile	Idem
Giuseppe Nani	Alano	Un naviglio o zattera, che posta sull'acqua del mare alzandosi ed abbassandosi pel flusso e reflusso, mette in movimento uno stantuffo; questi, premendo sull'acqua raccolta in una vasca, la fa salire per piccoli tubi annessi al di sopra del suo naturale livello	Idem
Angelo Albanese	Venezia	Disegno d'una macchina per dividere praticamente le linee rette e de'cerchi (<i>Dopo l'esecuzione otterrà maggior premio</i>)	Menzione onorevole
Domenico Fannio	Idem	Saggio di maschere che, sebbene pregiabili, non giungono ancora alla bellezza delle romane	Idem
Nicolò Parrochi	Idem	Fabbrica di cappelli di truciolo introdotto in Venezia già da molti anni	Idem
Francesco de Lucia	Udine	Disegno di macchina per dividere le linee rette in parti aliquote	Idem
Giovanni Selva	Venezia	Strumento ottico eseguito dall'artista e già descritto sotto l'anno antecedente, e per cui ricevette la medaglia d'argento	Idem
Bartolommeo Zampieri	Mestre	Il seminatore da piantare il frumento (<i>Otterrà premio più distinto qualora nuovi sperimenti meglio risponderanno della sua utilità</i>)	Idem
Pietro Picini	Idem	Altro stromento tendente al medesimo oggetto (<i>Otterrà maggior premio come sopra</i>)	Idem
Agostino Manocchi	Idem	Altra macchina diretta allo stesso scopo e nuncia di uguali vantaggi (<i>Maggior premio dopo la decisione dell'esperienza</i>)	Idem
Giuseppe Pase	Verona	Due bilance a molle di uso diverso	Idem
Giuseppe Gaidon	Bassano	Macchina idraulica immaginata per alzare l'acqua al di sopra del suo livello	Idem
Sebastiano Valle	Venezia	Bei saggi di tipografia musicale	Idem
Bartolommeo Brighenti	Idem	Sublimato corrosivo e precipitato rosso di ottima qualità	Idem
Girolamo Fiorini	Idem	Belle candele di sego	Idem
Giuseppe Zangiacomi	Perarolo	Stivaletto artificiale a molle, immaginato ed eseguito dall'artista per recisione d'una gamba	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Jacopo Stecher	Venezia	1817 Agata corniolata incisa, portante da una parte la cifra di S. M. P' augustissimo nostro sovrano, dall'altra lo stemma del Regno Lombardo-Veneto	Menzione onorevole
Domenico Raizer Pietro Sandri	Caliano Padova	Modello di nuova macchina atta a macinare Vegetabili, pesci, e preparati patologici modellati in cera al naturale	Idem Idem
Gio. Battista Caterinuzzi	Udine	Disegno di stadera da esso eseguita e diasserita sua invenzione	Idem
Giacomo Rivolta	Cremona	1818 Ottimo violoncello che, esaminato da valente professore, non ha perduto al confronto d'uno strumento genuino dello <i>Stradivario</i> e diede suoni distinti ed uguali per la qualità in tutte le quattro corde	Medaglia d'oro
Eugenio Locatelli	Milano	Scarpe senza cucitura, congiungenti la suola al tomajo col mezzo di punte di ferro, eseguite senza maccanico ordigno, conservanti la figura originale, l'impermeabilità all'acqua, la maggior durata, l'eleganza e la perfezione del lavoro, si di grosso cuojo atte al bisogno dei contadini, che più leggiere o nobili adattate al piede d'ogni persona	Idem
Francesco Fornara	Idem	Docimasia umida perfezionata ed eseguita con reagenti non soliti impiegarsi, dai quali deriva la speditezza e precisione del processo non disgiunte da uno sperabile risparmio nel costo dell'operazione.— Fabbricazione di zolfo raffinato e di sale ammoniaco nuovamente intrapresa, ed altri preparati chimici a comodo di diverse arti, in vasto laboratorio	Idem
Giuseppe Morosi	Firenze (abitante in Milano)	Macchina per trebbiare il riso, che può essere mossa col mezzo dell'acqua o colla forza d'uomini e di cavalli, può costruirsi di grandissima e di mediocre dimensione secondo il bisogno e le circostanze: mirabile pel giuoco di quattro grandi pettini di ferro che mossi velocemente in giro, strappano dalle spighe sino all'ultimo grano senza compressione, senza violenza di urto, senza collisione e consumo di forze. Oltre il risparmio delle braccia e de' cavalli, oltre il maggiore prodotto, i contadini delle risaje restano al coperto dai maligni influssi dell'umido notturno, a cui sono ora soggetti durante il tempo della trebbiatura	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Luigi Giuriati	Milano	<p style="text-align: center;">1818</p> Cemento di singolare tenacità e durezza, superiore ai composti di tal natura finora inventati; che applicato a freddo acquista in breve tutta la consistenza, resiste all'acqua anche bollente e si unisce fortemente non solo al legno ed ai mattoni, ma ai metalli, alle pietre ed al più pulito cristallo; mischiato con lisci sassolini, li lega fortemente in modo da formare un elegante mosaico; steso come intonaco sopra una cesta di vimini, la trasforma in una vasca da bagni. Di vimini così vestiti propone l'inventore che si facciano le tegole ed i canali dei tetti, scaricandoli così dell'enorme peso che portano presentemente	Medaglia d'argento con speranza di maggior premio dopo l'esito d'ulteriori sperimenti
Antonio Merighi	Idem	Archetti da violino della miglior costruzione e perfettamente equilibrati, oltre d'appagar l'occhio colla eleganza del lavoro, uguali ai migliori di Francia, e di molto minor prezzo	Medaglia d'argento
Giuseppe Montagna	Verona	Strumento di litotomia migliorato, o siringa a dardo che serve a facilitare e a rendere meno pericolosa l'operazione detta dell' <i>alto apparecchio</i> , sostenendo le parti che debbon essere incise, e difendendo e allontanando quelle che importa di lasciar intatte	Idem
Pasquale Cittelli	Milano	Livelli a bolla d'aria lavorati a smeriglio e ben calibrati, se non anco di sì squisita mobilità da applicarsi agli usi più fini dell'astronomia, abbastanza però sensibili e regolari per servire alle livellazioni sul terreno	Idem
Giovanni Catlinetti	Idem	Trebbiatojo da grano in modello operativo suscettibile con poche addizioni ed emende di raggiungere pienamente lo scopo a cui è destinato	Idem
Domenico Urio	Idem	Carta marrocchinata, che posta alla prova da persone dell'arte, è risultata d'ottima qualità, durevole e perfetta nell'impasto del colore e quindi pari e fors'anche superiore a quella che si riceve di Francia, e al tempo stesso di costo notabilmente minore	Idem
Ditta Battaglia	Idem	La manifattura de' bulgari di Moscovia, introdotta ed abbandonata diverse volte in Lombardia, secondo lo stato delle nostre relazioni commerciali colla Russia, ripresa opportunamente dalla ditta Battaglia in un tempo che questa merce è	Idem

Nome e cognome dell' Inventore	Patria	Anno e qualità dell' Invenzione	Qualità del Premio
		1848	
Antonio Buzzoni	Milano	rincarata straordinariamente, ha presentato, oltre il vantaggio del prezzo, pelli assai commendevoli per la vivacità del colore, la bianchezza del rovescio, e per altre buone qualità Orologio solare portatile, descritto su breve zona d'ottone, il quale col solo prolungamento d'alcune linee può essere trasferito e ricopiato sopra un piano od una muraglia, comunque inclinata al meridiano od all'orizzonte. La macchina non richiede d'essere orientata col mezzo dell'ago calamitato o con alcun metodo astronomico, nel che consiste il merito precipuo dell'invenzione	Medaglia d'argento
Giuseppe Paganini	Idem	Planetario, che si distingue da molte altre macchine di simil genere, per essere animato e posto in moto da un orologio	Idem
Giuseppe Leonardi	Idem	La macchina di compressione dell'aria applicata al travasamento del vino, allorchè occorra di trasportarlo dal basso all'alto per caricarne, a cagion d'esempio, una nave. La tromba comunica, col mezzo d'un tubo di corda armato di valvola, colla botte inferiore, ed altro tubo della stessa materia conduce il fluido alla superiore, evitandosi così l'evaporazione, le scosse ed il pericolo di versamento, ai quali danni si sarebbe esposti trasportandolo a braccia d'uomini ed in vasi aperti	Idem
Andrea de Briche	Parigi, ora in Milano	Introduzione della macchina recentemente inventata in Francia per dirompere il lino e la canapa senza macerazione	Idem
Luigi Charlin		Buon inchiostro da scrivere	Menz. onorev.
Antonio Citterio		Toppe a combinazioni	Idem
Lorenzo Ghisi		Inchiostro da stampa per liberarci dalla dipendenza dagli esteri	Idem
Bassiano Cavezzali	Lodi	Stabilimento in grande per inchiostro da stampa	Idem
Giuseppe Bettinelli		Cloruro di potassa di ottimo qualità	Idem
Luigi e Gio. fratelli Nani		Tentativi lodevoli riguardanti il riscaldamento col mezzo del vapore	Idem
Ditta Osio e Comp.	Milano	Tessuto di crini ad uso di copriri seggiole e simili	Idem
Giorgio Martinelli		Dipinti monocromati sul legno con nuovo processo	Idem
Bartolommeo Avesani	Verona	Modello di macchina destinata ad asciugare le campagne basse e paludose	Idem
Giuseppe Vallani	Maniago	Ulteriore miglioramento di lime ad uso degli oriulaj	Idem
Giovanni Marlini		Stufa applicata all'asciugamento de' grani	Idem

Nome e cognome dell'Inventore	Patria	Anno e qualità dell'Invenzione	Qualità del Premio
Luigi de Conti	Milano	1818 Vernice a color d'oro su carte così dette d'argento	Menz. onorev.
Luigi Cossa		Carte metalliche applicate a differenti usi	Idem
Francesco Taccani		Scatola d'oro ingegnosamente bulinata a mano	Idem
Paolo Lana		Strumento semplice che serve a descrivere archi di circolo di grandi raggi	Idem
Pietro e Giuseppe fratelli Vallardi		Molino da grano, portatile	Idem
Giovanni Catlinetti		Stampe a più colori tirate con un solo rame	Idem
		Stadera a quadrante	Idem

« Fra le manifatture intorno alle quali pende ancora un deciso giudizio, possiamo « noverare il cemento composto dal sig. Giurati, che onorato ora colla medaglia d'argento, « potrà forse aspirare a premio più distinto; l'inchostro da stampa che con nobil gara « hanno impresso a fabbricare i signori Ghisi e Cavezzali: la vernice da sovrapporre alle in- « cisioni e ai disegni inventati dal sig. Ripamonti, la quale perfettamente limpida e traspa- « rente, e dichiarata già degna del secondo premio, attende che l'esperienza d'uno o due « anni ne ponga fuori di dubbio la durevolezza; e per ultimo il liquore spiritoso dal signor « ab. Molendini tratto dai gambi del gran turco, che presentato quale primo saggio, po- « trà divenire, com'egli si confida, un oggetto di estesa fabbricazione.

« Tardi giunsero al concorso i saggi e i documenti della grandiosa fabbrica di acido « acetico stabilita dal sig. Giuseppe Bonelli sul lago di Como. Tardi pure ed in semplice « modello fu presentato dal sig. Ambrogio Brambilla un orologio a secondi a forza costante, « il quale non pertanto attesa la novità ed importanza della cosa formò l'attenzione dell'I- « stituto, e fece nascere il desiderio di vederlo eseguito in metallo, onde possa ottenere la « meritata distinzione ».

DOCUMENTO C.

§ I.

« SPECIFICAZIONE de' lavori e della spesa per una pezza di panno
sopraffino tinta in turchino, di braccia milanesi 40.

Lib. 25 di lana <i>merinos</i> di prima qualità, lavata e purgata, a lir. 14. 85	lir.	371. 25
1.° Lavatura e purgatura, compreso il fuoco e la lisciva	»	3. 50
2.° Battere per isfioccarla	»	1.
Mondare, ossia togliere tutti i bruscoli ed altri corpi estranei alla lana, a cent. 15	»	3. 75
3.° Tintura (1) quasi 11 lib. indaco (libbre piccole d'onze 12 milanesi) ed altre droghe, legna, giornate ecc., esclusa l'opera del tintore, a lir. 9. 50	»	237. 50
Lavare dopo tinta	»	1.
Battere dopo tinta	»	1.
4.° Ripassare, cioè togliere quella lana che non ha preso bene il colore	»	1.
5.° Lib. 7 $1\frac{1}{2}$ olio d'oliva necessario per pettinare e filare la lana, a lir. 1. 50	»	11. 25
6.° Scartonnare, ossia pettinare la lana all'ingrosso	»	1. 50
7.° Scardassare, cioè pettinare la lana finemente, della quale più della metà si lavora due volte	»	10.
8.° Filare matasse 300, metà per l'ordito, e metà per il ri- pieno, a centesimi 19	»	57.
9.° Incannare	»	2. 10
10.° Ordire	»	0. 60
Lib. 3 $1\frac{1}{2}$ di lana nostrana ordinaria tinta, e filata per il <i>vivagno</i> , a lir. 4.	»	14.
		lir. 716. 45

(1) S' intende tintura fina senza inganno. La lana fina assorbe una quantità di colore assai maggiore dell'ordinaria.

	Somma contro lir.	716. 45
11.° Colla per l'imbozzimatura dell'ordito, e legna per farla bollire	»	3. 50
12.° Tessere	»	44.
13.° Curar la tela due volte, ossia levare i gruppi, i fili pendenti, le trame doppie ecc.	»	4. 50
14.° Purgarla, compresa la lisciva (1)	»	1. 50
15.° Sodare, compreso il sapone e la lisciva anche per la perfetta sciacquatura	»	18.
16.° Garzare, altra operazione che si fa due volte	»	2. 50
17.° Cimare; dieci tagli	»	15. 50
18.° Quadrare il panno in <i>chiodera</i>	»	1. 50
19.° La mollettatura, ossia il levare tutti i peli di altro colore, i bruscoli ed altri corpi estranei che potessero essere rimasti nella mondatura, oppure si fossero insinuati durante il lavoro: questa sola operazione ad alcuni panni costò quasi lir. 15	»	6.
20.° Spazzolare, cioè riordinar il pelo colle spazzole e tegola, dargli il lustro, compresa la carbonella	»	2.
21.° <i>Incartonare</i> il panno, stringerlo nella soppressa, compresa la legna per scaldar le piastre di ferro: terza operazione che si fa due volte	»	4.
22.° Finalmente piegare il panno, stringerlo la terza volta nella soppressa per dargli le pieghe	»	0. 50
Bandinella	»	1. 50
Fitto del casamento per ogni pezza	»	6.
Interessi de' capitali, onorarj ec.	»	164. 31
Consumo de' mobili	»	24. 64
		lir. 1016. 40

« Nel sovraespuesto conto si tralasciarono le spese generali, alcune delle quali, sebben piccole, pure aggravano un lanificio; cioè l'assortimento delle lane, fitto delle stanze ad uso della filatura ed assegno agli assistenti, spese di assicurazione e spedizione de' panni, lumi e fuoco nell'inverno nelle varie stanze di diversi

(1) Ai panni fini non si può cavar l'olio, come si costuma in varj luoghi con quelli del tutto ordinarij.

lavori, carbonella per far asciugare le lane ed i panni nelle giornate piovose (1), lettere, carte e libri bollati, tasse, piombi, ed altre che in fin d'un anno riescono di non lieve somma. Ne risulta quindi che il proposto lanificio (di 25 telai) il quale avesse uno spaccio non interrotto, a cui nulla andasse disperso, che i panni riuscissero tutti perfetti (2), che non facesse perdite sui crediti ecc., un tale lanificio dovrebbe vendere i suoi panni turchini in lana lir. 26 al braccio: se poi vi si aggiunge qualcuna delle suddette disgrazie, dovrebbe ascendere alle lir. 27, quindi una pezza a lir. 1080.

*Riepilogo del costo di una pezza di panno sopraffino turchino
in lana, diviso ne' suoi componenti.*

	<i>Alla pezza</i>	<i>Al braccio mil.</i>
Lana merina, prima qualità	lir. 371. 25	lir. 9. 28. 1/8
Detta ordinaria per il vivagno	» 14. —	» —. 35. —
Droghe, legna, colla, olio, sapone . . .	» 257. 75	» 6. 44. 3/8
Mano d'opera	» 178. 55	» 4. 46. 3/8
Fitti, onorarj, interessi e consumo de' mobili	» 194. 95	» 4. 87. 3/8
	<hr/>	<hr/>
	lir. 1016. 50	lir. 25. 41. 2/8
Lumi, fuoco, tasse ecc., perdite, panni rovinati, deprimenti ecc., ed utile pel fabbricatore	» 63. 50	» 1. 58. 6/8
	<hr/>	<hr/>
	lir. 1080. —	lir. 27. —. —

(1) Succede non rare volte di dover far asciugare col fuoco una pezza di panno, massime nell'inverno, o perchè di premura o per continuare il lavoro agli operaj, per ben cinque volte; cioè 1.º la lana purgata; 2.º dopo tinta; 3.º il panno appena purgato; 4.º garzato la prima volta; 5.º posto alla chiodera.

(2) Qualche volta sortono de' panni laceri dalla gualchiera, o sono malamente lavorati o con altri difetti, per cui bisogna venderli con più o meno scapito a proporzione della loro minor perfezione.

(*Memoria sui lanificj, Como 1813*).

§ II.

« Mobili ed arnesi corrispondenti alle varie operazioni descritte nel § I.

1.° Per la lavatura si ricerca un luogo coperto sopra acqua corrente, fornello con caldaja di rame, grandi ceste, tino per la lisciva ecc.

2.° A battere la lana ora (1813) s'impiega una macchina a molteplici denti tutta coperta con ruota.

3.° Oltre ad una stanza vasta, con comodo d'acqua, abbisognano per la tintoria grandi caldaje di rame, vaselli per la tintura del turchino, tini di legno per i bagni, mortari e macinelli per le droghe, ed altri arnesi attinenti alle tintorie di lana.

4.° Graticci ecc.

5.° Avelli di pietra per contenere l'olio.

6.° Per questa operazione fa duopo d'una macchina a punta di ferro ecc.

7.° A scardassare (nel modo attuale) usano de' cavalletti di legno cogli scardassi montati, i quali ci vengono da Verviers.

8.° Nella filatura attuale si adoprano i filatoj a mano, scardassini montati, bilancini per pesare la matasse, aspo a doppia ruota ecc.

9.° Piccoli incannatoj e rocchetti.

10.° Orditojo e suo banco.

11.° Caldaja per far bollire la colla ecc. Vi vogliono poi lunghi corridoj per stirarvi l'ordito e farlo asciugare; quando il tempo è bello ed il sole non troppo ardente, si stira e si fa asciugare all'aperto.

12.° Telajo, licci, pettine, e suoi attinenti, mulinello, secchione d'acqua per bagnare le trame ecc.

13.° Mollette, spere, tavole inclinate.

14.° 15.° Corpo d'acqua di buona caduta con gualchiera completa, secchioni per il sapone sciolto e tini per la lisciva.

16.° Nel metodo attuale la garzatura si fa con garzelle, che sono cardi montati. Di questi ve ne vuole un gran numero, stante che il panno si garza bagnato; e quando i cardi sono bagnati, bisogna cambiarli, cosicchè non si possono adoperare che pochi minuti.

17.° Forbici (queste ci vengono da Sedan), tavole imbottite, uncini e pettine di ferro. Delle forbici pure bisogna essere provvisti in un buon numero oltre

il bisognevole, essendo ben pochi gli arrotini di esse, e si deve farli venir da lungi con grave spesa.

18.° Chiodere al coperto e scoperto e suoi annessi, spazzole di setola di varia grandezza.

19.° Mollette ecc. come al 13.

20.° Banchi, fornello e ferri da lustrare, spazzole grandi di setola ecc.

21.° Cartoni d'Olanda (ora però cominciano a farsi a Ponte vicino a Erba, e per una pezza se ne adoprano per lo meno 50), grosse piastre di ferro, sopra pressa a strettojo con ruota da stringere.

22.° Piegatoja, bacchette di ferro.

« Oltre ai descritti mobili avviene degli altri che sono, dirò così, comuni, cioè stadere, tini, tavole, armadji ed altri che si passano sotto silenzio per non infastidire il lettore, ma che per la loro varietà e moltitudine e per la frequenza di doverli cambiare formano un oggetto considerabile.

« Affine di non incagliar le operazioni, o di non lasciar oziosi gli operaj, i lanificj sono obbligati ad essere sempre provveduti di certi legnami e ferri non tanto facili a trovarsi, per poter riparare ad ogni occorrenza i mobili più voluminosi, come pure devono costantemente avere una provvista degli altri per sostituirne al bisogno ».

(*Memoria sui lanificj, Como 1813*).

DOCUMENTO D.

Stato della filatura nazionale a fronte dell'estera pria della Notificazione 5 ottobre 1818, che si trova alla pag. XLII.

Gli Stabilimenti Lombardo-Veneti

1.° Pagano per l'introduzione del cotone greggio il dazio di lir. 16. 25 al quintale metrico, come si scorge nella tariffa del 2 ottobre 1817 (V. p. XLI.)

2.° Non sono garantiti da bastante dazio, giacchè il cotone filato, entrando, paga (o per dire meglio pagava pria dell'epoca accennata) al quintale metrico soltanto lir. 14. 10.

3.° Uscendo dallo Stato il cotone filato paga al quintale metrico lir. 2. 36.

4.° Introducendo nel Regno cotone greggio si pagano lir. 16. 25 sopra *materia non anco depurata*.

Quindi sì entro il Regno Lombardo-Veneto che sui mercati terzi non poteva la nostra filatura stare a fronte della filatura estera.

Gli stabilimenti esteri.

1.° Non pagano alcun dazio per l'introduzione del cotone greggio, come si scorge nella tariffa del Piemonte del 2 maggio 1817 (1).

2.° Sono garantiti da fortissimo dazio sul cotone filato; per es., nel Piemonte entrando paga al quintale metrico

Il filato bianco . . . lir. 106

Il filato rosso " 159.

3.° Uscendo dalla Svizzera e dal Piemonte il cotone filato non paga dazio, riceve premio in Inghilterra (2).

4.° Introducendo nel Regno cotone greggio si pagavano pria del 5 ottobre 1818 lir. 14. 10 sopra *materia già depurata*.

(1) Il cotone riguardato come merce che diminuisce l'uso della seta, deve pagare dazio negli Stati che la producono, non deve pagarlo negli Stati che ne mancano, per es., l'Inghilterra: ben inteso che quel dazio debb'essere restituito alla manifattura nazionale, allorchè esce dallo Stato e va a gareggiare coll'estera sui mercati terzi.

(2) Gli inconvenienti generali del premio alle manifatture, allorchè escono dallo Stato, si veggono esposti alla pag. 88.

DOCUMENTO E.

“ IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

“ NOTIFICAZIONE.

“ Con Sovrane risoluzioni 1.^o d'aprile, 23 giugno e 2 agosto prossimi passati S. M. I. R. A., sul rapporto dell'Aulica Commissione di Commercio, si è designata di stabilire per tutta la Monarchia un nuovo sistema d'importazione ed esportazione di Sete, Cotoni e Lane. In esecuzione delle dette Sovrane risoluzioni viene determinato quanto segue:

I. Dal giorno della pubblicazione della presente è posta in attività la nuova Tariffa annessa a piedi di questa Notificazione, da osservarsi per tutte le importazioni ed esportazioni degli articoli ivi descritti su tutta la frontiera verso l'estero.

II. Il commercio ossia la circolazione interna dei detti articoli è intieramente libera tra le antiche Provincie della Monarchia e quelle nuovamente acquistate, eccettuati l'Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l'Istria ed i Porti franchi di Trieste e Fiume unitamente ai loro rispettivi territorj situati fuori della linea doganale. I singoli carichi di dette Merci sono soltanto soggetti alle visita degli Agenti delle Dogane situate lungo le linee intermedie, i quali debbono riconoscere se nei trasporti non vi siano compresi altri generi soggetti a dazio.

III. Il color rosso (1) usato per le cifre di alcuni articoli dinota il divieto d'importazione ed esportazione da osservarsi in tutta la Monarchia per gli articoli medesimi.

I divieti d'importazione di alcuni generi indiziati o dichiarati nelle Tariffe, non sono assoluti, e lasciano anzi la facoltà ai Particolari d'introdurne *a proprio uso contro licenza*. In questo caso sarà pagato per le Merci di Seta il dazio fissato nella Tariffa, e per le merci di Cotone e di Lana quello di 60 per cento sul valore da indicarsi per ogni volta dall'impetrante stesso. L'ufficio delle Dogane, presso il quale dovrà essere daziata la Merce introitata mediante licenza, è autorizzato ad aumentare il valore indicato dalla Parte ogni qual volta lo trovasse troppo basso. Rimarrà però libero alla Parte o di cedere le Merce così stimata all'ufficio delle Dogane, o di pagarne il dazio in ragione del 60 per cento, oppure, se essa credesse esagerata tale stima, di chiedere che venga nuovamente

(1) In vece del color rosso, si è posto un asterisco * nella ristampa della tariffa.

peritata la Merce da esperti imparziali; ciò che dovrà ammettere l'Ufficio delle Dogane, e la Parte, oltre ad incontrare le spese occorse in questa perizia, dovrà senz'altro pagare l'eccedente dazio che ne risulterà.

IV. L'importare dei diritti delle diverse qualità di Seta e delle Merci di Cotone si esige sul peso brutto, compresi il filo, la carta e le assi sopra le quali saranno piegate; delle Merci di Lana poi, sul loro imballaggio proprio, compresi pure la carta, i cartoni, le assi, le tavolette ed i piombi.

V. Se però entro cinque giorni dalla pubblicazione venisse provato dai libri commerciali *regolarmente* tenuti, che simili Mercanzie siano state commesse nell'estero innanzi alla pubblicazione della presente Tariffa, e che la commissione data non potesse essere ritrattata, ne sarà permessa l'importazione, osservando le discipline sin qui vigenti.

VI. Le Merci di Lana, di Cotone e di Seta forestiere depositate nei magazzini doganali dovranno entro tre mesi dalla pubblicazione della presente essere rispedite per l'estero, o ritirate in consumo contro pagamento del dazio d'entrata finora vigente.

VII. Il commercio delle Merci di Lana, di Cotone e di Seta forestiere già daziate o da daziarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della Tariffa, a tenore del precedente articolo, sarà limitato alle Provincie del Regno Lombardo-Veneto e del Tirolo. Perchè poi le manifatture nazionali della detta natura non corrano pericolo di essere confuse con le forestiere, e non abbiano da soffrire impedimento nella loro circolazione per le antiche Provincie della Monarchia, dovranno essere tutte scortate dal solito certificato d'origine.

VIII. Del resto si stabilisce contemporaneamente il dazio di transito, tanto per le diverse qualità di Seta, quanto per le loro manifatture in generale, e senza distinzione, a fiorini 3 e carantani 2 $\frac{1}{2}$ per centinajo, peso brutto di Vienna; di modo che l'importo del detto dazio di transito una volta pagato (il quale ridotto a peso e a moneta corrente del Regno Lombardo-Veneto, vi si esigerà a ragione di lire 14. 11 per quintale metrico), non si potrà esigere più alcun altro dazio di transito di queste merci proseguenti la loro destinazione nel traversare il territorio della Monarchia Austriaca.

L'I. R. Direzione delle Dogane, delle Privative e dei Dazj di consumo è incaricata dell'esecuzione.

Milano, il 2 ottobre 1817.

IL CONTE DI SAURAU, *Governatore.*

Conte MELLERIO, *Vice-presidente.*

Radaelli, *Consigliere.*

Tariffa del Dazio d'importazione ed esportazione delle seguenti Merci.

Posi- zione N.º	Denominazione delle Merci	Quantità a peso metrico	Importa- zione		Esporta- zione	
			Lire	Cent.	Lire	Cent.
DIVERSE QUALITÀ' DI SETA.						
1	Seta greggia non filatojata	<i>Per quint.</i>	3	”	300	”
2	— filatojata in trame, orsoj e simili .	”	236	”	150	”
3	— purgata e tinta	”	294	”	120	”
4	— in filzuoli bianca o tinta	”	707	”	20	”
5	— bello d'oro e d'argento	”	185	71	92	86
6	Filugello greggio o in fiocco, e tutti i cascami di seta, strusa curata ed incurata, gallettame macerato e bucato, roccadino, pettenuzzo, strazza	”	1	”	30	”
7	— filati greggi o crudi	”	30	”	17	”
8	— filati purgati anche tinti	”	100	”	6	”
9	Galette o siano bozzoli di seta	”	1	22	*proibita	
MANIFATTURE DI SETA.						
1	Miste, come tessuti di seta con oro e con argento, come pure simili velluti e sottane	<i>Per libbra</i>	*111	*43	”	77
2	— di seta, mollettoni di seta, felpe e fazzoletti	”	*16	*71	”	12
3	— Simili ungheresi	”	2	79	”	12
4	Non miste, stoffe e fazzoletti broccati, operati, miniati, colorati e ricamati, come anche velluti miniati ed operati, sottane, abiti bordati e ricamati	”	*66	*86	”	46
5	— lisci puntati e rigati, fazzoletti, damaschi, velluti lisci, mollettoni di seta, felpe, lavori a rete, calzette, guanti, berrette e simili	”	*50	*14	”	85
6	— Simili ungheresi	”	8	36	”	35
7	— Calzette, guanti, berrette e simili di filugello, bavella e roccadino	”	*33	*43	”	23
8	— Simili ungheresi	”	5	57	”	23

Posizione N.º	Denominazione delle Merci	Quantità a peso metrico	Importazione		Esportazione	
			Lire	Cent.	Lire	Cent.
MANIFATTURE DI COTONE.						
1	Non miste con altre stoffe di qualunque qualità, siccome tessute, agucchiere a telajo, lavori a maglia, cioè vaporeur, toul, moussoline, petinet, madripas, cambrade, cotonine, croisée, kittai, veli e mollettoni	<i>Per libbra</i>	* proibita	"		23
	— Simili ungheresi	"	5	57	"	23
2	Miste con oro od argento fino	"	* proibita	"		77
	— Simili ungheresi	"	18	57	"	77
3	— con filo di lino o con lana, ed anche con oro ed argento falso, siccome bambagine, piqué, nankini, nankinetti, rigattini, gianette, pelli di diavolo, spinnattini, velluti di qualunque qualità, come pure fustagni	"	* proibita	"		35
	— Simili ungheresi	"	8	36	"	35
	Appendice: Cotone greggio battuto	<i>Per quint.</i>	15	25	1	85
MANIFATTURE DI LANA.						
1	Non miste con altre stoffe di qualunque qualità, siccome saje, berrette, guanti, calzette, fettucce, bindelli, felpe, coperte, galloni, cordelle, schiavine, tappeti, flanella, panni, mollettoni, rattine e frise	<i>Per libbra</i>	* proibita	"		15
	— Simili ungheresi	"	3	71	"	15
2	Miste con filo di lino, come guanti, calzette anche con pelo di lepre, compresi i capelli	"	* proibita	"		8
	— Simili ungheresi	"	1	86	"	8
3	Scialli	"	* proibita	9	67	
	{ d' Oriente	"	* proibita	2	90	
	{ imitati	"	* proibita			

Tariffa di Dazio pei filati di Cotone, del 5 ottobre 1818.

N. ^o della par- tita	Denominazione	Introdu- zione		Esporta- zione	
		Per quintale metrico		Per quintale metrico	
		Lire	Cent.	Lire	Cent.
1	Filato di cotone estero nominato <i>Mule-twist</i> sino al numero 50 inclusivamente, compreso an- che il filato di cotone bianco turco	*376	*7	3	87
2	Filato di cotone bianco estero nominato <i>Water-twist</i> sino al numero 11 inclusivamente . .	*278	*57	3	87
3	Tutte le altre qualità di filati di cotone bianco, vale a dire <i>Mule- twist</i> all'insù del numero 50, come anche <i>Water-twist</i> all'insù del numero 12	139	29	3	87
4	Tutte le qualità di filati di co- tone coloriti, compreso anche il filato rosso turco	139	29	3	87

N. B. L'asterisco posto ad alcune cifre indica che l'introduzione è generalmente proibita, e che solo in qualche caso, mediante particolare licenza, è permessa, pagando il dazio accennato sotto l'asterisco.

DOCUMENTO F.

*Saggio d' espressioni inesatte e apparentemente contraddittorie
che si trovano nelle opere del sig. Simonde de' Sismondi.*

(Le note si trovano alla pag. 219 e seg.)

*Il travaglio è l'unica sorgente e non è l'unica sorgente
delle ricchezze.*

1. Nous avons bien reconnu une source unique des richesses, le travail (*Nouveaux principes d'économie*, 1819, tom. II, pag. 151 (1).

Le travail et l'économie, pour l'homme social comme pour le solitaire, sont toujours les vraies et les seules sources des richesses (*Ibid.*, tom. I, p. 71, 72).

2. Le travail seul a la faculté de créer des richesses en préparant des objets propres à satisfaire les besoins de l'homme (*Ibid.*, p. 90).

La richesse peut exister sans aucune possibilité d'échange (*Ibid.*, p. 61).

1. Trois sources permanentes de richesse existent dans la société :

La terre est la première . . .

La seconde est le travail . . .

La troisième est la vie de la génération labourieuse (*Nouveaux principes d'économie*, tom. I, p. 86, 87) (2).

2. L'opération créatrice des richesses est l'échange d'une partie de la production consommable annuelle qui forme le capital des riches contre le travail qui forme le revenu des pauvres (*Nouveaux principes*, tom. I, p. 131).

*Una nazione è ricca e non è ricca in ragione dell' opera fatta
e degli operaj che la fanno.*

3.° Une nation est riche en raison de l'ouvrage qu'elle fait (3) ou de celui qu'elle peut exiger, ce qui est la même chose (*De la richesse commerciale*, t. I, pag. 19, an. 1803).

4. Une nation est riche en raison du nombre d'ouvriers productifs qu'elle possède (*Ibid.*, tom. I, p. 45) (4).

3. L'intérêt de la nation n'est point de mettre tout à l'enchère et de tirer le plus de travail possible du métier, plus de subsistance possible du champ (*Nouveaux principes*, tom. I, p. 404, 120; II, 180, 336).

4. Non s'aumenta la ricchezza d'una nazione associando ai lavoratori adulti i lavoratori ragazzi, perchè l'aumento del lavoro ne diminuisce la mercede (*Ibid.* I, 353, 354, 316).

Allorchè l'industria e il commercio sono liberi, gli operaj e i commercianti sono e non sono proporzionati ai bisogni del consumo.

5. Lorsque l'industrie et le commerce sont libres, le nombre d'ouvriers dans chaque métier, celui de commerçans dans chaque négoce, doit se proportionner toujours aux besoins de la consommation (*De la richesse commerciale*, tom. II, p. 280) (5).

6. Les profits du commerce qui dirigent toutes les speculations des capitalistes, sont toujours proportionnés à l'état actuel des capitaux et à celui des besoins des consommateurs (*De la richesse commerciale*, tom. II, p. 153).

En laissant aux capitaux la plus grande liberté, ils se rendront où les profits les appellent, et ces profits sont l'indication des besoins nationaux (*Nouveaux principes*, tom. I, p. 421).

5. Nous avons vu... que le journalier qui ne vivait que du salaire croyait léguer à ses enfans un revenu égal au sien, lorsqu'il les élevait jusqu'à l'âge de travailler, et que la population dans cette classe croissait sans aucune proportion avec la demande du travail. La même observation se répète parmi ceux qui vivent de la richesse commerciale (*Nouveaux principes*, tom. I, p. 403) (6).

6. Que l'on parcoure les rapports du commerce... partout on verra des preuves de cette surabondance de production qui passe la consommation; de cette fabrication qui se proportionne non point à la demande, mais aux capitaux qu'on veut employer; de cette activité de marchands qui les porte à se jeter en foule dans chaque nouveau débouché, et qui les expose tour à tour à des pertes ruineuses, dans chaque commerce dont ils attendoient des profits (*Nouveaux principes*, tom. I, p. 338, 309, 310, 295, 296).

Gli interessi privati tendono e non tendono al bene generale.

7. Les hommes tendent sans cesse, en recherchant leur intérêt propre, à servir l'intérêt national (*De la richesse commerciale*, tom. I, p. 329) (7).

Tout ce qui est vrai de l'individu, est vrai de la société et réciproquement (*Nouveaux principes*, t. I, p. 63-64).

8. Les intérêts particuliers, lorsqu'ils sont libres, tendent sans effort au bien général (*De la richesse commerciale*, tom. II, p. 144) (9).

9. Le capitaliste, lorsque le commerce est libre, en ne consultant que son intérêt, travaille pour celui de la nation.

7. L'intérêt des propriétaires n'est point le même que celui de l'état; ils ne cherchent que le produit net; l'état ne cherche que le produit brut (*Nouveaux principes*, tom. II, p. 382) (8).

8. La libre concurrence n'est pas conforme à l'intérêt de tous, parce que celui du plus fort n'est pas contenu par celui du plus foible (*Ibid*, tom. II, p. 404; I, 197, 198, 378, 379).

9. La richesse acquise par les maîtres aux dépens des ouvriers, n'enrichit pas la nation (*Nouv. princ.*, tom. II, p. 401).

Il exerce les arts qui lui importent le plus, et le fait de la manière la plus profitable pour elle (*De la richesse commerciale*, tom. I, p. LXII, LXIII) (10).

La lutte des intérêts opposés ramène toujours le commerce, lorsqu'il est libre à cet équilibre qui peut seul donner un profit au vendeur, sans perte pour l'acheteur, et créer par conséquent un revenu à la société (*De la Richesse*, tom. I, p. 303).

L'action de chaque individu tend à presser le jeu de la machine sociale; le gouvernement, pour la régulariser, doit la ralentir (*Ibid*, t. II, p. 404; I, p. 387).

Faire reposer toute l'économie sur le principe d'une concurrence sans bornes, c'est autoriser les efforts de chacun contre la société et sacrifier les intérêts de l'humanité à l'action simultanée de toutes les cupidités individuelles (*Nouveaux principes*, tom. II, pag. 306).

Il più alto prezzo possibile è base e non è base del commercio.

10. Le principe que nous avons reconnu plus haut; comme base de l'intérêt commerciale (est) celui d'obtenir pour chaque produit *le plus haut prix possible* (*Nouv. princ.*, tom. I, p. 412).

10. Vedi il n.º 3, colonna destra. L'autore vuole libera l'importazione (*Nouveaux principes*, tom. I, p. 413). Ora la libera importazione fa discendere i prodotti al più basso prezzo possibile.

La ricchezza territoriale è e non è più abbondante che la ricchezza commerciale.

11. Il (le revenu territoriale) n'est point unique, il est seulement plus abondant (*Nouveaux principes*, tom. I, p. 299, 300) (11).

11. Le commerce crée une richesse beaucoup plus considérable que celle qui naît de la terre (*Nouveaux principes*, tom. I, pag. 425) (12).

L'interesse della nazione è e non è l'interesse del consumatore.

12. L'intérêt de la nation est celui du consommateur, car la nation est toute composée de consommateurs.

L'intérêt du consommateur n'est point d'acheter au dessous du prix intrinseque.

Mais d'acheter au plus bas possible d'entre les prix intrinseques, car la même chose peut en avoir plusieurs.

(*De la richesse commerciale*, tom. I, pag. LI).

12. Les Juifs, qui ne se permettent presqu'aucun luxe et presqu'aucune jouissance, sont généralement accusés par les autres marchands, et surtout en Pologne, de rendre impossible, par certe extrême économie, tout concurrence avec eux. Le résultat, pour le marchand qui se contente de petits profits, est incontestablement avantageux. Le consommateur y gagne exactement autant que le revenu de la classe mercantile y perd. — Ciò non ostante l'Autore dubita se la nazione vi guadagni (*Nouveaux principes*, tom. I. p. 327, 320) (13).

13. L'augmentation proportionnelle des profits est un malheur pour la nation comme pour le consommateur, et leur diminution un avantage.

La diminution des salaires peut être ou un bonheur ou une calamité, selon qu'elle tourne, ou non, à l'avantage du consommateur.

(*De la richesse commerciale*, tom. I, pag. 11).

13. Les nations... s'enrichissent quand elles vendent une plus grande quantité de leurs produits au même prix, parce qu'alors produisant davantage, le revenu du pauvre s'accroît aussi bien que celui du riche; mais non pas quand le riche ne gagne que ce que le pauvre perd, quand le profit du commerce n'est autre chose que la diminution du salaire (*Ibid.*, pag. 349, 350, 404) (14).

Un'industria mal ricompensata è sempre e non è sempre negletta.

14. Une industrie qui se trouve mal récompensée, est aussi toujours négligée (15).

(*Nouveaux principes*, tom. I, p. 412).

14. Un négociant ne ralentit pas ses efforts, parcequ'il y a peu d'affaires sur la place, mais... c'est, au contraire une raison pour lui de travailler avec plus de zèle pour les attirer toutes à lui (*Nouveaux principes*, t. I, p. 317).

La miseria è il solo e non è il solo ostacolo alla moltiplicazione della specie umana.

15. Il n'y a jamais que la misère qui arrête la multiplication de l'espèce humaine (*Nouveaux principes*, tom. I, pag. 108)

15. La noblesse à qui le pain ne manque pas, loin de s'accroître, diminue (*Nouveaux principes*, tom. II, pag. 434) (16).

Nel commercio il legislatore deve e non deve restringersi ad impedire i monopoli.

16. Office du législateur à l'égard du commerce, est d'empêcher l'établissement des monopoles (*De la richesse commerciale*, tom. I, p. LXIII).

17. Le développement national procède naturellement dans tous les sens; il est presque toujours imprudent de l'arrêter, mais il n'est moins dangereux de le presser (*Nouveaux principes*, tom. I, p. 419).

16. Le gouvernement doit plutôt limiter la concurrence que l'exerciter (*Nouveaux principes*, t. II, p. 398).

17. Vedi il num. antecedente.

Plusieurs des faveurs destinées comme aiguillon à l'industrie, ont pu être utiles comme frein (*Nouveaux principes*, tom. II, pag. 387).

18. Cet intérêt (l'intérêt du consommateur) exige impérieusement que le passage des capitaux d'une industrie à une autre soit le plus libre qu'il est possible, et que rien n'obstrue leur circulation (*De la richesse commerciale*, tom. II, pag. 149, 150).

L'intervento del governo è utile e non è utile al commercio.

19. Nous venons de dire qu'il n'étoit point vrai que le gouvernement n'eût aucun besoin de se mêler du développement de la richesse commerciale; en l'abandonnant aux libres efforts de la concurrence, il n'est point certain qu'il n'en résultât pas une oppression et une souffrance excessives pour plusieurs individus, et peut-être par le progrès même de la richesse, une gêne universelle et la ruine finale de ceux qui s'étaient le plus élevés. Si le gouvernement exerce sur la poursuite de la richesse une action régulatrice et modératrice, elle peut être infiniment bienfaisante: seulement il ne lui est pas facile, dans l'état d'obscurité où se trouve encore la science, ou de reconnoître nettement le but qu'il doit se proposer, ou de modifier sa marche suivant des circonstances qui peuvent exiger une conduite opposée (*Nouveaux principes*, tom. I, pag. 385).

Le gouvernement peut accélérer en effet la richesse commerciale.

Les nations ont quelquefois besoin d'être secouées de leur torpeur.

Des préjugés nationaux peuvent décréditer le travail et l'économie.

Cette impulsion fait trouver des capitaux nouveaux dans des revenus, auparavant oisifs, ou dissipés par le faste.

(*Nouveaux principes*, tom. II, p. 408, 409) (17).

18. Le gouvernement, loin de pousser indistinctement à la production, paraît devoir veiller à modérer un zèle aveugle (des marchands) et qui se tourne le plus souvent contre des citoyens, tout au moins, contre d'autres hommes (*Nouveaux principes*, t. I, p. 317, 318).

19. L'on assure qu'un membre distingué du ministère Britannique, voulant raffermir sa popularité, en s'assurant l'appui du commerce, s'adressa aux négocians d'une grande ville, pour les engager à lui demander ce qu'ils croiroient le plus propre à favoriser leurs intérêts. S'il est une grâce, répondirent-ils, qui puisse signaler votre administration, encourager le commerce, et faire le bien de la nation entière, c'est celle de nous oublier; aucune faveur spéciale que les loix puissent nous accorder ne vaudra pour nous la liberté que nous laissera leur silence.

Cette noble réponse fait le plus grand honneur aux négocians qui la prononcèrent; la liberté qu'ils réclamaient pour le commerce, est en effet le plus grand bienfait que le gouvernement puisse accorder à une nation entière. De tous les obstacles qui arrêtent le déployement de l'industrie chez les peuples de l'Europe moderne, ceux qui leur causent le plus de dommage, sont nés de la manie de presque tous les législateurs, de vouloir diriger le commerce qui n'est point du ressort des loix et tenir en main la balance de ces intérêts particuliers, qui, lorsqu'ils sont libres, tendent sans effort au bien général.

(*De la richesse commerciale*, t. II, pag. 143, 144).

Sono e non sono condannabili i governi che eccitano i cittadini al consumo.

20. L'autore condanna i governi che talvolta col mezzo di unioni festive eccitano le classi ricche al consumo (*De la richesse commerciale*, t. I, p. 115) (18).

20. Elles (les nations) peuvent se ruiner également en dépensant trop et en dépensant trop peu. (*Nouveaux principes*, t. I, pag. 122).

I governi devono e non devono moltiplicare i produttori, dovendo e non dovendo temere scarsezza di consumo.

21. Combien sont éloignées de nous (les calamités) qui causent toute la sollicitude des législateurs de l'Europe. Ils craignent que les acheteurs ne manquent aux fabriques nationales, et ils ne s'aperçoivent pas, que *les fabriques nationales ne sont point suffisantes pour pourvoir les acheteurs*; ils craignent que les capitaux ne puissent plus trouver d'emploi profitable, en animant les manufactures, et ils ne s'aperçoivent pas que les manufactures ne sont paralysées, que par le manque de capitaux; ils craignent que les consommateurs ne dépensent point assez, pour que leurs besoins appellent à l'ouvrage tous les artisans qui doivent les satisfaire, et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils dépensent trop pour pouvoir, de leurs épargnes, mettre en mouvement un nouveau travail productif. Sans cesse ils se précautionnent contre l'abondance, et *c'est la disette* qui les poursuit. Enfin ils ne savent point voir cette vérité consolante, savoir, que quelque échec que doivent éprouver quelques-unes de nos manufactures, jamais le capital national ne chômera entre les mains de ses propriétaires, et que jamais il ne sera employé par eux, autrement qu'à maintenir directement ou indirectement un travail productif, à répandre l'aisance parmi les ouvriers, et à réparer, l'ouverture d'une nouvelle manufacture, la chute de celles que des circonstances contraires auront abattues (*De la richesse commerciale*, t. II, p. 446, 447).

21. Vedi il num. 6, colonna destra.

Cette émulation de tous les gouvernemens pour faire établir partout des manufactures, a produit sur le système commercial de l'Europe deux effets étranges et inattendus; l'un est *l'accroissement démesuré de la production, sans aucun rapport avec la consommation*; l'autre, est l'effort de chaque peuple pour s'isoler, pour se suffire à lui même, et se refuser à tout commerce étranger.

Avant que les gouvernemens fussent saisis de cette ardeur manufacturière, l'établissement d'une manufacture nouvelle avait toujours à lutter avec une foule de préjugés et d'habitudes nationales, qui constituent comme la force d'inertie de l'esprit humain. Pour vaincre cette force, il fallait présenter aux spéculateurs un avantage bien manifeste; ainsi une industrie nouvelle ne pouvait guère naître sans une demande préalable bien prononcée; et le marché étoit toujours trouvé avant la manufacture qui devoit le pourvoir. Ce n'est pas ainsi qu'ont procédé les gouvernemens dans leur zèle: ils ont commandé des bas et des chapeaux par avance, comptant qu'on trouverait ensuite des jambes et des têtes. Ils ont vu leurs peuples habillés complètement et économiquement par les étrangers, mais ils n'en ont pas moins fait faire des habits dans le pays même... (*Nouveaux principes*, t. I, pag. 416, 417) (19).

(1) Nel *Nuovo Prospetto delle Scienze economiche* è stato dimostrato che al travaglio dell'uomo fa duopo unire l'azione degli agenti inanimati nell'agricoltura, nelle arti, nel commercio: tom. I, pag. 66-76.

(2) Alla pag. 101, tom. I, *Nouveaux principes...* l'Autoré accenna una quarta sorgente di ricchezze, cioè il *capitale impiegato a salariare il travaglio*.

(1) Una nazione non è ricca in ragione dell'opera *fatta*, ma in ragione dell'opera *utile*, cioè, o vantaggiosa immediatamente ad essa, o vantaggiosa mediatamente col cambio. I travagli che esegui talvolta l'ignoranza nelle miniere, non furono opere utili; i travagli che superiori ai bisogni de' lavoranti non trovano smercio, non sono opere utili. Supponete che uno stampatore invece di 1000 esemplari d'un'opera scientifica ne stampi 50 mila; egli è fuori di dubbio che, invece d'arricchirsi, si rovinerà (*almeno in Italia*) in ragione del suo lavoro, giacchè la carta stampata vale meno della carta bianca.

(4) Proposizione falsa, allorché manca lo smercio. Parte degli operaj che possiede attualmente l'Inghilterra, non sono una ricchezza per lei, ma una vera passività. Ella s'arricchirà sino a certo punto in ragione degli operaj di cui faciliterà l'emigrazione. Nel *Nuovo Prospetto delle Scienze economiche* è stata più volte dimostrata la falsità delle due proposizioni 3 e 4 dell'A.; vedi il tom. I. pag. 293; IV. pag. 77-88; V. pag. LXV, LXVII.

(5) Questo errore si trova confutato nel mio *Nuovo Prospetto delle Scienze economiche*, t. IV, pag. 244 263.

(6) « Chaque producteur, au lieu de se régler sur la demande générale, proportionne son activité à la quantité des capitaux qui se trouvent à sa disposition. Ce sont toujours les moyens de produire qu'il considère et non les moyens de consommer ». *Nouveaux principes*, tom. I, p. 317, 318.

(7) Applicate questo principio al seguente fatto tra mille che si potrebbero addurre, e decidete se la scuola di Smith aveva il senso comune.

Anversa 17 giugno 1819.

» È accaduta nel nostro porto una scena straordinaria: non si è mai veduto oltraggio più orribile ai diritti della natura. Circa quattrocento persone vennero raccolte in una piccola nave della capacità di 300 tonnellate da un capitano prussiano, che ha salpato alla volta delle Colonie. La tratta dei Negri si faceva con un po' più d'umanità. Colà si sarebbe cacciata nella nave una sola metà di questi sciagurati, per poterli recare al loro destino in istato d'essere venduti; ma colà si pagavano gli schiavi e si profittava sulla vendita: nel caso nostro i miserabili che vanno a cercar fortuna nelle Colonie, hanno pagato anticipatamente le spese del tragitto in ragione di 150 fiorini per testa, e il capitano guadagna la stessa somma per ognuno che perisce. La nave sarà appestata prima del suo arrivo a Flessinga, ove dovrà purgare la contumacia; si spera che quel magistrato di Sanità non vorrà permettere che essa vada in alto mare, dove il menomo imperver-sare dei venti potrebbe distruggere tutta la infelicissima caravana » (*Jour. de Franfort*).

La confutazione dell'errore sopraccennato si trova nel *Nuovo prospetto*, t. IV, p. 164, 167; V, pag. LXXVII, CXLV, CXLVI.

(8) La quale proposizione equivale alla seguente: Il commerciante desidera strade rette e piane per risparmiare le spese di trasporto, e la società abbisogna di strade curve e montuose per moltiplicare i carrettieri e i cavalli; e questa proposizione è sinonima di quest'altra; ciascun cittadino desidera leggi chiare e precise per non soggiacere a liti, e la società abbisogna di leggi oscure e vaghe, acciò vi possano essere molti causidici.

V. il *Nuovo prospetto*, tom. I, pag. 58.

(1) Gli archivj de' tribunali civili e criminali e l'esperienza giornaliera di ciascuno smettono questo dogma della scuola di Quesnay e di Smith (Vedi la nota (7)).

(10) La falsità di questa proposizione si vede dimostrata nel *Nuovo Prospetto delle Scienze economiche*, tom. IV, pag. 165-167.

(11) Venendo alla pratica, questo principio si trova falso in Inghilterra e in Olanda...

(13) Questo principio è falso, per es., in Francia e in Lombardia

(13) Infatti l'Autore conchiude: « La perte du revenu mercantile des marchands de » Varsovie, par exemple, que les porte-balles Juifs forcent à fermer leurs boutiques, est une diminution réelle d'un revenu qui auroit à son tour donné de l'activité à une consommation nouvelle. » (*Ibid.*)

(14) In quest'opera l'A. fa uso delle parole *povero e ricco*, acciò il sentimento rendendo odiosi i profitti del secondo, interessi il lettore a favore del primo.

Nell'altra opera la parola *consumatore* che poteva eccitare qualche senso di spregio, viene associata alla parola *rispettabile nazione*; quindi qualunque profitto del ricco resta scevro d'ogni odiosità e diviene legittimo.

(15) Questo principio è falso, allorchè si applica all'uomo che si trova sotto lo stimolo del bisogno, come succede al popolo in tempo di carestia: egli travaglia allora con tutta la possibile intensità e cerca di far meglio, acciò l'aumento e la perfezione del lavoro accrescano la mercede che allora suole essere scarsa.

(16) Questa proposizione collo sviluppo che la segue, è diretta contro *Malthus*, che pone per limite alla specie umana la *mancaza di sussistenza* (*Nouv. principes*, t. II, p. 271).

(17) La necessità dell'azione governativa nella produzione, distribuzione, consumo delle ricchezze si trova dimostrata con serie copiosa di fatti nel *Nuovo prospetto*, t. IV, p. 148-308: V, pag. 1-224: VI, 1-138.

(18) Nel *Nuovo Prospetto delle Scienze economiche*, t. VI, pag. 38-41 fu dimostrata erronea questa proposizione.

(19) « Tous les progrès de sa fortune (du producteur) dépendent des progrès de son débit.

« Aucune vérité n'est plus anciennement connue pour tous les commerçans, aucune n'est lié à une observation plus journalière: il est donc bien étrange qu'elle ait été perdue de vue par les écrivains modernes sur l'économie. Tandis que tout le talent d'un négociant tend essentiellement à augmenter son débit, que toute la politique mercantile a pour but d'accroître le débit national, que toute calamité commerciale s'explique par la diminution du débit, que doit-on penser de la doctrine qui réduit la science sociale à former un nombre toujours plus grand de producteurs toujours plus actifs, et qui suppose qu'en augmentant indéfiniment la production, ou augmente aussi infiniment le débit. » (*Nouveaux principes*, tom. I, pag. 316).

Il signor Simonde nella citata opera comparsa in quest'anno spiega l'oggetto che si è proposto:

« Nous regardons le gouvernement comme devant être le protecteur du faible contre le fort, le défenseur de celui que ne peut point se défendre par lui-même, et le représentant de l'intérêt permanent; mais calme, de tous, contre l'intérêt temporaire, mais passionné, de chacun.

» L'expérience nous paraît justifier ce point de vue nouveau d'un ancien système. » (*Nouveaux principes*, tom. I, pag. 54-55).

Chiunque ha letto le *lezioni d'economia civile* del Genovesi, sa che questo punto di vista non è nuovo in Italia: *jus suum unicuique tribue*.

L'unica idea nuova che abbiamo ritrovato nell'opera suddetta, consiste nel progetto relativo agli artisti, confutato alla pag. 143 e seg. L'illustre autore ci presenta questo progetto, dopo d'averlo rigettato per sino i notissimi libretti del *ben servito* (*De la Richesse commerciale*, tom. II, pag. 268-269), che sono in uso da molto tempo con reciproco vantaggio de' padroni e de' lavoranti.

INDICE.

<i>ESPOSIZIONE DELL'ARGOMENTO</i>	Pag. 3
---	--------

PARTE PRIMA.

MANIFATTURE E DAZJ.

CAPO I.

<i>Vantaggi di ciascuna classe sociale risultanti dell'aumento delle manifatture</i>	» 11
§ 1. Crescendo le manifatture crescono le rendite de' proprietarj	» 12
2. — gli interessi de' capitalisti	» 20
3. — i proventi de' dotti	» 22
4. — i profitti degli intraprenditori	» 26
5. — le risorse della Finanza	» 28
6. — i guadagni promiscui di tutte le classi produttrici	» 32

CAPO II.

<i>Manifatture speciali</i>	» 38
§ 1. Setificio	» ivi
2. Lanificio	» 42
3. Cotonificio	» 44

CAPO III.

<i>Conseguenze</i>	» 51
------------------------------	------

CAPO IV.

<i>Dazj d' importazione (Motivi de')</i>	Pag. 59
§ 1. Abbondanza di prodotti e di manifatture nazionali	» 60
2. Infanzia degli stabilimenti patrij	» 65
3. Forza preponderante degli stabilimenti esteri	» 66
4. Favori concessi dai Governi esteri ai loro mercanti	» 67
5. Mania per le merci estere	» 68
6. Diversità nelle imposte	» 70
7. Uso comune de' Governi di riguardare i dazj come sorgenti d' imposta	» 71
8. Eccezioni alle regole sopraccennate	» 73

CAPO V.

<i>Dazj d' esportazione</i>	» 75
§ 1. Prodotti grezzi	» ivi
2. Manifatture	» 83
3. Conclusione	» 89

CAPO VI.

<i>Proibizioni (Rarissimi casi di)</i>	» 93
§ 1. Motivi che giustificano le proibizioni d' esportare	» ivi
2. Motivi che giustificano le proibizioni d' importare	» 94
3. Effetti delle proibizioni dimostrati dalla storia	» 96

PARTE SECONDA.

RISPOSTE ALLE OBBIEZIONI.

CAPO I.

<i>Obbiezione generale</i>	» 99
--------------------------------------	------

CAPO II.

<i>Obbiezioni particolari</i>	» 111
---	-------

CAPO III.

<i>Esame d' un' opinione speciale</i>	» 136
---	-------

PARTE TERZA.

*RETTIFICAZIONE D'ALCUNE IDEE ESAGERATE
E SEMI-FALSE.*

CAPO UNICO Pag. 147

DOCUMENTI » 169

DOCUMENTO A.

Elenco de' Premj distribuiti e delle Menzioni onorevoli fatte sì a Milano che a Venezia, dal 1806 al 1818, dopo il giudizio dell'I. R. Istituto, per invenzioni nelle manifatture di seta, lana, cotone, tintura, e relative ad esse » 171

DOCUMENTO B.

Elenco de' Premj distribuiti e delle Menzioni onorevoli fatte a Milano ed a Venezia, dal 1806 al 1818, dopo il giudizio dell'I. R. Istituto, per invenzioni nelle manifatture, diverse da quelle della seta, lana, cotone e tintura » 178

DOCUMENTO C.

- § I. Specificazione de' lavori e della spesa per una pezza di panno sopraffino tinte in turchino, di braccia milanesi 40 » 202
- II. Mobili ed arnesi corrispondenti alle varie operazioni descritte nel § I » 205

DOCUMENTO D.

Stato della filatura nazionale a fronte dell'estera pria della Notificazione 5 ottobre 1818, che si trova alla pag. XLII » 207

DOCUMENTO E.

Notificazione dell' I. R. Governo di Milano, del 2 ottobre 1817, colla Tariffa del Dazio d'importazione ed esportazione delle merci di seta, lana e cotone . Pag. 208

DOCUMENTO F.

Saggio d'espressioni inesatte e apparentemente contraddittorie che si trovano nelle opere d'economia del sig. Simonde de' Sismondi » 213

RIASSUNTO

**DE' GRAVAMI OPPOSTI ALLA SENTENZA DEI 27 FEB-
BRAJO 1821 DELL' I. R. TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
CIVILE DI MILANO IN PUNTO DI SEQUESTRO.**



Prevenne il sullodato governo che, abile a portare per due terzi il peso del detto stabilimento, era inabile a portarne il peso totale, quindi ricusò l'investitura che il governo non aveva ancora concesso, ed a cui solo spetta di concederla.

In vista di queste rimostranze l'I. R. governo con venerato decreto dei 22 marzo 1816 lasciò l'investitura *in statu quo*, cioè ritenne per unici investiti i Rei Convenuti, ed aggiunse che dopo le proteste dell'Attore non esaminava nè anche se, *attese le sue circostanze, fosse da approvarsi la di lui subingressione.*

Munito di quel decreto l'Attore ne diede avviso ai suddetti RR. CC., e con lettera particolare con atto giudiziario li invitò a presentarsi a lui o spedirgli persona di loro confidenza, onde ricevere gli strumenti necessarj per l'escavazione, e disse loro: *eseguite al cospetto del governo i doveri che vi impone l'investitura, ch'io risponderò a voi avanti i Tribunali pe' doveri che m'impone il contratto.*

d'addurre l'Attore al contratto, gli fece falsa promessa di restare suo socio carattista per un terzo, dopo che si fosse sciolto dagli altri suoi compagni.

Il sullodato Tribunale d'Appello ammette lo stesso fatto nella citata sentenza, ma aggiunge che quel dolo *non può recare pregiudizio ai diritti degli altri venditori.*

Due Tribunali s'accordano dunque nell'ammettere la falsa promessa del citato correo.

NB. Le sentenze citate in questa e nella nota antecedente non compariscono nè potevano comparire negli atti della causa del sequestro, perchè posteriori all'inoltrato corso di essi.

Restii all'amichevole invito, i RR. CC. si presentarono alla cessata Giudicatura di Pace di Gandino, e dissero, che siccome l'Attore non voleva continuare l'escavazione ned essi riprenderla, *perciò sovrastava urgente pericolo di caducità alla miniera*, quindi chiesero ed ottennero un sequestro sulla miniera stessa, *involsero nel sequestro le proprietà dell'Attore, lo chiamarono giudizialmente alla nomina dell'amministratore sequestratario* (allegato n.º 1, ed il § 2 di questo scritto, pag. 232-254) e coll'intervento di testimonj e funzionarj pubblici *atterrarono la porta della casa* in cui abitava il fratello dell'Attore, amministratore provvisorio di quello stabilimento (allegato C), ed in cui esistevano gli strumenti scavatorj e *parecchi effetti appartenenti all'attore* (Libello, pag. 1 e 10, non impugnato nella *Risposta*).

Due conformi sentenze (allegati A, B) dichiararono *insussistente il sequestro*, il quale durò 1306 giorni.

Colla scorta di queste sentenze l'Attore chiese all'I. R. Tribunale di Prima Istanza di Milano

1.º Indennizzazione pe' lucri cessati e danni emersi in forza del sequestro;

2.º Soddisfacimento per l'ingiuria riguardata dal lato commerciale e dal lato civile, a norma di quanto prescrive il § 374 del Regolamento giudiziario (1).

(1) « Quando il libello non sarà stato presentato in debito tempo, ovvero non si fosse prodotta la giustificazione voluta dal

Il sullodato Tribunale di Prima Istanza rigettò la dimanda, e condannò l'Attore nelle spese della sentenza e del processo.

¶ 2. *Risposta ai motivi della sentenza* (i quali trovansi alla fine di questo scritto).

L'I. R. Tribunale dice che la dimanda dell'Attore non sussiste nè in fatto nè in diritto.

Non in fatto, perchè il sequestro fu chiesto ed accordato ad *unico urgente fine* di riparare la comminata caducità della *ragione di scavare*.

Non in diritto « perchè nel capitolo 3o del » Regolamento giudiziario, ove parla del seque- » stro per titolo di cautela provvisionale, *non si » determina alcuna indennizzazione o soddisfaci- » mento*— e ciò con ragione—; giacchè non si » lede qui l'altrui onore, ma si pone in salvezza » *una ragione controversa e soggetta a discussione » in modo che somigliante cautela percuote ugual- » mente e l'una e l'altra parte*, e niuna offesa o » danno si arreca nè alla riputazione nè agli in- » teressi d'alcuni, *appunto perchè propriamente » non si intacca la singolare persona, ma piut- » tosto la cosa o la ragione sopra cui si contro- » verte; e non è, per così dire, di spettanza di*

» precedente paragrafo, si dovrà levare l'arresto alla prima di- » manda della parte contraria, e si farà avere alla medesima una » congrua soddisfazione per l'ingiuria e pei danni patiti: ciò avrà » luogo egualmente ogni volta sarà stata giudicata insussi- » stente la pretensione della parte che avrà dimandato il se- » questro de' mobili ». (Regolamento del processo civile, § 374).

» *verun contendente, fino a tanto che non sia la*
» *causa definita* ».

Pria di sventare tutti gli errori, e non son pochi, che contengonsi ne' due riferiti paragrafi applicati alla controversia attuale, osserveremo che il raziocinio del Tribunale pecca in logica, ed è smentito dal Regolamento giudiziario.

Pecca in logica, perchè dal non essere lesa la *persona* non segue che non siano lesi gli *interessi*; per esempio ragionerebbe stortamente chi dicesse: non v'ho tolto l'orologio, *appunto perchè* non v'ho tolto l'onore.

E smentito dal Regolamento giudiziario, giacchè il Regolamento ammette *danno contingibile* per sequestro anche considerato come *cautela provvisoria*; ed è una palpabile falsità, e si dura fatica a comprendere come la sia sfuggita al Tribunale, è una pretta falsità il dire che *nel capitolo 30 non si determina alcuna indennizzazione*. Egli è sì vero che si determina indennizzazione, che il paragrafo 377 dimanda sufficiente cauzione alla parte sequestrante a garanzia della parte sequestrata (1).

I fatti che addurremmo in appresso, dimostreranno con maggiore evidenza quanto vada

(1) Ecco il testo. « Quando l'Attore avrà contestato una cosa » o ragione posseduta attualmente dal reo, e che avrà fatto constare del *pericolo* che la medesima, in pendenza della causa, » possa dal reo alienarsi o lasciarsi deperire, o danneggiare, esso » potrà, *contro oblazione d'una sufficiente cauzione pel danno*

lungi dal vero il raziocinio del sullodato Tribunale. Ciò posto:

Gli atti del processo e il Regolamento 9 agosto 1808, che veglia sulle miniere, dimostrano che il sequestro controverso è un vero sequestro di *pegno* tendente a ledere la *persona* dell' Attore, e che la pretesa *misura di cautela provvisoria* è una *protesta contro il fatto*, ed un velo menzognero per coprire l'ingiuria. E per verità

N.º I. *La pretesa misura di cautela provvisoria è smentita dal fatto.*

Nell'allegato n.º 1 della *Risposta* i Rei Convenuti chieggono alla cessata Giudicatura di Pace di Gandino « che attesa l'urgenza suddetta (cioè » della supposta imminente caducità della miniera) venga posta in via di cautela provvisoria sotto sequestro la miniera di carbon fossile o lignite, situata nel territorio di Leffe, » *comprensivamente a tutti i mobili, utensili, carbone scavato ed altro attinente a detta miniera tanto esistente a Leffe che al portico in territorio di Casnigo lungo la strada vicino al torrente e di contro al molino Melgarolo* ».

Ora chiunque ha fior di senno, agevolmente comprende che *la ragione di scavare* è cosa affatto

» *contingibile al reo*, domandare il sequestro; e sopra tale istanza » si dovrà subito assegnare una giornata, sentire nella medesima » le eccezioni della parte convenuta; e *qualora venga dimostrato* » *il pericolo*, accordare il sequestro contro *prestazione di sufficiente cauzione* ». (Regolamento del processo civile, § 377).

diversa dagli *strumenti, utensili, carbone scavato, portici, casa od altri edifizj e proprietà attinenti alle miniere*. Queste proprietà costituiscono un diritto libero, intero, indipendente, non limitato da vincoli governativi, non soggetto a caducità, qualunque sia la sospensione dei lavori; e il loro proprietario può disporne a suo piacimento, venderle, distruggerle, donarle, trasportarle, eccetto *le scale ed armature de' pozzi, de' ponti e delle gallerie*, come specifica il Regolamento 9 agosto 1808 (1).

Chi confondesse *la ragione di scavare col carbone scavato, e le altre proprietà attinenti alle miniere*, commetterebbe l'errore di chi confondesse *la ragione di decimare col grano decimato e i granaj* che lo racchiudono.

(1) « Alla scadenza d'un' investitura o in caso di rinuncia o di caducità, è vietato al concessionario di una miniera di alterare lo stato de' lavori; in conseguenza egli non può vendere che il minerale già staccato, le macchine, mobili e gli utensili, ma non può levare le scale, le armature de' pozzi, de' ponti, delle gallerie, e quanto altro è necessario per conservare l'accesso e l'attualità de' lavori interni della miniera » (Art. 53).

« Presentandosi in qualunque tempo de' nuovi petizionarj per essere investiti d'una miniera resa disponibile per scadenza della precedente investitura, per rinuncia o caducità, sono essi obbligati a compensare il primo investito o suoi eredi del valore degli effetti lasciati nella miniera o riconosciuti utili per la conservazione della medesima, e ciò a giusta stima, la quale sarà determinata o di reciproco accordo, oppure col mezzo dei periti eletti dalle parti o nominati d'ufficio » (Art. 54).

Esposta l'estensione del sequestro dimandato ed ottenuto da correi, e vista la differenza tra il diritto di scavare e le proprietà pertinenti alle miniere, consultiamo gli atti del processo.

1.° Da inventario eseguito da pubblico notajo coll'intervento d'abili testimonj (allegato *G*) risulta che il carbone scavato a spese dell'Attore, esistente sotto il portico e posto sotto sequestro, era tredici così dette *mede*, equivalenti a circa 13,000 pesi di carbone secco, o come meglio risulta dalle dimensioni e misure esposte nell'inventario suddetto (Vedi alla pag. 261 le confessioni de' correi).

2.° Dalla testimonianza del Podestà di Gandino (allegato *F*) consta che l'Attore fece costruire un *nuovo portico*, riparò ed uguagliò i portici vecchi, fabbricò vicino al portico e nel luogo accennato nel sequestro *una casa di quattro stanze*, due delle quali erasi obbligato di costruire a servizio della miniera nel contratto di compra; circostanza che, asserita nella *Replica*, pag. 4, non venne impugnata nella *Duplica*.

La costruzione del nuovo portico e la riparazione de' portici vecchi asserita nel *Libello*, p. 2, non è impugnata nella *Risposta*; dunque si deve ritenere per ammessa.

3.° Parte degli utensili sequestrati sono proprietà dell'Attore (*Replica*, pag. 4, non impugnata nella *Duplica*).

4.° Nella casa di Lefte, ove fu fatta clamorosa rottura all'epoca del sequestro (allegato *C*),

esistevano, *oltre gli strumenti scavatorj*, parecchi *effetti appartenenti all' Attore* (*Libello*, pag. 1 e 10, non impugnato nella *Risposta*); altronde consta lo stesso dall'inventario nel quale si veggono a lungo esposti gli effetti suddetti (*Allegato G*).

Dunque *il sequestro non si ristrinse alla ragione di scavare, ma si estese a tutte le proprietà mobili e immobili dell' Attore, esistenti sul territorio di Casnigo e di Leffe*; quindi risultano due conseguenze:

I. Il sequestro controverso non è dunque una misura di cautela provvisoria, ma un vero sequestro di *pegno*, perciò ingiurioso alla *persona*; per conseguenza competono all' Attore i diritti garantiti dal citato § 374 del Regolamento giudiziario (*Vedi la nota 1 alla pag. 229-230*).

II. Anche ammesso per falsa ed impugnata ipotesi, che quel sequestro fosse semplice misura di cautela provvisoria, non si possono negare all' Attore i seguenti valori:

1.° *Il valore del carbone esistente sotto i portici all' epoca del sequestro*, consistente in tredici *mede*, e che fu scavato a spese dell' Attore (*allegato F, P*), del che convengono gli stessi RR. CC. (*Vedi la pag. 262*);

2.° *L' affitto del nuovo portico e della nuova casa rimasti sotto insussistente sequestro 1306 giorni*;

3.° *Il valore degli effetti sequestrati nella casa di Leffe*, e che sono cose affatto diverse dagli *strumenti scavatorj* (*Allegato G*);

4.° *Le spese fatte per mandare persona a Lefse, paese distante 47 miglia di Milano, onde verificare la successa rottura, riconoscere gli effetti sequestrati, raccorre le prove e i documenti C, D;*

5.° *Le perdite di tempo cagionate all' Attore da sì lungo sequestro e dalle circostanze che l' accompagnarono, come si vede specificato nelle pagine 5 e 6 del Libello.*

Questi danni valutati negli atti processuali dimostrano quanto si inganna nel caso concreto il sullodato Tribunale, allorchè dice: Non è successo danno agli *interessi*, appunto perchè non è successo danno alla *persona*.

N.° II. *Continuazione dello stesso argomento.*

La verità degli esposti fatti acquisterà maggior luce se venga esaminata a fronte delle risposte avversarie; e perciò

I. Nella *Risposta* al § 13 i RR. CC. negano che l'Attore abbia lasciato sotto ai portici tredici mede di carbone equivalenti a 13.m pesi circa.

Ne' *Controgravami* al penultimo paragrafo i RR. CC. ammettono che all'epoca del sequestro ritrovarono 13.m pesi di carbone (Vedi le pagine 261-262).

II. Nella *Duplica* ammettono, giacchè non lo negano, che parte degli utensilj apparteneva all'Attore (*Replica*, pag. 4, non impugnata nella *Duplica*).

Ne' *Contragravami*, pag. 1, § 2, i correi dicono, gli utensilj per l'escavazione non appartenevano più all'Attore (V. la p. 256).

III. Nella *Risposta* al § 12 negano la costruzione della piccola casa consistente in quattro stanze.

Ne' *Controgravami* al citato paragrafo ammettono la costruzione di quella casetta, aggiungono però, senza ombra, di prova che *ben poche furono le aggiunte fatte dall'Attore in confronto di quanto esisteva.*

II. Nella *Risposta* ammettono, giacchè nol negano, che nella casa di Lefte esistevano, oltre gli strumenti scavatorj, *parecchi effetti pertinenti all'Attore.*

Ne' *Controgravami* dicono al § 2: *È poi onninamente falso che l'Appellante (nella casa di Lefte) vi avesse oggetti di sua proprietà.*

E nel § 3 aggiungono: « Siccome in occasione dell'aprimiento suddetto (cioè della rotura fatta alla casa) venne eretto un inventario coll'assistenza di pubblico funzionario e de' testimoni, il detto atto giustifica la mancanza di sincerità nell'Appellante ».

Al che si risponde 1.º che concedere prima e negare dopo sarà segno di specialissima buona fede, ma sgraziatamente non è ammesso dal Regolamento giudiziario.

2.º Il preteso inventario de' correi doveva essere prodotto nel processo non citato ne' *Contragravami*, acciò il confronto col primo e l'esame

delle relative circostanze dimostrassero da qual lato stava il vero. Per quale ragione non l'hanno i correi prodotto? Perchè erano intimamente persuasi che le asserzioni dell' Attore (*Libello*, pag. 1 e 10) portavano il conio della verità. Senza questa persuasione non avrebbero concesso nella *Risposta* l'esistenza degli effetti sopraccennati.

Le concessioni de' correi sono tanto più rimarchevoli, quanto che in tutte le pagine ripetono il ritornello *s'impugna, si nega*, e negano ed impugnano le cose più evidenti. Infatti

V. I correi

a) Nella *Risposta*, § 11, impugnano l'allegato *C* nel quale l'Agente comunale di Lefte attesta la successa rottura nella casa sopraccennata.

Questa impugnativa venne smentita colla scorta de' §§ 169, 170 del Regolamento giudiziario, i quali vogliono che si presti fede *agli atti pubblici rispetto al fatto sopra i quali vengono eretti* (*Replica*, pag. 5, 6.)

b) I correi nella *Risposta*, § 13, impugnano l'allegato *F*, che è un attestato del Podestà di Gandino, e lo impugnano perchè, come essi dicono, non è *articolato*.

Al che si è replicato che gli atti delle pubbliche autorità non vogliono essere accompagnati dai così detti *articoli probatoriali*.

c) I correi nella *Duplica*, § 11, negano fede all'inventario *G* firmato da pubblico notajo, in onta del decreto governativo 19 ottobre 1817, il quale comprende gli atti notarili negli atti pubblici.

d) I correi nel succitato paragrafo della *Duplica* rigettano gli attestati del Podestà di Gandino (allegato *F*), e dell'Agente comunale di Leffe (allegato *C*), asserendo che *non versano sopra affari d'ufficio*.

Ma il Regolamento 9 agosto 1808, dichiarando che le miniere sono proprietà demaniali, ed affidandone la conservazione e l'ispezione alle autorità locali, smentisce le gratuite avversarie asserzioni, ed in particolare le smentisce negli articoli 20, 40, 70 relativi ai Podestà, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 35, 38, 40, 44, 45, 50, 51, 53, 60, 70, relativi ai Prefetti, i quali, come tutti sanno, agiscono col soccorso delle autorità inferiori, e col mezzo di esse verificano i fatti amministrativi che nel circondario della loro giurisdizione succedono. Il dispaccio prefettizio *P*, nel quale viene accertato il tempo in cui continuavano gli scavi a Leffe nel 1816, dimostra che l'ispezione sullo stato delle miniere pertiene d'ufficio alle autorità locali, giacchè quel dispaccio appella ad essa.

I disperati sforzi fatti dalla parte avversaria contro i citati documenti servono a misurare la di lei buona fede.

N.° III. *La pretesa misura di cautela provvisoria è smentita dal Regolamento 9 agosto 1808.*

I diritti e i doveri, le eventualità civili, favorevoli e contrarie nelle miniere, dalla legge

camerale che le dirige, cioè dal suddetto Regolamento si debbono desumere. E siccome la decisione dell'I R. Tribunale dimostra ch'egli ne dimenticò i principj, perciò è necessario qui riprodurli.

All'art. 6 il Regolamento dice:

« Le miniere che esistono nel regno, siano »
 » metalliche o saline o bituminose, non possono »
 » essere scavate, nè si può in alcun modo usarne »
 » o disporne senza l'autorizzazione del governo, »
 » e sotto la sua sorveglianza ».

« A questo oggetto sono accordate delle li- »
 » cenze e delle investiture ».

Dagli art. 43, 44, 45, 46, 47 risulta che le licenze e le investiture sono *diritti personali* che il governo accorda alla persona che più gli piace, dopo d'averne verificato i *necessarj requisiti* (1).

(1) Art. 43. « Il diritto d'usare di una investitura o licenza »
 » è trasferito agli eredi, coll'obbligo a questi di giustificare entro »
 » sei mesi dall'apertura dell'eredità, la legittimità dei loro titoli »
 » e i *necessarj requisiti*. I cessionarj degli investiti o i donatarj »
 » debbono avere *preventivamente riportata l'abilitazione dal* »
 » *Governo*, esponendo i titoli della traslazione del diritto e la »
 » *verificazione in essi dei requisiti necessarj*.

Art. 44. « Gli atti per le disposizioni dell'articolo precedente, »
 » incumbenti tanto agli eredi, quanto ai cessionarj, donatarj, o in »
 » qualunque modo aventi causa, dagli individui legalmente muniti »
 » d'investiture o licenze per l'escavazione delle miniere ed eser- »
 » cizio de' forni e fucine, debbono presentarsi colla relativa di- »
 » manda alla prefettura del dipartimento, in cui sono situate le »
 » miniere e i forni e fucine. I cessionarj, i donatarj ecc. hanno

Dall' art. 48 si scorge che il diritto di scavare si perde, quando i lavori per più di sei mesi restano sospesi senza causa riconosciuta per legittima dal governo (1).

Quanto è prescritto per le miniere metalliche, saline, bituminose, venne esteso alle miniere di carbon fossile e di torba dal regio decreto 18 agosto 1810.

In forza di questi regolamenti gli investiti possono bensì contrattare il prezzo del loro privilegio, ma non possono trasmetterlo al nuovo abboccatore senza l'assenso del governo, il quale

» il termine anch' essi per questo oggetto di tre mesi dalla data
» dell'atto contenente la cessione o donazione della miniera.

45. « Il Prefetto riconosce tanto la legittimità della traslazione del titolo, quanto il concorso ne' *petizionarj de' necessarj requisiti*, e ne fa rapporto al Ministro dell' Interno per la successiva regolare conferma dell' investitura o licenza.

46. « *Tosto che è emesso l'atto d'approvazione*, gli eredi continuano, e i cessionarj, donatarj e simili sono ammessi a godere degli stessi diritti, vantaggi e privilegi degli investiti cui sono succeduti, e rimangono sottoposti alle stesse obbligazioni ».

47. « Qualora poi fosse trascorso il termine di tre mesi senza che gli eredi donatarj o cessionarj degl' investiti abbiano regolarmente fatta istanza per la *ricognizione*, si riguarderanno come decaduti dal beneficio dell' investitura o licenza ».

(1) Art. 48. « Ha parimente luogo la caducità delle investiture e licenze originariamente ottenute, se i lavori non vengono posti in attività nel termine di quattro mesi dalla data della concessione, in conformità dell' art. 35, o se dopo d' essere stati intrapresi, rimangono interrotti per più di mesi sei senza giustificata causa. »

ne esamina le qualità intellettuali, morali, economiche, quindi gli dà l'investitura o gliela rifiuta, come esamina le qualità fisiche del così detto *cambio*, e quindi lo accetta o lo rifiuta. Ciò posto:

A) Alla luce di questi principj si scorge che il controverso sequestro eretto in concorso dell'Attore, come *cautela provvisoria*, è un pretesto per coprire l'ingiuria, giacchè non si verificano in questo sequestro gli estremi voluti dal Regolamento giudiziario. Infatti al § 376 si legge:

« Ogni qual volta sarà controverso il possesso »
 » d'una cosa o ragione fra l'Attore e il Reo, senza »
 » che alcuna parte sia in grado di provare in- »
 » tanente il suo diritto, si accorderà dal giudice »
 » avanti al quale pende la controversia, sopra »
 » istanza dell'una o dell'altra, il sequestro, op- »
 » pure, essendo fattibile, il deposito in giudizio »
 » della cosa controversa ».

Ora all'epoca del contratto gli unici investiti erano i RR. CC.; il loro diritto era certo, giacchè da una parte garantito loro dal governo, dall'altra nissun moveva dubbj contro il loro possesso. Il loro obbligo d'eseguire i lavori per impedire la caducità del loro diritto, era parimenti certo, perchè imposto loro dal citato Regolamento 9 agosto 1808. Dove è dunque, che il ciel vi salvi, *la cosa pericolante per colpa dell'Attore*, o sia l'estremo voluto dal paragrafo 377 del Regolamento giudiziario? (V. la nota 1, pag. 231).

Infatti all'epoca del sequestro non v'era tra l'Attore e i correi *controversia sul possesso della ragione di scavare* ma sulla *validità del contratto con cui l'Attore l'aveva comprata*; e queste le son cose infinitamente diverse. Il contratto si stabilisce liberamente dagli investiti e dal nuovo abboccatore, come loro piace. Il possesso si dà solamente dal governo, non in vista delle condizioni del contratto, ma in vista de' *requisiti necessary* verificati nel nuovo abboccatore. L'Attore rifiutando il contratto è risponsabile di tutte le conseguenze risultanti dal suo rifiuto. Ma il suo rifiuto non pone in dubbio, non diminuisce, non trasporta, non cambia, non altera il possesso de' correi nè gli obblighi che gli sono annessi. Dopo il contratto il privilegio e gli obblighi restano nello stato in cui si trovavano pria del contratto. Sia quel contratto difettoso o no, venga o non venga *definita la causa del contratto*, il diritto de' correi è certo, evidente, incontrastabile, non a dubbj soggetto nè ad eccezioni. Come dunque può dire il Tribunale (acciò la sua teoria sia applicabile al caso), come può dire che si tratta qui *di ragione, che non è, per così dire, di spettanza di verun contendente fino a tanto che non sia la causa definita*? Il privilegio spetta ai correi, giacchè il governo con venerato decreto 22 marzo 1816, cioè pria del sequestro, ha deciso, e in questi casi a lui solo spetta il decidere, ha deciso che dopo il rifiuto dell'Attore non si fa luogo a verun provvedimento, cioè resta il privilegio

a chi lo possedeva. Come può dire il Tribunale che si tratta d'un sequestro o *d'una cautela che percuote ugualmente l'una parte e l'altra*? Il sequestro, *se si restringe alla sola ragione di scavare*, non percuote in verun modo l'Attore, giacchè se quel diritto si perde, l'Attore non perde nulla, se quel diritto sussiste, l'Attore non guadagna nulla. L'Attore è così indifferente alle vicende che possono succedere nella ragione di scavare, come è indifferente alle vicende che possono succedere nella luna.

Il pericolo della caducità non dipende dunque dalla renitenza dell'Attore ad accettare il contratto, ma dalla renitenza de' correi ad eseguire i loro doveri, cioè i lavori. Ne volete una nuova prova? Supponete che l'Attore non avesse rifiutata l'investitura, e che il governo pe' suoi fini qualunque non avesse creduto d'approvare la sua subingressione: il successo contratto porrebbe forse in dubbio i vostri diritti o i vostri obblighi? No certamente.—Un coscritto pel servizio militare compra un così detto cambio; poscia credendo a ragione o a torto doloso il contratto, dice al cambio, non ti voglio più: il cambio risponde: *ebbene io non mangierò più, e voi sarete responsabile della mia morte*; tale si è l'argomento dei correi. L'Attore avendo rifiutata la miniera contrattata, supponendo doli nel contratto, i correi hanno risposto: *Ebbene, noi non eseguiremo più i nostri doveri, cioè i lavori, e voi sarete responsabile della morte del nostro privilegio.* Si può rispondere seriamente a queste fanfalucche?

Dunque *non esistendo* per colpa dell'Attore *pericolo di caducità nella ragione di scavare*, nè avendo egli interesse nella di lei conservazione o perdita, il sequestro eretto in suo concorso non è una *misura di cautela provvisionale*, ma è un vero *sequestro di pegno a garanzia del contratto*, e perciò i correi sequestrarono le di lui proprietà, che non hanno nulla a che fare colla ragione suddetta.

Il Tribunale dice « E comunque avanti il »
» giusdicente, che concedette il sequestro, non »
» fosse pendente alcuna controversia, motivo per »
» cui si dovette tale sequestro dichiarare ineffi- »
» cace per mancanza degli estremi dalla legge »
» tassativamente prescritti, egli è però certo, e »
» dagli atti appare, che tra le parti ivi fu conte- »
» stazione, e si discusse per mezzo d'atti pri- »
» vati moltissimo sulla esecuzione o non del con- »
» tratto di vendita, che rispettivamente si pretese »
» e si pretende nullo e sussistente ».

Al che si risponde che questo discorso è inutile ed erroneo.

Inutile, perchè a due sentenze conformi non si oppongono riflessi;

Erroneo, perchè fa supporre che la controversia sulla validità del contratto potesse autorizzare il sequestro, il che è un errore massiccio, come risulta dalle cose dette (pag. 241-244).

B) Errore più palpabile, benchè di minor rimarco, si è il dire col Tribunale che fosse *urgente* il pericolo di caducità. Infatti

Il citato art. 48 del Regolamento 9 agosto 1808 dichiara che *la caducità succede dopo che i lavori sono stati sospesi per più di mesi sei.* (Vedi la nota 1 alla pag. 241).

Ora dalla data del sequestro (25 giugno 1816) e dalla data dell'allegato *E* (20 aprile dello stesso anno) risulta che i lavori non erano sospesi che da due mesi.

Restavano dunque quattro mesi alle vie amichevoli che alle contenziose debbono essere preferite, tanto più che il sequestro, attesa la distanza del luogo e la qualità dello stabilimento, doveva fruttare odiosità, molestie, incomodi e danni, anche nella falsa ed impugnata ipotesi di semplice cautela provvisoria, come dalle cose discorse nel n.º I di questo paragrafo, p. 235-236, è manifesto.

Dunque l'*unica* ragione del sequestro non fu l'*urgente* pericolo di caducità, ma l'*urgente* voglia di creare ingiuria all'Attore nell'opinione del pubblico, perciò fu fatta clamorosa rottura nella casa di Leffe col pretesto d'impossessarsi degli strumenti scavatorj che erano stati amichevolmente esibiti (Allegato *E*).

Per colorire le loro malevoli intenzioni addussero i correi un dispaccio prefettizio del 1.º aprile 1816 (allegato n.º 4), nel quale la cessata Prefettura di Bergamo annunciando loro il venerato decreto governativo dei 22 marzo dello stesso anno, finisce col dire ad essi = *che abbiano da prendere le occorrenti misure onde la suddetta*

miniera non rimanga più oltre inattiva, e non incorrano i concessionarj nella caducità portata dal decreto 9 agosto 1808.

Al che è stato risposto negli atti, che la sullodata Prefettura invitò i correi ad eseguire i loro doveri, non a far ingiuria all'Attore; consigliò loro i lavori, non i sequestri. E certamente non volle la Prefettura, nè poteva torre ai correi quell'intervallo di tempo che agli investiti concede l'art. 48 del citato Regolamento 9 agosto 1808 pria di sottoporli alla caducità (*Replica*, pag. 3).

E sebbene sembri dalle riferite parole, che la Prefettura supponesse sospesi i lavori nel 1.º aprile 1816, è fuori di dubbio, e la stessa Prefettura ne fa fede nel suo dispaccio dei 20 aprile dello stesso anno, è fuori di dubbio, che a quell'epoca i lavori tuttora continuavano (allegato *P*); ed era dovere de' correi, i quali col loro patrocinatore si portarono a Leffe, era dovere di verificare lo stato della cosa, onde non ingannare come ingannarono la cessata Giudicatura di Pace di Gandino, dandole a credere che fosse *imminente il pericolo di caducità* (*Replica*, pag. 3 e 4 — *Conclusionale* al § 6).

C) Un sequestro non può impedire la caducità delle miniere, il che finisce di distruggere la pretesa misura di cautela provvisoria. E per verità

Da un lato all'art. 48 il citato Regolamento dichiara decaduti dal privilegio gli investiti che senza legittima causa sospendono i lavori per più

di sei mesi, dall'altro all'art. 56 garantisce a chiunque il diritto di chiedere le miniere *caducate* (1).

Dunque con un sequestro non si può impedire la caducità, giacchè nissun giudice, nissun tribunale potrà mai torre al Pubblico quell'eventualità, quel diritto che gli garantisce la legge.

Se il sequestro potesse impedire la caducità, distruggerebbe i diritti del governo e del Pubblico, giacchè quando gli investiti volessero conservarsi il privilegio senza eseguire i lavori, altro far non dovrebbero che porre le miniere sotto indefinito sequestro, e deludere così il governo, il quale vuole che sotto la sua sorveglianza le licenze e le investiture s'esercitino, ed il Pubblico, cui sono promesse le miniere nel caso di sospesi lavori.

Gli unici e soli mezzi che il Regolamento sullodato dichiara validi e capaci d'impedire la caducità, sono

- 1.° L'esecuzione de' lavori;
- 2.° Le cause riconosciute per legittime dal governo.

(1) « A misura che le miniere e i relativi stabilimenti retrocedono allo Stato per alcuna delle cause sopra esposte, si notificano dal ministro dell'Interno alla pubblica concorrenza, coll'indicazione della qualità, estensione e precisa consistenza di esse, per essere in qualunque tempo deliberate a nuovi intraprenditori, colle forme e cautele che sono state stabilite per le prime concessioni » (Art. 56 del Regolamento 9 agosto 1808).

Dunque il sequestro essendo inutile se si eseguono i lavori, inutile se non si eseguono, lo scopo di esso eretto in concorso dell'Attore non fu il timore della caducità, ma la voglia d'ingiuriare.

Se dunque all'epoca del sequestro

1.° Non esisteva pericolo di caducità nella ragion di scavare per colpa dell'Attore;

2.° Se molto meno era *urgente* il detto falsamente supposto pericolo;

3.° Se l'obbligo d'impedire la caducità co' lavori spettava unicamente ai correi che erano gli unici investiti;

4.° Se il sequestro è incapace d'impedirla;

5.° Se l'Attore non ha nissun interesse nella conservazione della suddetta ragione;

6.° Se il sequestro si estese alle sue proprietà;

7.° Se il sequestro era capace di vincolare solamente le dette proprietà;

8.° Se l'Attore fu chiamato giudizialmente alla nomina dell'amministratore sequestratario;

9.° Se fu fatta clamorosa rottura alla casa ove esistevano i suoi effetti;

È evidente che il sequestro controverso è un vero sequestro di *pegno* e la pretesa misura di *cautela provvisionale* è una protesta contro il fatto *Quod erat demonstrandum*.

N.º IV. *Continuazione dello stesso argomento.*

Ci resta da rispondere ad alcuni riflessi che si veggono ne' Motivi della Sentenza.

I. L'I. R. Tribunale pone sul tappeto un'obiezione che si trova smentita in tutte le pagine del processo; egli dice:

« È ben singolare che l'Attore, mentre pretende d'essere stato infinitamente danneggiato nell'interesse e nell'onore, asserisca poi che il contratto di vendita della cosa e della ragione contrastata sia in origine nullo ed inefficace, e che per conseguenza ne siano sempre rimasti possessori di diritto gli attuali RR. CC.; ma se così è, tanto meno ha ragione l'Attore di lagnarsi, perchè in tale caso il sequestro non avrebbe potuto colpire che quanto era già di spettanza degli stessi RR. CC., il di cui onore poteva unicamente essere leso ed intaccato, e non avrebbe mai potuto portare pregiudizio a lui Attore, posto che pretese e pretende di avere abdicata la ragione acquistata co' suoi accessori, sopra cui cadde il precitato sequestro per effetto d'insussistenza e nullità del contratto d'acquisto ».

Questa foggia di discorso a fronte del processo, dimostra che il Tribunale si finge uno stato suppositizio invece di ragionare sullo stato concreto delle cose. Il discorso del Tribunale zoppica da due bande.

1.^o *Se il sequestro si fosse ristretto alla sola ragione di scavare, la quale appartiene infallibilmente ai correi, sia il contratto di vendita nullo o no, ed apparterrà sempre, finchè il governo non avrà fatto passare dalla loro testa l'investitura alla testa d'altri, se il sequestro, si disse, entro quel limite fosse stato ristretto, non avrebbe l'Attore mosso lagnanze. Egli si è lagnato, e la sua lagnanza si legge negli Atti a lettere di cupola (Libello, pag. 2 e 10, Replica, pag. 4, 6, 9, Conclusionale, pag. 3 e 11), egli si è lagnato che il sequestro sia stato esteso alle sue proprietà esistenti in Lefte e sul territorio di Casnigo lungo la strada e di fronte al molino Melgarolo, tutte attinenti alla miniera, ma che non si possono confondere neanche dai ciechi colla ragione di scavare. Ricusando a ragione o a torto d'accettare il privilegio governativo, l'Attore non ha rinunciato nè al carbone che ha fatto scavare, nè al portico nuovo che ha fatto erigere, nè ai vecchi che ha riparati ed uguagliati, nè alla casa che ha fabbricata, nè agli effetti esistenti in Lefte ove fu fatta rottura. Come può dire il Tribunale che l'Attore ha abdicato questi *accessory* della miniera, mentre dagli atti risulta che pochi giorni prima del sequestro l'Attore ne fece eseguire esatto inventario (allegato G)? Con quale nuovo Codice di Diritto può asserire il Tribunale che queste proprietà siano di *spettanza de' correi*? Come può asserirlo a fronte dell'attestato del Podestà di Gandino (allegato F), a fronte della testimonianza*

dell'Agente comunale di Lefte (allegato C), a fronte d'un inventario firmato da pubblico Notajo (allegato G), a fronte delle confessioni degli stessi RR. CC., i quali ammettono che alcune di quelle proprietà sì mobili che immobili pertengono all'Attore? (Pag. 234-236).

2.° Appunto perchè nell'ipotesi dell'Attore il contratto di compra della miniera è nullo;

Appunto perchè il diritto di scavare appartiene interamente ed esclusivamente ai correi, sia quel contratto nullo o no;

Appunto perchè l'Attore non ha interesse nella sussistenza di quel diritto;

Appunto per questo egli ha ragione di lagnarsi d'essere stato involto nel sequestro, di sentirsi chiamare alla nomina dell'amministratore sequestratario, e di vedersi dichiarato partecipe all'azienda della miniera.

E siccome da un lato anche i carbonari sanno che le vicende di diritto di scavare colpiscono unicamente gli investiti, ed un sequestro non può impedirle; siccome dall'altro era pubblicamente noto che nel sequestro furono involte le proprietà dell'Attore, benchè non si possano in verun modo confondere con quel diritto, perciò doveva il Pubblico con tutta ragione conchiudere che il controverso sequestro non era una cautela provvisoria, ma un vero sequestro di pegno, quindi doveva nascere opinione contraria al credito dell'Attore.

II. Il Tribunale dice che « dalle due con-
» formi sentenze venne bensì tolto di mezzo il
» sequestro, ma che niun diritto di risarcimento
» di danni ed ingiurie si scorge aggiudicato, e
» nemmeno specifica riserva a questo riguardo
» dichiarata », e che dove la legge non ha sta-
bilita indennizzazione, è inutile ricercarla con ra-
ziocinj.

Al che si risponde

1.° L'indennizzazione pe' danni, anche nel caso che il sequestro sia *misura di cautela provvisionale*, è stabilita dall'art. 377 del regolamento giudiziario.

Ora l'Attore ha provato alle pag. 234-236 non con *massime e teorie astratte*, ma cogli *attestati delle Autorità competenti, con inventario eseguito da pubblico Notaro, colle confessioni degli stessi correi*, ha provato che sofferse danni e danni rilevanti.

2.° Il diritto di soddisfacimento per l'ingiuria è ammesso dal § 374 del Regolamento suddetto, allorchè il sequestro di pegno è dichiarato insussistente.

Ora l'Attore ha smentito non con *massime e teorie astratte*, ma coll'*allegato n.° 1 avversariamente prodotto*, e col *Regolamento 9 agosto 1808* ha smentito la pretesa *misura di cautela provvisionale*; quindi il controverso sequestro risulta sequestro di pegno, in conseguenza lesivo dell'onore.

Dopo la chiara e letterale disposizione delle leggi non era necessario che i Tribunali ne' due conformi giudicati specificassero i diritti dell' Attore, essendo questi una conseguenza necessaria della disposizione medesima.

Finalmente l' Attore fa riflettere che per provare la *legittimità* della sua dimanda di soddisfacimento per danni e ingiurie, lungi dal *profondere nella petizione massime e teorie astratte*, come dice il Tribunale, si ristrinse a citare il § 374 del Regolamento giudiziario (*Libello*, pag. 1). Egli è questo sì vero, che nella *Risposta* i correi gli fecero rimprovero d' avere supposto ciò che era in quistione; quindi nella *Replica* l' Attore addusse le principali idee esposte in questo scritto. Nella *petizione* l' Attore svolse le teorie che servono a *misurare* e a *valutare* il soddisfacimento; e pare che non si dovrebbe confondere il vino colla brenta.

Del resto si potrebbe dimandare se il corpo intero del diritto, da qualunque lato riguardisi, presenti altro che una *teoria astratta*, se sia mai stato e se possa essere altro.

§ 3. *Riflessi sui Controgravami.*

Alla pag. 236-238 abbiamo diggià messo in evidenza le contraddizioni di quest'atto cogli atti antecedenti. Replicheremo ora a qualche falso raziocinio, acciò resti sciolto ogni dubbio, seppur ne resta nella mente dei lettori.

I. I. RR. CC. al § 1 dicono: « Alquanto alterate sono le circostanze di fatto accennate dall'Appellante sul bel principio de' suoi *Gravami*. *Le più essenziali alterazioni* consistono nell'aver esposto che il governo in marzo 1815, in vista della dichiarazione fatta dall'Appellante, lasciò l'investitura *in statu quo*. Una tale dichiarazione, qualunque sia, fu del 1816 e non del 1815, e ciò risulta dagli atti ».

Risposta: che la sostituzione del 1815 al 1816 non sia *alterazione essenziale*, ma innocuo e inconcludente error di trascrizione, apparisce dal riflettere che l'illegalità e irragionevolezza del sequestro (25 giugno 1816) nel quale si fa supporre *posto in dubbio il possesso della ragion di scavare*, salta agli occhi con maggiore evidenza, quanto più gli è vicina la data del decreto che garantisce quel possesso ai correi, ed ogni ambiguità e dimenticanza ne esclude.

II. I RR. CC. soggiungono: « L'altra *essenzialissima alterazione* riguarda gli effetti ed il modo con cui fu praticato il sequestro. Espose l'Appellante, che *si involsero nel sequestro le di lui proprietà, e che siasi fatta rottura alla casa ove abitava il di lui fratello amministratore provvisorio, ed in cui esistevano e gli utensili necessarij alla scavazione, e parecchi effetti appartenenti a sè medesimo*. Asserì poi l'Appellante, che la verità di tale esposizione consta dal processo della causa.

« Di leggieri ravviserà l' I. R. Tribunale d' Ap-
» pello la mancanza di sincerità in tale esposi-
» zione, imperocchè consta all' opposto dagli atti,
» che l' Appellante aveva dichiarato di voler ab-
» bandonare la miniera, e di averla effettivamente
» abbandonata: dunque anche in suo senso gli
» utensili per la scavazione non gli appartene-
» vano più; dunque il suo fratello non era più
» amministratore provvisorio; dunque la rottura
» (che così gli piacque di denominare *con* apri-
» mento regolare) non fu praticata nella casa
» d' abitazione del detto di lui fratello.

Risposta. Chiunque vuole sorprendere ed in-
gannare, si sforza di confondere i fatti e le date,
e soprattutto si guarda dal citare esattamente gli
atti particolari, le pagine o i paragrafi di essi, ove
vuole far supporre rinvenirsi le circostanze rife-
rite. Seguendo contrario metodo sarà facile di
sventare l' avversario profondissimo raziocinio.

1.º Dall' allegato *A* della causa del sequestro
risulta che l' Attore con lettera degli 8 aprile 1816
invitò i correi a presentarsi a lui o spedirgli per-
sona onde ricevere la consegna degli strumenti
scavatorj.

2.º In onta di questo invito non accettato,
l' Attore fece continuare i lavori sin verso il prin-
cipio di maggio dell' anno suddetto, come da un
lato consta dall' allegato *P*, nel quale la cessata
Prefettura di Bergamo attesta che i lavori erano
tuttora in attività nel dì 20 dell' antecedente aprile,
dall' altro risulta dalla distanza tra Milano e Leffe,

quindi dal tempo necessario per la trasmissione degli ordini.

3.° Non si richiede poi molto senno per conoscere che i doveri d'un amministratore d'una miniera non si restringono alla sola direzione degli scavi. Allorchè egli ha fatto sospendere questi, egli deve ultimare i conti cogli scavatori, citare avanti i Tribunali i debitori renitenti, ragguagliare le partite di debito e credito co' falegnami e ferrai che o somministrarono strumenti nuovi o raddobarono i vecchi, stendere l'inventario delle proprietà sì pertinenti ai primi investiti, che proprie del detentore della miniera ec. Infatti dalla data dell'allegato G (14 giugno 1816) risulta che l'amministratore provvisorio pochi giorni prima del sequestro (25 giugno 1816) fece stendere da pubblico Notajo l'inventario suddetto. Emerge dunque dagli atti, che il citato amministratore si trovava al luogo dello stabilimento ed eseguiva i proprj doveri all'epoca del sequestro.

Se non che far cessare gli scavi d'una miniera non è, per dio, sinonimo d'abbandonare gli altrui strumenti ed i proprj effetti chiusi in una casa con tale antivedenza e precauzione che fu necessario l'intervento d'un falegname e d'un fabbro per aprirsi un passaggio e, non potendosi altrimenti, atterrarne la porta (Allegato C).

III. I RR. CC. dicono: « E se la natura del » presente atto lo comportasse, sarebbe agevole » per li Rispondenti il dimostrare che la suddetta

» abitazione (ove fu fatta rottura) era tenuta in
 » affitto da essi loro, e non dall'Appellante, che
 » quest'ultimo non pagò mai neppure un cente-
 » simo di pigione alla signora D. Laura Mosconi
 » proprietaria della casa ».

Risposta. Come mai possono lusingarsi i Correi di trovar fede alle loro gratuite asserzioni,

1.° Non avendo prodotto le loro pretese prove negli atti?

2.° Dopo tante contraddizioni?

3.° Dopo l'uso generale dal quale risulta che, salve eccezioni infinitamente rare, nissuno paga l'affitto della casa abitata da altri?

4.° Dopo la consuetudine delle persone anche mezzanamente oneste, la quale ci mostra che chiunque abita la casa altrui, o paga il pattuito affitto o dà un valore corrispondente, come di fatto fece l'Attore, giacchè la gentilezza di quella locatrice avendo ricusato l'affitto, le fu fatto congruo regalo, come consta da una di lei lettera dei 5 ottobre 1816 diretta all'Attore, lettera che non comparisce negli atti della causa, perchè non osarono gli avversarj proporre quell'obbiezione, allorchè potevano essere smentiti; a prova della impudenza si dimette la suddetta lettera nella nota (1).

(1) Stimatissimo Signore.

« Da questo sig. Luigi Massieri mi vennero consegnati insieme alla pregiatissima sua 26 caduto tre pacchi di cioccolata,

5.° Qual fede possono meritare le gratuite asserzioni de' Correi, risulta dal § 14 della *Duplica*, ove, collo scopo di smentire la circostanza addotta nella nota 2, p. 227-228, vengono citati, senza il corredo de' così detti *articoli probatoriali*, quattro testimonj dimostrati falsi nella *Conclusionale* al corrispondente paragrafo 14, senza che nella *Contro-Conclusionale* si vegga replica di sorta.

IV. I correi dicono:

« Che se il diritto di scavare era in con-
 » trasto negativo tra l' Appellante e li Rei Con-
 » venuti, e se col sequestro di esso diritto, il
 » quale non poteva effettuarsi se non complessi-
 » vamente con tutto ciò che vi aveva rapporto,
 » non si faceva danno od ingiuria all' Attore, come
 » mai potrà concepirsi che fosse a lui pregiudi-
 » cevole lo stesso sequestro, perchè eseguito an-
 » che sopra gli attrezzi, senza de' quali non po-
 » tevasi scavare; sopra il portico, senza il quale
 » non potevasi far asciugare il carbone; final-
 » mente sopra il carbone scavato che era *la dote*
 » e *scorta* della miniera? Ella è pur cosa nota

» caffè e zucchero con due bottiglie di Malaga che ella le ha dati
 » costì da presentarmi. Per il motivo che ella accenna non dovea
 » prendersi alcun pensiero: ed essendo quindi un solo effetto della
 » di lei gentilezza, la prego di accettare i miei veri ringraziamenti.

» Faccia aggradire al degnissimo di lei fratello i miei com-
 » plimenti, mentre con distinta stima e considerazione mi protesto
 Leffe 5 ottobre 1816.

« Sua Devotissima, Obbligatissima Serva
 » LAURA MOSCONI ».

» in giurisprudenza, che le scorte e gli attrezzi
 » di un fondo sono considerati come immobili
 » e facenti parte del fondo stesso (*Cod. Civ.*
 » *italiano, art. 524, e Codice Austriaco, § 296*
 » e 297).

Risposta 1.° Egli pare che l'avvocato avverso si dia innocentemente a credere che per estrarre dalle viscere della terra carbone, faccia d'uopo seminarlo, come si semina il frumento, e che quindi sia necessaria, quale scorta alle miniere, *la semente del carbone*, come è necessaria ai poderi la semente de' grani!!!!!!!

2.° Al diritto di scavare carbone non va unita dote o *scorta* di questo combustibile, come non va unita scorta di grano al diritto di decimare. Gli investiti dell'uno e dell'altro diritto, i prodotti preesistenti raccolgono, ma non concorrono alla produzione colla semente.

3.° Se, invece di consultare i codici civili, la parte avversaria avesse consultato il Regolamento 9 agosto 1808, avrebbe toccato con mano, che l'idea di *scorta* non può essere applicata al carbone; giacchè delle scorte non può l'affittuario disporre a suo piacimento, allorchè parte da un fondo locato, mentre l'investito d'una miniera abbandonandola per qualunque motivo, può disporre del suo carbone come gli aggrada (Art. 53 citato alla pag. 233, nota 1).

Lo stesso Regolamento dimostra che *gli attrezzi mineralogici non fanno parte della ragion di scavare*, come gli attrezzi agrarj o simili lo

fanno delle possessioni ed altri fondi (Art. 53 sopraccitato).

Se non che, siccome gli strumenti scavatorj furono amichevolmente esibiti dall'Attore ai correi (allegato *E*), quindi si scorge che non v'era motivo di ricorrere a sequestro. I RR. CC. s'appigliarono a questo mezzo, affine d'unire ai loro strumenti *gli altri utensili, effetti, proprietà qualunque dell'Attore esistenti a Lesse ed a Casnigo*, proponendosi collo stesso atto di ingiuriare e d'impossessarsi della roba altrui.

4.° È inutile il parlare del nuovo portico e della nuova casa; giacchè siccome queste proprietà immobili non esistevano pria del contratto, sarebbe pazzia il dire che del diritto di scavazione facevan parte.

5.° Cosa significano a proposito del sequestro gli arzigogoli = *il diritto di scavare era in contrasto negativo tra l'Appellante e i Correi*. = Parliamo chiaro: All'epoca del sequestro il vostro possesso era certo perchè garantito dal governo; il vostro obbligo di conservarlo coi lavori era parimenti certo, perchè voluto dal più volte citato Regolamento; dunque non era caso di sequestro (pagine 241-245), e l'abuso delle parole non è ragione.

V. Dicono finalmente i Correi che l'Attore all'epoca del contratto 5 novembre 1814 aveva ricevuto 40 mila pesi di carbone perfettamente secco, e che all'epoca del sequestro ne lasciò soltanto 13 mila in istato di non anco perfetta siccità.

Risposta. Cosa abbiate o non abbiate consegnato all'epoca del contratto, in quante contraddizioni siate caduti su questo articolo, risulterà dalla decisione della causa del contratto tuttora pendente, giacchè *dell'accennata circostanza non trovasi menzione negli atti della causa attuale.*

Intanto voi convenite che l'Attore vi ha lasciato 13 mila pesi di carbone scavato da esso; giacchè voi stessi accertate che il carbone lasciato da voi nel 1814 era perfettamente secco, e il da voi rinvenuto nel 1816 non era ancora secco perfettamente.

Pagate dunque il vostro debito che è liquido, e non ammette dubbj; l'Attore pagherà il suo se risulterà debitore.

Dalle vostre stesse confessioni risulta dunque che il sequestro è caduto:

- 1.° Sul carbone scavato che non è vostro;
- 2.° Sopra parte degli utensili che non son vostri;
- 3.° Sopra gli effetti esistenti in Leffe che non son vostri;
- 4.° Sul nuovo portico che non è vostro;
- 5.° Sulla nuova casa che non è vostra.

Dunque il controverso sequestro:

- 1.° Fu un vero sequestro di pegno in tutto il rigore del termine;
- 2.° Fu accompagnato da tutte le circostanze che rendono l'ingiuria grave e pubblica (*Libello* §§ VI e VII.)
- 3.° Sussistette 1306 giorni.

Dunque compete all' Attore:

- 1.° L'indennizzazione voluta dal § 377 del Regolamento giudiziario;
- 2.° Il soddisfacimento per l'ingiuria garantito dal § 374.

MOTIVI DELLA SENTENZA.

N.° 30495.

La dimanda dell' Attore non sussiste nè in fatto nè in diritto.

In fatto, perchè tanto dal Libello (allegato n.° 1) quanto dall' attergativi decreto 25 giugno 1816 si riscontra che all' appoggio del § 376 del Regolamento giudiziario, e all' unico *urgente fine di riparare la comminata caducità* della ragione di scavare nella miniera di lignite o carbone fossile, si chiese e accordò il sequestro che inopportunamente si pretende *dannoso ed ingiurioso* all' onore dell' Attore stesso: e comunque avanti il Giusdicente, che concedette il sequestro, non fosse pendente alcuna controversia, motivo per cui si dovette tale sequestro dichiarare inefficace per mancanza degli estremi dalla legge tassativamente prescritti, egli è però certo e dagli atti appare che fra le parti ivi fu contestazione, e si discusse per mezzo d'atti privati moltissimo sulla esecuzione o non del contratto di vendita, che rispettivamente si pretese e si pretende nullo e sussistente.

In diritto; perchè nel capitolo 3o del Regolamento giudiziario ove parla del sequestro per titolo di cautela provvisoria, *non si determina alcuna indennizzazione* o soddisfacimento; ed è ciò verità ben naturale e conforme ai più savj principj di giustizia ed equità, dacchè a differenza del sequestro per temuto pericolo di *manca di sufficienti mezzi di solvenza* del debitore, il cui credito viene meno e lesa resta nell'onore, non si tratta quivi che di porre in salvezza una ragione controversa e soggetta a discussione, in modo che somigliante cautela percuote ugualmente e l'una e l'altra parte, e niuna offesa o danno si arreca nè alla riputazione nè agli interessi d'alcuno appunto perchè propriamente non s'intacca la singolare persona, ma piuttosto la cosa o la ragione sopra cui si controverte, e che non è, per così dire, di spettanza di verun contendente, fino a tanto che non sia la causa definita.

Egli è vero che il narrato sequestro colle due conformi sentenze *A. B.* venne tolto di mezzo, ma, oltrechè niun diritto di risarcimento di danni ed ingiurie si scorge aggiudicato, e nemmeno una specifica riserva a questo riguardo dichiarata, egli è ovvio ad osservare, che posto il fatto e ritenuta la disposizione di legge, che non accorda soddisfacimento in somiglianti casi, non fa duopo di soffermarsi sulla razionale della legge stessa, che debb'essere senza investigazione seguita; ed è inutile e superfluo di ragionare nelli fatti

dedotti e sulle massime e teorie astratte a profusione spiegate dall'Attore in petizione, pel principio, che, ove la legge ha voluto stabilire il risarcimento l'ha espresso, ed anzi dall'essersi fissata la soddisfazione nel capitolo 29 pel caso ivi contemplato, senza che siasene fatto cenno per l'altro caso portato dal capitolo 30, ne segue che in quest'ultimo non l'ha voluta accordare = *ubi voluit expressit* = e così l'ha esclusa senza dubbio, concorrendovi infatti ben diverse ragioni per concederla nel primo, e per rifiutarla nel secondo. In ogni evento poi sarebbe stato ufficio del Giudice di Gandino di verificare se era veramente pendenza di lite, giacchè li R. C. asserirono che volevano promuovere lite avanti i Tribunali sulla sussistenza o no del contratto di vendita.

D'altronde è ben singolare che l'Attore mentre pretende d'essere stato infinitamente danneggiato nell'interesse e nell'onore, asserisca poi che il contratto di vendita della cosa e della ragione contestata si è in origine nullo ed inefficace, e che per conseguenza ne siano sempre rimasti possessori di diritto gli attuali R. C.; ma se così è, tanto meno ha ragione l'Attore di lagnarsi, perchè in tale caso il sequestro non avrebbe potuto colpire che quanto era già di *spettanza degli stessi R. C.*, il di cui onore poteva unicamente essere lesa ed intaccato, e non avrebbe mai potuto portare pregiudizio a lui Attore, postochè pretese e pretende di avere abdicata la ragione

acquistata co' suoi accessorj sopra cui cadde il precitato sequestro per effetto di insussistenza e nullità del contratto d'acquisto.

Quanto alle spese del giudizio il Tribunale si è attenuto alla disposizione del § 515 del Regolamento giudiziario.

Li 27 febbrajo 1821.

GRAVAMI

**CONTRO LA SENTENZA DELL' I. R. TRIBUNALE DI PRIMA
ISTANZA CIVILE IN MILANO DEL 2 SETTEMBRE 1823,
N.° 12526.**

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed accurately.]

§ 1. *Stato della causa.*

Con carta 3 febbrajo 1815 l'Appellante Melchiorre Gioja comprò dalla Società Filiberto Pinot, Felice Botta, Minori Monti, il privilegio di scavare la miniera di carbon fossile di Leffe, delegazione di Bergamo, più un vecchio portico, 20 *mede* di carbone ed un campetto di 1 pertica e 35 tavole, pel valore capitale di lire italiane 30,700. 74 da sborsarsi in una sola volta ai venditori, oltre l'annualità di lire 1067. 51. 9, e pesi 700 di carbone parimenti annui, dovuti agli eredi del fu Pietro Treile, sinchè durasse il privilegio suddetto, cioè per 15 anni circa (Allegato *A*, capo I, II, III negli atti).

Lusingandosi di ottenere l'investitura della suddetta miniera dall'I. R. governo, al quale solo compete il diritto di concederla (Regolamento 9 agosto 1808, art. 6), il compratore

1.º Diede a garanzia del contratto un vaglia di 4200 franchi colla scadenza del 1816 (Allegato *B*);

2.º Fece costruire un portico nuovo nel luogo dello stabilimento, e riparare il vecchio (Allegati *C*, *D*);

3.° Edificò una piccola casa di quattro stanze vicino ai portici (Allegati *C, D*);

4.° Redense l'annualità Treile nella parte che era redimibile, sborsando lire di Milano 4700 (Allegati *F, G*);

5.° Fece costruire una nuova barca interamente coperta pel trasporto del carbone a Milano che costò lire milanesi 2500 (Libello);

6.° Accrebbe gli scavi nella miniera durante il 1815 e i primi mesi del 1816 (Allegati *C, DD*);

7.° Nell'agosto del 1815 dimandò l'investitura all'I. R. governo (Allegato *L*).

Le quali cose dimostrano nel compratore sincera voglia di conseguire lo stabilimento, giacchè, senza di essa, nè avrebbe eretto fabbriche, nè redente le passività, nè moltiplicati i mezzi di scavi e di trasporto.

Pria che giungesse al suo termine il 1815, s'accorse l'Appellante d'essere stato ingannato, ed ecco come:

1.° Il Correo Botta, collo scopo di torre dall'animo dell'Attore Appellante ogni dubbio sul prezzo della miniera di lire 30,700 più 1067 annue italiane, gli fece promessa di essere *suo socio per un terzo*, allorchè fosse ultimata la vendita; e precisamente due mesi dopo che l'Attore ebbe dimandato l'investitura della miniera nell'agosto 1815, il Botta ritrattò la sua promessa che non era stata esposta in scrittura regolare (Allegati *I, L e K*). L'Appellante, in conseguenza della promessa del Botta, aveva spinto la buona fede

o la dabbenaggine al punto di *accettare un contratto del valore di lire 30,700 più 1067 annue, senza avere veduto lo stabilimento*. Egli andò a vederlo, o per dir meglio a visitare i portici, due giorni dopo il contratto (Allegato *K* al § 8).

2.^o Venne alle mani dell' Appellante l' Allegato *Z* che è una convenzione de' Correi cogli eredi Treile, colla data del 13 giugno 1815, nella quale gli Appellati confessano che la miniera non diede mai alcun utile, anzi è e fu sempre oltremodo passiva.

2.^o Dal confronto del valore stimato, mediante regolare perizia, col valore convenuto nel contratto, risultò che i Correi avevano venduto il valore stimato sei pel valore convenuto trenta. Infatti il prezzo stabilito nel contratto 3 febbrajo 1815 è italiane lire 30,700. 74.

Il prezzo di stima è
lire 16,389. 75. 3.

Dal quale deducendo
la passività annua Treile
calcolata nella stima . 10,560. 82. 5.

Resta il prezzo netto
della miniera 5,828, 93.

La lesione risultava
dunque emormissima (Replica al § 9).

Siccome poi i Correi ammisero nella causa attuale, giacchè non l'impugnarono, d'aver ingannato l'Ingegnere stimatore in tre elementi essenziali, quindi non è meraviglia se, rettificati i calcoli e introdotti tutti gli elementi della spesa,

il supposto valore della miniera rimane una reale passività, il che è dimostrato ad evidenza nella carta *DD* a cui i Correi non opposero la minima impugnativa, e conferma quanto essi asserirono nell'Allegato *Z* sopraccitato.

Colla scorta di questi tre fatti l'Appellante ricorse nel dicembre del 1815 all'I. R. governo, ritrattò la dimanda dell'investitura, confessando che, capace di portare il peso dello stabilimento per due terzi, era incapace di portare il peso totale.

L'I. R. governo con decreto 22 marzo 1815 dichiarò che non faceva cambiamento all'investitura primitiva, cioè riteneva per investiti gli Appellati, e mandò le parti ai Tribunali (Allegato *L*, non impugnato).

Dopo questa decisione dettata dall'alta Sapienza del governo, ricusò l'Appellante di progredire nell'escavazione della miniera nel giugno del 1816, e i Correi nel giugno dello stesso anno lo posero sotto sequestro, che nel 1819 fu dichiarato insussistente da due sentenze conformi (Allegato *HH* al § 8, non impugnato).

Pochi mesi prima che giungesse la causa del sequestro al suo termine, l'Appellante denunciò ai Tribunali come doloso il contratto 3 febbrajo 1815.

Il Tribunale di Prima Istanza sciolse il contratto per titolo di doli con sentenza 13 giugno 1820 (Allegato *I*). L'eccelso Tribunale d'Appello riconobbe doli nel contratto, ma non doli

tali da autorizzarne la soluzione (Allegato *K* che ha la data del 10 gennajo 1821). Ne' motivi della sentenza si legge che invece del dolo poteva l'Appellante proporre il titolo della lesione, titolo al quale il Tribunale dichiarò di non avere avuto riguardo; perchè non era stato reclamato. All'Appello fece eco il Supremo Tribunale di Verona con sentenza del 9 luglio 1821.

In quella causa i Correi calunniarono la condotta dell'Appellante, e gli attribuirono l'idea d'aver accettato il contratto, collo scopo d'impossessarsi de' prodotti dello stabilimento, e poscia abbandonarlo, in onta delle fabbriche erette, delle passività redente, de' mezzi di scavo e di trasporto accresciuti ecc. Queste calunnie si veggono riprodotte nella causa attuale; accompagnate da altre menzogne di fatto vennero da' Correi presentate all'I. R. governo (Allegati n.° 4 e n.° 8), confutate nelle carte *HH* e *MM*.

Punto da quelle calunnie, voglioso di torre ai Correi ogni possibile pretesto, e indotto dai motivi che si diranno in seguito, l'Appellante in due successive suppliche del 23 luglio 1821 e 28 agosto dello stesso anno, espose la sua condotta all'I. R. governo, si esibì pronto a dimostrarsi fornito di migliori mezzi che non lo era nel 1815, e chiese l'investitura della miniera (Allegato *L* e *H*).

L'I. R. governo con rescritto del 19 novembre 1821 (Allegato *H*) che si vede alla fine di questo scritto (Allegato n.° 1) rispose all'Appellante che gli negava l'investitura = *stante che la*

società de' pretesi datori non avendo adempito agli obblighi dell'originaria concessione, avevano venduto ciò che non erano autorizzati a vendere.

Ricamarono i Correi all'I. R. governo e si sforzarono di provare:

1.° Che il citato decreto *H* era stato oretto e surretto;

2.° Che dell'insecuzione de' loro obblighi era risponsabile l'Attore;

3.° Che la giustizia voleva la ritrattazione del decreto *H* e la concessione dell'investitura all'Appellante che i Correi ingiuriarono villanamente nella loro petizione (Allegato n.° 8 negli Atti).

L'I. R. governo 1.° ricusò di ritrattare il suo decreto, dicendo che non si faceva luogo ad ulteriore provvedimento;

2.° Non fece il minimo rimprovero all'Appellante;

3.° Per eccesso di generosità *condonò la caducità*, in cui erano incorsi i Correi (Allegato n.° 8 agli Atti).

Se l'I. R. governo *condonò la caducità* dunque riconobbe di nuovo colpa negli Appellati.

È dunque evidente che il contratto 3 febbrajo 1815, benchè non sciolto dai Tribunali superiori per titolo di doli, pure è *ineseguibile per colpa de' Correi*.

Se il contratto è *ineseguibile per colpa de' Correi*, dunque l'Attore, ossia l'Appellante ha diritto al risarcimento de' danni.

Munito del decreto *H*, l'Attore dimandò il suddetto risarcimento all'I. R. Tribunale di Prima Istanza civile in Milano, il quale, rigettata la domanda dell'Appellante, lo condannò nelle spese.

§ 2. *Esame de' motivi della sentenza.*

I motivi della sentenza che sono prodotti alla fine di questo scritto al n.° 2, presentano tre difetti gravissimi:

- 1.° *Violazione di giurisdizione;*
- 2.° *Violazione de' regolamenti mineralogici tale che il Tribunale impone obblighi all'Attore là dove i Regolamenti fanno divieto e minacciano multe.*
- 3.° *Alterazione dello stato de' processi, e relativi sragionamenti.*

A) *Violazione di giurisdizione.*

Le leggi organiche dello Stato separano il potere giudiziario dal potere politico, e vogliono che le decisioni relativamente emanate non possano rivocarsi in dubbio che dalle autorità superiori nella stessa gerarchia.

Il Giudice di Prima Istanza oltrepassando i limiti della sua giurisdizione, volle estendere le indagini sopra oggetti che appartengono esclusivamente all'autorità politica, e che questa aveva diggià definitivamente giudicati;

Dai Regolamenti 7 luglio 1789 e 9 agosto 1808 i casi di caducità delle miniere e i doveri degli investiti non sono devoluti alla cognizione de' Tribunali, ma alla sola cognizione del governo; e questi regolamenti ugualmente che le altre leggi già pubblicate in materie politiche, camerale o di Finanza rimangono in pieno vigore.

Ora l'I. R. governo con decreto 7 novembre 1821 negò all'Appellante l'investitura per colpa degli Appellati.

Non poteva dunque il Giudice esaminare,

In che consista l'inadempimento;

Se dipenda da una sola parte o da entrambe;

Se vi sia quel grado di colpa che a termini di legge porti l'obbligazione del risarcimento.

Tutte queste quistioni erano state decise dall'I. R. governo, allorchè disse all'Appellante: i pretesi vostri datori *vendettero ciò che non erano autorizzati a vendere non avendo adempito agli obblighi dell'originaria concessione* (Allegato n.º 1).

Non avendo il Giudice rispettato i limiti della sua autorità, ne sono risultate due decisioni contraddittorie: il Tribunale incolpa l'Appellante dell'inadempimento delle suddette condizioni mineralogiche, e lo sottopone a multa, per avere chiesto la dovuta indennizzazione, mentre il governo nè incolpa solo gli Appellati e minaccia loro la caducità, senza il minimo rimprovero all'Appellante.

Nè giova il dire col Tribunale che le attribuzioni governative nella concessione ed esercizio

delle miniere sono limitate alle viste di pubblico interesse (§ 2 de' motivi); giacchè i regolamenti mineralogici autorizzano il governo a decidere *tutte le private controversie dipendenti dalla concessione medesima*; ecco il testo del Regolamento 9 agosto 1808 all'art. 78.

« Le contestazioni poi riguardanti l'esistenza, »
 » la legittimità, l'intelligenza, e qualunque og- »
 » getto di discussione dipendente dalla concessione »
 » medesima, sono devolute all'autorità ammini- »
 » strativa, la quale le conosce esclusivamente ».

Mentre il citato Regolamento attribuisce al governo la decisione sui *doveri degli investiti di miniere*, lascia ai Tribunali la decisione sulle *indennizzazioni* pe' danni risultati dall'inadempimento de' doveri suddetti; ecco il testo dell'art. 76:

« *Le quistioni relative alle indennizzazioni* che »
 » possono essere dovute dai concessionarj di »
 » miniere, forni e fucine, ai proprietarj de' ter- »
 » reni o ad *altri*, le dimande promosse contro di »
 » quelli o loro agenti, per vie di fatto o *danni* »
 » *di qualunque sorta... sono di spettanza de' tri-* »
 » *bunali.* »

Così le autorità restano rispettivamente circoscritte; il governo decide se siano stati o no eseguiti gli obblighi; e i tribunali decidono sulle quantità dell'indennizzazione dovuta per obblighi non eseguiti.

L'Attore doveva dunque restringersi e si restrinse a *dimandare ai Tribunali ciò che appartiene alla loro giurisdizione*, cioè il risarcimento de' danni

per l'inesecuzione del contratto. Provò l'*inesecuzione del contratto per colpa de' Correi*, adducendo la decisione dell'I. R. governo, e citando in ogni pagina il Regolamento che gli riserba esclusivamente quest'affare. Non tocca ai litiganti il dire ai Giudici: *Non violate i vostri doveri, e pria di decidere le cause consultate i Regolamenti e le Leggi*. Infatti il § 21 del processo civile vuole che il giudice esamini se l'oggetto da decidersi appartenga alla sua giurisdizione.

È dunque evidente che l'appellata sentenza è ingiusta e nulla, perchè con essa la Prima Istanza uscendo dai limiti della dimanda, estese le sue indagini sopra ciò che dall'I. R. governo era già stato diversamente deciso.

B) *Opposizione ai regolamenti mineralogici.*

Nel penultimo paragrafo de' *Motivi* la Prima Istanza ritiene come fatto che mancò l'esecuzione al controverso contratto 3 febbrajo 1815.

La contesa si riduce dunque a definire chi ne abbia la colpa, e in conseguenza chi debba rifare i lucri cessati e i danni emersi, giusta i combinati paragrafi 1047, 1066 del vigente Codice Austriaco.

Il Tribunale, per ritrovare colpa nell'Appellante, stabilisce tre proposizioni l'una più falsa dell'altra.

I. Il Tribunale nel § 4 de' *Motivi* dice che l'inadempimento delle condizioni dell'originaria

concessione, per cui venne negata l'investitura all'Attore e minacciata la caducità della miniera ai Correi, si restringe ai due seguenti casi, e non saprebbesi immaginarne altri, cioè

O mancanza del conto annuale sui lavori delle miniere dovuto dai concessionari al governo;

O mancanza di lavori per sei mesi continui.

Questa proposizione è smentita dai Regolamenti 7 luglio 1789 e 9 agosto 1808, non che dagli atti processuali. Infatti:

a) Alla mancanza delle notificazioni del conto annuale i Regolamenti *non minacciano la caducità*, ma solo la multa di 100 lire italiane (1).

b) I Regolamenti *non si contentano di lavori continui per sei mesi*, ma richiegono lavori eseguiti in *modo lodevole* (2); perciò il legislatore stabilì un consiglio di miniere, ingegneri ed ispettori relativi,

(1) Art. 39. « Gli attuali investiti nei primi tre mesi del 1809, » e quelli che saranno investiti in progresso entro i primi tre mesi » dell'anno successivo agl'intrapresi lavori, presentano al rispettivo Prefetto, sotto pena di *lire 100 italiane per ogni contravvenzione*, in doppio esemplare un prospetto dettagliato, » che comprenda l'indicazione dei luoghi dove sono situate le miniere, la natura e qualità di queste, il numero degli operaj impiegati in ciascuna, la quantità del prodotto brutto, e in qual » proporzione sia questo prodotto col prodotto depurato, quando » ne abbiano già fatti gli opportuni esperimenti » (Regolamento 9 agosto 1808).

(2) Art. 35. « I lavori una volta intrapresi, devono essere » continuati senza interruzione e in *modo lodevole*, salvo il disposto dall'art. 50 » (Vedi gli articoli 50 e 51 alla pag. 12).

incaricò i prefetti e le autorità locali di sorvegliare lo stato e l'andamento degli stabilimenti mineralogici, e volle che in ogni tempo si prestassero gli investiti alle visite dei delegati dell'autorità politica, e presentassero loro gli schiarimenti di cui fossero inchiesti (Regolamento 9 agosto 1808 agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 35, 38, 40, 44, 45, 50, 51, 53).

c) L'art. 14 del suddetto regolamento dimostra che *si possono immaginare casi di caducità diversi dai due precisati dal Tribunale. Ecco il testo:*

« Gli investiti di miniere, tanto in attività, »
 » quanto fuori d'attività, presentano entro sei »
 » mesi dalla pubblicazione del presente decreto, »
 » le patenti, gl'istrumenti e i titoli rispettivi, e »
 » quanto credono opportuno al Prefetto del di- »
 » partimento in cui trovasi la miniera, per es- »
 » sere trasmessi al Ministero dell'Interno: *man-* »
 » *cando alla detta insinuazione nel prescritto ter-* »
 » *mine, s'intendono decaduti da ogni preteso di-* »
 » *ritto senza altra diffidazione.*

d) Senza citare ad una ad una tutte le cause per cui in forza dei Regolamenti 7 luglio 1789, e 9 agosto 1808 è minacciata caducità agli investiti, e che sono *diverse dalle due precisate dal Tribunale*, basterà il dire che all'art. 28 del suddetto Regolamento 9 agosto 1808 si legge: « Nel- »
 » l'istrumento d'investitura il concessionario sarà »
 » specialmente sottoposto al presente Regolamento »
 » ed alle *istruzioni relative* ».

c) Nella carta d'investitura del 1806 prodotta negli atti dai Correi sotto l'Allegato n.º 6 si legge al § 7

« Si osserveranno nel resto il Regolamento 7 » luglio 1789, e gli altri che fossero per emanare, » e gli investiti si uniformeranno alle *disposizioni* » *del Governo* ».

Ora tutti sanno che sì il passato che l'attuale governo diressero istruzioni e circolari sopra i varj rami d'amministrazione, ora restringendo, ora ampliando, ora modificando le leggi vigenti.

Resta dunque evidentemente dimostrato:

1.º Che il Tribunale si è ingannato nel dichiarare caso di caducità *la mancanza dell'annuale notificazione de' lavori* successi nella miniera;

2.º Che oltre i due casi specificati da esso si può immaginarne altri.

II. L'I. R. Tribunale si sforza di provare che l'inadempimento delle condizioni mineralogiche, imputato dall'I. R. governo esclusivamente ai Correi, è posteriore all'epoca della vendita 3 febbrajo 1815; e stabilisce questa proposizione, onde attribuire almeno in parte all'Appellante l'inadempimento suddetto.

Ma se dovesse ammettersi questa supposizione, ne risulterebbe all'I. R. governo l'irriverente e ingiusta taccia d'ignoranza o di menzogna. Infatti le parole del governo dirette all'Appellante sono: *i pretesi vostri datori hanno venduto ciò che non erano autorizzati a vendere.* Ora, stando al

sensu naturale ed ovvio, di questa frase, è evidente che qui si parla dell'epoca della vendita; dunque l'inadempimento delle condizioni mineralogiche debb' essere ritenuto anteriore ad essa. Se infatti l'inadempimento fosse posteriore, il governo non avrebbe detto, nè poteva dire: *non erano autorizzati a vendere*; ma avrebbe detto *benchè fossero autorizzati a vendere, pure hanno perduto poscia l'oggetto della vendita*. È questo il luogo di citare il § 6 del vigente Codice Civile nel quale si dice: « nell'applicare la legge non è lecito di attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla chiara intenzione del legislatore ».

Per dimostrare la sua tesi, il Tribunale adduce due argomenti presuntivi: l'Appellante, dopo d'aver posto in luce la frivolezza di questi, ne addurrà cinque altri di maggior forza, e resterà così sciolto l'I. R. governo dall'ingiusta e irriverente taccia che implicitamente gli viene data dal Tribunale; ecco ora i suoi argomenti presuntivi.

1.° Il Tribunale osserva che, quando l'Attore nell'agosto 1815 chiese l'investitura, nulla dal governo fu rilevato contro i venditori (§ 3 dei *Motivi*).

Risposta. Il governo seguì il metodo che si segue dai Tribunali; interpellato sopra un punto rispose sopra di esso, senza occuparsi di altri sui quali avrebbe potuto essere interpellato. In quell'epoca dal dispaccio del Prefetto del Serio (Allegato *EE*) emerse dubbio

1.° Se Botta e Pinot erano stati inchiusi nell'investitura del 1806,

2.° Se gli eredi Monti,

3.° Se gli eredi Treile

fossero decaduti dal loro diritto, per non avere notificato al governo la loro eredità nel tempo prescritto dal Regolamento 9 agosto 1808.

Il governo rispose direttamente sopra questi tre punti, senza uscire dalla quistione. Non si parlò allora nè di scavi, nè di notificazione de' lavori, nè del modo con che vennero eseguiti, nè dell'art. 14 sopraccitato, nè di notizie somministrate o negate ai delegati dell'autorità pubblica, nè di osservate o violate *istruzioni* mineralogiche, nè di violate od osservate *disposizioni governative*, nè degli altri doveri che incumbono agli investiti; quindi il governo non ne fece oggetto di decisione. Ragionerebbe assai male chi dicesse: L'eccezionale Tribunale d'Appello non sciolse il contratto attuale per titolo di doli, dunque non esiste il titolo della lesione. Questa falsa conseguenza sarebbe smentita dalle parole del Tribunale stesso, il quale dice di non essersi occupato di questo punto, perchè non ne fu interpellato. Ugualmente erronea fu la conclusione del Prefetto, allorchè disse: non sussistono i dubbj da me promossi contro i venditori; dunque fu legittima la cessione. Con questo modo di argomentare il Prefetto violò le regole della buona logica; giacchè l'insussistenza d'un titolo non dimostra l'insussistenza di altri; e certamente farebbe ridere un detenuto il quale

dicesse al Tribunale: avete riconosciuto e dichiarato jeri insussistenti i titoli *A, B, C* d'accusa contro di me; dunque avete *implicitamente riconosciuto e dichiarato* insussistenti i titoli *D, E, F* per cui m'imprigionate quest'oggi. — Vedremo in breve che il Prefetto aveva ne' suoi atti dei motivi per dubitare della sua conclusione.

2.° Il Tribunale aggiugne: allorchè l'Attore ritrattò la dimanda dell'investitura per supposti inganni usati a lui dai venditori, il governo mandò le parti ai Tribunali, e si ristrinse a dire che non decideva neanche se, atteso le circostanze dell'Appellante, convenisse concedergli l'investitura. Anche questo decreto, soggiunge il Tribunale, conferma che il governo non aveva incontrato difficoltà all'approvazione per parte dei venditori (*¶ 3 de' Motivi*).

Risposta. Anche in questa conclusione il Tribunale suppone tacitamente che il governo si sia occupato ed abbia dovuto occuparsi d'un oggetto diverso dal proposto. Questa supposizione, oltre d'essere contraria al metodo regolare con cui si decidono gli affari, e che vieta d'accumulare cose disparate nella stessa decisione, è anco contraria all'abitudine generale di tutti gli uomini, giacchè ciascuno tende più a diminuire la fatica delle indagini che ad accrescerla. Ora siccome l'Appellante nella sua petizione del 1815, come si scorge nell'Allegato *L*, non fece la minima menzione dell'inadempimento delle condizioni mineralogiche per parte dei venditori, nè egli era autorizzato

a farla, nè poteva, non essendo munito de' relativi documenti ufficiali; siccome, per *giustificare la rinuncia dell' investitura*, si ristringesse ad indicare i doli che nel contratto gli avevano teso i venditori; siccome la discussione di questi doli non appartiene al governo, perciò egli saggiissimamente si ristringesse a mandare le parti ai Tribunali.

Il pubblico decreto per altro del 27 gennaio 1816 col quale l' I. R. governo rivendica le attività e i beni demaniali concessi per falsi titoli, permettendo il quarto a chi li scopre, questo decreto, dissi, dimostra che il governo si è posteriormente occupato anco delle miniere, ha sottoposto a nuovo esame i titoli delle concessioni, l' indole degli stabilimenti, la condotta degli investiti, ha probabilmente scoperto più casi di caducità, e dimostra evidentemente erroneo il raziocinio della prima Istanza, *giacchè suppone che siano successi errori nel giudizio delle autorità politiche per l' addietro*. La quale presunzione generale applicata alla concessione della miniera di Lefte ed alla condotta degli investiti *anteriore al contratto*, diviene certezza, se si esaminano gli atti processuali. Ecco infatti le presunzioni che inducono a credere che l' inadempimento degli obblighi dell' originaria concessione salga ad *epoche anteriori al contratto*.

1.^o Nell' Allegato n.^o 3 § 8 che contiene i *Motivi* della sentenza 13 giugno 1820, colla quale la prima Istanza dichiarò doloso il contratto, si

legge che i Correi dimandando l'investitura della miniera nel 1806 accertarono il cessato governo che il carbone fossile di Leffe era proprio ugualmente che il carbone di legna per le manifatture di ferro battuto, il che faceva supporre un consumo straordinario e quindi un vantaggio immenso al Dipartimento del Serio. Ora dalla prova testimoniale de' fabbri ferrai esaurita dal suddetto Tribunale quella supposta qualità del carbone di Leffe risultò assolutamente falsa. L'asserzione de' Correi al cessato governo sull'indole del loro carbone, e la prova testimoniale che li convince di falsità, questi due fatti, dissi, non si veggono rivocati in dubbio ne' *Motivi* della Sentenza del Tribunale d'Appello 31 gennajo 1821 (Allegato n.° 4.). È dunque evidente che *il titolo dell'originaria concessione è falso*; e questa falsità è direttamente contraria agli obblighi della concessione stessa, il primo de' quali si è la verità sulle qualità del minerale.

2.° Confrontando la falsa copia della stima della miniera prodotta dagli Appellati nell'Allegato n.° 6 colla copia veridica prodotta dall'Appellante nell'Allegato *LL* non impugnato, si scorge che i convenuti vollero ingannare il Tribunale sull'indole dello stabilimento, giacchè fanno dire all'Ingegnere stimatore essere certa l'esistenza d'un minerale bastante alle scavazioni durante l'investitura, mentre l'Ingegnere dice tutto l'opposto (Vedi la Conclusionale alle pag. 1.^a 2.^a e 3.^a). Abbiamo dunque motivo di credere che uguali e

simili inganni saranno stati tesi dai Correi al cessato governo all'epoca della concessione, onde procurarsi sovvenzioni governative. Questa presunzione conferma l'antecedente.

3.^o Nel § 4.^o della Risposta ed 11.^o della Duplica si scorge che gli Appellati negano alle Autorità locali l'ispezione sulle miniere e rigettano per fino la testimonianza del Podestà di Gandino, cui per l'addietro era sottoposto Leffe, luogo dello stabilimento. Abbiamo dunque motivo di credere che inaddietro i Correi non si saranno prestati alle ricerche delle autorità suddette, incombenzate d'esaminare lo stato degli scavi, le quantità scavate, le attività e le passività di questi stabilimenti, come prescrive il Regolamento 9 agosto 1808 e come lo conferma la pratica (Vedi l'attestato dell'*ex* Prefetto del Serio nella carta *MM*).

4.^o L'articolo 39 del sullodato Regolamento 9 agosto 1808 obbliga gli investiti a presentare annualmente due prospetti di lavori successi. Uno di questi prospetti viene trasmesso al governo, l'altro rimane negli atti della Prefettura. Ora, se il Prefetto avesse avuto ne' suoi atti questi prospetti annuali dal 1807 al 1814 colle solite firme: *Botta e Compagni: Botta e Pinot anche per l'interesse de' minori Monti*, come si leggono negli Allegati processuali n.^o 4, n.^o 8 ed *LL*, avrebbe egli potuto asserire risultare da' suoi atti che gli *unici investiti* erano gli Eredi Monti e Treil? I prospetti, se fossero stati ne' suoi atti,

non l'avrebbero essi convinto, che, oltre gli Eredi Treil e Monti, v'erano tra gli investiti anche Botta e Pinot? Sembra dunque che i sopraccitati prospetti non esistessero, il che induce a credere che non furono presentati e molto più che i regolari lavori non succedessero, giacchè la seconda operazione è più difficile della prima (1).

(1) Il seguente *pubblico* avviso della cessata Prefettura di Bergamo dimostra *in generale* che *prima del 1815 non si eseguivano le annuali notificazioni de' lavori mineralogici* dagli Investiti di Miniere.

N.º 24063 — Sezione IV.

Bergamo li 22 Ottobre 1814.

CESAREA REGIA PREFETTURA PROVVISORIA

DEL DIPARTIMENTO DEL SERIO

Una delle mie prime cure, appena assunta l'Amministrazione del Dipartimento, è stata quella d'informarmi dell'esecuzione prestata al Decreto 9 agosto 1808 riguardante l'importante argomento delle *Miniere*.

Dall'esame praticato agli atti esistenti nell'Archivio Prefettizio, ho avuto la dispiacenza di scorgere o *affatto trascurate o assai imperfettamente eseguite le notificazioni volute dall'articolo 39 del citato Decreto*, da farsi dagli Investiti delle *Miniere* entro il mese di dicembre di ogni anno, a malgrado dell'ordinanza 18 giugno 1811 pubblicata colle stampe dalla Prefettura; per lo che dall'epoca della proclamazione del Decreto suddetto sin oggi, il Governo non ha potuto ancora formarsi un'idea de' lavori e del prodotto delle *Miniere* di ferro, di cui tanto abbonda questo Dipartimento.

Superiormente incaricato di spingere l'operazione delle notificazioni anzidette, io eccito vivamente tutti gl'Investiti di *Miniere* contemplate nel mentovato Decreto, a produrre infallantemente entro il prossimo mese di dicembre il rispettivo prospetto in doppio

La quale conseguenza, cioè il non essere successi i lavori, riceve nuovo grado di probabilità dal riflesso, che per l'addietro la miniera dovette essere passiva, come risulta dalla dimostrazione *DD*, contro la quale gli Appellati non hanno mossa la minima obbiezione.

5.^o Dal sopraccitato Art. 14 del Regolamento 9 agosto 1808 risulta che gli investiti dovevano nel 1809 presentare alla Prefettura di Bergamo i loro titoli d'investitura per essere trasmessi al Ministero dell'Interno, e ciò sotto pena di caducità, senza ulteriore diffidazione. Ora, se Botta e Pinot avessero nel detto anno presentato il loro Istrumento d'Investitura alla Prefettura suddetta, doveva restarne memoria e nel Protocollo che registra la presentazione degli Atti, e nelle carte

esemplare dei lavori e dei prodotti ottenuti nell'anno andante, conformato secondo il modello qui a piedi disposto.

Raccomando a ciascun Coltivatore od Investito di *Miniera* di non mancare della propria notificazione, poichè spirato il suddetto mese, verrà inflitta irremissibilmente ai refrattarj la multa di lire cento comminata dal surriferito articolo 39, e saranno inoltre soggetti a tutte le conseguenze della loro disubbidienza agli ordini Governativi.

Ricordo poi ad ogni Investito il dovere che gli corre di presentare simile prospetto nel dicembre di ciascun anno, e di uniformarsi in ogni altra cosa alle prescrizioni e alle discipline del più volte citato Decreto, la piena osservanza del quale non si vuole più oltre dimenticata.

IL CESAREO REGIO INCARICATO DELLA PREFETTURA DEL SERIO

M. DE-VILLATA.

» *lodevole esercizio della miniera, o d' inadempimento*
 » delle condizioni prescritte, o di trapasso non legittimato, il prefetto, prese le informazioni e sentite a breve termine le giustificazioni de' Concessionarj o aventi causa da essi, trasmette gli atti col proprio parere al Ministro dell' Interno ».

Ora dalle confessioni avversarie risulta:

1.° Che nel giugno 1816 essi ricusarono d' eseguire i lavori prescritti dai Regolamenti e dall' originaria concessione;

2.° Che invece di ricorrere al governo, per essere autorizzati a sospenderli, chiesero ed ottennero dalla cessata Giudicatura di Pace di Gandino il sopraccitato sequestro;

Dunque in vista di queste sole confessioni, senza bisogno d' altri motivi anteriori o posteriori al contratto, potè l' I. R. governo far loro rimprovero di non avere adempito gli obblighi dell' originaria concessione.

Nè si può dire col Tribunale (§ 4 de' Motivi) che nei Correi fosse *ragionevole la temenza di pregiudicarsi in concorso dell' Appellante*, eseguendo i lavori, giacchè, da una banda anche i ragazzi sanno che non si pregiudicano i proprj diritti eseguendo i proprj doveri; dall' altra i Regolamenti, escludendo questa scusa, vogliono assolutamente che gl' investiti procedano avanti nell' esecuzione e li avvertono espressamente che *restano salve le loro ragioni avanti i Tribunali*, come risulta dai testi addotti.

È dunque manifestamente erronea, perchè contraria ai Regolamenti, l'asserzione del Tribunale là ove dice che in quello stato di contesa — *dovette necessariamente nascere confusione ed inazione nell'esercizio dello stabilimento e ne' rapporti col governo* — (§ 4 de' *Motivi*). I Regolamenti hanno ordinato la continuazione dei lavori, hanno garantito alla parte pregiudicata i suoi diritti avanti i Tribunali, e restringendo la responsabilità sui soli investiti, hanno escluso ogni *confusione sì nell'esercizio degli stabilimenti, che ne' rapporti col governo*. Si dura fatica a comprendere come il Tribunale nel citato § abbia potuto figgersi in mente una *confusione ne' rapporti col governo*, nel giugno 1816, dopo d'aver citato egli stesso nel § 3 il decreto 22 marzo dello stesso anno, nel quale il governo dichiara che ritiene le investiture *in statu quo*, cioè non riconosce che i primi investiti? Dopo i citati regolamenti mineralogici, dopo l'addotto decreto governativo, dov'è, in nome del senso comune, *la confusione?*

Siccome poi è un fatto incontrastabile che la miniera non diede mai alcun utile, anzi fu sempre oltre modo passiva, come confessano i Correi nell'allegato Z che ha la data del 13 giugno 1815, quindi si scorge che quella *temenza di pregiudicarsi in corso dell'Appellante riconosciuta ragionevole* dal Tribunale, dichiarata irragionevole dai Regolamenti, è un vero e palpabile pretesto. I Correi non vollero continuare i lavori, per non esporsi ad ulteriori ed inutili spese; non ricorsero

al governo, per non confessare la passività dello stabilimento; e credettero di salvare le apparenze, invocando un sequestro in onta dei Regolamenti, e dichiarato insussistente da due sentenze conformi.

Osserverà qui l' eccelso Tribunale d' Appello che il sequestro, manifesta violazione de' Regolamenti mineralogici, fu un' operazione voluta dai soli Correi, ed alla quale l' Attore s' oppose per quanto potè; quindi i soli Correi furono condannati e dal governo e dai Tribunali.

« A buon conto però, soggiunge la Prima Istanza, le mancanze imputate ai Correi non attirarono su d' essi la conseguenza penale della caducità della miniera, siccome appare dal decreto Governativo 26 luglio 1824 (§ 4 de' Motivi) ».

Al che si risponde che ecciterebbe il sorriso del buon senso un reo, il quale avendo ottenuta la grazia della pena di morte, dicesse: a buon conto la mia testa è salva, dunque non era reo!!! L' E. R. governo nel suo decreto 26 luglio 1822 dice che *condona la caducità*; dunque riconobbe di nuovo nei Correi quella colpa che riconobbe nel decreto 19 novembre 1821 prodotto alla fine di questo scritto, e diede loro motivo di encomiare la sua generosità, non di proclamare la loro innocenza.

C) *Alterazione dei processi e relativi
sragionamenti.*

Il primo Giudice non solo dimostra di non avere consultato i Regolamenti mineralogici, ma si è preso auco la libertà d'alterare i processi; ecco le alterazioni.

I. Nel § 3 de' *Motivi* si legge: « rimontando » all'origine si trova che *appena combinata la* » *vendita* e senza aspettare la governativa approvazione cui era condizionata, Melchiorre Gioja » si mise al possesso di fatto della miniera e la » esercitò ».

Questa proposizione non è esatta per non dire assolutamente falsa. Infatti dall'Allegato *P* consta che la vendita fu combinata nel 5 novembre 1814, e nel 7 novembre dello stesso anno fu dato a garanzia del contratto un vaglia di 4200 franchi (Allegato *B*). Ora i Convenuti ammettono, giacchè non impugnarono, che dal 5 novembre 1814 a tutto maggio 1815 la miniera fu diretta ed amministrata dal Correo Botta, con assenso della Società, come si legge nel § 7 della carta *HH* non impugnata.

La Società che era riuscita a vendere una passività per 40.m lire di Milano più 1400 annue, vedendo che il compratore ossia l'Appellante era ingolfato sino agli occhi, e al di là, nelle sue incombenze letterarie, temendo che l'imbarazzo

dell'amministrazione della miniera lo facesse retrocedere dal contratto che doveva essere ultimato coll'asta del 17 luglio 1815, la Società, dissi, ossia il Correo Botta col di lei assenso assunse l'amministrazione dal 5 novembre 1814 a tutto maggio 1815, e l'avrebbe continuato, se l'Appellante non avesse spedito persona confidente a Lesse. Col doppio scopo di impegnare l'Appellante in spese, acciò non potesse più retrocedere, e di persuadergli che in lui aveva un socio, il Botta, ordinò

- 1.º Vasti scavi anche nella stagione iemale;
- 2.º Consigliò l'erezione di nuovi edifizj;
- 3.º La compra di nuovi mezzi di lavoro e di trasporto ecc.

Se non che l'incominciamento dei lavori o il supposto possesso di fatto della miniera senza autorizzazione governativa, non è una circostanza che appartenga all'esame del potere giudiziario, ella è esclusivamente riservata all'autorità politica; e questa, visto che l'Appellante aveva sensibilmente migliorato lo stabilimento in pochi mesi, coll'erezione di nuove fabbriche, come attesta il Podestà di Gandino nell'Allegato *C* e nella dimostrazione *DD*, l'autorità politica, dissi, non fece all'Appellante il minimo rimprovero, come risulta dai seguenti decreti governativi:

- 1.º 22 Marzo 1816 citato dalla stessa prima Istanza nel § 3 de' *Motivi*;
- 2.º 19 Novembre 1821 (Allegato n.º 1 alla fine di questo scritto);

3.^o 26 Luglio 1822 (Allegato n.^o 8 negli Atti e l'Allegato *MM*);

II. Nel § 4 de' *Motivi* si legge che « l'Attore (nel dicembre 1815) ritrattò la dimanda » dell'investitura per un motivo riconosciuto in- » sussistente in apposito giudizio ».

Questa proposizione è falsissima. Infatti i motivi, per cui l'Attore ritrattò la dimanda, si veggono nell'Allegato *L* non impugnato, e sono:

1.^o Falsa promessa del Correo Botta di restare socio dell'Attore nello Stabilimento, dopo che fosse ultimato il contratto;

2.^o Doli del contratto stesso.

Ora sì la Prima Istanza che i Tribunali superiori riconobbero l'esistenza di questi motivi, come si vede in tutto l'Allegato n.^o 3 e nei §§ 11 e 12 dell'Allegato n.^o 4 alla fine di questo scritto.

E sebbene i Tribunali superiori non abbiano riconosciuto doli tali da autorizzare la soluzione del contratto, pure è infallibile che vi riconobbero doli (*Ibidem*).

Se poi si riflette che nel detto Allegato n.^o 4 § 12 il Tribunale d'Appello avverte l'Attore che; invece del dolo, poteva invocare il titolo della lesione; se si osserva che questa è enormissima, giacchè fu venduto il valore stimato sei pel valore convenuto trenta; se si rammenta che la lesione enormissima non è dissimile dal dolo e lo suppone, si scorderà vie maggiormente la falsità della sopraccitata asserzione del Tribunale.

L'attore, rispettando le due conformi sentenze de' Tribunali superiori, esporrà alcuni riflessi sui motivi che vennero prodotti e da essi e dalla prima Istanza nel § 5 di questo scritto.

III. Nel § 4 de' *Motivi* si legge che l'Attore, abbandonato lo stabilimento, *impegnò i venditori in più liti.*

Il Tribunale doveva dire piuttosto che i venditori con libello del 25 giugno 1816 impegnarono l'Appellante nella lite del sequestro, la quale durò sino al 1819, come si legge nella carta *HH* non impugnata. Pochi mesi prima che terminasse la causa del sequestro l'Appellante promosse la causa del dolo.

Giova ricordare la data della causa del sequestro, per convincere di menzogna i Correi, i quali ne' *controgravami* della causa attuale hanno il coraggio di dire che introdussero la causa del sequestro, dopo che i Tribunali superiori ricusarono di sciogliere il contratto per titolo di doli. Questa menzogna è smentita dagli atti, giacchè l'Allegato *K* (Motivi della sentenza del Tribunale d'Appello nella causa del dolo) ha la data del 10 gennajo 1821.

IV. Nel § 4 de' *Motivi* (della causa attuale) la Prima Istanza dice che l'Attore rimasto soccombente nella causa del dolo, e temendo di rimanere esposto verso i venditori, pensò studiosamente di far nuova dimanda al Sovrano.

Risposta. I timori che la Prima Istanza attribuisce all'Appellante sono chimerici e smentiti dal processo. Infatti

1.^o È un fatto incontrastabile che i contraenti posero per clausola *sine qua non* al contratto non solo la concessione dell'investitura, come prescrive il Regolamento 9 agosto 1808, ma anco l'*approvazione governativa alle condizioni del contratto* (Allegato *A*, capo XII, Allegato *L* non impugnati), e ciò per ottime ragioni sviluppate nella Replica al § 16 ammesse, perchè non impuguate nella Duplica. Ora l'I. R. governo interpellato dall'Attore nel dicembre del 1815 ricusò l'approvazione suddetta.

2.^o Un altro fatto si è la lesione enormissima che vizia il contratto, titolo che sussiste in onta dell'aste 17 luglio 1815, come ne convengono i Correi nell'Allegato *L*.

3.^o Manca finalmente l'assenso regolare d'uno de' caratteristi della miniera, Margherita Monti Maggiore, maritata in Obert.

Questi tre fatti escludono i timori che la Prima Istanza vorrebbe far supporre nell'Attore.

V. Nel § 4 de' *Motivi* la Prima Istanza dice che l'Attore nella sua petizione 23 luglio 1821 declama ancora contro il contratto.

Risponderemo dapprima che è permesso declamare contro un contratto nel quale i Tribunali superiori riconoscono lesione.

Diremo in secondo luogo che quella supposta declamazione è una vera falsità. Le due o tre parole di cui fa uso l'Appellante, parlando del contratto, sono precisamente le stesse che si trovano negli atti de' Correi, cioè nell'Allegato *Z*,

e in una lettera del Botta citata negli atti e non impugnata. Quindi gli Appellati non seppero additare nella citata petizione una sola idea, un solo fatto, una sola frase che presentasse sotto falso colore lo stato delle cose, nè lo potrebbe il Tribunale, se volesse provare la sua asserzione.

VI. Il Tribunale osserva che l'Attore dimanda l'investitura d'uno stabilimento già da esso abbandonato e ch'egli crede passivo (§ 4 de' *Motivi*).

Risposta. Le cause della passività dello stabilimento sono tre:

1.° L'aggravio annuo Treile che sale a 1400 lire di Milano;

2.° L'affitto della casa per l'alloggio dell'amministratore e la custodia degli instrumenti;

3.° L'onorario dell'amministratore calcolato a 1500 lire di Milano all'anno (*Allegato DD*).

Ciò posto; 1.° l'Attore ha diggià redenta la passività Treile per la massima parte;

2.° La casa per l'amministratore è diggià ultimata;

3.° Incombendo all'Attore l'obbligo di mantenere persone che le vicende politiche renderebbero inattive e che sono capaci d'eseguire i doveri d'amministratore, può occuparle in quell'azienda senza aumento di spesa.

4.° Se a questi riflessi s'aggiunga la minima probabilità di conseguire attualmente dai Correi le spese già eseguite, e il desiderio di smentire le menzogne con cui costoro, già da otto anni, calunniano la sua condotta avanti l'I. R. governo, si

vedrà che vevoli ragioni indussero l'Attore a rinnovare la dimanda dell'investitura.

VII. Il Tribunale riflette che nella petizione 23 luglio 1821 l'Appellante non giustifica l'esistenza di mezzi sufficienti per portare il peso totale dello stabilimento, mentre nel 1815 s'era dichiarato capace solo a due terzi (§ 4 de' *Motivi*).

Questa osservazione dimostra di nuovo che il Tribunale non ha consultato il Regolamento 9 agosto 1808. Infatti la giustificazione de' mezzi non si fa avanti il governo, ma avanti il rispettivo commissario dipartimentale, come si legge negli articoli 43, 44 e seguenti. Conveniva dapprima pregare l'I. R. governo ad assumere a nuovo esame il suo decreto 22 marzo 1816, nel quale disse che non decideva neanche, se atteso le circostanze del petente, convenisse concedergli l'investitura; e se il governo non avesse incontrato ostacoli nella condotta de' Correi, si sarebbe degnato di rispondere all'Attore: dirigetevi al Commissario del Serio a cui ho dato le relative istruzioni.

Se non che non era necessario di giustificare avanti il governo l'aumento de' mezzi, giacchè il governo li conosce diggià. Infatti nell'I. R. ufficio della censura stanno registrate tutte le opere che si pubblicano dagli scrittori d'anno in anno, il numero degli esemplari delle stesse, i rispettivi prezzi, le nuove edizioni ecc. Ora confrontando que' registri negli anni anteriori al 1815 e negli anni posteriori, si vede che i mezzi dell'Appellante sono cresciuti. Infatti, nissuno, eccettuato

il caso di pazzia o simili, riproduce più volte le stesse opere se non ha aumento di smercio.

Sarebbe poi stato facile il giustificare l'aumento de' mezzi presso il Commissario distrettuale, giacchè, prescindendo dall'accennato ed altri argomenti, si avrebbe potuto dirgli: Ecco gli affitti delle case occupate dall'Attore pria del 1815; questi non oltrepassano le lire 550: ecco gli affitti dopo il 1815; tutti questi affitti giungono ad 850 e 895.

Il riflesso del Relatore della causa è dunque più maligno che legale.

VIII. Il primo Giudice riflette che l'Attore nella suddetta petizione propone al governo il semplice dubbio, se, atteso le sue circostanze, convenga concedergli l'investitura (§ 4 de' *Motivi*).

Risposta. È una disgrazia che il Tribunale non abbia osservato che l'Appellante, oltre la petizione 23 luglio 1821, presentò all'I. R. governo altra petizione nella quale dimandò formalmente l'investitura della miniera, come lo garantisce la legittima autorità nell'Allegato n.º 1 prodotto alla fine di questo scritto.

IX. Il Tribunale conchiude che l'Attore nella petizione 23 luglio 1821 adempì una formalità col voto ed in modo d'averne un rescritto negativo (§ 4 de' *Motivi*).

Nell'Allegato n.º 1 alla fine di questo scritto si legge tutto l'opposto; il Commissario di Gandino dirigendo il discorso all'Attore gli dice: « nel ritornarle il ricorso 28 agosto p.º p.º da lei

» umiliato all' I. R. governo, *tendente ad ottenere*
 » *l' approvazione alla subingressione nell' investitura*
 » della miniera ecc.

Siccome poi non v'ha il minimo rapporto tra i difetti del contratto accennati nella petizione dell' Attore, e l' inadempimento degli obblighi mineralogici imputato ai Correi ne' decreti governativi, così è impossibile di comprendere come i primi potessero produrre i secondi. Stando agli atti del processo noi vediamo che i Correi presentarono una petizione all' I. R. governo zeppa di calunnie contro l' Attore (Allegato n.° 8) *col voto ed in modo* da far ritrattare il decreto 19 novembre 1821 (Allegato n.° 1 alla fine di questo scritto). Con questo voto e questo modo riuscirono forse i Correi nel loro intento? No. Il Tribunale riproduce dunque implicitamente l' ingiusta accusa che i Correi fanno ripetutamente negli atti all' I. R. governo, cioè aver egli voluto favorire l' Appellante a danno degli Appellati; e ciò cade in quell' anno in cui l' I. R. governo ritenne in arresto l' Attore per supposti e sventati motivi politici!!! In somma il Tribunale avendo in questa causa cominciato coll' invadere l' autorità dell' I. R. governo, ed in modo quasi sprezzante (*Checchè opinasse e dichiarasse il governo ecc.,* § 2 de' *Motivi*), non è meraviglia che finisca col richiamarne tacitamente in dubbio l' avvedutezza, l' imparzialità, la giustizia, volendo far prevalere una decisione contraria alla decisione governativa, *in onta delle Leggi e de' Regolamenti.*

Il Tribunale dice che se l'Appellante nel 1815 non avesse ritrattato la sua dimanda, ed avesse provato d'essere fornito de' necessarj requisiti, senza de' quali non doveva cimentarsi, la concessione dell'investitura era *sicura e pronta e non poteva mancare* (§ 4 e 5 de' *Motivi*).

Questa proposizione è affatto gratuita, precipitata, falsissima, perchè smentita dagli Atti e dai Regolamenti. Infatti

1.° L'art 25 del Regolamento 9 agosto 1808 dice che nel caso di più concorrenti, in parità di circostanze, l'investitura è accordata al primo che ne ha fatta la dimanda.

Ora consta forse dagli Atti che pria dell'agosto 1815 (epoca della dimanda dell'Attore, Allegato *L*) la miniera non fosse stata dimandata da altri? Non consta.

2.° Tutti i governi, nella concessione de' diritti demaniali, preferiscono, in pari circostanze, i nazionali agli esteri. Ora nel 1815 l'Appellante non era riconosciuto per cittadino ne' pubblici dicasteri. Consta forse dagli Atti che l'attuale saggiissimo governo volesse scostarsi dalla massima comune? Non consta.

3.° La concessione d'una miniera è un beneficio del governo, il quale nel concederla non ha riguardo agli interessi privati ma all'interesse pubblico; e nel riparto de' beneficj ciascun governo preferisce quelli che gli diedero maggiori prove d'affezione. Consta forse dagli Atti che l'Appellante superasse qualunque altro possibile aspirante nell'accennato titolo? Non consta.

4.^o Uno stabilimento qualunque, in pari circostanze, può essere diretto meglio e con maggiore economia da persona abitante sul luogo che da persona lontana. Consta forse dagli Atti che un abitante di Gandino o di Valgandino non avesse fatto dimanda pria dell'Attore nel 1815? Non consta.

5.^o Ne' capitoli della concessione originaria si legge che il governo si riserva il diritto di porre un canone sulla miniera. Consta forse dagli Atti che, a garanzia del canone, il governo non volesse nella persona da investirsi il possesso d'un fondo stabile nel dipartimento del Serio, il che l'Attore non avrebbe potuto giustificare? Non consta. Questa nuova idea, di cui non si ritrova traccia ne' citati Regolamenti mineralogici, fu proposta dall'ex-Prefetto di Bergamo al cessato consiglio delle miniere, e fu cagione di lungo carteggio. La buona fede vuole che aggiunga che l'idea dell'ex-Prefetto non si trova menzionata negli Atti; ella è però possibile, e basta al nostro assunto.

6.^o Nel 1814 e 1815 l'Attore aveva pubblicato varie opere letterarie, e ciò era noto ai venditori. Consta forse dagli Atti che l'I. R. governo non amasse meglio che l'Attore restasse letterato di quello che divenire carbonaro? Non consta. Per altro nel decreto 22 marzo 1816 l'I. R. governo dice all'Attore: Non decido neanche se, atteso le vostre circostanze, convenisse concedervi l'investitura. V'è qualche probabilità che in questo

decreto l'I. R. governo contemplasse le circostanze letterarie dell'Attore, giacchè per le circostanze economiche questi aveva già protestato che, capace di portare per due terzi il peso dello stabilimento, era incapace di portare il peso totale, in vista della mancanza del Botta.

7.° Finalmente con due successive petizioni l'Attore dimandò l'investitura nel 1821, e sebbene si protestasse pronto a dimostrarsi fornito di maggiori mezzi che non lo era nel 1815, pure l'I. R. governo senza altra indagine la ricusò. In qual modo adunque può il Tribunale asserire che nel 1815 e nel 1821 la concessione della investitura era sicura e non poteva mancare? *A facto ad posse valet ilatio.*

Possiamo dunque desiderare miglior logica nel § 3 de' *Motivi*, là ove il Tribunale dice: nel 1815 l'I. R. governo non trovò difficoltà alla concessione dell'investitura per parte de' venditori; dunque la concessione non successe che per fatto o difetto dell'Attore. Colla scorta degli antecedenti riflessi ciascuno dirà: *nego consequentiam.*

Ma v'ha dippiù.

8.° Dall'Allegato *C* consta che l'attore chiese l'investitura nel 9 agosto 1815; dall'Allegato *L* consta che il Podestà di Gandino con attestato dello stesso mese ed anno collaudò la condotta dell'Attore, ricordando i nuovi scavi, la nuova casa, i nuovi portici eretti ecc.; eppure nel dicembre dello stesso anno, epoca in cui l'Attore ritrattò la dimanda (Allegato *L*), la concessione

non era ancora successa: come può dunque dire il Tribunale che questa non solo era sicura ma anco pronta? (§ 4 de' *Motivi*)

I Correi dissero negli Atti e il Tribunale ripete ne' *Motivi* che doveva l'Attore dimostrarsi fornito de' *necessarij requisiti*.

Al che si risponde che il Tribunale e i Correi fanno uso di parole, di cui non potrebbero indicare il significato. Infatti, i Regolamenti mineralogici, che ricordano più volte i *necessarij requisiti*, non li spiegano in nissun paragrafo. Se la legge della coscrizione dicesse che un coscritto deve avere la *statura necessaria*, senza determinarla in tanti piedi e tanti pollici, potrebbe mai un giovine mostrarsi abile al servizio militare? L'art. 8 del Codice vigente dice: *al solo Legislatore spetta d'interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio*. Ora l'Attore aveva spedito all'ex-Prefetto del Serio tutte le carte relative al contratto giusta i paragrafi 43, 44 e seguenti del Regolamento 9 agosto 1808 ecc. (Allegato *EE*), e l'attestato del Podestà di Gandino che collaudava la di lui condotta (Allegato *C*); toccava all'ex-Prefetto il dire cosa voleva di più. Dagli Atti non consta che quel pubblico funzionario abbia fatto dimanda all'Attore: con quale diritto pretende dunque il Tribunale che l'Appellante facesse ulteriori esibizioni, e si dimostrasse fornito di requisiti che la legge non spiega?

XI. Nel § 6 de' *Motivi* la Prima Istanza dice negli Atti posteriori alla petizione sembrò l'Attore

voler declinare dall'azione proposta, e dare alla sua dimanda l'aspetto d' un rendiconto, qualificandosi semplice amministratore della miniera per conto non proprio ma della società investita.

Risposta. Gli Atti posteriori sono interamente conformi alla petizione. In questa si vede il quadro de' lucri cessati e de' danni emersi, de' prodotti e delle spese della miniera dal 5 novembre 1814 all'aprile del 1816. Fu necessario esporre e documentare tutti questi elementi del calcolo economico per isventare e distruggere la calunniosa imputazione de' Correi, i quali sì nella causa del dolo che nella causa attuale attribuiscono all'Attore l'idea d' avere accettato il contratto collo scopo d' impadronirsi dei prodotti dello stabilimento e poscia abbandonarlo. È stato dimostrato negli Atti che il valore del campetto di pertiche 1 e tavole 35, e del carbone esistente sotto i portici all'epoca del contratto, dedotto quello che l'Appellante vi lasciò, non oltrepassa le lire milanesi 1404
mentre la sola redenzione de' diritti Treile costò lire. 4750

Collo stesso scopo di sventare le calunnie avversarie fu citata la lesione enormissima che mette in chiaro la malafede de' Correi e giustifica la condotta dell'Attore.

Del resto; siccome la concessione dell'investitura dipendeva e dipende interamente dal governo; siccome nissuno può scavare ne' terreni privilegiati senza il consenso degli investiti; siccome

gli investiti erano e sono i soli Appellati, perciò è evidente che dal 5 novembre 1814 a tutto giugno 1816 l'Appellante nella direzione della miniera non può essere considerato che come semplice detentore provvisorio o amministratore dipendente dall'altrui volere; amministratore per conto proprio, se il governo avesse concesso l'investitura, amministratore per conto altrui, se il governo l'avesse negata.

Esposto così lo stato della cosa, si scorge che il Tribunale s'appiglia al falso sul principio del § 3 de' *Motivi*, dicendo che all'origine del contratto furono colpevoli sì i venditori che il compratore, gli uni col permettere, l'altro col l'eseguire gli scavi senza autorizzazione governativa. Si deve dire all'opposto che non furono colpevoli nè gli uni nè l'altro; non i venditori, giacchè, rimanendo responsabili de' doveri dell'investitura, potevano cedere la direzione degli scavi a chi loro piaceva, nè per ciò v'è bisogno d'autorizzazione governativa; non il compratore, giacchè egli poteva ricevere ciò che gli altri potevano dargli. Le colpe de' Correi, posteriori al contratto, cominciano all'epoca del sequestro, col quale rinunciarono agli obblighi dell'originaria concessione, cedendo la loro responsabilità ad altri, mentre il governo aveva loro espressamente dichiarato che li riteneva unicamente responsabili, perchè soli investiti. *Le mancanze de' Correi non sono dunque collegate col contegno dell'Attore, come, in onta de' Regolamenti mineralogici e de'*

decreti governativi, asserisce il Tribunale nel § 5 dei *Motivi*. Se dall' avere l' Attore assunta e quindi abbandonata la direzione dei lavori, venne danno ai Correi, egli è responsabile di questi danni, ma *de' doveri dell' investitura sono responsabili i soli investiti*, e non fa d' uopo confondere la luna coi gamberi.

Dall' amministrazione dell' Attore, lungi dall' essere emerso danno ai Correi, avvenne vantaggio; giacchè facendo egli eseguire scavi

1.º Impedì la caducità cui sarebbero incorsi i Correi non eseguendoli nell' epoca accennata;

2.º Furono i Correi sciolti dalla passività annuale dello stabilimento;

3.º Ad istanza dell' Attore l' I. R. governo decretò che del carbone di Leffe venisse fatto uso in alcuni stabilimenti pubblici (Gazzetta di Milano dell' ottobre 1815), il che non era stato decretato giammai sotto l' antecedente governo.

XII. Il Tribunale obbietta: Inutilmente va l' Attore ricordando la mancanza della promessa del Botta; giacchè qui il Botta è citato in niun' altra qualità che come membro della società investita e venditrice, nei rapporti della quale è limitato il giudizio (§ 7 de' *Motivi*).

A questa obbiezione faranno risposta i fatti che addurrò alle pag. 321-324; qui basti il dire che tutto il contegno di Botta e di Pinot in questo affare dimostra che amendue tendevano allo stesso scopo, cioè a *vendere una passività per un valore*; e che eseguendo ciascuno la sua parte negli

inganni si comunicavano a vicenda i loro piani per facilitarne l'esecuzione, cosicchè *quando l'uno ingannava per l'interesse della società ingannava coll'assenso dell'altro*. Supporre che Botta nascondesse a Pinot i suoi raggiri, e che questi nascondesse i suoi a Botta, è fare una supposizione direttamente contraria al corso costante degli interessi e delle passioni. La falsa promessa del Botta non è dunque un'azione privata un'azione comune a Pinot, come si vedrà con maggior evidenza alle pagine sopraccitate.

§ 3. *Riassunto sull'indole della causa.*

Dalle cose finora discorse risulta

1.° Avere l'I. R. governo deciso col decreto 7 novembre 1821 che della negata investitura all'Appellante ne hanno interamente colpa i Correi;

2.° Che il giudizio sulle mancanze degli investiti di miniere nell'esercizio del loro privilegio appartenendo esclusivamente al governo, giusta i Regolamenti 7 luglio 1789 e 9 agosto 1808, non poteva l'autorità giudiziaria riformarne la decisione, senza distruggere quella divisione e indipendenza de' poteri stabilita dalle leggi organiche, e per cui i rispettivi giudicati non possano essere riveduti e riformati che da' poteri superiori nella stessa gerarchia;

3.° Che in conseguenza non spettava ai giudici altra indagine fuor che quella de' lucri cessati

e danni emersi all'Attore, dalla mancata esecuzione del contratto 3 febbrajo 1815, giusta i combinati paragrafi 1047, 1066 del vigente Codice Civile, e l'art. 76 del Regolamento 9 agosto 1808.

4.º Essere falsissimo che l'inadempimento delle condizioni dell'originaria concessione imputato dal governo ai Correi si debba intendere ridotto ai due casi stabiliti della Prima Istanza, cioè alla *mancanza de' lavori o alla mancanza della notificazione di essi*;

5.º Che l'inadempimento delle condizioni dell'originaria concessione è anteriore al contratto 3 febbrajo 1815, come lo provano e il senso ovvio e naturale del decreto governativo, e i cinque fatti presuntivi superiormente addotti;

6.º Che anco volendo supporlo posteriore al contratto, non può in alcun modo essere imputato all'Attore, giacchè da un lato il citato Regolamento restringe l'obbligo de' lavori mineralogici ai soli investiti, dall'altro *minaccia multa a chi non investito vi si intromette*;

7.º Che la causa per cui i Correi sospesero i lavori e posero la Miniera sotto sequestro, condannata dal Regolamento 9 agosto 1808, dichiarata insussistente da due sentenze conformi, non fu il *timore di comprometersi in concorso dell'Attore*, ma la persuasione che la Miniera non diede giammai alcun utile, ma è e fu sempre oltremodo passiva (Allegati Z, DD);

8.^o Che per nascondere questa passività i Correi presentarono una falsa copia della stima della Miniera (Conclusionale, pag. 1 e 2);

9.^o Che le sentenze *I* e *K* giustificarono i Motivi per cui l'Attore ritrattò la dimanda dell'investitura nel 1815 (Allegato n.^o 3 e n.^o 4 ai §§ 11 e 12);

10.^o Essere falsissimo che, se l'Attore non avesse ritrattato la dimanda dell'investitura nel 1815, gli sarebbe stata infallibilmente concessa, giacchè il decreto governativo 7 novembre 1821 dimostra ad evidenza il contrario oltre le altre risultanze processuali combinate coi Regolamenti mineralogici.

11.^o Che la dimanda, la ritrattazione, la nuova dimanda dell'investitura non ha alcuna influenza sull'inadempimento degli obblighi dell'originaria concessione di cui i soli Correi sono responsabili.

§ 4. *Riassunto sull'imparzialità e modo di ragionare, della Prima Istanza.*

1.^o Il Tribunale dice che appena combinata la vendita, l'Appellante si mise al possesso della Miniera e l'esercitò (§ 4 de' *Motivi*). Allegato n. 2 alla fine di questo scritto).

1.^o Il Tribunale ommette di dire che, appena combinata la vendita, la Miniera fu esercitata dal Botta con assenso della Società dal 5 novembre 1814 a tutto maggio 1815 (Allegato *HH* al § 7) (1).

(1) Il Tribunale non dice che i Correi ripetono cento volte

2.º Il Tribunale fa rimproveri all'Attore per avere intrapreso lavori nella Miniera nel 1815 sino al giugno del 1816, senza autorizzazione governativa (§ 3 de' *Motivi*).

3.º Il Tribunale condanna l'Appellante, perchè, atteso il promesso e mancato concorso del Botta nell'azienda della Miniera, ritrattò la dimanda dell'investitura nel dicembre del 1815 (§ 3, 4 de' *Motivi*).

4.º Il Tribunale vuole che durante l'epoca in cui l'Attore diresse la Miniera, e restando incerta la concessione dell'investitura governativa, sia riguardato come amministratore indipendente e per conto proprio (§ 6 de' *Motivi*).

2.º Il Tribunale fa rimproveri all'Appellante per avere desistito dai lavori che aveva intrapresi nella Miniera senza autorizzazione governativa (§ 4 de' *Motivi*).

3.º Il Tribunale condanna l'Appellante, perchè rinnovò la dimanda dell'investitura, allorchè fornito di migliori mezzi nel 1821 poteva esercitarla senza il concorso del Botta (§ 4 de' *Motivi*).

4.º Il Tribunale non dice che al § 16 della Duplica i Correi negano all'Attore il diritto di fare aggiunte alle fabbriche esistenti, il che dimostra, che lo riguardavano come amministratore dipendente dalla Società venditrice (1).

negli Atti che misero l'Attore in possesso della Miniera, arrogandosi sciocamente il diritto del Governo.

Questo preteso *possesso di diritto concesso dai Correi all'Attore* si vede anco nel § 6 dell'Allegato n.º 4 alla fine di questo scritto.

(1) Il Tribunale ommette di citare l'Allegato *U*, il quale, avendo la data del 30 novembre 1814, è posteriore al contratto di vendita 5 novembre dello stesso anno (Allegati *B*, *P*). In quest'Allegato Botta si esibisce in nome della Società di somministrare carbone alla maggior parte degli stabilimenti pubblici. Se il Botta intende di parlare in nome della Società primitiva, come sembra dal contesto e dalle epoche de' fatti cui allude, è dunque evidente che l'Attore era ritenuto come amministratore dipendente; se intende di parlare della finta Società coll'Attore, questa non avrebbe dunque bisogno d'ulteriori prove.

5.^o Il Tribunale dice che l'Appellante, quasi volendo cambiare azione nella causa attuale, presenta mal a proposito il conto d'amministrazione (§ 6).

6.^o Il Tribunale, dopo d'aver erroneamente ridotto a due le ragioni per cui l'I. R. governo rimproverò ai Correi inadempimento d'obblighi mineralogici, cioè

O mancanza di lavori per sei mesi,

O mancanza di notificazione di essi alla Prefettura, ripete più volte che l'Attore ne ebbe la colpa.

7.^o Il Tribunale, arrogandosi quell'autorità che i Regolamenti 7 luglio 1789 e 9 agosto 1808 riservano esclusivamente al governo, dice, « che se vi fu colpa ne' venditori, certamente non ve ne fu meno nel compratore in tutto il procedimento di questo affare (§ 5).

8.^o Il Tribunale asserisce per la terza volta, contro la decisione luminosa dei Regolamenti mineralogici, che

5.^o Il Tribunale non dice che l'Appellante, calunniato in questa e in altre cause dai Correi, fu costretto ad esporre il conto d'amministrazione.

6.^o Il Tribunale non dice che il Podestà di Gandino in due attestati (Allegato C, DD) lodò la condotta dell'Attore, per avere accresciuto i lavori, e che l'I. R. Direzione del Demanio accertò avere esso, previa protesta di non essere obbligato, perchè non investito, notificato lo stato dello stabilimento durante i 18 mesi che lo diresse, il che esclude da quell'epoca il rimprovero d'obblighi non eseguiti (Allegato GG).

7.^o Il Tribunale non dice che il governo, cui esclusivamente appartiene il diritto di giudicare questo affare *dal lato de' doveri* (Regolamento 9 agosto 1808, art. 78), avendo sotto gli occhi la condotta del compratore, ed interpellato da esso nell'Allegato L, non gli ha apposta la minima colpa.

8.^o Il Tribunale non vorrebbe che l'Appellante giustificasse la sua condotta col ricordare in questa causa la

P'inadempimento degli obblighi dell'investitura fu causa ed occasione l'Appellante (§ 4).

9.° Il Tribunale dice che l'Appellante, dopo d'aver abbandonata la Miniera, avulse i venditori in più liti (§ 4 verso la fine).

10.° Il Tribunale ricorda che due conformi sentenze ricusarono di sciogliere il contratto 3 febbrajo 1815 per titolo di doli (§ 4).

11.° Il Tribunale dice che l'Attore dopo le due accennate

falsa promessa del Botta (§ 7) nè la lesione enormissima (§ 8).

9.° Il Tribunale doveva dire che la *moltiplicità* e la *durata* delle liti dipende dai Correi (1).

10.° Il Tribunale ommette di dire che i Tribunali superiori riconobbero doli nel contratto 3 febbrajo 1815 (Allegato n. 4 al § 12 alla fine di questo scritto).

11.° Il Tribunale ommette di dire che il contratto ha

(1) Infatti i Correi furono i primi ad intentare la lite del sequestro, la quale durò tre anni, cioè dal 1816 al 1819 (Allegato *HH*).

Oltre di questa lite i Correi ne tentarono un'altra con libello del 22 dicembre 1817, n.° 30,744, nella quale pretendevano il deposito del valore della Miniera, mentre pendeva la causa del dolo, e furono condannati con sentenza del 3 agosto 1819 dalla quale non appellarono.

Che la durata delle liti dipenda da' Correi, consta dalla data degli Atti del processo attuale, che sono come segue:

1.° Libello	25 gennajo 1822
2.° Risposta	5 giugno 1822 !!!
3.° Replica	25 giugno 1822
4.° Duplica	18 dicembre 1822 !!!
5.° Conclusionale	17 gennajo 1823
6.° Controconclusionale	17 aprile 1823 !!!

L'Attore è sì lontano dall'amare le liti che nella causa attuale ha unito tutti i fatti e i documenti per terminare con un solo giudicato tutte le liti possibili.

sentenze de' Tribunali superiori, temette di rimanere compromesso verso i Correi, per avere rinunciato all'investitura nel dicembre del 1815 (§ 4).

12.^o Il Tribunale dice che l'Appellante spinto da quel timore « pensò studiosamente » di riprodursi al governo per « ripristinare in apparenza la » dimanda dell'investitura e « porsi in regola » (§ 4). (*Falsità smentita alle pag. 301-304*).

13.^o Il Tribunale dice che sì all'epoca del dicembre 1815 che nel luglio 1821 la concessione dell'investitura era *sicura e pronta, non poteva mancare* secondo ogni verosimiglianza, se l'Attore si fosse mostrato fornito de' requisiti necessarij (§ 3, 4 e 5 de' *Motivi*).

14.^o Il Tribunale dice che l'Attore nella sua petizione al governo 27 luglio 1821 declama ancora contro il contratto (§ 4).

15.^o Il Tribunale dice che, essendo risultati insussistenti i dubbj promossi dall'ex-Prefetto del Serio nel 1815

per clausola *l'approvazione governativa alle condizioni di esso*, cosa affatto diversa dall'investitura, il che non essendosi potuto ottenere, esclude ogni timore dall'animo dell'Appellante (Replica, § 16).

12.^o Il Tribunale ommette di dire che gli Appellati *pensarono studiosamente di presentarsi al governo con due libelli zeppi delle più palpabili calunnie e falsità di fatto*, onde denigrare la condotta dell'Appellante (pag. 273-274).

13.^o Il Tribunale (§ 3 de' *Motivi*) ricorda avere il governo avvertito i contraenti nel marzo 1816 *che non decideva nè anche, se atteso le circostanze dell'Attore, fosse da concedergli la investitura*. Dunque *la concessione non era nè sicura, nè pronta e poteva mancare*.

14.^o Il Tribunale non dice che la pretesa declamazione dell'Appellante si riduce a ripetere due frasi degli Appellati (Allegato L).

15.^o Il Tribunale non dice che nel 1815 l'ex-Prefetto del Serio dichiarò risultare da' suoi Atti che gli *unici investiti nel*

contro la vendita, fu ragionevole la conseguenza ch' egli ne dedusse che sarebbe stata legittima la concessione (§ 3).

(Quasicchè l'esperienza giornaliera non dimostrasse che un secondo esame fa comparire de' difetti che sfuggirono nel primo; quindi la necessità degli Appelli e delle Revisioni, il che, nel caso attuale, è dimostrato dal governativo decreto 27 gennajo 1816 citato alla pag. 285).

16.º Il Tribunale dichiara ragionevole la condotta degli Appellati nell' affare del sequestro (§ 4).

1806 furono Treile e Monti; dal che segue:

a) Che Botta e Pinot non presentarono nel 1809 i loro strumenti d' investitura, e quindi giusta l' art. 14 del Regolamento 9 agosto 1808 perdettero i loro diritti (V. la pag. 289-291).

b) Che non furono notificati regolarmente i lavori e non succedettero, il che è confermato dalla passività costante della Miniera (Allegato DD non impugnato), passività che il Tribunale si guarda bene di ricordare, perchè spiega la dolosa condotta degli Appellati.

16.º Il Tribunale ricorda le due sentenze conformi che condannarono la condotta degli Appellati nell' affare del sequestro (§ 4) (1).

(1) La condotta degli Appellati nell' affare del sequestro fu irragionevolissima per due motivi:

1.º Perchè gl' investiti di Miniere non possono cedere la loro responsabilità personale ad altri, quindi le Miniere non possono essere poste in amministrazione giudiziaria.

2.º Perchè, quand' anche fosse ciò permesso dai Regolamenti, come è vietato, si scorge che il sequestro fu un pretesto per intentare una lite. Infatti gli investiti non soggiacciono alla caducità se non dopo sei mesi di lavori ineseguiti. Ora l' Attore aveva fatto continuare i lavori sino al giugno 1816 (Allegato GG); dunque non v' era motivo di porre la Miniera sotto sequestro nel giugno dello stesso anno.

17.^o Il Tribunale dice che *a buon conto* il governo non dichiarò decaduti i Correi, come consta dal decreto 26 luglio 1822 (§ 4).

18.^o Il Tribunale dice che comparvero *lievi e scusevoli* le mancanze de' Correi all'I. R. governo (§ 4).

19.^o Il Tribunale dice che la falsa promessa fatta dal Botta al compratore è un'azione sua personale, e « che qui » il Botta è citato come mem-
» bro della Società investita
» e venditrice, nei rapporti
» della quale è limitato il giu-
» dizio » (§ 7).

20.^o Il Tribunale dice che se l'Attore ha delle ragioni contro il Botta, deve farle valere in altra azione (§ 7). (*Qui il Tribunale consiglia nuova lite; altre due al § 9, mentre nel § 4, rinfaccia le liti all'Attore*) (*Vedi il n. 9 di questa tabella*).

17.^o Il Tribunale si guarda dal dire che nel decreto 26 luglio 1822 il governo dice che *condona la caducità*, il che suppone persuasione delle mancanze degli Appellati (Allegato n.^o 8).

18.^o Il Tribunale dimentica che *condonare* la pena non è dichiarare *lievi e scusevoli* le colpe, e che il *non eseguire gli obblighi dell'originaria concessione* è colpa grave (Allegato n.^o 1).

19.^o Il Tribunale non dice risultare dagli Atti che *quando l'uno de' socii* (Botta) *inganna per l'interesse della Società investita e venditrice, inganna coll'assenso dell'altro* (Pinot); Botta e Pinot, unici membri che compariscono nel contratto 3 febbrajo 1815 (Allegato A) e legalmente citati nell'attuale (§ 10 de' *Motivi*).

20.^o Il Tribunale non dice che il Botta confessa nella causa attuale la sua falsa promessa, non avendo impugnato l'Allegato L. Quindi per questo articolo intrinsecamente connesso colla causa attuale non è necessaria nuova lite (1).

(1) Il Tribunale ha ommesso tutti i seguenti fatti che smentono

§ Confronto de' motivi.

Della sentenza 13 giugno 1820 colla quale l'I. R. Tribunale di Prima Istanza civile in Milano sciolse il contratto 3 febbrajo 1815 per titolo di doli (*Allegato n.º 3 alla fine di questo scritto*).

Della sentenza 10 gennajo 1821 colla quale l'eccelso Tribunale d' Appello ricusò di sciogliere il contratto 3 febbrajo 1815 per titolo di doli (*Allegato n.º 4 alla fine di questo scritto*).

le sue asserzioni nei numeri 19 e 20, ossia il § 7 de' *Motivi* (*Allegato n.º 2*).

1.º Dall' *Allegato n.º 3*, § 9 risulta che il Botta in un'osteria di Bergamo ingannò l'Attore sulla qualità del suo carbone e sulla quantità dello smercio presumibile.

2.º Dal suddetto *Allegato* § 6 risulta che Botta ingannò l'Attore a Leffe nel 7 novembre 1815 sulla quantità del carbone, specificando nell' inventario pesi 40 mila, e in quell' inganno il suddetto *Allegato* dichiara Botta *rappresentante della Società*.

3.º Dal suddetto *Allegato n.º 3*, § 7 risulta che il Botta accompagnò l' Ingegnere stimatore a Leffe, dal quale fatto sembra potersi dedurre che gli errori sopra tre elementi essenziali introdotti nella stima siano dovuti al Botta.

4.º Nel suddetto *Allegato n.º 3* § 10 i Correi sono incolpati

1.º Dallo stesso *Allegato* e dallo stesso paragrafo risulta che Pinot ingannò l' Attore in Milano sull' attività della Miniera e sulla qualità delle fabbriche in cui il carbone veniva consumato.

2.º Nella *Risposta* ai §§ 27, 69, 74 Pinot unito al Botta accerta che all' epoca del contratto furono consegnati all' Attore pesi di carbone 40.m, e non nega al Botta il titolo di *rappresentante della Società* nel 7 novembre 1815 (V. la pag. 328 nota 1).

3.º Nella *Replica* al § 9 l'Attore imputa alla *Società venditrice d' avere ingannato l' Ingegnere stimatore in tre elementi essenziali della stima*, e nella *Duplica* Pinot ammette, giacchè non nega questa imputazione.

4.º Pinot ammette, giacchè non nega questo raggio, benchè

La Prima Istanza, per provare che i Correi vendettero con cognizione di causa una costante passività per 30,700 lire italiane, più 1077 annue,

L'eccelso Tribunale d'Appello ricusando di sciogliere il contratto per titolo di doli

d'avere, tra gli altri raggiri, finto un intraprenditore di vetri che, volendo stabilirsi nel centro della miniera, avrebbe fatto gran consumo di quel combustibile.

5.° Nell'Allegato *U* il Botta parlando a nome della società inganna evidentemente l'I. R. Ragionateria delle polveri e nitri sulle spese di trasporto da Leffe a Milano.

6.° Nell'Allegato *HH* § 7, e nella Replica al § 61 l'Attore dice che la condotta tenuta con lui dal Botta ebbe il consenso della Società.

7.° Il Botta fece promessa all'Attore di restare suo socio per un terzo, vantando da una parte i prodotti della Miniera, accertando dall'altra che non poteva conseguirli, per le discordie de' socii (Allegato n.° 3 al § 11 combinato colla deposizione ivi citata).

Gli Allegati della causa attuale dimostrano concordi Botta e Pinot nell'ordire i seguenti inganni per l'interesse della Società.

1.° Dall'Allegato n.° 3, § 8, prodotto alla fine di questo scritto (nel processo sotto la lettera *I*) risulta che i socii ingannarono il governo all'epoca della concessione.

2.° Negli Allegati n.° 4 e n.° 8 negli Atti, Botta e Pinot si

quell'idea sia di Botta, o almeno sia stata da esso proposta in una sua lettera a chi dirigeva quello stabilimento.

5.° Pinot non smentisce quelle mendaci spese, nè contrasta a Botta il diritto di proporle a nome della società.

6.° All'Allegato *HH* nè Pinot nè Botta hanno opposta la minima impugnativa, e meno al § 61 della Replica.

7.° Nella causa del dolo l'Attore produsse una lettera del Botta nella quale costui vanta il prodotto netto della Miniera, dicendo che le discordie tra i socii impedirono di conseguirlo. Pinot ammise, giacchè non impugnò quella presunta attività, e le citate discordie (*Questo fatto non è provato nella causa attuale*).

- 1.° Cita i conti d'amministrazione dal 1806 al 1815, dai quali risulta che le spese superarono costantemente il prodotto (§ 3 dell' *Allegato n.° 3*);
- 2.° Cita la convenzione 13 giugno 1815 nella quale i Correi, ultimando le loro
- 1.° Dice che gli Atti citati dalla Prima Istanza sono
- a) Atti leciti anteriori o posteriori al contratto;
- b) Eseguiti con persone terze (§§ 2 e 3 dell' *Allegato n.° 4*) (1).
- 2.° Asserisce che la passività della Miniera dipende dalle spese primitive (2).

veggono uniti nell'ingannare il governo spacciando le più palpabili calunnie sulla condotta dell'Attore, svelate e confutate nelle carte *HH*, *MM*.

3.° Dal suddetto *Allegato n.° 4* negli Atti al § V i socii ingannano l'I. R. Commissario di Gandino facendogli supporre che la Miniera sia tuttora sotto sequestro (*Allegato HH* al § 8).

4.° Dalla pagina 1.a, 2.a, 3.a della Conclusionale e relativi *Allegati* risulta che i socii tentarono d'ingannare il Tribunale presentando una falsa copia dell'Ingegnere stimatore.

In somma tutta la condotta de' Correi dimostra che quando uno di essi inganna per interesse della società, inganna col l'assenso dell'altro.

(1) Questi Atti leciti combinati cogli Atti posteriori dimostrano che i Correi con piena cognizione di causa spacciarono una moneta falsa per una moneta vera; con questa differenza però, che chi spaccia una moneta falsa dà un valore, mentre i Correi diedero una passività.

(2) Negli Atti della causa attuale e precisamente nella Dimostrazione *DD* si è provato col confronto del prodotto desunto dalla stima, e cogli elementi di spese e d'aggravj ammessi da Correi, si è provato, dissi, che la passività della Miniera non debb'essere attribuita alle *spese primitive* ma alle *spese ed aggravj annuali*. A quella Dimostrazione non hanno opposto i Correi la minima impugnativa.

Quella stessa Dimostrazione fu esposta nella *Replica* della causa del dolo al § 7. Gli Atti della causa del dolo esistono tuttora nell'archivio della Prima Istanza civile in Milano.

controversie cogli eredi del defunto Treile, uno de' primi investiti, dicono che la Miniera non diede mai alcun utile, anzi è e fu sempre oltre modo passiva (*Ibidem*);

3.^o Cita la petizione 28 febbrajo 1815 nella quale i Correi accertano il governo che la sola annualità di lir. 1077, dovuta agli eredi Treile, supera il prodotto dello stabilimento (*Ibidem*);

Aggiunge che nel 1810 (che è la data dell'Allegato C) i Correi avevano speranza di miglior sorte, giacchè convennero che il Botta pel più speso sarebbe indennizzato sui futuri prodotti della Miniera (§ 4 e 5 dell'Alleg. n. 4) (1).

3.^o L' Appello dice in poche parole che colla petizione 28 febbrajo 1815 i Correi ingannarono il governo, onde impedirgli di porre sulla Miniera il convenuto canone, e quindi liberarne l'Attore che ne era già in possesso (Allegato n. 4 al § 6) (2).

(1) Siccome dopo la convenzione (cioè dopo il 1810) la Miniera continuò a mostrarsi costantemente passiva sino all'epoca del 13 giugno 1815, come attestano gli stessi Correi nella causa attuale (Allegato Z), quindi la speranza di miglior sorte essendo stata distrutta dall'esperienza, è chiaro che restava ne' Correi la persuasione di vendere una passività per un valore.

(2) Confessare d' avere ingannato il governo sullo stato dello stabilimento, in onta degli obblighi dell' originaria confessione, come vollero far supporre i Correi, non è accrescere molta fede alle proprie parole.

Scorgiamo qui un inadempimento d' obblighi posteriore al contratto, e che non si può imputare all' Attore, il che è nuovo argomento contro il § 4 dell' Allegato n.º 2 (alla fine di questo scritto) della causa attuale.

Siccome poi il governo per ottime ragioni poteva negare l' investitura all' Attore, come l' ha negata difatto, perciò si scorge che anco il supposto fine della menzogna dà in falso. Altronde negli

4.º Cita una *nota* presentata dal Botta all'Attore, nella quale quel Correo fece ascendere il consumo del carbone dei soli pubblici stabilimenti a 120m. pesi (*ibidem*, § 9). (*Mentre dalla stima consta che il consumo totale non oltrepassa i pesi 20m.*) (*Allegato n.º 6 negli Atti della causa attuale*);

5.º Cita un *prospetto* de' prodotti della Miniera presentato dal Pinot all'Attore, nel quale quel Correo fece ascendere la supposta *attività* di quello stabilimento a 57,000 lire (*Allegato n.º 3, § 9*).

4.º e 5.º L'eccelso Tribunale d' Appello non fa alcun riflesso nè sulla *nota* del Botta nè sul *prospetto* di Pinot.

Egli si restringe a dire che l'Attore, due giorni dopo il contratto, essendosi portato col Botta al luogo dello stabilimento, doveva verificarne lo stato, ed impiegare tutta l'attenzione e la diligenza per iscoprire o prevenire l'altrui circonvenzione.

Altronde il prezzo non variato, la stima ricevuta e gli Atti successivi dell'Attore dopo quella gita, tutto dimostra che lo stabilimento corrispose alla sua aspettazione (*Allegato n.º 4, § 8*) (1).

Atti di quella causa è citato sotto la lettera 3 R un documento diretto dal Botta agli impiegati della Finanza, nel quale è supposto immenso il prodotto della Miniera, quindi si scorge smentito di nuovo il supposto fine di allontanare un contributo a favore dell'Attore (*Replica al § 9, n.º 6*).

(1) Nel 7 novembre 1814 l'Attore partito da Bergamo con Botta, andò a Leffe e ritornò, cioè fece trenta miglia in un giorno d'inverno. Non gli restavano dunque che due o tre ore per fare l'inventario de' minutissimi attrezzi e pranzare. Era egli possibile in questo frattempo di percorrere l'estensione di sei miglia quadrate, spazio occupato dalla Miniera, e fare scavi di 10, 20, 50, 80 braccia per verificare, se sotto terra esisteva il controverso combustibile, e quale ne era l'efficacia? Se la Miniera si riducesse al portico ed agli attrezzi, si potrebbe ammettere la supposizione

6.° La Prima Istanza dice che i venditori, per illudere il compratore, finsero delle dimande di carbone, finsero delle persone che volevano comprare quella Miniera, finsero un intraprenditore di vetri, il quale agognava di stabilirsi in Leffe, e quindi far uso in gran copia di quel combustibile. Per provare che non era questa una finzione, i Correi addussero in processo un attestato del 1809, e così restò dimostrato che v'era un intraprenditore di vetri nel 1814!!! (Allegato n.° 3 al § 10).

6.° Ne' *Motivi* della sentenza d'Appello non si ritrova traccia delle finzioni citate dalla Prima Istanza. L'eccelso Tribunale si limita a dire nel § 12 che non concorre ne' Correi quel dolo speciale contemplato dalla legge prima *D. de dolo malo*, quella malizia, quella fallacia che tende ad ingannare altrui, e che al più vi sarebbe il dolo della lesione, del che il Tribunale non credette di doversi occupare, perchè non fu reclamato (Allegato n.° 4 al § 12) (1).

del Tribunale; ma la faccenda è alquanto diversa. Anche osservando con tutta attenzione un cavallo, non si riesce sempre a scoprirne gli interni difetti; ora l'estensione di sei miglia quadrate sotto terra è qualche cosa di più d'un cavallo.

È inutile citare la stima, giacchè sì nella causa del dolo che nella causa attuale (Replica al § 9) i Correi confessano, giacchè non impugnano, che ingannarono l'Ingegnere stimatore in tre elementi essenziali.

L'Attore credendo d'avere nel Botta un socio più pratico dell'Ingegnere, non esaminò la Miniera per quello stesso motivo per cui aveva accettato il contratto di 30,700 lire, più 1077 annue senza averla veduta.

(1) *Il dolo*, giusta l'art. 1116 del Codice Francese, è una causa di nullità quando i raggiri praticati da uno de' contraenti sono tali, che rendono evidente che senza di essi l'altra parte non avrebbe fatto il contratto.

Sembra dunque che l'eccelso Tribunale richiedesse troppo,

7.° La Prima Istanza dice che nell'inventario del 7 novembre 1814 scritto sotto la dettatura del Botta, costui fece ascendere il carbone a pesi 40,000, la quale quantità risultò falsa (*ibidem* al §6) *non essendosi ritrovati che 18 in 20m. pesi circa*).

7.° L'Appello dice che Botta nega d'aver dettato 40m. pesi (1).

L'Appello aggiunge che dopo le *prove esaurite* dall'Attore rimane tuttora incerta quella quantità, e la sua asserzione che il carbone risultò soltanto 18 in 20m. pesi non ha maggior forza della negativa de' Correi (*Ibid.*, al § 7) (2).

volendo che fossero provati gli estremi delle leggi Romane, fortunatamente straniere in questa parte ai nostri costumi.

Del resto giudicherà il savio lettore, se in tutta la condotta de' Correi esposta ne' nove *Motivi* della Prima Istanza si scorga la *calliditas*, *fallacia*, *macchinatio ad circumveniendum*, *fallendum*, *decipiendum alterum adhibita*.

(1) Nell'inventario unito alla stima si trovano 40m. pesi (Allegato n.° 6 della causa attuale). Interrogato l'Ingegnere con sentenza interlocutoria nella causa del dolo, confessò candidamente di non avere fatto sperimento sul peso del carbone, e d'aver copiato l'inventario del 7 novembre 1814. La deposizione dell'Ingegnere accusa dunque il Botta di menzogna.

Nella causa attuale e precisamente ne' §§ 27, 69, 74 della *Risposta* i venditori accertano d'aver consegnato 40m. pesi di carbone all'epoca del contratto, e così danno una smentita all'Appello. *NB.* Questi *motivi* dell'Appello si trovano nel processo della causa attuale sotto la lettera *K*. A schiarimento di questa controversia vedi la nota seguente.

(2) L'Attore addusse due specie di prove.

La prima *a priori*, desunta dalle dimensioni del portico, quali si veggono nella stima, a cui aggiunse altre somministrate dall'autorità locale di Leffe, e provò o pretese di provare che quel portico non poteva contenere la quantità annunciata di 40m. pesi;

8.^o La Prima Istanza dice che i Correi avendo asserito ne' loro ricorsi al Governo che *il carbone di Leffe serviva ugualmente che il carbone di legna per le manifatture di ferro battuto*, l'Attore doveva naturalmente credere che non avessero detto il falso. Altronde il Botta nella *nota* citata al n.^o 4 inchiusa tra i consumatori di quel combustibile le fabbriche di ferro battuto, specificando l'arsenale di Pavia, la quale efficacia del carbone trovasi pure nel *prospetto* di Pinot. Ora i fabbri ferrai

8.^o Ne' *Motivi* della sentenza d' Appello non si trova parola

Nè della *nota* del Botta,
Nè del *prospetto* di Pinot,
Nè de' ricorsi mendaci de' Correi all' I. R. governo.

L' eccelso Tribunale si limita a dire che quanto l' Attore espose in uno scritto pubblico sul carbone di Leffe, dimostra che egli conosce per principio la virtù di quel combustibile, i varj usi utili del medesimo; e che tra i corpi pubblici che ne fecero uso, accennò la fabbrica delle falci di Lovere (1).

giacchè pesi 40.m di carbone secco equivalgono a pesi 80.m di carbone verde, come risulta dalla stima;

La seconda *a posteriori*, desunta dalla testimonianza delle persone che pesarono e caricarono il carbone, e provò o pretese di provare che il carbone esistente sotto l' annunziato portico non oltrepassò i pesi 18 ai 20m.

Pare che alla Prima Istanza sembrasse vittoriosa e non soggetta a *Subbj* la prova *a priori*: giacchè *non fece esaminare i cinque testimonj* citati nella prova *a posteriori*.

Se non furono esaminati i testimonj addotti dall' Attore (come consta dagli Atti processuali di quella causa tuttora esistenti presso la Prima Istanza), sembra che l' eccelso Tribunale d' Appello non poteva dire che *dopo le prove esaurite dall' Attore restava tuttora incerta la quantità consegnata*.

(1) Chi vorrà leggere gli Atti della causa del dolo, troverà nella *Petizione* (Dimostrazione terza, prova VI) che il *Botta suggerì all' Attore la fabbrica delle falci di Lovere come consumatrice del carbone di Leffe*. Nella *Replica* al § 18 l' Attore

ascoltati in processo attestano tutto l'opposto.

La Prima Istanza aggiunge che quanto scrisse l'Attore sulla qualità di quel carbone, gli fu suggerito da' Correi, il che non venne da questi impugnato (*ibid.*, § 8, 9).

9.° Finalmente la Prima Istanza dice risultare da più amminicoli e dalla prova testimoniale che il Botta per indurre l'Attore al contratto gli fece promessa che rimarrebbe

Il Tribunale aggiunge che i Correi hanno impugnato d'aver suggerito quelle notizie all'Attore (*ibid.*, § 9, 10) (1).

9.° Finalmente l'Appello dice che la falsa promessa del Botta d'una società coll'Attore sarebbe un contratto diverso che non può distruggere i diritti degli altri venditori

ricorda che quel fatto non si trova impugnato nella *Risposta*. Nello stesso § 18 si deferisce al Botta il giuramento decisorio sull'aver egli somministrate le notizie relative alla qualità del suo carbone. Nella *Duplica* non si trova nè accettato il giuramento nè negato il fatto.

(1) Giusta gli Allegati della causa attuale (n.° 3 e n.° 4 alla fine di questo scritto) il Botta non negò la sua *nota*, il Pinot ammise il suo *prospetto*; entrambi convengono, giacchè non negano, d'aver ingannato l'Ingegnere stimatore in tre elementi essenziali della stima (Replica al § 9); entrambi ammettono i loro ricorsi al governo citati nell'Allegato n.° 3, § 8. Dall'Allegato A, capo VII risulta che consegnarono all'Attore il loro carteggio coi negozianti compratori di quel carbone, e la Prima Istanza li accusa d'aver finto de' falsi compratori. *Note, prospetti, ricorsi, stima, carteggio sono fonti somministrate da' Correi*, ed a cui l'Attore attinse quanto scrisse sulla lignite. Ma qualunque siano state le fonti consultate dall'Attore, resta inconcusso che *i Correi lo accertarono che il loro carbone era atto per le manifat-ture di ferro battuto, e che ciò è negato da tutti i fabbricanti ferrai* (Allegato n.° 3, § 9).

suo socio per un terzo, e la che *non avevano più rappre-*
trattò dopo che fu ultimato sentenza (ibidem al § 11) (1)
il contratto (*ibid.*, § 11).

Allegato N.º 1.

N.º 1762.

Gandino 19 Novembre 1821.

Nel ritornarle il ricorso 28 agosto p. p. stato da Lei inoltrato all'I. R. governo *tendente ad ottenere l'approvazione della subingressione nell' Investitura della Miniera di lignite in Leffe*, stata dal cessato governo concessa alla Società Pinot, Botta e Monti, e da questa a Lei ceduta, le significo, che il sullodato I. R. governo con rispettato suo Decreto 7 corrente N. $\frac{14588}{9807}$ ha dichiarato di non approvare l'accennata subingressione, *stante che la Società dei pretesi di lei datori non avendo adempito alle condizioni della orignaria concessione, non era autorizzata a cederla ad altri.*

Collo stesso Decreto si è l'I. R. governo riservato di pronunciare la caducità della suddetta concessione, sentito che avrò le occorrenze della nominata Ditta.

L' Imp. R. Comm. Provinciale
DICETTI.

Al Sig. Melchiorre Gioja

Milano

(1) La falsa promessa del Botta è anteriore al contratto, cioè quando i Correi avevano rappresentanza; altronde vedi la pag. 321 nota (1), le pag. 322-323 e la pag. 272 che concorda col § 8 dell' Allegato n.º 4.

Allegato N.º 2.

MOTIVI

Della Sentenza del Tribunale di Prima Istanza Civile in Milano del 2 Settembre 1823 num. 12526, nella Causa tra Melchiorre Gioja Attore e Filiberto Pinot e Comp. RR. CC.

1.º L'azione intentata da Melchiorre Gioja colla petizione 23 gennajo 1822 num. 2124 contro Filiberto Pinot e Felice Botta è di risarcimento di danni, e si desume da ciò che per colpa de' medesimi siagli stata negata la approvazione governativa per la Investitura della Miniera di carbon fossile di Leffe da essi vendutagli; sarà dunque prima ispezione il riconoscere se il fondamento dell'azione sussista.

2.º *Checchè opinasse e dichiarasse il governo,* le di cui attribuzioni sono limitate alle viste di pubblico interesse nel regolar la concessione e l'esercizio delle Miniere, non può rimanerne pregiudicata la cognizione de' Tribunali in tutto ciò che concerne i rapporti ed interessi meramente privati. Ond'è che sebbene il governo col Decreto 7 novembre 1821 rescivesse a Melchiorre Gioja di non approvare la sua subingressione nella Miniera, atteso che la Società de' pretesi suoi datori non avendo adempiuto le condizioni della

concessione originaria, non era autorizzata a cederla ad altri, resta nondimeno integra al Tribunale l'indagine in che consista l'inadempimento, se dipenda da una sola delle Parti o da entrambe, e se siavi quel grado di colpa che a termini di legge porti la obbligazione del risarcimento.

3.^o Or rimontando all'origine, si trova che *appena combinata la vendita* e senza aspettare la governativa approvazione cui era condizionata, Melchiorre Gioja si mise al possesso di fatto della Miniera e la esercitò. Fin qui *amendue le Parti sarebbero in colpa*, perchè nell'incertezza della risoluzione del governo non dovevano arbitrarsi l'una di abbandonare, l'altra di assumere la impresa illegittima. Si trova in secondo luogo che quando nel 1815 il Gioja inoltrò la istanza per l'approvazione, nulla dal governo erasi rilevato verso i venditori, e nulla di ostacolo per la loro parte, e che anzi con Decreto 23 ottobre di quell'anno erasi dichiarato la insussistenza dei dubbj da prima emersi alla Prefettura di Bergamo, ed accordata, in quanto fosse duopo, la sanatoria all'*unica mancanza* incorsa negli Eredi Monti di non aver eseguita la notificazione prescritta dall'Art. 43 del Regolamento 9 agosto 1808. In tale stato di cose e nell'*implicita dichiarazione* del riconosciuto adempimento degli obblighi fino a quel tempo per parte della Società investita, fu ben ragionevole la conseguenza dedotta in via di prova dal Prefetto, ed espressa nella sua lettera 16 gennajo 1816,

che cioè non sarebbe mancata la approvazione del governo pel trapasso della Miniera in Melchiorre Gioja, ove questi la avesse sollecitata ed avesse comprovato in esso lui la concorrenza di *requisiti necessarij*. Ma si trova in terzo luogo che al contrario Melchiorre Gioja comunque motivando dolo nel contratto e defezione del Botta dalla Società preintesa con lui, professò nel 6 dicembre 1815 al governo la propria incapacità a sostenere il peso dello stabilimento e ritrattò formalmente la Istanza dell'approvazione, d'onde il Governativo Decreto 22 marzo 1816 che dichiarò di lasciare le investiture *in stato quo* e di non decidere neppure se, attese le circostanze del Gioja fosse da approvarsi la sua subingressione, salve le private ragioni delle Parti avanti i Tribunali competenti. Anche questo Decreto conferma che il governo non aveva incontrata difficoltà all'approvazione per parte dei venditori e del precedente loro esercizio, e sospendendo di deliberare unicamente in riguardo alle circostanze del Gioja, prova che senza il di lui recesso *la approvazione sarebbe stata data*, se concorrevano in lui i requisiti, e che però sarebbesi negata nel *solo caso* in cui egli non giustificasse un tale estremo. Rimane così stabilito che in quel tempo la approvazione non è mancata, *se non per fatto o difetto di Melchiorre Gioja*.

4.º Piacque però a Melchiorre Gioja in giugno 1816 di abbandonare la Miniera che sopra

Istanza dei venditori intenti a ripararsi da ogni conseguenza fu posta in *amministrazione giudiziaria*, dalla quale poi si annuncia essere stata prosciolta con Sentenze conformi riportate dallo stesso Gioja intanto ch'egli chiamò in giudizio i venditori per far rescindere il contratto come doloso. Ma rimasto soccombente in tale giudizio, e timoroso che essendogli così mancato la giustificazione del titolo addotto in causa della sua rinuncia protestata al governo in dicembre 1815, potesse per avventura rimanere esposto verso i venditori in causa appunto d'aver egli impedito colla rinuncia medesima la *approvazione allora pronta e sicura* secondo ogni verosimiglianza, quando non mancasse dei *requisiti che apparteneva a lui di comprovare*, e senza de' quali non doveva cimentarsi, pensò studiosamente di riprodursi al governo per ripristinare in apparenza la dimanda e porsi in regola. La Istanza di lui all'uopo inoltrata nel 27 luglio 1821 o si consideri nella narrativa, ove ancora si declama contro il contratto, o si riguardi nella semplice dichiarazione di riputarsi allora capace a sostenere tutto il peso dello stabilimento senza produrre alcuna giustificazione di maggiori suoi mezzi, o si osservi la conclusione, ove in luogo d'una dimanda espressa si propone il semplice dubbio sulla approvazione dell'Investitura in relazione alle sue circostanze già prima da lui medesimo dichiarate incapace, ben trovasi coerente in tutto il contesto al grande interesse ch'egli aveva

di evadere da un impegno da lui riputato rovinoso e già abbandonato, e prova che con quell'atto egli adempiva una formalità col voto ed in modo da averne un rescritto negativo. Ma sebbene infatti abbia egli ottenuto il Decreto già sopraccitato 7 novembre 1821 col quale sarebbe negata la approvazione per difetto de' suoi datori nell'adempimento delle condizioni loro imposte, nessuna ragione ed equità potrebbe consentire dopo le cose premesse a derivare in suo favore da quel Decreto un titolo a risarcimento. Imperocchè se i Decreti del 1815 e 1816 nulla apponevano a carico della Società, forza è ritenere che l'annunciato inadempimento siasi incorso posteriormente. *Non altra mancanza poi saprebbe immaginare se non quella o del conto annuale al governo sugli scavi, o di aver lasciata inoperosa la Miniera per sei mesi continui.* Ora tali mancanze sarebbero state cagionate od occasionate dal fatto dello stesso Gioja, che si impossessò della Miniera senza autorizzazione, che dopo inoltrata la dimanda al governo la ritrattò per un *motivo riconosciuto insussistente in apposito giudizio*, che frattanto abbandonò lo stabilimento, e impegnò i venditori in più liti, durante le quali la incertezza dei rispettivi diritti, e per la *ragionevole temenza nei venditori di pregiudicarsi in di lui concorso*, dovette necessariamente nascere *confusione ed inazione nell'esercizio dello stabilimento e nei rapporti col governo.* A buon conto le succennate mancanze non

attirarono sui convenuti la conseguenza penale della caducità dell' Investitura, siccome appare dal successivo Decreto 26 luglio 1822, e *se parvero lievi e scusevoli* al governo, ben maggiormente lo sono quando si debbono considerare nei rapporti di Gioja *causa ed omissione* delle medesime, e non iscevro da colpa egli stesso.

5.° Per le quali cose costando che in origine *la approvazione non mancò e non poteva mancare se non per fatto o difetto dell' Attore*, che le successive mancanze sono *collegate col di lui contegno*, e che infine se vi fu colpa nei venditori, certamente non ve ne fu meno in lui in tutto il procedimento di questo affare, con niuna ragione e con mal consiglio si fece egli a tentare l'azione in risarcimento dei danni.

6.° Se non che negli atti posteriori alla *petizione sembrò l' Attore voler declinare dalla azione proposta e dare alla sua dimanda l' aspetto di un rendiconto, qualificandosi semplice amministratore della Miniera per conto non proprio, ma della Società investita*. Quand' anche però fosse ammissibile in ordine un simile scambio d'azione, e quando pure i particolari rapporti fra le Parti, la confermazione del contratto coll' eseguimento di fatto, e l' esercizio tenuto da Gioja in proprio nome e per proprio interesse permettessero di considerarlo qual semplice amministratore, non è nella forma usata in petizione che dovevasi proporre il conto ed introdurre in giudizio, ma colle norme particolari segnate dal Regolamento nel capitolo X.

7.° Inutilmente va l'Attore ripetendo negli atti che il Correo Botta gli mancò nella parola di restargli suo socio per un terzo, e che anche per questo motivo fu obbligato di rinunciare alla dimanda di approvazione dell'Investitura, a cui da solo si trovò incapace. Ove per questo titolo possa egli misurare delle ragioni particolari contro il Botta, le faccia valere in giudizio separato, mentre qui il Botta è citato in niun'altra qualità che come membro della Società investita e venditrice nei rapporti della quale è limitato il giudizio.

8.° Più fuori ancora di proposito l'Attore viene a parlare in processo anche di lesione enormissima nel contratto di vendita, oggetto ed assunto del tutto impertinente alla causa.

9.° Così egualmente s'egli lasciò nello stabilimento dei prodotti e degli utensili, se ampliò il fabbricato con utile permanente, se è sottratto nei diritti degli Eredi Treil, se in fine professa delle ragioni qualunque dipendentemente dall'assunto ed abbandonato negozio, la legge gli presta ogni conveniente azione o vendicatoria, o *negotiorum gestorum*, o creditoria, che non è confondibile con quella oggidì proposta, e che deve essere trattata e conosciuta con tutt'altri elementi.

10.° Restando per ciò salva all'Attore ogni altra ragione, si sono intanto assolti i Convenuti Botta e Pinot dalla dimanda dei danni, essendosi trovato soltanto di accordare la ricupera del vaglia da lui depositato in garanzia di un contratto di cui (qualunque sia stato il motivo) venne a

manca l'esecuzione, e sulla qual parte di domanda non si fece dai Convenuti medesimi alcuna opposizione. L'ordine giudiziale però non permetteva, che la Sentenza si estendesse nei rapporti dei minori Monti non regolarmente citati col mezzo della loro rappresentanza tutoria, e che mal si credette di comprendere in causa colla citazione del Correo Pinot anche per loro interesse. La loro mancanza in giudizio fece dubitare sulla Sentenza da proferirsi circa la dimanda della ricupera del vaglia, oggetto per se individuo. Ma si considerò che ogni riguardo sarebbe combinato dichiarando il diritto nell'Attore nei rapporti dei Correi Pinot e Botta non opposenti, salvò il rilascio effettivo soltanto dopo ottenuta la regolare adesione della tutela de' minori Monti o a causa conosciuta anche in loro concorso.

11.° Si è poi condannato l'Attore nelle spese per non essersi trovato motivo di deviare dalla massima del § 515 del Regolamento.

Conforme all'originale.

D. FRAPPOLLI *Registratore.*

Allegato N.º 3.

MOTIVI

Della sentenza del Tribunale di Prima Istanza civile in Milano nella causa tra Melchiorre Gioja Attore, e Filiberto Pinot e Felice Botta Rei Convenuti, del 13 giugno 1820, n.º 7247.

1.º Nella decisione della causa vertente tra Melchiorre Gioja, e Filiberto Pinot e Felice Botta il Tribunale ritenne in primo luogo la verità di due fatti che in corso di causa gli emersero non contrastati, il primo che il contratto di vendita della Miniera erasi fra le Parti stipulato fino dal 5 novembre 1814; il secondo, che lo sperimento dell'asta giudiziale non fu tanto per l'intenzione dei contraenti, quanto pei risultati che una formalità non afficiente la sostanza del contratto medesimo.

2.º Fissati questi due punti, l'esame del Tribunale versò sull'ispezione se siano intervenuti nel contratto tali ragioni per parte dei venditori, che laddove non si fossero praticati, il compratore non si sarebbe giammai determinato all'acquisto della controversa Miniera.

3.º Considerò il Tribunale a questo proposito, che dal complesso degli Atti emerge come i venditori della Miniera avessero cognizione preventivamente alla vendita che quello stabilimento

anzichè rappresentare un valore costituiva una passività. Le liquidazioni dei conti seguiti fra la Società venditrice, e risultanti dagli Allegati *C, D* della petizione combinate colle lettere *E, F, G, H,* e colle confessioni dai Convenuti emesse tanto nel ricorso presentato al governo, quanto alla convenzione 13 giugno 1815, fanno prova evidente che i Convenuti medesimi erano convinti essere la Miniera perdente, e dimostrano il perchè dovessero cercarne lo smercio. E sebbene a queste risultanze si opponga derivar esse da documenti e fatti avvenuti in concorso de' terzi, pure non si potè a meno di avervi considerazione per l'ovvio riflesso che importando all'Attore di stabilire *a priori* una causa determinante il dolo ne' venditori, questa non poteva altrimenti rintracciarsi che in operazioni ed atti estranei all'Attore stesso, e quindi per epoca e per interesse totalmente isolati dalla sua concorrenza.

4.^o Ciò premesso, si esaminò dal Tribunale se scientemente abbiano i Convenuti tratto in errore il compratore sulle condizioni della cosa che formava il soggetto della vendita.

Asserisce l'Attore che gli venne dai venditori assicurato come esisteva nello stabilimento 40m. pesi di carbone secco; come il carbone scavato asciugasse in sei mesi; come finalmente quel combustibile potesse adoperarsi nelle manifatture di ferro battuto in luogo della legna.

5.^o I Convenuti impugnarono che da loro fossero partiti i dati predetti, dei quali, sebbene

attestati nella stima Speranza, e della conforme giudiziale deposizione di questo Perito, accusarono l'arbitrio del Perito, se ne fu fatto cenno nella relazione di stima.

6.° Dovendosi però ritenere ammesso, per non esser stato impugnato, che l'inventario 7 novembre 1814, il quale servì di base all'operazione del Perito, fu steso sotto la dettatura del Botta, senza ch'altri vi prendesse parte, e che nell'inventario suddetto fu calcolato il peso del carbone a 40m. pesi circa, non vi è ragione per dubitare che quell'estremo di quantità risultato quindi erroneo non sia stato somministrato dal Botta *rappresentante l'interesse dei venditori*. Nè la presenza dell'Attore sopra luogo nel corso di novembre 1814, e la conseguente individuale notizia dello stato delle cose in lui presunta dai Convenuti, può giovare a distruggere le induzioni che dal predetto errore di quantità facilmente ricavansi, mentre stabilito, come si è veduto in principio, che il contratto fu inteso nel 5 novembre 1814, e concesso, che il Gioja visitò la Miniera dopo tale epoca, svanisce qualunque favorevole argomento avessero i Convenuti potuto dedurre dall'accennata circostanza.

7.° In quanto alla indicazione del tempo necessario per l'asciugamento del carbone scavato, sebbene emerga dalla perizia e dalla deposizione Speranza essere stato assegnato il termine approssimativo di mesi sei, il quale risultò poi insufficiente dai testimonj esperti in questa materia stati sentiti in corso d'atti, e possa ritenersi che

il Perito siasi così espresso sulle notizie somministrategli dal Botta che lo accompagnava, non parve al Tribunale di ravvisare sufficientemente stabilito il fatto suddetto a carico de' Convenuti con prove dirette e concludenti, e quindi non ne formò elemento determinante del giudizio che ha in questo giorno proferito.

8.^o Sulla circostanza finalmente, che siasi dai venditori asserito essere la lignite opportuna ai lavori di ferro battuto, e ciò all'oggetto di facilitare il contratto, osservò il Tribunale, che di somiglianti asserzioni eransi i Convenuti serviti, onde ottenere dal governo l'investitura della Miniera, e che quindi era a ritenersi che cedendo essi la Miniera medesima al Gioja, come erasi da loro acquistata, questi avesse luogo a credere, che l'esposizione fatta al governo non fosse falsa, e quindi sussistesse nella totalità l'uso che i Convenuti asserivano farsi di quel combustibile. Se non che a distruggere la forza di questo argomento i Convenuti produssero un opuscolo stampato e pubblicato dal Gioja nel luglio 1815, nel quale si rende conto degli usi e vantaggi della lignite, ed al medesimo si riportarono per confutazione di quanto aveva l'Attore esposto intorno alle qualità del carbone; ma oltre al non vedersi in quel libro accennato che la lignite serva alle manufature di ferro battuto, è a ritenersi, che avendo l'Attore in replica esposto aver egli pubblicato quel libro sui dati somministratigli dal Botta,

nè essendo stata questa circostanza impugnata negli Atti successivi, qualunque asserzione in proposito sarebbe sempre figlia dell'errore in cui venne l'Attore indotto dai venditori, e sul quale appoggiasi per dimostrare la dolosa circonvenzione sofferta nel contratto.

9.° E che siffatta dolosa circonvenzione siasi realmente verificata, emerge dalle due circostanze asserite dal Gioja nella Dimostrazione terza unita al suo libello di petizione, che cioè, il Botta essendo a Bergamo coll'Attore, e volendo dargli un'idea dello smercio della lignite cavata dalla Miniera di Lefte stese una nota, nella quale lo fece ascendere a centoventimila pesi annui pei soli pubblici stabilimenti, e che Pinot diede all'Attore medesimo il conto dimesso *MM* col quale pretese di dimostrare ascendere l'annuo netto ricavo della Miniera a lir. 57000 e centesimi 55. Sulla prima di esse fu il Botta costretto di convenire, soggiungendo soltanto essere stata quella nota a semplice ipotetica dimostrazione compilata, e non mai per servire di base al contratto. Sulla seconda non si presero i Convenuti nè meno briga di farne parola. Dal che ne viene che dovendosi entrambe le circostanze suddette ritenere per vere, evidente riesce l'inganno in cui fu tratto il compratore, massime se si rifletta, che dagli Atti emerge, come nessuno dei pubblici stabilimenti accennati nella nota del Botta faceva consumazione di lignite, e che quella attribuita all'arsenale

di Pavia supponeva di necessaria conseguenza l'opportunità di quel combustibile nelle manufature di ferro battuto, opportunità esclusa anche dalla prova testimoniale stata sopra istanza dell'Attore esaurita.

10.^o Non furono egualmente impugnate le circostanze d'essersi dai venditori asserito all'Attore che si presentassero diverse persone per domande di lignite, che vi fosse chi in Valgandino avesse immaginato di stabilire una fabbrica di vetri per la quale ne avrebbe consumata in gran copia, che finalmente la Miniera venisse da molti ricercata in vendita. Le evasioni date in corso di causa a queste circostanze non esclusero che le medesime, complessivamente considerate colle altre, di cui si è fatto cenno superiormente, servir potessero a dimostrare l'animo deliberato dei venditori di trarre in errore il compratore sul soggetto del contratto; quella segnatamente del fabbricatore di vetri in Valgandino, di cui vuolsi provare la vera esistenza, producendo un ricapito del 1809, quando il contratto attuale fu conchiuso sul finire del 1814, parve al Tribunale molto convincente argomento in favore dall'assunto dell'Attore.

11.^o Ritenne il Tribunale per ultimo che le diverse operazioni fatte dal Botta per conto del Gioja nella Miniera dopo l'acquisto fattone nel 1814, ricevessero facile spiegazione colla intelligenza che l'Attore asserisce intervenuta tra lui ed il Botta suddetto, che questo rimarrebbe socio nell'acquisto

per un terzo; quando i fatti non lo dimostrassero, e prova non ne facessero i molti documenti all'uopo prodotti, la testimonianza di Giuseppe Pisani assistita da diversi amminicoli che la causa somministra, ne farebbe prova sufficiente.

12.° E se devesi per le premesse credere che il Botta determinasse l'Attore all'acquisto colla promessa di rimaner socio, promessa alla quale non ebbe poi alcun riguardo, sarebbe, come è difatti, questo un nuovo indizio che il consenso del Gioja nel contratto di cui trattasi, fu mosso da cause erronee espressamente introdotte dai venditori, e prima, e nell'atto della trattativa, talchè a buona ragione invoca egli il rimedio dell'art. 1116 del Codice Civile Francese, il quale gli viene colla sentenza d'oggi accordato, non ommessa la restituzione del vaglia di lire 4200 dato a cauzione del contratto e posto in deposito presso Giovanni Blondel, e la condanna dei Convenuti nelle spese di lite giusta il disposto del § 515 del Regolamento generale.

Allegato N.º 4.

MOTIVI

*Della sentenza dell' I. R. Tribunale d' Appello
Generale 10 gennajo 1822, n.º 8565.*

1.º Le cause per le quali Melchiorre Gioja spiegò la sua dimanda di nullità del contratto di Miniera di carbon fossile, di cui si tratta, appoggiano all'inganno ed ai raggiri che si vogliono praticati dai Rei Convenuti, onde determinarlo al contratto medesimo.

2.º Tali cause che costituirebbero il dolo, vogliono essere tratte dalle ragioni e dai fatti che precedettero il contratto, e che riuniti insieme non lascino dubbio che tanto le une quanto gli altri fossero delittuosi. Ma dallo stato degli Atti non sembra concorrere nei Rei Convenuti fatti tali per quindi dedurre che essi abbiano circonvenuto l'Attore a conchiudere il contratto.

3.º Fissato il principio che il dolo nasce da' fatti illeciti, si è osservato che tali non sono quelli emergenti dagli Allegati *C, D, E, F, G, H*, imperciocchè oltrecchè contengono cose seguite fra terzi, alcune in tempo, in cui era lontana qualunque idea di contratto coll'Attore, ed altre dopo che era già conchiuso, non danno verun indizio di circonvensione usata verso l'Attore per indurlo al contratto.

4.° L'Allegato *C* in ispecie è un grave argomento di verità; posto per certo che la Società all'incominciamento de' lavori dovette acquistare diversi articoli, cordaggi, utensili d'ogni sorte, dovette costruire de' portici per magazzini per porre delle macchine che poi cedette in proprietà all'Attore in forza del cap. 7 della scrittura 3 febbrajo 1815, Allegato *A*, e sostenere anche tutte le altre prime spese rese anche maggiori dalla novità dello stabilimento, ragion vuole che abbia erogate vistose somme superiori al reale prodotto, per lo che li socj tra loro hanno colla posizione de' conti sotto il riparto di quella erogazione, stabilita la somma che da ciascun venne sovvenuta, dal cui risultato essendo emerso che il Botta ha impiegato più degli altri la somma di lir. 3159. 10. 7, fu convenuto che questo si fosse compensato sui primi introiti degli utili futuri.

5.° Se dunque li Rei Convenuti passarono ad una tale convenzione a favore del Botta, e questi vi si adattò, ragion vuole che dessi conoscevano quanto prometteva quella Miniera, ed erano nella fiducia che quella fosse divenuta in progresso migliore nelle sue produzioni e quindi utile.

6.° Non altrimenti devesi riguardare la petizione 28 febbrajo 1815 presentata al governo, giacchè sussistendo che il contratto era a quell'epoca seguito, e che il Gioja ne era al possesso, sta la dichiarazione da essi fatta, che cioè fu per giovare al Gioja coll'allontanare un aggravio che gli *poteva venire imposto dal governo in forza*

degli articoli 4, 5 contenuti nell'istrumento di originaria concessione 28 luglio 1806, del quale non può l'Attore allegare ignoranza, come consta dalla sua ricevuta n.º 3, la quale facendo piena prova contro di lui, non può ammettersi il giuramento decisorio diretto a provare che vi si sostituì invece la transazione allegata in Replica col documento 3 Q, e dalli Rei Convenuti indi negata.

7.º Nessun calcolo poteva farsi come causa di dolo sulla quantità del carbone esistente sotto i portici all'atto del contratto, perchè dato anche che il Botta avesse ciò asserito, *locchè invece venne impugnato*, dalla prova però esauritasi dall'Attore rimane tuttora incerta quella quantità, e l'asserzione pertanto dell'Attore che quel carbone non giungeva che al peso di 18 in 20 mille pesi, non ha maggior valore di quella de' Rei Convenuti.

8.º Opportuna poi al caso è la considerazione che se l'Attore per sua confessione dopo due giorni dall'inteso contratto, cioè nel giorno 7 novembre 1814 andò a visitare la Miniera, doveva essere sua cura di attentamente conoscere lo stabilimento e verificare la quantità del carbone esistente; il prezzo volontariamente stabilito ed invariabile, malgrado la stima e l'asta che dovevano susseguire la successiva scrittura 3 febbrajo 1815, con cui si rattificò il contratto, la piena osservanza ed esecuzione data al contratto stesso, sono il miglior interprete che tutto corrispose alla sua aspettazione, e che di conseguenza rinunciò col fatto a qualunque beneficio a suo favore dalla legge

introdotta, nè giova qualunque osservazione in contrario, poichè deve ascrivere a sua negligenza o colpa se non usò in tale contratto *quel grado di diligenza ed attenzione che doveva impiegare per iscoprire o prevenire l'altrui circonvenzione, nè ora tale sua negligenza può rivolgerla a danno de' Rei Convenuti, attribuendo a quelli un fatto doloso.*

9.° Ad attenuare l'importanza data dall'Attore ai fatti tendenti al dolo sottentra il rilievo emerso dagli Atti di non essersi successivamente stabilito il fatto sul tempo necessario per asciugare il carbone scavato, perciocchè un tale rilievo, che sostanzialmente distrugge l'introduzione dell'anno occorribile per ottenere l'asciugamento, che *accusava di falsità i Rei Convenuti coll' avere indicato un termine, devesi calcolare a loro scarico.*

10.° In ogni caso poi l'opuscolo stampato e pubblicato dal Gioja nel luglio 1815, e così dopo che era al possesso, e che aveva sperimentato la Miniera, allontana totalmente ogni immagine di dolo, *dimostrando che esso conosce per principio la virtù della lignite ed i varj usi utili della medesima, e tra gli individui e corpi pubblici che ne fecero uso, accennò la fabbrica delle falci di Lovere; nè vale a difesa il dire che vennero tali cognizioni somministrate dal Botta, dacchè questa circostanza non fu da esso provata, e d'altronde impugnata dai Rei Convenuti.*

11.° Del resto, postochè il contratto di società tra li Rei Convenuti si è risolto colla vendita della Miniera fatto al Gioja, la Società tra

questi ed il Botta sarebbe nata da un nuovo contratto che per la sua indipendenza non potrà giammai trarsi ad argomento ad annullare il contratto di vendita stipulato in concorso del terzo, qual è il Pinot, e sono li Minori Monti, i quali *non avendo più veruna rappresentanza non possono essere pregiudicati.*

12.^o Il concorso di tali riflessi sembra convincere che da parte dei Rei Convenuti non concorre *quel dolo speciale definito nella legge prima, D. De dolo malo per una malizia, una fallacia, una furberia per ingannare altrui, e quando dal resto delle cose dovesse travedersi qualche ombra, vi sarebbe tutt'al più quel dolo che si contiene nella lesione*; ma siccome in questo giudizio non venne introdotto questo rimedio di rescindere il contratto, così riesce fuori di sede ogni osservazione in proposito.

13.^o Per gli esposti motivi, si è in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Prima Istanza dichiarato non sussistere il dolo e la nullità del contratto di cui si tratta, dover quindi produrre il suo pieno effetto gli Atti 3 febbrajo 1815 e 17 giugno stesso anno di rispettiva conferma ed asta, e doversi assolvere li Rei Convenuti dalla chiesta restituzione all'Attore del vaglia 7 novembre 1814 di lir. 4200 depositato presso Gio. Blondel, e dalla chiesta rifusione dei danni e spese.

INDICE.

<i>Sulle manifatture nazionali e Tariffe daziarie, discorso popolare</i>	Pag.	I
<i>Documenti</i>	”	169
<i>Riassunto de' gravami opposti alla sentenza dei 27 febbrajo 1821 dell' I. R. Tribunale di Prima Istanza civile di Milano in punto di sequestro</i>	”	225
<i>Gravami contro la sentenza dell' I. R. Tribunale di Prima Istanza civile in Milano del 2 settembre 1823</i>	”	267

